BOLLETTINO UFFICIALE

n. 49
DEL 6 DICEMBRE 2017

Anno LIV n. 49

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_49_1_LRE_39

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39
Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica all'articolo 57 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<se i lavori non sono iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 1 dicembre 2017

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE
BOLZONELLO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:
Art. 57 Norme comuni
1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:
a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere archi-

tettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;
b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall' articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
e) **se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017**, n. 39, fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 192-01

- risultante dallo stralcio dell'emendamento 9 ter.1, presentato dai consiglieri Zecchinon, Colautti, Boem e Revelant alla proposta di legge n. 192 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi nonché il sostegno alle loro famiglie), deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento interno;
- deliberata l'urgenza dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, e contestualmente autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 20 novembre 2017;
esaminato e approvato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 2017, a maggioranza, senza modifiche, con relazione orale di maggioranza del consigliere Boem;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2017, all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14388/P dd. 24 novembre 2017.

17_49_1_LRE_40

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40
Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.
2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.

Art. 2 obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:
a) promuove e sostiene tutte le iniziative necessarie, atte alla predisposizione di percorsi a supporto e affiancamento delle istituzioni scolastiche;
b) promuove e sostiene forme di supporto dei gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un proprio membro, anche mediante azioni volte al coinvolgimento delle famiglie;
c) promuove la raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;
d) favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;
e) promuove e diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo;

Art. 3 definizioni

1. Ai fini della presente legge, con la locuzione “minore scomparso” si intende:
a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
b) il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
c) il minore prematuramente deceduto.
2. Ai fini della presente legge, con la locuzione “minore gravemente ammalato”, si intende:
a) il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.
3. Ai fini della presente legge con il termine “trauma” si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.

Art. 4 destinatari

1. Ai sensi dell’articolo 1 i destinatari sono:
a) gli istituti scolastici;
b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell’accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Art. 5 accordi con enti pubblici e soggetti terzi

1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall’articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell’Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione è autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell’Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assitenziali.

Art. 6 istituzione e gestione del fondo

1. Per il raggiungimento di quanto indicato all’articolo 1, comma 2, la Regione istituisce il “Fondo per interventi di supporto all’interno delle istituzioni scolastiche”, di seguito denominato “Fondo”.
2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all’articolo 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall’articolo 3.
3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell’affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.
4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.

Art. 7 attività in collaborazione con la polizia locale

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione stipula accordi e intese e valorizza l’attività con la polizia amministrativa locale.

Art. 8 regolamento di attuazione

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta l’efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
a) decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d’attuazione della legge stessa;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

Art. 10 norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/Capitolo di nuova istituzione).
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5166).

Art. 11 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 1 dicembre 2017

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE
BOLZONELLO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:
Art. 23 accordi con pubbliche Amministrazioni
1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 192
- presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Zecchinon, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Liva, Marsilio, Martines, Moretti, Rotelli, Travanut, Ukmar, Edera, Pustetto, il 27 febbraio 2017;
- assegnato alla VI Commissione permanente e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 13 marzo 2017;
- trasmesso al Garante regionale dei diritti della persona per l'espressione del parere di competenza il 13 marzo 2017;
- parere espresso dal Garante regionale dei diritti della persona il 13 marzo 2017;
- parere espresso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 9 novembre 2017;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 12 luglio 2017, 28 settembre 2017 e 7 novembre 2017 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche, con relazione del consigliere Zecchinon;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14476/P dd. 27 novembre 2017.

17_49_1_LRE_41

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41
Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 finalità

1. La Regione riconosce, all'interno del sistema regionale dell'apprendimento permanente, il particolare rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nel contesto dell'apprendimento non formale.
2. Al fine di promuovere la centralità e il benessere della persona e la sua realizzazione personale, culturale e sociale, di favorire la partecipazione, l'integrazione e l'inclusione sociale, nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, la Regione sostiene le attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2 soggetti e benefici

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.
2. I contributi di cui al comma 1, per le attività culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.
3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.

Art. 3 accesso alle attività

1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi.
2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

Art. 4 contenuti delle attività

1. Il programma delle attività è rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella società. Può altresì tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identità linguistiche e culturali della Regione.
2. Il programma di cui al comma 1, può altresì favorire i rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, educativi, ricreativi, dei servizi sociali e del volontariato.
3. Al termine dell'anno accademico o della attività culturale o didattica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono rilasciare un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non può assumere valore legale.

Art. 5 requisiti dei beneficiari dei contributi regionali

1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
c) essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.
2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attività finanziate.

Art. 6 domanda di ammissione ai contributi regionali

1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione di appositi bandi annuali.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione e le relative attività sono finanziate tramite procedimento valutativo a sportello.

Art. 7 criteri di riparto

1. Per ciascun anno accademico i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono concessi:
a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;
b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente;
c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'anno accademico precedente.

Art. 8 regolamento

1. Con regolamento regionale sono disciplinati, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, comprensiva dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata, e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.
2. Con regolamento regionale sono altresì disciplinati gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali di cui all'articolo 2, comma 3, nonché l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfetario erogato per la partecipazione ad ogni singolo progetto.

Art. 9 Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia Giulia

1. Al fine di favorire la sinergia delle attività culturali e didattiche dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione convoca annualmente l'Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia Giulia, di seguito anche Assemblea. L'Assemblea ha il compito di verificare lo stato di attuazione delle attività, di dibattere le istanze provenienti dal territorio, nonché di esprimere proposte alla Giunta regionale.
2. All'Assemblea sono invitati i rappresentanti delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, presenti sul territorio regionale ed è convocata e presieduta dall'assessore regionale alla formazione e all'istruzione.
3. Possono partecipare altresì, su invito dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in ragione degli argomenti oggetto di dibattito.

Art. 10 rendicontazione

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 8, il rendiconto nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 11 controlli

1. La Regione effettua il controllo amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi oggetto dei contributi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.
2. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità, o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei contributi concessi.

Art. 12 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani.
2. La Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le attività svolte e i contenuti trattati in occasione della Assemblea di cui all'articolo 9.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 13 aiuti di Stato

1. Le attività di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

Art. 14 abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31 (Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età);
b) l'articolo 131, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
c) l'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
d) l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);
e) i commi da 14 a 20 dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
f) l'articolo 7, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
g) l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
h) l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di

bilancio 2016-2018);
i) l'articolo 8, comma 33, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 15 norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 16 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 570.000 euro suddivisa in ragione di 285.000 euro per l'anno 2018 e 285.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede come di seguito indicato:
a) mediante rimodulazione, per complessivi 340.000 euro suddivisi in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all' interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; (S/5710)
b) mediante storno, per complessivi 230.000 euro suddivisi in ragione di 115.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056).
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056)

Art. 17 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 1 dicembre 2017

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE
BOLZONELLO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:
Art. 43 Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 233
- presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale il 12 ottobre 2017;
- assegnato alla VI Commissione permanente e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 12 ottobre 2017;
- parere espresso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 9 novembre 2017;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 25 ottobre 2017 e 7 novembre 2017 e, in quest'ultima approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Zecchinon e, di minoranza, del consigliere Ret;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14477/P dd. 27 novembre 2017.

17_49_1_LRE_42

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42
Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 3), dello Statuto speciale, e in conformità alla normativa europea e statale in materia di salvaguardia della biodiversità, con la presente legge disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

Art. 2 principi

1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;
b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;
c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;
d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;
e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.

Art. 3 ambito territoriale di applicazione

1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.
2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.

Art. 4 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;
b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;
c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;
d) pesca professionale: l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:
1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;
2) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
3) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera;
e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;
g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;
h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;
k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;
l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;
m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;
n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;
o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;
p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo.

Art. 5 funzioni dell'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo;
c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:
a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;
c) è approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;
d) è nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;
e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;
g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.

TITOLO II - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO
CAPO I - ORDINAMENTO DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Art. 6 Ente tutela patrimonio ittico

1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2. L'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'ETPI ha sede in Udine con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

Art. 7 funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico

1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:
a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla

pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Art. 8 organi dell'Ente tutela patrimonio ittico

1. Sono organi dell'ETPI:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato ittico;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
d) stipula i contratti;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

Art. 10 Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:
a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
c) sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.
3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

Art. 11 nomina del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono eletti dall'assemblea formata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree del territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. I maggiorenni che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso e nei due anni precedenti possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio elettorale, ancorché non siano ivi residenti e ancorché non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un solo voto per un candidato del

collegio elettorale in cui ha sede l'organizzazione, la società o l'associazione che rappresenta. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.
7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere e), i), j), k), l) e m), sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente.
8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.
11. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.

Art. 12 funzioni del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell'ETPI:
a) piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
b) programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) calendari di pesca di cui all'articolo 26;
d) determinazione dei canoni di pesca di cui agli articoli 27 e 30.
2. Il Comitato ittico esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della presente legge e sulle relative modifiche.
3. Il Comitato ittico si esprime anche con riferimento ad altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.
4. Il Comitato ittico inoltre:
a) formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche;
b) propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.

Art. 13 modalità di funzionamento del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.
2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.
4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.
5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 14 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.
6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.

Art. 15 autonomia gestionale e patrimoniale

1. L'ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.
2. Il patrimonio dell'ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Alle spese per il funzionamento e per l'attività, l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da:
a) rendite patrimoniali;
b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attività inerenti le competenze dell'ETPI;
d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50;
e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39;
f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46;
h) le liberalità disposte da enti pubblici e soggetti privati.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

Art. 16 controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
d) gli atti di disposizione di beni immobili;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
g) il programma delle immissioni di cui all'articolo 22.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. Gli atti di cui al comma 1, lettere da a) a e), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 17 collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato

1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.
2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 l'ETPI, nel rispetto della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto alla realizzazione dei seguenti servizi:
a) attività di salvaguardia della fauna ittica, con particolare riguardo agli interventi da realizzare in occasione di asciutte naturali o artificiali;
b) gestione degli impianti ittici regionali o degli impianti delle organizzazioni di volontariato per l'allevamento di fauna ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
c) realizzazione di immissioni a fini di pesca sportiva e ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero;
d) raccolta di dati e campioni per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica;
e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre;
f) attività didattico - divulgative;
g) affissione e manutenzione delle tabelle di delimitazione dei regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.

Art. 18 altre forme di collaborazione con il volontariato

1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.
2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.
3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.
4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931.

CAPO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 19 piano di gestione ittica

1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della biodiversità;
b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;
c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:
a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;
b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;
c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;
f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;
h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.
5. Il piano di gestione ittica:
a) è predisposto a cura dell'ETPI;
b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;
c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;
d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;
e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.

Art. 20 monitoraggi ambientali e della fauna ittica

1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.

Art. 21 bacini di gestione delle risorse ittiche

1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.
2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.

Art. 22 programma delle immissioni

1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2. Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;

c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

TITOLO III - GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
CAPO I - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PESCA

Art. 23 disciplina della pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:
a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;
b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;
d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:
a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;
d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;
f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;
g) non è ammessa la pesca subacquea.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
5. Il regolamento individua altresì:
a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

Art. 24 disciplina della pesca professionale

1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.

3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.
4. Il regolamento individua:
a) le specie che è obbligatorio trattenere;
b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;
c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;
d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.

Art. 25 disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale

1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. È vietato utilizzare o collocare nelle acque attrezzi di pesca a distanza inferiore a cinquanta metri a monte e a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche, dalle idrovore, dalle opere di presa o di scarico dell'acqua, nonché esercitare la pesca da sopra i ponti, da sopra le passerelle e manufatti simili.
3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso.
4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:
a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;
b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;
c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.
6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 26 calendari di pesca

1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.
2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
3. In conformità all'articolo 12, lo schema dei calendari è sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 non è soggetto al controllo di cui all'articolo 16.

CAPO II - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 27 requisiti per l'esercizio della pesca sportiva

1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:
a) per effettuare la pesca nell'intero anno solare: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;
b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.
2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:
a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche non consecutive;

b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori quattro volte l'anno, anche non consecutive.
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
4. La licenza di pesca sportiva viene rilasciata dall'ETPI a seguito del superamento di un esame. La licenza è contrassegnata con un codice alfanumerico univoco, ha durata e validità illimitata.
5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca nell'intero anno solare previo pagamento del canone annuale.
6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:
a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato.
10. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.
11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva.
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.

Art. 28 autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti

1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle

disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:
a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;
b) la durata dell'attività;
c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;
d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;
f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.

Art. 29 requisiti per l'esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.
4. La licenza di pesca professionale ha validità cinque anni, è contrassegnata con un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI alla fine dell'anno solare anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato.
6. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.
7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:
a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.

Art. 30 concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura

1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.
2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.
3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

Art. 31 autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia

1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.
5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.

CAPO III - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA

Art. 32 autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca

1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.
3. In caso di più domande presentate per lo stesso campo gara e per lo stesso giorno:
a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorità rispetto le domande per le gare sociali;
b) le domande per le prove di qualificazione o finali di campionati hanno priorità sia rispetto le domande per le gare a partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali;
c) fra più domande presentate tutte per una prova di qualificazione o finale di campionato o tutte per una gara a partecipazione libera o tutte per una gara sociale, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
7. Il regolamento individua:
a) i campi gara fissi e occasionali;
b) per ciascun campo, le specie ittiche che è consentito immettere e catturare durante la gara e le relative taglie;
c) i periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi, anche differenziati per specie ittica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonché per la modifica della data o del campo gara delle gare già autorizzate;
e) le modalità di svolgimento delle gare e le modalità di pesca da osservare in occasione delle medesime, ivi comprese le prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della tutela della fauna ittica;
f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori;
g) le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE IMMISSIONI

Art. 33 immissioni a scopo di ripopolamento

1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.
3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito

dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.

Art. 34 immissioni di fauna ittica oggetto di recupero

1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.
2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.
4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.

Art. 35 immissioni a scopo di pesca sportiva

1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.

Art. 36 criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni

1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):
a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;
b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);
c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;
d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;
e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.
2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

Art. 37 gestione degli impianti ittici regionali

1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal

regolamento;
b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.

CAPO V - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 38 misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo

1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d) nulla-osta idraulico.
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:
a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;
b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;
c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.
d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.

Art. 39 obblighi ittiogenici

1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione.

Art. 40 recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:
a) viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;
b) viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;
c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

Art. 41 recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali

1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le

condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
CAPO I - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42 attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge è svolta dal Corpo forestale regionale e dalle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive competenze.

Art. 43 guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo superamento di un esame per il rilascio dell'attestato di idoneità secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate ed equipaggiate dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.

Art. 44 sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
a) da 60 euro a 240 euro in caso di:
1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);
3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);
5) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;
6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);
b) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;
3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra - annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:
1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);
2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative

pecuniarie:
a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:
1) delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);
2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;
3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);
b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.

Art. 45 sanzioni amministrative in materia di pesca professionale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:
a) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a);
2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;
5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b);
6) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;
b) da 500 a 3.000 euro in caso di:
1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2;
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:
1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;
2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);
3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e);
4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);
b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera b).
3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di

pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

Art. 46 altre sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
c) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera f);
2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;
3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;
d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettere c), d) ed e);
2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;
3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dal lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.

Art. 47 disposizioni comuni alle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono applicate nel rispetto della legge regionale 1/1984.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 regolamenti di attuazione

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:
a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;
b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;
c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;
d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;
e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;
f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;
g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;
h) riconoscimento, selezione, formazione, equipaggiamento, rimborso delle spese e coordinamento delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;
i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.

Art. 49 linee guida per la gestione della fauna ittica

1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio

della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.

Art. 50 altre disposizioni transitorie

1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:
a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;
b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;
c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.

Art. 51 riferimenti

1. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrano i termini <<Ente tutela pesca>> o <<ETP>> si intendono riferiti all'Ente tutela patrimonio ittico di cui alla presente legge.

Art. 52 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13/2000

1. All'articolo 11 della legge regionale 13/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 16 le parole <<delle vigenti norme di settore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,>> e dopo le parole <<nonché di ripopolamento>> sono inserite le seguenti: <<e di salvaguardia della fauna ittica>>;
b) all'inizio del comma 16 bis sono inserite le parole: <<Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,>>.

Art. 53 abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);
d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);
e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne);
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
g) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993;
h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);
j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
m) il comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
n) i commi 60 e 61 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
o) i commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
r) i commi 77, 78 e 79, dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
t) il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
v) i commi 96 e 97 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 novembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale

n. 31/2005, alla legge regionale n. 43/1988, alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca);
x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Art. 54 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 1 dicembre 2017

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE
BOLZONELLO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è il seguente

Art. 30

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Maranogrado. La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primiero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è il seguente:

CAPO I
Attività di pesca e acquacoltura

Art. 2
(Pesca professionale)

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

2 bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria

attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è il seguente:

Art. 6

È istituito l'Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia.

L'Ente ha sede in Udine, con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

Per il conseguimento delle sopra citate finalità, l'Ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della Regione.

In particolare, l'Ente:

a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico regionale;

b) provvede, in concorso con le Province e gli altri enti, alla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate volontarie, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell'articolo 31 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;

c) rilascia le autorizzazioni previste dal primo comma, punto 2), dell'articolo 4 e determina i canoni relativi, con l'osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;

d) (ABROGATA)

e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi;

f) svolge attività didattico - divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell'ittica;

g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità;

h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione centrale competente, le possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne;

i) svolge attività di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone;

l) cura l'installazione e la gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche;

m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli, nell'interesse della pesca e dell'ittica;

n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico - divulgativa;

o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l'attività di pesca esercitata nelle acque interne;

p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico e di valutare la produttività e destinazione delle acque stesse;

q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione;

r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi;

r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L'Ente può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonché di esperti qualificati e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) l'Ente si avvale anche di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali rimborsa soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo. Per le medesime attività l'Ente stipula convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi della disciplina regionale sul volontariato organizzato. L'attività degli operatori ittici volontari è disciplinata con regolamento.

5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è il seguente:

Art. 31

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (Ora, art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S.), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (Ora dal Presidente della giunta provinciale). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è il seguente:

Art. 2 bis
(Funzioni sanzionatorie dirette)

1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è il seguente:

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta

giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente *articolo 12*, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della *presente legge*, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è il seguente:

Art. 11
(Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne)

16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme di settore il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è il seguente:

Art. 67
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.

Nota all'articolo 18

Per il testo dell'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è il seguente:

Art. 1
(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2188 del Codice Civile è il seguente:

2188
(Registro delle imprese)

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

- Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è il seguente:

Art. 3
(Registro delle imprese di pesca)

1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4
(*Licenza di pesca)*

1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo *149* del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è il seguente:

Art. 12
(*Introduzioni e reintroduzioni)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone

Note all'articolo 35

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 vedi nota all'articolo 33.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 è il seguente:

Art. 3
(*Zone speciali di conservazione*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato *A* ed habitat di specie di cui all'allegato *B* e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.

4-*bis*. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

- Il testo dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 reca: "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione".

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è il seguente:

Art. 9 bis
(Verifica di assoggettabilità - screening)

1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonché lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla

parte II del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.

Nota all'articolo 42

-Per il testo dell'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971 vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è il seguente:

Art. 4
(Pesca per i non residenti)

1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo.

1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

2. L'autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall'Ente tutela pesca riportante la generalità del pescatore e gli estremi della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.

3. La validità dell'autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.

4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell'ente tutela pesca.

5. (ABROGATO)

5 bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.

- Il testo dell'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931 è il seguente:

Art. 22 bis

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata «A» al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 13/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne)

16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza **dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,** il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento **e di salvaguardia della fauna ittica** delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

16 bis. **Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,** l'ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.

Note all'articolo 53

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971 vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 9
(Ente tutela pesca)

1. Al Presidente dell'Ente tutela pesca compete un'indennità mensile di carica di lire 1.300.000 lorde.

2. Ai componenti il Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete, un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde.]

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è abrogato.]

- Il testo degli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 21

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Presidente dell'Ente, che lo presiede;

b) da due rappresentanti dell'Unione Province Italiane (UPI);

c) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;

d) da due esperti in idrobiologia delle acque interne designati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;

e) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

f) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca.

2. Il Direttore dell'Ente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali.>>.

2. I rappresentanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono eletti dai pescatori dilettanti residenti nella regione con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 22

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 19/1971 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative.

2. Il Presidente designa un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta

giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 17.>>.

Art. 23

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 19/1971 è abrogato.

Art. 24

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 19/1971, il primo comma è sostituito dal seguente: <<L'Ufficio di Presidenza è composto:

a) dal Presidente;

b) da quattro componenti del Consiglio direttivo designati dal Consiglio medesimo.>>.

Art. 25

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 43/1988, è abrogato.

Art. 26

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 19/1971 è abrogato.

Art. 27

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 19/1971 è abrogato.]

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 71

1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

[2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.

3. Qualora taluno dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.]

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 71
(Modifiche alla legge regionale 19/1971)

1. Al primo comma degli articoli 8 e 13 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono soppresse le parole <<l'Ufficio di Presidenza>>.

2. Al primo comma degli articoli 18 e 19, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, della legge regionale 19/1971, sono soppresse le parole <<e dell'Ufficio di Presidenza>>.]

- Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 74
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

[a) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 19/1971;]

b) l'articolo 8 della legge regionale 26/1981;

c) l'articolo 19 della legge regionale 32/1985;

d) il Capo I del Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, abrogato dal presente articolo, è il seguente

[Art. 24
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 43/1988 in materia di pesca nelle acque interne)

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Ogni licenza comprende pure appositi spazi, anche contenuti in allegati annuali, in cui il pescatore

deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca, nonché segnare gli esemplari del pescato appena catturato secondo le indicazioni del calendario di pesca.>>.

2. All'articolo 2, della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 7 è sostituito dal seguente: <<7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.>>.

3. All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 8 è abrogato.

4. All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 11 è sostituito dal seguente: <<11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.>>.]

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 9/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio dei Sindaci dell'ESA)

1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole <<, i componenti dei Consigli di amministrazione>>.

[2. All'articolo 71 della legge regionale 18/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.>>.]

- Il testo dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogati dal presente articolo è il seguente:

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

[4. All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 9/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattenuti, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante.>>.

5. In attuazione dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il riconoscimento della nomina di guardie giurate particolari addette alla vigilanza nelle acque interne di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è attribuito all'Ente Tutela Pesca.]

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 17
(Norme in materia di pesca)

1. L'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli impianti medesimi che ne fanno richiesta.

3. Dagli impianti di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento di impianti analoghi.

4. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:

a) la superficie dei bacini;

b) la durata dell'attività;

c) il rifornimento idrico;

d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all'impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;

f) le specie ittiche oggetto di immissione;

g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.

5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati dall'Ente Tutela Pesca.

6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'Ente Tutela Pesca applica le seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari e i conduttori degli impianti che consentono l'esercizio della pesca di cui al comma 1 privi dell'autorizzazione di cui al comma 2;

b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione del divieto di cui al comma 3;

c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione dell'autorizzazione, da un mese a due anni, per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l'inosservanza della condizione specificata nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).]

- Il testo dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Sviluppo economico)

[82. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: <<r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali.>>.]

- Il testo dell'articolo 3, commi 60 e 61, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Finalità 1 - Attività economiche)

[60. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 - Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente: <<3. La validità dell'autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.>>.

61. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 43/1988 è aggiunto il seguente: <<5 bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è richiesta per la partecipazione dei cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia alle gare di pesca.>>.]

- Il testo dell'articolo 2, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, abrogati dal presente articolo è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - Attività economiche)

[20. Al comma 6 dell'articolo 2 (Licenze di pesca sportiva) della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, le parole << da versarsi su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca>> sono soppresse.

21. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 43/1988 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis
(Pagamento dei canoni)
1. Il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di pesca di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4 e 5 è effettuato secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.>>.]

- Il testo dell'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 152
(Inserimento dell'articolo 4 quinquies nella legge regionale 19/1971)

1. Dopo l'articolo 4 quater della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia-Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 4 quinquies
(Asciutte artificiali e lavori in alveo)

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno dieci giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza.

2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica, procede al suo recupero e i relativi costi sono imputati al soggetto esecutore.

3. L'Ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'Ente.

4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'Ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal Consiglio direttivo.

5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.

6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro.>>.]

- Il testo degli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 228
(Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971)

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 bis
(Opere in alveo e obblighi ittiogenici)

1. I progetti delle opere che comportano l'occupazione, anche parziale, dell'alveo di un corpo idrico prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna e degli ambienti acquatici atti a mantenere la continuità idrologica e biologica e consentire lo spostamento degli organismi acquatici.

2. Al fine di accertare l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 1, l'Ente tutela pesca esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, con particolare riguardo a:

a) valutazione d'impatto ambientale;

b) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) nulla-osta idraulico.

3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, l'Ente tutela pesca valuta che la continuità idrologica e biologica sia mantenuta prossima alle condizioni naturali attraverso la permanenza del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici o mediante la realizzazione di strutture idonee a consentirne lo spostamento. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive adeguate soluzioni di compensazione alla discontinuità determinata dall'intervento.

4. Nel caso in cui la compensazione sia attuata con l'immissione di fauna ittica, al responsabile dell'intervento sono imputati i costi di ripopolamento ittico, da realizzare a cura dell'Ente tutela pesca. Tali costi sono determinati dal Direttore dell'Ente in base ai criteri generali per il calcolo degli obblighi ittiogenici fissati dal Consiglio direttivo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.>>.

Art. 229
(Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge regionale 19/1971)

1. L'articolo 4 ter della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 ter
(Bocche di presa per le derivazioni)

1. Le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua sono munite di sistemi idonei a impedire il passaggio del pesce.

2. A tal fine l'Ente tutela pesca, nell'ambito del parere di cui all'articolo 4 bis, può dettare prescrizioni che sono inserite nel disciplinare della concessione dall'autorità competente al rilascio.>>.

Art. 230
(Modifiche all'articolo 4 quinquies della legge regionale 19/1971)

1. All'articolo 4 quinquies della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti: << cinque giorni>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in considerazione dei periodi, dei contesti ambientali e delle specie ittiche soggetti a maggior rischio, come determinati dal Consiglio direttivo, differisce l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica; nel caso dell'esecuzione di

operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore.>>;

c) alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: << La mera omissione della comunicazione scritta entro l'inizio delle operazioni comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 euro a 1.200 euro.>>.

Art. 231
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, " Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia "), è sostituito dal seguente: <<6. La licenza di pesca sportiva ha durata illimitata ed è valida con il pagamento di un canone annuale.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 43/1988, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le quali sono sostituite dall'Ente tutela pesca su richiesta del titolare.

Art. 232
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1988)

1. L'articolo 3 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3
(Esercizio della pesca sportiva per i minori di anni quattordici e per i disabili)

1. I minori di età inferiore ai quattordici anni possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia a condizione di essere accompagnati da un maggiorenne in possesso di valida licenza o autorizzazione di pesca sportiva. Il pescato rientra nella quota spettante all'accompagnatore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, senza limiti di età, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'Autorità competente.>>.

Art. 233
(Abrogazione dell'articolo 3 bis della legge regionale 43/1988)

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 43/1988 è abrogato.

Art. 234

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 43/1988 le parole <<3, 3 bis>> sono soppresse.

Art. 235

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988)

1. All'articolo 7 della legge regionale 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole<<. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria>> sono soppresse;

b) al comma 5 le parole <<, nonché alla licenza speciale di pesca di cui all'articolo 3>> sono soppresse.

Art. 236

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 43/1988)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 43/1988 sono abrogati.]

- Il testo dell'articolo 2, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

[77. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Tutela del gambero di acqua dolce)

1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale, l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), apposito Piano d'azione in cui sono individuate:

a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;

b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);

c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);

d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.

5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonché l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati.>>.

78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 77, fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.

79. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 bis, comma 8, della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 77, sono introitate dall'Ente Tutela Pesca.]

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 83
(Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente: <<3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale indicati dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, l'Ente tutela pesca valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corpo idrico interessato. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive soluzioni per il mantenimento, sia del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici, sia della continuità idrologica e biologica, anche mediante la realizzazione di strutture idonee a consentire lo spostamento della fauna acquatica, nonché prescrive compensazioni alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento.>>.]

- Il testo dell'articolo 2, comma 72, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

[72. Alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, " Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia "), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6
(Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva)

1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 2 è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne previa frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.>>;

b) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: <<2. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva da parte dell'Ente tutela pesca.>>.]

- Il testo degli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, abrogati dal presente articolo, è il seguente

[Art. 58
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/1971)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), le parole << all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia>>.

Art. 59
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1971)

1. All'articolo 6 della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del quarto comma, dopo le parole << guardie giurate>>, è inserita la seguente: <<volontarie>>;

b) la lettera d) del quarto comma è abrogata;

c) alla lettera e) del quarto comma le parole <<in adempimento di obblighi ittiogenici>> sono soppresse;

d) alla lettera h) del quarto comma le parole <<regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<centrale competente>>;

e) alla lettera n) del quarto comma le parole <<avvalendosi della loro collaborazione e promuove>> sono sostituite dalle seguenti: <<dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove>>;

f) la lettera q) del quarto comma è sostituita dalla seguente: <<q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione;>>;

g) al quinto comma, dopo le parole<< nonché di esperti qualificati>>, sono inserite le seguenti:<<e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)>>;

h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.>>.

Art. 60
(Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 le parole <<, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),>> sono soppresse.

Art. 61
(Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 19/1971)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter
(Piano di gestione ittica)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca predispone il Piano di gestione ittica quale documento di indirizzo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione e incremento della fauna ittica e dei relativi habitat;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e dei relativi habitat;

b) analizza le dinamiche delle popolazioni ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei loro habitat;

c) individua i corsi d'acqua destinati alla tutela delle specie ittiche o soggetti a limitazioni dell'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca e per l'individuazione dei corsi d'acqua idonei alle gare di pesca;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei divieti di pesca, dei regimi particolari di pesca e per la redazione del calendario di pesca sportiva;

f) determina il potenziale di prelievo ittico delle acque interne;

g) individua gli obiettivi e i criteri per il ripopolamento dei corpi idrici.

3. Il Piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la conservazione di specie di particolare interesse.

4. Il Piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca.>>.

Art. 62

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/1971)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19/1971 è abrogata.

Art. 63

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/1971)

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19/1971 le parole <<all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalla seguente: <<competente>>.

Art. 64

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 19/1971)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/1971 è sostituita dalla seguente: <<g) delibera annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;>>.

Art. 65

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/1971)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente: <<1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti.>>.

Art. 66

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 19/1971)

1. L'articolo 19 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19
(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

d) gli atti di disposizione di beni immobili;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva;

g) i Piani adottati dall'Ente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

Art. 67
(Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971)

1. L'articolo 28 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

Art. 68
(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 19/1971)

a) al primo comma le parole <<all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalla seguente: <<competente>>;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 69
(Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971)

1. L'articolo 30 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

Art. 70
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988)

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1
(Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l'esercizio della pesca nelle medesime.

2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca e ittica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente possono essere date direttive alle Amministrazioni provinciali e all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attività e per la vigilanza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere affidati all'Ente tutela pesca particolari compiti e incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ente tutela pesca trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.>>.

Art. 71
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente: <<5. La licenza è predisposta e stampata a cura dell'Ente tutela pesca.>>.

Art. 72
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 43/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 43/1988 le parole <<del certificato di abilitazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'abilitazione>>.

Art. 73
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988)

1. All'articolo 7 della legge regionale 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole<< lire 300.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:<< 150 euro a 1.500 euro>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole<< lire 200.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:<< 105 euro a 1.050 euro>>;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<c) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 525 euro per chi esercita la pesca senza aver conseguito la licenza, con licenza revocata o senza aver pagato il canone annuale; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata;>>;

d) alla lettera d) del comma 1 le parole<< lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti:<< 60 euro a 300 euro>>;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Nel caso di revoca della licenza è ammesso il rilascio di nuova licenza al compimento del terzo anno dalla revoca, previo conseguimento di nuova abilitazione.>>.

Art. 74
(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988)

1. L'articolo 8 della legge regionale 43/1988 è abrogato.

Art. 75
(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1988)

1. L'articolo 9 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9
(Ambito di applicazione)
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).>>.

Art. 77
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente: <<2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).>>.

Art. 78
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993)

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2
(Esercizio della pesca di mestiere)

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata, dalla struttura regionale competente, ai pescatori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti relative all'esercizio dell'attività professionale di cui alla presente legge.

2. I pescatori di mestiere che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione conservati dalla struttura regionale competente.

3. La Regione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

4. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

5. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 continuano ad applicarsi, a cura delle Province, le disposizioni vigenti in materia sino all’entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici).>>.

Art. 79
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 32/1993)

1. All’articolo 4 della legge regionale 32/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Gli attrezzi per la pesca di mestiere collocati in acqua recano un contrassegno non ossidabile che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) il comma 2 è abrogato.]

- Il testo dell’articolo 2, commi 96 e 97, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

[96. Dopo il quinto comma dell’articolo 6 della regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) l’Ente si avvale anche di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali rimborsa soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo. Per le medesime attività l’Ente stipula convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi della disciplina regionale sul volontariato organizzato. L’attività degli operatori ittici volontari è disciplinata con regolamento.>>.

97. Gli oneri derivanti dal disposto dell’articolo 6, comma 5.1, della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 96, fanno carico al bilancio dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia]

- Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 novembre 2015, n. 30, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 43/1988)

1. Alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: <<1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale.>>;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

<<1 bis. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:

a) spetta il diritto di voto attivo;

b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni.>>;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo.>>;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.>>;

3) il comma 5 è abrogato;

4) il comma 5 bis è sostituito dal seguente: <<5 bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.>>;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: <<3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4.>>.

2. Le entrate derivanti dalla ridefinizione normativa degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 43/1988, come prevista dal comma 1, sono accertate e riscosse nell’ambito del bilancio dell’Ente Tutela Pesca.

Art. 3
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 32/1993)

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente: <<3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:

a) piani o programmi dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione;

b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all’articolo 6 ter, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia).>>.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole << e marittime>> sono soppresse e le parole<< alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti:<< all’Ente Tutela Pesca>>.]

- Il testo dell’articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 72
(Inserimento dell’articolo 6 quater nella legge regionale 19/1971)
1. Dopo l’articolo 6 ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 6 quater
(Immissioni a scopo di pesca sportiva)

1. L’Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e nell’ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura.

3. L'immissione di esemplari ittici autoctoni è ammessa in qualsiasi corso d'acqua.

4. L'immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi.

5. Le immissioni di trota iridea Oncorhynchus mykiss sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purché con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie.

6. Le immissioni di trota fario Salmo trutta sono ammesse in qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica.

7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque:

a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat";

b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento;

c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE o di specie oggetto di particolari misure di salvaguardia da parte dell'Ente Tutela Pesca;

d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica;

e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare;

f) corpi idrici dove l'immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.]

- Il testo dell'articolo 2, commi 14 e 111, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività economiche)

[14. All'articolo 4 quinquies della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<; nel caso dell'esecuzione di operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore>> sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il soggetto esecutore delle operazioni di cui al comma 1 provvede al preventivo recupero della fauna ittica nel rispetto delle istruzioni per la salvaguardia della stessa impartite dall'Ente tutela pesca, al quale rimborsa il costo per la selezione e per il trasporto della fauna recuperata nei siti di destinazione.>>.

111. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), le parole << delle Province>> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione>>.]

- Il testo del capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

Capo I
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)

Art. 55
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993)

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La pesca di mestiere è l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente:

a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione;

b) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

c) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), ad eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca di mestiere.>>.

Art. 56
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993)

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2
(Esercizio della pesca di mestiere)

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività di pesca professionale.

2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

3. La licenza di pesca di categoria A è rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1.

4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti.

5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Regione può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

7. Con uno o più regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.>>.]

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 228
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 31 luglio 2017;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 3 agosto 2017, con parere della I Commissione permanente;
- reso il parere dalla I Commissione permanente il 10 ottobre 2017;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 20 settembre 2017 e del 16 ottobre 2017 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Boem e, di minoranza, delle consigliere Dal Zovo e Piccin;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2017.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14555/P dd. 29 novembre 2017.

17_49_1_DPR_263_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2017, n. 0263/Pres.

DPR n. 361/2000 art. 2. Fondazione Biasotti-Vuerich - Onlus Udine. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto del 4 marzo 2013 n. 039/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione Biasotti-Vuerich - ONLUS" avente sede a Udine e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda del 4 ottobre 2017 con cui il Presidente della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2017;
VISTO il verbale di detto Consiglio, a rogito del dott. Roberto Cutrupia, notaio in Udine, rep. 96105, racc. n. 31602, registrato a Udine il 9 ottobre 2017, al n. 12300/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie riguardano in particolare l'adeguamento della disciplina di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione nell'ipotesi di sopravvenuta assenza di discendenti dei fondatori;
VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota del 31 ottobre 2017, n. 0018063/P;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie della "Fondazione Biasotti-Vuerich - ONLUS" avente sede a Udine, deliberate dal Consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2017.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Statuto della Fondazione Biasotti-Vuerich – Onlus di Udine

PREMESSA
La Fondazione "Biasotti-Vuerich" viene costituita in ossequio alla volontà manifestata nel testamento olografo del 15 marzo 2008 del suo istitutore dott. Vuerich Luigi, nato a Campoformido il 29 marzo 1932 e deceduto a Padova il 5 giugno 2011, al fine di onorare perennemente la memoria della madre Lina Maria Biasotti, nata a Campoformido il 20 ottobre 1907 e deceduta a Roma il 26 luglio 1995.

Art. 1 denominazione

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Biasotti-Vuerich - ONLUS", con sede legale a Udine via Gian Antonio Licinio n. 12.
La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 scopi istituzionali

La fondazione non ha fini di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pubblica utilità, in particolare nel settore della beneficienza.
La Fondazione elargisce in beneficienza la metà dei proventi netti derivanti dal fondo di dotazione costituito con testamento dal suo istitutore.
La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo alle persone o agli enti aventi residenza, domicilio o sede nei Comuni di Campoformido e Pontebba.

Art. 3 patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto dal notaio Roberto Cutrupia di Udine in data 9 febbraio 2012 con atti rep. n. 93298/29542 e in data 26 marzo 2012 rep. n. 93380, registrati a Udine il 18 aprile 2012 al n. 4705 Serie 1T, per quanto attiene ai beni in Provincia di Udine e dall'inventario eretto dal notaio Chiara Mingiardi di Roma, in data primo marzo 2012 con atto rep. n. 1481/1029, registrato a Roma 4, in data 11 marzo 2012 al n. 4150 Serie 1T, per quanto riguarda i beni in Roma.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- contributi, elargizioni, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione da privati o da enti pubblici o privati a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
Il patrimonio dovrà essere amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando operazioni rischiose o di carattere speculativo.
Al fine della conservazione e del mantenimento dello stesso, gli utili risultanti dalla gestione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento della Fondazione, dedottane la metà da destinare agli scopi istituzionali, come previsto al precedente art. 2, dovranno essere investiti per incrementare il patrimonio e conservarne il valore nel tempo.

Art. 4 organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Revisore dei Conti.

Art. 5 Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.
Ove non venga raggiunta la maggioranza, in caso di parità di voti, risulterà eletto quale Presidente, nell'ordine il Consigliere che ha ricoperto per più anni tale incarico, computando anche i mandati precedenti, ovvero il Consigliere più anziano di carica o di età.

Art. 6 funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,
e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione,
f. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento,
g. esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli vengano delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari o categorie di affari.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere più anziano di età.

Art. 7 il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri.
I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una o più volte, anche consecutive.
Il primo Consiglio viene nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.
I Consiglieri devono essere scelti preferibilmente tra i parenti e i discendenti della famiglia Biasotti, che siano dotati di indubbia moralità e buona condotta nonché almeno di un diploma di scuola media superiore e, in difetto, tra professionisti qualificati.
La designazione ed il numero dei componenti i Consigli successivi al primo sono decisi dal Presidente prima della scadenza del mandato. Nel caso di impossibilità del Presidente, la decisione sarà presa dal Consigliere più anziano.
Spetterà sempre al Presidente la sostituzione dei Consiglieri che non portino a compimento il quinquennio per dimissioni o altre cause.
I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Ove, per dichiarazione del Presidente, non si rinvengano candidati aventi i prescritti requisiti, i consiglieri mancanti saranno designati nell'ordine e fino a integrazione del numero deciso dal

Presidente, su richiesta del Presidente stesso:
1. dalla Curia di Udine:
2. dal Comune di Campoformido:
3. dal Comune di Pontebba.

Art. 8 mancato intervento dei consiglieri alle sedute

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 9 adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il Presidente o un Consigliere con richiesta scritta e motivata.
Le adunanze sono indette con convocazione scritta, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire ai membri del Consiglio e al Revisore almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 30 ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo e-mail, servizio postale, telegramma, facsimile.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con consenso unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione del bilancio deve partecipare anche il Revisore dei Conti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute anche persone estranee alla Fondazione per consulenze, chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 10 deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione va redatto un verbale a cura del Consigliere più anziano d'età, che fungerà da Segretario e lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

Art. 11 compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
B. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
C. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
D. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, beni mobili e immobili e le modifiche patrimoniali;
E. effettua la scelta dei settori di investimento del patrimonio mobiliare;
F. decide in merito alla amministrazione ordinaria e straordinaria degli immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione e alla loro manutenzione;
G. interpella annualmente i Comuni di Campoformido e di Pontebba per sollecitarne

l'indicazione (non vincolante) delle persone o enti da beneficiare;
H. individua i settori e le persone o gli enti da beneficiare;
I. determina l'opportunità e l'entità annuale degli interventi di beneficenza, secondo le risultanze del bilancio;
L. stanzia le elargizioni di beneficenza.

Art. 12 indennità di carica agli amministratori

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.M. 2.9.2010, n. 169, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente dell'Organo di Controllo delle S.p.A..

Art. 13 il Revisore dei conti

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato dalle vigenti normative.
Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Revisore rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato una o più volte.
Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.
Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss del Codice civile in tema di Organo di Controllo.
Il compenso del Revisore è stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 14 contabilità e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il servizio di cassa va affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 utili e avanzi di gestione

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori o al Revisore, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgv. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.
E' stabilito il divieto di distribuire, a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c..
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga non più possibile il conseguimento degli scopi sociali o per gravi e motivate ragioni creda di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione del territorio friulano o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Art. 17 norme generali

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel testamento del fondatore e si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_49_1_DPR_266_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2017, n. 0266/Pres.
LR 23/2012, articolo 6. Costituzione del Comitato regionale del volontariato.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017 - 2019) che ha modificato, all'articolo 7, comma 91, la lettera d) comma 5 dell'articolo 6 della citata legge regionale 23/2012, a seguito del superamento delle Province del Friuli Venezia Giulia, previsto dalla legge regionale 16/2014 e dalla legge regionale 20/2016 che ha determinato lo scioglimento dell'Unione delle Province (UPI) FVG;
VISTO in particolare l'articolo 6 della citata legge regionale 23/2012 che prevede la costituzione del Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, quale strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi;
ATTESO che il comma 12 del citato articolo 6 dispone che il Comitato abbia sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato e, ai sensi del comma 5, sia composto da:
a) il Presidente della Regione, o suo delegato;
b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
d) due rappresentanti delle autonomie locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
RILEVATO che il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente (comma 6);
ATTESO che il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e funzionamento (comma 13);
RILEVATO che il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione, che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale (comma 7);
ATTESO che il Comitato regionale del volontariato, da ultimo ricostituito con proprio decreto n. 0101/Pres. di data 29 maggio 2014 ai sensi della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è decaduto il 29 maggio 2017;
VISTO che l'Assemblea regionale del volontariato riunitasi in data 10 giugno 2017 ha provveduto alla designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6, comma 5, lett. b) della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23;
VISTA la nota prot. n. 10091 di data 6 ottobre 2017 con cui il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lett. d) della legge regionale 23/2012, la designazione di due suoi rappresentanti, come da estratto verbale n. 51/2017 della seduta del 4 ottobre 2017 allegato alla suddetta nota;
VISTA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
ATTESO che, come previsto dall'articolo 6 comma 10 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, la partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita ed ai componenti spetta solo il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali;
ATTESO che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 9853, Missione 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) Programma 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2207 di data 17 novembre 2017;

DECRETA

1. È costituito, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, il Comitato regionale del volontariato, con la seguente composizione:
a) Il Presidente della Regione, o suo delegato;
b) in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro:
- Cristiano DROSG
- Gianni GHIRARDO
- Angela GUASTINI
- Irma LONDERO
- Paolo ZENAROLLA;

c) il Direttore del Servizio competente per la materia, attualmente la dott. Roberta Sartor, Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie, o suo delegato;
d) in rappresentanza Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
- Giovanni DEAN;
- Roberto CAPPUZZO.

Funge da segretario un dipendente regionale di categoria almeno pari alla "C".
2. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione, che avviene con decreto del Presidente della Regione.
3. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. I componenti del Comitato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali. La relativa spesa graverà sul capitolo 9853, Missione 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) Programma 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, nonché sul corrispondente capitolo e bilancio per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_49_1_DPR_267_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2017, n. 0267/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;
CONSIDERATO che il comma 62 del suddetto articolo 2 prevede che siano determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il proprio decreto 8 maggio 2017, n. 094/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2,

commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres";
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg 94/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) le parole <<offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione>> sono sostituite dalla seguenti: <<offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza>>;
   b) alla lettera d), dopo le parole <<valorizzazione turistica>> sono aggiunte le seguenti: <<. Sono esclusi gli interventi riguardanti immobili funzionali all'esercizio di un'attività di impresa secondo la definizione recata dalla lettera k)>>;
   c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
   <<j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo o entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, con posta elettronica certificata, del provvedimento di concessione del contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o alla disponibilità dell'immobile, o come da visura camerale se l'unità locale è attivata in anno diverso da quello dell'acquisizione in proprietà o della disponibilità giuridica >>;
   d) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
   <<k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. L'associazione che, titolare di partita IVA, presenta domanda di contributo dichiarando di non svolgere attività di impresa, fornisce nel progetto di attività le informazioni necessarie a valutare l'estraneità del progetto all'attività commerciale da essa svolta ed è tenuta ad adottare una contabilità separata ed autonoma dimostrata nei modi previsti dall'articolo 17, comma 3, lettera e bis)>>.

art. 2 modifiche all’articolo 3 del DPReg 94/2017

1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, dopo le parole <<una o più unità locali>> sono inserite le seguenti: <<a proprio uso esclusivo>>;
    b) dopo il comma 4 è inserito il seguente;
    <<4 bis. Le unità locali di cui al comma 3 sono indicate in domanda di contributo, con la quale il richiedente dichiara ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che le stesse sono attive oppure che saranno attivate entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j)>>;
    c) alla lettera a) del comma 6, le parole <<devono presentare in allegato alla domanda di contributo>> sono sostituite dalla seguente: <<presentano>>;
    d) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole <<attività di impresa>> sono aggiunte le seguenti: <<come da definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k)>>.

art. 3 modifiche all’articolo 5 del DPReg 94/2017

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, lettera c), dopo la parola <<autoveicoli>> sono aggiunte le seguenti: <<, dispositivi personali per la sicurezza>>;
    b) al comma 5 dopo la parola << contributo>> sono aggiunte le seguenti: <<oppure a decorrere dalla data di attivazione se l’unità locale è attivata successivamente alla domanda di contributo nel termine previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera j)>>.

art. 4 modifiche all’articolo 6 del DPReg 94/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b), le parole <<comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 9>>;
    b) alla lettera d), le parole <<acquisto di attrezzi>> è sostituita dalla seguente: <<acquisti>>.

art. 5 modifiche all’articolo 9 del DPReg 94/2017

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo la lettera b) del comma 7, sono inserite le seguenti:
    <<b bis) corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
    b ter) dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), dalla quale risulti l’assenso alla realizzazione del progetto d’attività>>;
    b) la lettera e) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
    <<e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del richiedente, secondo quanto indicato dall’articolo 3, comma 4, se in domanda è dichiarato che l’unità locale è attiva ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera j), e 3, comma 4 bis, ovvero se l’unità locale, dichiarata come unità che sarà attivata, è già nella proprietà o disponibilità del richiedente>>;
    c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    <<8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1, 3 e 5, nonché l’assenza dei documenti elencati alle lettere a), b), b bis), b ter) e d) del comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l’esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 12>>;
    d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
    <<8 bis. Qualora la struttura regionale procedente riscontri l’assenza in allegato alla domanda di contributo dei documenti elencati al comma 7, lettere c), e), f) e g), ne dà comunicazione al richiedente il quale deve provvedere all’integrazione della domanda con i suddetti documenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione a pena della non ammissibilità della domanda.

8 ter. La domanda di contributo e i documenti elencati al comma 7, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f) e g) possono essere oggetto di integrazione o correzione su richiesta della struttura regionale procedente avanzata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, qualora ciò risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo>>.

art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPReg 94/2017

1. All'articolo 12 decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   <<2 bis. Il punteggio di cui al comma 2, lettera b) è assegnato a condizione che alla tipologia di attività sia associata una specifica e pertinente spesa ammissibile>>;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   c) <<3 bis. In caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda presentata prima in ordine cronologico>>.

art. 7 modifiche all'articolo 15 del DPReg 94/2017

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   <<1 bis. Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara che l'unità locale di cui all'articolo 3, comma 3, sarà attivata nel termine previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera j), ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale procedente l'attivazione dell'unità locale entro 30 giorni dal termine suddetto, a pena della revoca dello stesso, fatta salva la possibilità di proroga su istanza motivata, allegando alla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 7, lettera e) >>;
   b) al comma 3, le parole <<obblighi di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<obblighi di cui al comma 2 >>.

art. 8 modifica all'articolo 17 del DPReg 94/2017

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 è aggiunta la seguente:
   <<e bis) per le spese rendicontate da associazioni che dichiarano in domanda di contributo di non svolgere attività di impresa in relazione al progetto di attività, pur essendo titolari di partita IVA, una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che non vi è stato recupero dell'IVA a qualsiasi titolo in relazione alle spese suddette, non rientrando le medesime tra le attività commerciali dell'associazione, e che per tali spese è tenuta una contabilità separata e autonoma rispetto alla contabilità riguardate le attività commerciali>>.

art. 9 modifiche all'articolo 19 del DPReg 94/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   <<a bis) mancata attivazione, nel termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera j), dell'unità locale indicata in domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis;
   a ter) mancata comunicazione prevista dall'articolo 15, comma 1 bis>>;
   b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   <<c bis) l'utilizzo dei beni in pendenza dei vincoli di cui all'articolo 15, comma 2, per attività imprenditoriale nel caso di contributo concesso ad associazioni per attività non qualificata come attività di impresa>>.

.

art. 10 sostituzione degli Allegati C e D del DPReg 94/2017

1. Gli Allegati C e D del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono sostituiti dall'Allegato C e dall'Allegato D del presente regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato C
(riferito all'art. 10)

Sostituzione dell' Allegato C del decreto del Presidente della Regione 94/2017

Allegato C
(riferito ad articolo 9, comma 1 del D.P.Reg. 94/2017)

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ASSOCIAZIONE)

MARCA DA BOLLO

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

PEC: **montagna@certregione.fvg.it**

Il/La sottoscritto/a ____ , ______ [1] e legale rappresentante dell'associazione ____ con sede legale a ___________________________________, piazza/via____________________________________ n. civico_______, indirizzo PEC_____________________________.

codice fiscale_______________________ partita IVA___________________________________;

n. REA_______________________________ CCIAA di ____;

Visto l'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l'attuazione del progetto di attività denominato ____ [2],

tramite l'unità locale dell'associazione sita nel

Comune di ____,

centro abitato di ____,

al seguente indirizzo:

____,

Il contributo richiesto è di euro ______________________ con riferimento alla previsione dettagliata delle spese riportata nel suddetto progetto d'attività, avente la seguente finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57,

[1] Indicare la carica ricoperta.
[2] Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.

della legge regionale 25/2016: ________________________________[1]. La previsione di spesa totale ammonta ad euro ______________________.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l'associazione da lui rappresentata è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dal regolamento e che l'unità locale sopra indicata è attiva/sarà attivata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento[2].

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l'associazione rappresentata[3]:

1. è/non è titolare di partita IVA (n.______________________);
2. svolge/non svolge attività di impresa secondo la definizione recata dal regolamento ed è/non è iscritta al Registro delle imprese/Repertorio economico amministrativo presso la CCIAA di ______________, soddisfacendo il requisito di microimpresa/piccola impresa/media impresa[4];
3. è proprietaria/ha disponibilità a titolo di ______________ dell'unità locale sopra indicata quale struttura attivata e interessata dal progetto d'attività allegato, dalla seguente data:__________________;
   (oppure)
   non ha al momento la proprietà o disponibilità dell'unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal progetto d'attività allegato[5];
4. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. ha/non ha personale alle proprie dipendenze (n. unità lavorative________________);
6. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto allegato;
7. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, ai fini della concessione di contributi regionali alle imprese[6];

DICHIARA[7]

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352.

ALLEGA[8]

□ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del regolamento);

□ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento);

---

[1] Riportare una o più finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016
   a) attività di inclusione sociale e lavorativa;
   b) fornitura di servizi di prossimità;
   c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
   d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
   e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati .

[2] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (è attiva/sarà attivata nel termine ecc.).
[3] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (è/non è; svolge/non svolge, ecc.).
[4] La parte della dichiarazione relativa alla dimensione dell'impresa è resa solo per le associazioni che svolgono attività di impresa.
[5] Scegliere la dichiarazione pertinente, relativamente alla proprietà o disponibilità dell'unità locale.
[6] La dichiarazione di cui al punto 5 è resa solo da associazioni che svolgono attività di impresa.
[7] **La dichiarazione è resa solo da associazioni che svolgono attività di impresa**.
[8] Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività e alle spese previste.

- ☐ corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b bis) del regolamento);
- ☐ dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b ter) del regolamento);
- ☐ dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni ___________________ [1] di data ______________ (art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento);
- ☐ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) del regolamento);
- ☐ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento);
- ☐ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell'unità locale indicata in domanda: tipo documentazione ____________ estremi [2] ____________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento);
- ☐ delibera di autorizzazione della spesa e di presentazione della presente domanda di contributo (art. 9, comma 7, lett. f), punto 1) del regolamento);
- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, ovvero________________________________ (art. 9, comma 7, lett. f), punto 2) del regolamento);
- ☐ elenco delle cariche (art. 9, comma 7, lett. f), punto 3) del regolamento);
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento);
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti "de minimis" (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento).

N. allegati: _____________.

Esente da imposta di bollo ai sensi di______________________.

Luogo e data ________________________ Firma _________________________

[1] Inserire la denominazione dell'ente.
[2] Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali riferimenti.

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(COOPERATIVA)

MARCA

DA

BOLLO

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

PEC: **montagna@certregione.fvg.it**

Il/La sottoscritto/a ____ , ______ [1] e legale rappresentante della cooperativa ____ con sede legale a ___________________________________, piazza/via___________________________________ n. civico_______, indirizzo PEC____________________________.

codice fiscale______________________ partita IVA___________________________________;

Visto l'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l'attuazione del progetto di attività denominato ____ [2], allegato alla presente domanda,

tramite l'unità locale della cooperativa sita nel

Comune di ____,

centro abitato di ____,

al seguente indirizzo:

____,

Il contributo richiesto è di euro _____________________ con riferimento alla previsione dettagliata delle spese riportata nel suddetto progetto d'attività avente la seguente finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016: ______________________________ [3]. La previsione di spesa totale ammonta ad euro _____________________.

[1] Indicare la carica ricoperta.
[2] Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.
[3] Riportare una o più finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016
a) attività di inclusione sociale e lavorativa;
b) fornitura di servizi di prossimità;
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati .

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la cooperativa rappresentata è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dal regolamento e che l'unità locale sopra indicata è attiva/sarà attivata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento[1].

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la cooperativa rappresentata[2]:

1. è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ____________________, soddisfacendo il requisito di microimpresa/piccola impresa/media impresa;
2. è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali/Registro regionale delle cooperative;
3. è proprietaria/ha la disponibilità a titolo di ______________ dell'unità locale sopra indicata quale struttura attivata e interessata dal progetto d'attività allegato, dalla seguente data:__________________;
   (oppure)
   non ha al momento la proprietà o disponibilità dell'unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal progetto d'attività allegato[3];
4. ha come personale alle proprie dipendenze e soci lavoratori le seguenti unità lavorative: n.________________;
5. non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o fallimento, né ha in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione;
6. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
7. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
8. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto allegato.

DICHIARA

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352.

ALLEGA[4]

□ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del regolamento);

□ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento);

□ corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonché visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b bis) del regolamento);

□ dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti interessati dagli interventi (art. 9, comma 7, lett. b ter) del regolamento);

□ dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni ___________________[5] di data ______________ (art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento);

□ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) del regolamento);

---

[1] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (è attiva/sarà attivata nel termine ecc.).
[2] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (microimpresa/piccola impresa, ecc.).
[3] Scegliere la dichiarazione pertinente, relativamente alla proprietà o disponibilità dell'unità locale.
[4] Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività e alle spese previste.
[5] Inserire la denominazione dell'ente.

□ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento);

□ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell'unità locale indicata in domanda: tipo documentazione ____________ estremi[1] _____________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento);

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento);

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti "de minimis" (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento).

N. allegati: _____________.

Esente da imposta di bollo ai sensi di______________________.

Luogo e data ________________________ Firma _________________________

[1] Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali riferimenti.

Allegato C
(riferito all'art. 10)

Sostituzione dell'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 94/2017

Allegato D
(riferito agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 7, lett. b) del D.P.Reg.94/2017)

MODELLO DI PROGETTO D'ATTIVITÀ

COPERTINA (PRIMA PAGINA) .
La copertina (o prima pagina) della relazione contiene gli elementi identificativi del documento.

Intestazione	• Denominazione dell'associazione o della cooperativa ed eventuale stemma/logo • Sede legale, indirizzo e PEC ,codice fiscale, partita IVA • Unità locale di progetto, indirizzo
Titolo (denominazione)	Denominazione del progetto seguita dalla seguente indicazione: "art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25"
Durata	[indicare le annualità interessate. Es.: 2017-2020]
Data	
Firma del legale rappresentante	Qualificazione [carica ricoperta] Nome e Cognome Firma

1. L'ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA

1.1. *Forma legale e finalità.*

1.2. *Attività.*
Descrizione schematica dell'attività svolta negli ultimi anni e delle linee di attività future.

1.3. *Organizzazione.*
Descrizione schematica dell'organizzazione: risorse umane e materiali quali unità locali e mezzi.

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIALE.

2.1. *La realtà geografica.*
Descrizione schematica del contesto geografico in cui opera l'associazione o la cooperativa, attraverso le informazioni più significative: la posizione geografica del Comune e della località interessata dal progetto di attività, le caratteristiche salienti del territorio.

2.2. *La realtà sociale.*
Descrizione schematica del contesto sociale, attraverso le informazioni più significative: la popolazione, le attività economiche, ecc., con particolare riferimento all'attività descritta nel progetto, ai suoi scopi e obiettivi.

3. IL PROGETTO.

3.1 *La finalità del progetto.*
Indicazione di una o più finalità tra quelle dell'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2017:
a) inclusione sociale e lavorativa;

b) fornitura di servizi di prossimità;
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

3.2 *L'attività (art. 2, comma 58, della legge regionale 25/2016).*

Descrizione distinta secondo la finalità e articolata per annualità, per una durata triennale.
Esempio.
FORNITURA DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ
Descrizione dei servizi e delle modalità attraverso cui si intende garantire all'utenza di usufruirne; tipologia dei fruitori dei servizi; località interessate; ecc..

1° ANNO DI PROGETTO (dalla domanda di contributo)
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 1° anno di progetto.

Previsione di spesa (specificare: al netto o al lordo dell'IVA)
Descrizione puntuale della natura della spesa, dei servizi e dei beni che si intendono acquisire e quadro della spesa riferito all'anno, redatto secondo l'esempio sotto riportato.

AVVIAMENTO DI NUOVA UNITÀ LOCALE			**€ 45.000,00**
Tipologia di spesa	**Quantità/Unità**	**Spesa (euro)**	
		Per singola quantità/unità	**Totale**
Lavori di manutenzione ordinaria (computo metrico estimativo)	1	14.000,00	14.000,00
Spese tecniche per lavori di manutenzione ordinaria	1	1.000,00	1.400,00
Retribuzioni del personale dipendente e oneri riflessi – Contratto commercio, III livello	1	26.000,00	26.000,00
Collaborazioni – lavoro occasionale o autonomo	2	300,00	600,00
Compenso per il consulente per lavoro	1	1.000,00	1.000,00
Compenso per servizio di contabilità	1	2.000,00	2.000,00

INVESTIMENTO			**€ 2.500,00**
Tipologia di spesa	**Quantità/Unità**	**Spesa (euro)**	
		Per singola quantità/unità	**Totale**
Acquisto di lavasciuga per pavimenti - modello XXXX	1	1.500,00	1.500,00
Acquisto sedie a rotelle/carrozzine per disabili pieghevoli – tipo XXXX	4	250,00	1.000,00

2° ANNO DI PROGETTO
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 2° anno di progetto.

Previsione di spesa (specificare: al netto o al lordo dell'IVA)
Descrizione puntuale dei beni che si intendono acquistare e quadro della spesa riferito all'anno, redatto secondo l'esempio sotto riportato. Dal 2° anno di progetto sono ammissibili solo spese di investimento.

INVESTIMENTO			**€ 50.000,00**
Tipologia di spesa	**Quantità/Unità**	**Spesa (euro)**	
		Per singola quantità/unità	**Totale**
Acquisto di autoveicolo per trasporto persone con disabilità – 9 posti – modello XXXX	1	50.000,00	50.000,00

3° ANNO DI PROGETTO
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 3° anno di progetto.

Previsione di spesa (specificare: al netto o al lordo dell'IVA)
Descrizione puntuale dei beni che si intendono acquistare e quadro della spesa riferito all'anno, redatto secondo l'esempio sopra riportato, se si prevede di effettuare investimenti anche nel 3° anno. Se non si prevedono spese, precisazione in tal senso.

Se si prevede più di una finalità (ad esempio, oltre alla fornitura di servizi di prossimità di cui sopra, l'organizzazione di iniziative di volontariato), è necessaria una descrizione specifica, sempre secondo l'esempio sopra riportato:

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VOLONTARIATO
Descrizione dei servizi e delle modalità attraverso cui si intende garantire all'utenza di usufruirne; tipologia dei fruitori dei servizi; località interessate; ecc..

1° ANNO DI PROGETTO (dalla domanda di contributo)
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 1° anno di progetto.

Previsione di spesa (specificare: al netto o al lordo dell'IVA)

Eccetera, come sopra, anno per anno.

3.3 Le risorse.
Descrizione delle risorse di cui l'associazione o la cooperativa si avvarrà per lo svolgimento dell'attività:
RISORSE UMANE
- personale dipendente: n. unità e tipologia lavoro/qualifica;
- collaboratori: n. unità, tipologia di collaborazione, tipologia di contratto;
- volontari/prestazioni gratuite: n. unità, tipologia di prestazione.

UNITA' LOCALE
- anno di attivazione;
- descrizione della struttura: dimensione, spazi, allestimenti interni. Allegare anche una o più **fotografie** di supporto alla descrizione;
- dotazioni strumentali.

3.4 Le ricadute positive attese.
Descrizione degli effetti positivi che il progetto comporta in termini di soddisfacimento di bisogni territoriali, sia dal punto di vista dei fruitori o destinatari delle attività, sia dal punto di vista dello sviluppo dell'attività economica dell'associazione o cooperativa:
A) RICADUTE SUL TERRITORIO
B) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI O AZIENDALI.

Nella descrizione, utilizzare degli **indicatori** per ognuno dei quali deve essere indicato il valore numerico atteso.
Esempi per ricadute sul territorio: numero di fruitori del servizio di collaborazione domestica, 120; superficie di terreno incolto recuperato ad uso agricolo, ha 0,5.
Esempi per obiettivi organizzativi/aziendali: numero di nuove assunzioni, 2; numero di volontari interessati all'attività , alla fine del progetto, 20.

4. IL QUADRO ECONOMICO.

4.1 ***La gestione economica.***

Descrizione schematica del “progetto economico” per la sostenibilità dell’attività.

Nel caso di **associazioni che dichiarano di non svolgere un’attività imprenditoriale**, precisazione che l’attività non si sostiene attraverso la vendita di servizi o di risultati e prodotti riconducibili dell’attività medesima, compreso l’uso dei beni oggetto del contributo, ovvero attraverso entrate generate dal pagamento di prestazioni da parte degli utenti o fruitori dell’attività prevista, o da parte di enti appaltanti, e descrizione delle modalità attraverso le quali, anche dal punto di vista contabile e fiscale, è assicurata una gestione non commerciale dei beni e dei risultati o prodotti dell’attività.

4.2 ***Spese e investimenti (previsione complessiva di progetto).***

Quadro economico riassuntivo e complessivo delle spese e degli investimenti necessari per la realizzazione dell’ attività prevista, con indicazione delle singole voci di spesa e i singoli investimenti, nonché del cronoprogramma ad esso collegato, costruito come da esempio seguente:

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA	
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**
Studio di fattibilità economico-finanziaria	2.000,00
AVVIAMENTO DI NUOVA UNITÀ LOCALE	
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**
Lavori di manutenzione ordinaria (computo metrico estimativo)	14.000,00
Spese tecniche per lavori di manutenzione ordinaria	1.400,00
Retribuzioni del personale dipendente e oneri riflessi	26.000,00
Collaborazioni – lavoro occasionale o autonomo	600,00
Compenso per il consulente per lavoro	1.000,00
Compenso per servizio di contabilità	2.000,00
Totale parziale - “Avviamento di nuova unità locale”	*45.000,00*
INVESTIMENTO	
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**
Acquisto di lavasciuga per pavimenti	1.500,00
Acquisto sedie a rotelle/carrozzine per disabili pieghevoli	1.000,00
Acquisto di autoveicolo per trasporto persone con disabilità	50.000,00
Totale parziale - “Investimento”	*52.500,00*
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (RENDICONTAZIONE ART. 41BIS L.R. 7/2000)	
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**
Compenso per certificazione	1.000,00
TOTALE PROGETTO (euro) (al netto/al lordo dell’IVA)	**100.500,00**
CONTRIBUTO RICHIESTO (euro)	**80.400,00**

Nell’esempio si considera un contributo all’80%, richiedibile come intensità massima contributiva da parte delle cooperative e delle associazioni che svolgono attività di impresa. Nel caso di associazioni che non svolgono attività di impresa, il contributo può essere pari al 100% della spesa.

Nella costruzione della previsione di spesa si deve tener conto delle percentuali (massimali) entro cui le spese devono rimanere ai sensi dell’art. 5 del regolamento:

- costituzione della associazione/cooperativa, 5% del totale progetto;
- avviamento di nuova unità locale, 45% del totale progetto.

Nell’esempio sopra riportato la composizione percentuale delle spese è:

costituzione della associazione/cooperativa, 5% del totale progetto	2%
avviamento di nuova unità locale	45%
Investimento	52%
Certificazione delle spese	1%
Totale	100%

L'esempio propone tutti gli aggregati di spesa ammissibile previsti dal regolamento. Naturalmente, la spesa per la quale viene chiesto il contributo può consistere anche del solo investimento. Mai però può consistere dei soli primi due aggregati della tabella (costituzione della associazione/cooperativa e avviamento di nuova unità locale): l'investimento è componente necessaria e prevalente (quando non esclusiva) della spesa che si prevede di sostenere.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_49_1_DDC_DIR GEN_2995_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 27 novembre 2017, n. 2995

Indizione di pubblico concorso per esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L 68/1999, per la copertura della quota di riserva.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;
ATTESO che ai sensi dell'art. 57, comma 8, della L.R. n. 18/2016, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 26, comma 6, della medesima legge, continua a trovare applicazione la disciplina normativa e regolamentare prevista i materia di assunzioni alla data del 31 maggio 2017, dagli ordinamento delle amministrazioni del Comparto unico;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale e s.m.i.;
VISTA la Convenzione di programma n. LAVFORU-CON-2017-2019 di data 2 agosto 2017, stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Area Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 11 della L. 68/1999, per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 dd. 7 aprile 2017 di approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2017 con cui, tra l'altro, è stato prevista la copertura di n. 10 posti di categorie B e C, a tempo indeterminato, a valere sulle quote di riserva di cui alla legge 68/1999, da individuarsi sulla base della disponibilità di graduatorie di selezioni riservate della Regione e di altre Amministrazioni del Comparto unico;
PRESO ATTO che l'Amministrazione regionale ha individuato le scoperture delle quote di riserva in 5 unità di categoria B e 5 unità di categoria C;
ATTESO che soltanto sei unità di personale, 5 di categoria B e 1 unità di categoria C, sono state reperite da graduatorie di selezioni riservate della Regione o dI altre Amministrazioni del Comparto unico;
TENUTO CONTO che in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 46, comma 4 bis, delle L.R. n. 10/2016, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 9/2017, non è stata esperita la procedura di mobilità all'interno del comparto per la copertura dei posti da mettere a concorso;
RITENUTO pertanto di procedere alla copertura di n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto a tempo pieno e indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per esami, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L. 68/1999, per la copertura della quota di riserva;
RITENUTO in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, di prevedere che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;
RITENUTO, per la tipologia del concorso in esame, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione solo dell'estratto dei provvedimenti contenenti dati personali identificativi dei partecipanti al concorso;

DECRETA

1. E' indetto un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 4 unità di personale nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L. 68/1999, per la copertura della quota di riserva;
2. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal bando stesso al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;
3. è approvato l'allegato bando di concorso per esami per la copertura n. 4 unità di personale nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente

ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L. 68/1999, per la copertura della quota di riserva, che fa parte integrante del presente provvedimento;
4. per la tipologia del concorso, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione solo dell'estratto dei provvedimenti contenenti dati personali identificativi dei partecipanti al concorso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 novembre 2017

MILAN

Codice "C_AMM_RIS"

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1, DELLA L. 68/1999, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA.

Art. 1
Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione di quattro unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della DGR n. 682 dd. 7 aprile 2017 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali per l'anno 2017 dell'Amministrazione regionale, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della L.68/1999, per la copertura della quota di riserva.

2. Coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono altresì partecipare tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni stabilite dal vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994, purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;

c) appartenenza alle categorie delle persone disabili di cui all'art. 1, della L. 68/1999;

d) iscrizione al collocamento mirato negli elenchi dei disabili ai sensi dell'art. 8 della L. 68/1999 presso un Centro per l'Impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

f) idoneità fisica all'impiego, compatibilmente con lo stato di disabilità. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuata dal medico competente dell'Amministrazione regionale per l'attività di sorveglianza sanitaria, in relazione alle mansioni proprie dei posti messi a concorso;

g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

h) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente, i candidati devono possedere quale requisito specifico il diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso di studi almeno quadriennale.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva alla selezione, purché dichiari, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria.

3. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono, inoltre, possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ad eccezione del requisito di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, che deve essere posseduto solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5. I candidati, ai fini dell'assunzione a seguito della presente procedura concorsuale, dovranno comunque mantenere il possesso dell'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/99, con riferimento al grado di invalidità o di riduzione della capacità lavorativa che dà diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili. La sussistenza di tale condizione sarà verificata prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3
Domanda di ammissione

1. Il presente bando, le istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia **http://www.regione.fvg.it**, alla sezione concorsi.

2. Al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare della fase istruttoria, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, e dall'art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 82/2005, **la domanda** deve essere presentata ***entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 9 gennaio 2018***, **obbligatoriamente** mediante la seguente modalità:

compilata ONLINE, stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato PDF, ed inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento di identità in corso di validità, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, al link http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=8 (per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili sul sito ufficiale all'apposita sezione concorsi). Contestualmente all'invio, la domanda viene automaticamente protocollata e il candidato riceve una mail all'indirizzo specificato in domanda contenente gli estremi del protocollo assegnato.

3. **La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al comma precedente comporterà l'esclusione dal concorso. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, l'ora e la data di invio saranno stabilite e dimostrate dalla data e dall'ora del protocollo generato dalla procedura online. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine.**

4. **Verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA FISSATO.**

5. **Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo.**

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il Comune di residenza;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1, della L.68/1999;
g) l'iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui all'art. 8 della L. 68/1999, presso il servizio del collocamento mirato competente;
h) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
i) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
j) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale il concorso si riferisce, compatibilmente con lo stato di disabilità;
k) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito. Nel caso di diploma conseguito all'estero, devono essere indicati il titolo e gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio deve dichiarare di impegnarsi a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria;
l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
o) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
q) l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
r) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
s) l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
t) l'eventuale condizione prevista dall'art. 20, comma 2bis, della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) per la quale i candidati non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva;
u) l'indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
v) il consenso al trattamento dei dati personali.

8. Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato europeo.

9. Comporterà l'esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dal precedente art. 2, anche:

- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
- la mancata sottoscrizione, ovvero la sottoscrizione non autografa della domanda;

- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda;
- l'invio della domanda fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

12. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

13. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, istituita ai sensi dell'art 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è nominata con decreto del Direttore generale.

2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 5
Preselezioni

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 100, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare una preselezione volta al contenimento del numero dei candidati. Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertente sulle materie oggetto della prova scritta previste dal presente bando di concorso.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva; le esclusioni dalla preselezione verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione di apposito provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, é esclusa dalla preselezione la persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80 %.

5. La data, l'ora e la sede di svolgimento dell'eventuale preselezione verranno comunicate mediante apposito avviso, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it. La pubblicazione sul BUR della data della preselezione vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alle relative prove, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate.

6. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione regionale potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.

7. Per essere ammessi a sostenere la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

8. Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula sede della preselezione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E' altresì vietata l'introduzione di testi di qualsiasi genere. L'Amministrazione regionale effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al presente comma.

9. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

10. La mancata partecipazione alla preselezione il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

11. Salvi i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nei primi 150 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 150° candidato.

Art. 6
Materie e prove d'esame

1. L'esame sarà così articolato:
- svolgimento di una prova scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti sulle seguenti materie:
nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti;
nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento ad atti amministrativi e procedimento amministrativo, nonché ad appalti, contratti ed acquisizione di servizi e forniture;
ordinamento e organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
nozioni di contabilità pubblica con particolare riferimento alla normativa regionale;
- svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie della prova scritta su:
reati commessi dai pubblici dipendenti e reati contro la Pubblica Amministrazione;
il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

2. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati dalla prova scritta verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sul Bollettino Ufficiale della Regione verrà pubblicato apposito avviso contenente luogo e data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della prova stessa. La pubblicazione della data della prova scritta vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla relativa prova, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate nel Bollettino Ufficiale di cui sopra.

4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Durate lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati alla sorveglianza. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. La Regione organizzerà, presso la sede di svolgimento della prova, idoneo servizio di custodia delle apparecchiature.

6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.

7. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

8. La mancata partecipazione alla prova scritta il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

9. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nella prova scritta, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la successiva prova.

10. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione generale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione generale, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

11. La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7
Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice ha complessivamente a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove d'esame.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti prova scritta;
- 30 punti prova orale.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno 21 punti nella prova scritta.

4. Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è pari a punti 21.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

6. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove d'esame.

Art. 8
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione generale approva la graduatoria definitiva del concorso, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di sua pubblicazione ai sensi del punto precedente. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere al recupero degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti.

Art. 9
Presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva verranno sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica di accertamento della compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere, ai sensi della Legge 68/1999, articolo 10, comma 2, e del D.Lgs. 165/2001, articolo 35. La visita sarà effettuata dal medico competente dell'Amministrazione regionale per l'attività di sorveglianza sanitaria.

2. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1, della L.68/1999;
b) l'iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui all'art. 8 della L. 68/1999, presso il servizio del collocamento mirato competente, con specifica del luogo ove è ubicato l'ufficio;
c) qualora l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 8 della L.68/1999 non permanga fino al momento dell'assunzione, la permanenza delle condizioni che consentono l'iscrizione a detti elenchi anche con riferimento allo stato invalidante;
d) data e luogo di nascita;
e) Comune e luogo di residenza;
f) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
g) possesso della cittadinanza italiana, ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
h) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;

i) possesso del titolo di studio richiesto all'articolo 2, comma 2; nel caso di diploma conseguito all'estero, possesso di un provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente al titolo italiano;
j) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
k) possesso dei titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
l) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
m) stato di famiglia;
n) codice fiscale.

3. L'amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà, prima della stipula del contratto di lavoro, di richiedere al candidato l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'art. 1 della L. 68/1999, nonchè del permanere dello stato invalidante alla competente commissione medica.

4. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'articolo 38 D.Lgs. 165/2001 dovranno dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.

5. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

6. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 10
Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. I vincitori saranno assunti in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo della categoria C, posizione economica 1, previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area non dirigenziale, pari a Euro 22.213,63, oltre eventuali altre indennità.

6. Il periodo di prova ha durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 16 del C.C.R.L. di Comparto unico – non dirigenti – relativo al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Vicedirettore centrale dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

6. Ai fini della piena tutela dei dati personali sensibili prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i provvedimenti relativi al presente concorso che devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contenenti dati personali identificativi dei candidati non verranno pubblicati per intero, ma per estratto.

Art. 13
Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14
Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPReg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007.

*** *** ***

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:
- responsabile del procedimento: il Vicedirettore centrale dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale, dott.ssa Anna D'ANGELO;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela AZZAN.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio funzione pubblica della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774254, 0403774277, 0403774319, 0403774327).

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Franco Milan

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10567_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 22 novembre 2017 n. 10567

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. PPO 2016 - Programma specifico 61/16: "Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi". Approvazione della proposta progettuale.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR FSE;
VISTE le Linee guida alle strutture regionali attuatrici - SRA, di seguito denominate Linee guida SRA, approvate con decreto n. 736/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2016", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il Programma Specifico n. 61/16: "Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi" a valere sull'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - del POR FSE con una disponibilità di euro 1.000.000,00;
PRESO ATTO che il suddetto Programma specifico n. 61/16 riguarda il rafforzamento dei Centri per l'impiego per le attività di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e la realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi attraverso il reclutamento di un nucleo di operatori orientativamente pari a 8 unità per 3 anni;
PRESO ATTO che il soggetto beneficiario del programma specifico è l'Area Agenzia regionale per il lavoro e che la previsione del PPO 2016 che istituisce il programma specifico n. 61/16 costituisce la base di riferimento ai fini della presentazione della proposta progettuale;
VISTA la proposta progettuale presentata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro con nota prot. n.0047354 del 9 giugno 2016 come modificata con la nota prot. n. 053205 del 29 giugno 2016;
PRESO ATTO che le Linee guida SRA, al paragrafo 7.7, rendono possibile, per il soggetto attuatore, avviare l'operazione prima che intervenga la formale approvazione dell'operazione stessa ma, comunque, successivamente alla presentazione dell'operazione;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4 delle Linee guida SRA, le proposte progettuali connesse al finanziamento del POR FSE sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 110, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza del POR FSE, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha approvato il documento Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013, di seguito Documento metodologie;
VISTO il decreto n. 10277/LAVFORU del 20 novembre 2017 con il quale è stata costituita la Commissione valutatrice interna all'Area istruzione, formazione e ricerca;

VISTO il verbale di valutazione del 20 novembre 2017 da cui risulta che la predetta proposta progettuale è stata ritenuta ammissibile e valutata positivamente;
CONSIDERATO che la stessa proposta progettuale a seguito della valutazione positiva diviene di fatto un'operazione ed è ammessa al finanziamento per un costo complessivo di euro 1.000.000,00, come evidenziato nel documento "Elenco delle operazioni approvate e finanziate" (allegato 1 parte integrante);
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. In relazione al Programma specifico n. 61/2016 indicato in premessa ed a seguito dell'esame della proposta progettuale presentata è approvato il documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. E' ammessa al finanziamento un'operazione per un costo complessivo di euro 1.000.000,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 novembre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420RCPI6116

FSE 2014/2020 - RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - ps 61/16

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO-MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO AL REDDITO - LR 15/201	FP1600333003	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		1.000.000,00	1.000.000,00	
			Totale		1.000.000,00	1.000.000,00	
			Totale con finanziamento		1.000.000,00	1.000.000,00	
			Totale		1.000.000,00	1.000.000,00	

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10649_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017 n. 10649

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione. PPO 2015 - 14/15: "SiConTe - sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali. Approvazione della proposta progettuale.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR FSE;

VISTE le Linee guida alle strutture regionali attuatrici - SRA, di seguito denominate Linee guida SRA, approvate con decreto n. 736/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il Programma specifico 14/15: "SiConTe - sistema di conciliazione integrato" a valere sull'Asse 1 - Occupazione - del POR FSE con una disponibilità finanziaria di euro 1.700.000,00;

PRESO ATTO che il suddetto Programma specifico Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l'accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché l'incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari. A tal fine è previsto il rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli "Assistenti familiari presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e l'attivazione di un networking territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici). L'attuazione della misura avviene sulla base di una proposta progettuale dell'Area Agenzia regionale per il lavoro a cui viene data attuazione da parte dell'Area istruzione, formazione e ricerca;

PRESO ATTO pertanto che il soggetto beneficiario del programma specifico è l'Area Agenzia regionale per il lavoro e che la previsione del PPO 2015 che istituisce il programma specifico n. 14/15 costituisce la base di riferimento ai fini della presentazione della proposta progettuale;

VISTA la proposta progettuale presentata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro con nota prot. n.0034385 del 18 giugno 2015 come modificata con la nota prot. n. 0050596 del 20 giugno 2016;

PRESO ATTO che le Linee guida SRA, al paragrafo 7.7, rendono possibile, per il soggetto attuatore, avviare l'operazione prima che intervenga la formale approvazione dell'operazione stessa ma, comunque, successivamente alla presentazione dell'operazione;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4 delle Linee guida SRA, le proposte progettuali connesse al finanziamento del POR FSE sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 110, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza del POR FSE, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha approvato il documento Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013, di seguito Documento metodologie;

VISTO il decreto n. 10276/LAVFORU del 20 novembre 2017 con il quale è stata costituita la Commissione valutatrice interna all'Area istruzione, formazione e ricerca;

VISTO il verbale di valutazione del 20 novembre 2017 da cui risulta che la predetta proposta progettuale è stata ritenuta ammissibile e valutata positivamente;

CONSIDERATO che la stessa proposta progettuale a seguito della valutazione positiva diviene di fatto un'operazione ed è ammessa al finanziamento per un costo complessivo di euro 499.987,00, come evidenziato nel documento "Elenco delle operazioni approvate e finanziate" (allegato 1 parte integrante);

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. In relazione al Programma specifico n. 14/2015 indicato in premessa ed a seguito dell'esame della proposta progettuale presentata è approvato il documento:
- Elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. E' ammessa al finanziamento un'operazione per un costo complessivo di euro 499.987,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420SICONTE15

FSE 2014/2020 - SI.CON.TE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI (SI.CON.TE)	LA1534385001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2015	499.987,00	499.987,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		499.987,00	499.987,00	
			Totale		499.987,00	499.987,00	
			Totale con finanziamento		499.987,00	499.987,00	
			Totale		499.987,00	499.987,00	

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10651_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10651

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 Lavforu/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 31 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione "- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17-" Attivagiovani" che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani";

PRESO ATTO che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4, prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile, fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che l'Avviso medesimo prevede, al paragrafo 3.2, che l'operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede, al Paragrafo 5.2 comma 2, che la valutazione delle proposte progettuali avvengano mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza sulla base di:

a) quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

b) quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie;

PRESO ATTO, inoltre, che il sopraccitato Avviso al Paragrafo 5.2 commi 5, 6,7 e 8, individua i criteri da applicare per la valutazione di coerenza;

RILEVATO che entro la scadenza del 31 ottobre 2017, prevista dal succitato Avviso, è pervenuta agli uffici dell'Area istruzione, formazione e ricerca una proposta di operazione da parte di ECIPA Società Consortile a responsabilità limitata (protocollo. n. 103132 A LAVFORU del 31 ottobre 2017);

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 9637/LAVFORU del 10 novembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza, le operazioni presentate per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET;
PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 17 novembre 2017, da cui si evince che la Commissione stessa ha provveduto a verificare l'ammissibilità dell'operazione codice OR1710313201 presentata da ECIPA Società Consortile a responsabilità limitata, evidenziando che i requisiti per l'ammissibilità sono soddisfatti;
PRESO ATTO, altresì, che la valutazione di coerenza relativa alla succitata operazione codice OR1710313201 ha avuto esito negativo e, pertanto, la medesima operazione non risulta approvata in quanto il progetto A) Manager del turismo FVG, presente nella stessa, non soddisfa il sotto criterio di qualità progettuale di cui all'Avviso, Paragrafo 5.2, comma 7, in particolare in riferimento ai punti a), b e d);
CONSIDERATO che la valutazione della proposta di operazione presentata determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);

RITENUTO, pertanto, di non approvare l'operazione codice OR1710313201 presentata da ECIPA Società Consortile a responsabilità limitata in quanto il progetto A) Manager del turismo FVG presentato, non soddisfa i criteri di coerenza e di qualità progettuale;
PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2, parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e a seguito della valutazione della proposta presentata entro il mese di ottobre 2017, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2, parte integrante del presente decreto);

2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

Prog. Spec. 67/17 Attivagiovani **ALLEGATO 1** **ELENCO OPERAZIONI APPROVATE E AMMESSE A FINANZIAMENTO**

Operatore	Cod. operazione	Denominazione	Tipo finanziamento	Data present.	Contributo
NESSUNA OPERAZIONE APPROVATA E AMMESSA A FINANZIAMENTO					

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

Prog. Spec. 67/17 Attivagiovani **ALLEGATO 2** **ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE**

Tipo finanziamento	Cod. operazione	Operatore	Titolo operazione	Data present.	Data Valutazione	Descrizione
1420AGA6717	OR1710313201	**ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**	**MANAGER DEL TURISMO FVG**	31-ott-17	17-nov-17	NON AMMESSO: in quanto il progetto A) non soddisfa il sotto criterio di qualità progettuale di cui all'Avviso, Paragrafo 5.2, comma 7, in particolare in riferimento ai punti a), b e d).

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10653_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10653

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - PPO 2016 - Programma specifico 61/16: "Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi". Modifiche e integrazioni al decreto n. 10567/Lavforu del 22 novembre 2017 e modifiche al documento pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333, del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR FSE;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2016", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il Programma Specifico n. 61/16: "Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi" relativo al rafforzamento dei Centri per l'impiego per le attività di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi attraverso il reclutamento di un nucleo di operatori;

PRESO ATTO che il suddetto programma specifico prevede lo stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sull'asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - del POR FSE;

VISTA la proposta progettuale presentata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro prot. n. 0047354 del 9 giugno 2016 come rettificata con nota prot. n. 0053205 del 29 giugno 2016 che prevede il reclutamento di 4 unità di cat. D a tempo pieno, 3 unità di cat. C a tempo pieno e 2 unità cat. C a tempo parziale a 30 ore settimanali, per una spesa complessiva stimata in € 996.000,48;

PRESO ATTO che secondo quanto previsto dalle Linee guida SRA approvate con decreto n.736/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni, paragrafo 7.7, il soggetto attuatore ha avviato l'operazione prima della formale approvazione dell'operazione stessa ma, comunque, successivamente alla presentazione dell'operazione;

VISTO il decreto n. 10567/LAVFORU del 22 novembre 2017 con il quale è stata approvata la proposta progettuale precedentemente indicata;

VISTA la nota dell'Area Agenzia regionale per il lavoro prot. n. 0108754 del 16 novembre 2017 come rettificata con nota prot. n. 0109353 del 17 novembre 2017 con la quale, a fronte della cessazione di 4 unità appartenenti alla categoria C, richiede la sostituzione con altrettante unità appartenenti alla categoria D in quanto maggiormente qualificato e rispondente alle necessità operative della struttura, mediante

stipulazione di contratti biennali (1+1);
PRESO ATTO che le sostituzioni richieste comportano l'integrazione della disponibilità finanziaria del programma specifico 61/16 pari a euro 90.000,00;
RITENUTO di approvare la richiesta dell'Area Agenzia regionale per il lavoro ai fini dell'attuazione del Programma specifico n. 61/16 con la ridefinizione della disponibilità finanziaria del programma specifico in euro 1.090.000,00;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa ed in relazione all'attuazione del Programma specifico 61/16 del PPO 2016, è approvata la sostituzione di 4 unità appartenenti alla categoria C, con altrettante unità appartenenti alla categoria D, mediante stipulazione di contratti biennali (1+1).
2. La disponibilità finanziaria del Programma specifico 61/16 è rideterminata in euro 1.090.000,00.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10655_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10655

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - occupazione. PPO 2015 - 14/15 - "SiConTe - Sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli sportelli territoriali. Modifiche e integrazioni al decreto n. 10649/Lavforu del 23 novembre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il Programma specifico 14/15: "SiConTe - sistema di conciliazione integrato che intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l'accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché l'incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari.
PRESO ATTO che il suddetto programma specifico prevede lo stanziamento di euro 1.700.000,00 a valere sull'Asse 1 - Occupazione - del POR FSE;
VISTA la proposta progettuale presentata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro con nota prot. n.0034385 del 18 giugno 2015 come modificata con la nota prot. n. 0050596 del 20 giugno 2016;
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dalle Linee guida SRA approvate con decreto n.736/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni, paragrafo 7.7, il soggetto attuatore ha avviato l'operazione prima della formale approvazione dell'operazione stessa ma, comunque, successivamente alla presentazione dell'operazione;
VISTO il decreto n. 10649/LAVFORU del 23 novembre 2017 con il quale è stata approvata la proposta progettuale precedentemente indicata;
VISTA la nota dell'Area Agenzia regionale per il lavoro prot. n. 0108756 del 16 novembre 2017 con la quale, a fronte della cessazione di 3 unità appartenenti alla categoria C a tempo parziale a 30 ore set-

timanali, richiede la sostituzione con altrettante unità appartenenti alla categoria D a tempo pieno in quanto maggiormente qualificato e rispondente alle necessità operative della struttura;
RITENUTO di approvare la richiesta dell'Area Agenzia regionale per il lavoro ai fini dell'attuazione del Programma specifico n. 14/15;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa ed in relazione all'attuazione del Programma specifico 14/15 del PPO 2015, è approvata la sostituzione di 3 unità appartenenti alla categoria C a tempo parziale a 30 ore settimanali, con altrettante unità appartenenti alla categoria D, a tempo pieno.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10709_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10709

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Approvazione delle operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - Mese di ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
VISTI i decreti n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e n. 4635/LAVFORU del 20 giugno 2016 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 6.300.000,00 così suddivise tra i soggetti proponenti:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	6.300.000,00

VISTO il decreto n. 2242/LAVFORU dell'11 aprile 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 900.00,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00;

PRESO ATTO che la proposta progettuale assume la denominazione di progetto HEaD e che ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:
Gruppo 1 : OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;
Gruppo 2 : relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1;
PRECISATO che i soggetti attuatori delle attività inerenti il programma specifico n. 25/15 sono l'Uni-

versità degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA;
ATTESO che i soggetti attuatori, a seguito della emanazione di propri avvisi per l'assegnazione delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca previsti dal progetto HEaD, trasmettono le operazioni relative agli avvisi richiamati ai fini dell'approvazione da parte della Struttura regionale attuatrice;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di coerenza;
VISTO il decreto n. 9482/LAVFORU del 14 novembre 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative al Gruppo 1 - operazione 1, Gruppo 1 - operazione 2 e Gruppo 1 - operazione 3 presentate dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine nel mese da settembre 2017 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
1.454.700,00	1.790.292,80	506.230,00	3.751.222,80

VISTE le operazioni presentate nel mese di ottobre 2017;
EVIDENZIATO che la Struttura regionale attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di ottobre 2017, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 6 novembre 2017;
PRECISATO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 28 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 1 operazione è stata valutata negativamente e non è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 28 operazioni per complessivi euro di cui 1.592.362,90
- 16 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 1 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia, di cui 5 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 282.500,00 e 11 operazioni presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 628.721,72
- 2 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 2 - Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa, presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 50.000,00
- 10 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 3 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero, di cui 1 operazione presentata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 66.310,00, 3 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 184.200,00, e 6 operazioni presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 380.631,18;

EVIDENZIATO che la disponibilità residua è la seguente:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
988.000,00	730.939,90	439.920,00	2.158.859,90

PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di ottobre 2017 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 28 operazioni per complessivi euro 1.592.362,90 di cui:

- 16 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 1 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia, di cui 5 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 282.500,00 e 11 operazioni presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 628.721,72
- 2 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 2 - Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa, presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 50.000,00
- 10 operazioni relative al Gruppo 1 - Operazione 3 - Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero, di cui 1 operazione presentata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 66.310,00, 3 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 184.200,00, e 6 operazioni presentate dall'Università degli studi di Udine per complessivi euro 380.631,18.

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420PHG1O1

FSE 2014/2020 - PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, OPERAZIONE 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE						
1	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - MENTAL MOTOR IMAGERY CLASSIFICATION FOR DEVELPMENT - MA	F17101344001	2071	56.500,00	56.500,00	AMMESSO
2	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - LITHOSPHERIC STRUCTURE AND TECTONIC EVOLUTION - MF	F17101344002	2071	56.500,00	56.500,00	AMMESSO
3	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - CRISPR/CAS9 COME TECNOLOGIA PER LANALISI FUNZIONALE - FN	FP1799034002	2017	56.500,00	56.500,00	AMMESSO
4	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - SVILUPPO E STUDIO DI METALLACICLI PORFIRINICI - VA	FP1799034003	2017	56.500,00	56.500,00	AMMESSO
5	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - VERSO UNA RETE DEI PATRIMONI UNESCO IN FRIULI VENEZIA GIULIA - CE	FP1799034004	2017	56.500,00	56.500,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			282.500,00	282.500,00	
	Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			282.500,00	282.500,00	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE						
1	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_A.M.	F17102987001	2071	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
2	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_C. C.	FP1797516001	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
3	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_M.S.	FP1797516002	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
4	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_D.E.	FP1797516003	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
5	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_S.E.	FP1797516004	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
6	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_H.Y.	FP1797516005	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
7	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_S.A.	FP1797527001	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
8	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_D.S.R.	FP1797527002	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
9	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_P.D.	FP1797527003	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
10	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_H.A.	FP1797527004	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
11	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 1_C.M.	FP1797527005	2017	57.156,52	57.156,52	AMMESSO
	Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			628.721,72	628.721,72	
	Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			628.721,72	628.721,72	
	Totale con finanziamento 1420PHG1O1			911.221,72	911.221,72	
	Totale 1420PHG1O1			911.221,72	911.221,72	

1420PHG1O2

FSE 2014/2020 - PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, OPERAZIONE 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE						
1	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 2_C. M.	F17103124001	2071	25.000,00	25.000,00	AMMESSO
2	HEAD_GRUPPO 1 OP. 2_ R3DSCAN_M.L.	FP1796644001	2017	25.000,00	25.000,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			50.000,00	50.000,00	
	Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			50.000,00	50.000,00	
	Totale con finanziamento 1420PHG1O2			50.000,00	50.000,00	
	Totale 1420PHG1O2			50.000,00	50.000,00	

1420PHG1O3

FSE 2014/2020 - PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, OPERAZIONE 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI						
1	PROGETTO HEAD - GRUPPO 1, ATTIVITA' 3, ASSEGNO "EVALUATION OF THE UNSTRUCTURED N-TERMINAL' - GS	F17103195001	2071	66.310,00	66.310,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoSCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI			66.310,00	66.310,00	
	Totale SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI			66.310,00	66.310,00	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE						
1	PROG HEAD - G1 - DOTT EUS - GRAVITY FOR MONITORING WATER MASS MOVEMENTS - PTFM	F17101346001	2071	61.400,00	61.400,00	AMMESSO
2	PROG HEAD - G1 - DOTT EUS - HOLISTIC DESIGN OF COMPOSITE NANO-HYBRIDS - RC	FP1799043001	2017	61.400,00	61.400,00	AMMESSO
3	PROG HEAD - G1 - DOTT EUS - CARATTERIZZAZIONE BIO-MOLECOLARE DI UNA VARIANTE ALLELICA - BS	FP1799043002	2017	61.400,00	61.400,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			184.200,00	184.200,00	
	Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			184.200,00	184.200,00	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE						
1	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_D.T.A.	FP1797808001	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
2	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_D.A.	FP1797808002	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
3	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_P.C.	FP1797808003	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
4	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_S.T.	FP1797808004	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
5	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_B.L.	FP1797808005	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
6	PROGETTO HEAD GRUPPO 1 UNIUD OPERAZIONE 3_R.M.	FP1797808006	2017	63.438,53	63.438,53	AMMESSO
	Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			380.631,18	380.631,18	
	Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			380.631,18	380.631,18	
	Totale con finanziamento 1420PHG1O3			631.141,18	631.141,18	
	Totale 1420PHG1O3			631.141,18	631.141,18	
	Totale con finanziamento			1.592.362,90	1.592.362,90	
	Totale			1.592.362,90	1.592.362,90	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420PHG1O1	FP1799034001	PROG HEAD - G1 - DOTT S3 - L'USO DELLE PIATTAFORME SOCIAL COME STRUMENTI DI E-PARTICIPATION - CB	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

17_49_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_10710_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 23 novembre 2017, n. 10710

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2015 - Programma specifico n. 10 - "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento". Terzo aggiornamento scheda progetto.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato Programma Operativo, ed in particolare l'Asse 1 - Occupazione;

CONSIDERATO che il menzionato Programma Operativo nell'ambito del quadro di interventi volti a migliorare "l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani" intende sostenere l'implementazione di un sistema integrato per le attività di orientamento professionale e per l'orientamento scolastico e formativo;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato con delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2015 nell'ambito del suddetto Programma Operativo;

VISTO in particolare il programma specifico n. 10 - "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento" che prevede di sviluppare le funzioni di sistema, come previste nell'accordo in Conferenza Unificata di data 5 dicembre 2013 riguardante la "Definizione delle linee guida nazionali sull'orientamento permanente" e conseguentemente di realizzare delle azioni di supporto all'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche di orientamento permanente, attraverso forme di integrazione degli interventi/servizi e modalità organizzative che assicurino il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali , sociali ed economici del territorio, prevedendo un contributo in euro 350.000 per l'annualità 2015, euro 350.000 per l'annualità 2016 e euro 350.000 per l'annualità 2017, per complessivi euro 1.050.000;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 2773/LAVFORU d.d. 30/06/2015 che:

- approva la scheda progetto concernente il "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento";
- dà atto che il progetto ha una durata complessiva di 33 mesi (1 agosto 2015 - 30 aprile 2018) e che al fine di garantire la massima rispondenza ai fabbisogni operativi dei diversi territori e dei diversi ambiti di competenza è stata prevista un'articolazione temporale in due fasi: la prima di 22 mesi e la seconda di 11 mesi compatibilmente con il budget economico del progetto;
- determina in n. 9 unità l'entità del personale somministrato necessario per l'attuazione delle attività progettuali relative alla prima fase;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 3064/LAVFORU d.d. 27/07/2015 che approva l'aggiornamento della sopraccitata scheda progetto concernente "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", determinando in n.10 unità l'entità del personale somministrato necessario per l'attuazione delle attività progettuali relative alla prima fase, di cui due con conoscenza della lingua slovena;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1907/2016, che approva il documento "Programma triennale delle attività di orientamento 2016-2018", il quale è articolato in quattro aree tematiche d'intervento: "Governance", "Istruzione", "Apprendimento permanente" e "Inclusione sociale LR 15/15";

VISTO il decreto del Vice direttore centrale n.10438/LAVFORU dd.23.12.2016 che approva il secondo aggiornamento della scheda progetto di cui si discorre definendo, tra l'altro, in n.4 unità l'entità del personale a contratto a tempo determinato per l'attuazione delle attività progettuali relative alla seconda fase;

PRESO ATTO che l'impiego delle suddetto personale è previsto nell'area tematica "Governance", che le prestazioni richieste riguardano la predisposizione di documenti di programmazione, di gestione/pianificazione di risorse economiche e di progettazione di iniziative integrate e di azioni progettuali innovative e che, pertanto, necessitano di essere svolte con continuità da personale specificatamente preparato;
VISTA la nota dell'Area istruzione, formazione e ricerca prot. n. 098979 del 18 ottobre 2017 con la quale si richiede alla Direzione generale - Servizio amministrazione personale regionale di sostituire n.2 rapporti di lavoro biennali a tempo determinato di categoria C, previsti nel progetto e non ancora attivati, in n.2 contratti biennali a tempo determinato di categoria D, in quanto tale livello prevede una maggiore qualificazione del personale impiegato e risulta, quindi, più rispondente alle necessità operative sopradescritte;
VISTA la nota della Direzione generale prot.n. 024735 del 27 ottobre 2017, con la quale si comunica che nulla osta a procedere alla sostituzione di due contratti biennali a tempo determinato di categoria C in altrettanti contratti di categoria D, previo modifica del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale;
PRESO ATTO che le sostituzioni richieste comportano una integrazione della disponibilità finanziaria del programma specifico 10/15 pari a euro 30.000,00;
RITENUTO necessario, quindi, aggiornare la sopraccitata scheda progetto, prevedendo nell'area area tematica "Governance" l'attivazione di n. 4 rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, di cui due di categoria C e due di categoria D;
VISTO il documento relativo al terzo aggiornamento scheda progetto "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", nel quale al paragrafo "Caratteristiche e modalità di gestione e attuazione" viene riportata la suddetta modifica e che costituisce allegato parte integrante del presente decreto;
RITENUTO, pertanto, di approvare il terzo aggiornamento della scheda progetto "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", con la ridefinizione della disponibilità finanziaria del programma specifico in euro 1.080.000,00;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico n. 10 del PPO 2015, approvato con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, è approvato il terzo aggiornamento della scheda progetto concernente "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", allegata quale parte integrante del presente decreto, prevedendo la sostituzione di 2 rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo pieno appartenenti alla categoria C, in altrettante unità appartenenti alla categoria D, mediante stipulazione di contratti biennali.
2. La disponibilità finanziaria del Programma specifico 10/15 è rideterminata in euro 1.080.000,00.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020

ASSE 1 – OCCUPAZIONE

TERZO AGGIORNAMENTO SCHEDA PROGETTO

Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento

PROGRAMMA SPECIFICO N. 10 DEL

"PPO – PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI- 2015"

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del documento di "Pianificazione periodica delle operazioni –PPO- Annualità 2015", del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 ha previsto il "Programma specifico 10/15 - Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", con il quale s'intende "*sviluppare le funzioni di sistema, come previste nell'accordo in Conferenza Unificata di data 5 dicembre 2013 riguardante la "Definizione delle linee guida nazionali sull'orientamento permanente"*.
A tal fine con i decreti n. 2773/LAVFORU dd.30.06.2015 e n.3064 dd.27.07.2015 è stata, rispettivamente, approvata ed aggiornata la scheda progetto concernente "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento".
Per garantire la massima rispondenza ai fabbisogni operativi dei diversi territori e dei diversi ambiti di competenza, il sopraccitato progetto è stato articolato a livello temporale in due fasi: una prima di 22 mesi e la seconda di 11 mesi, compatibilmente con il budget economico del progetto medesimo.
Nella prima fase si è ritenuto opportuno avvalersi di personale somministrato, nella misura di n.10 unità, per supportare all'Amministrazione regionale ed in particolare i Centri regionali di orientamento nell'attuazione delle politiche di orientamento permanente, attraverso forme di integrazione degli interventi/servizi e modalità organizzative che assicurino il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali , sociali ed economici del territorio.

Nei primi 17 mesi del progetto ci sono state, tuttavia, importanti novità legislative in materia di orientamento permanente, quali la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", la cosiddetta "Buona scuola", e il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive". Inoltre, con delibera di giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016, sono state approvate le linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze, le quali prevedono in capo ai servizi regionali di orientamento la fase di identificazione delle competenze.
Le disposizioni contenute nelle sopraccitate norme hanno permesso, infatti, di precisare ulteriormente i contenuti della funzione di orientamento permanente ed hanno evidenziato, in particolare, il ruolo strumentale dell'orientamento all'interno delle politiche per l'istruzione, per l'apprendimento permanente e per il lavoro.
In coerenza con le suddette indicazioni normative, è stato predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università il "Programma delle attività di orientamento 2016-2018", di seguito Programma, approvato con delibera della Giunta regionale n.1907/2016, il quale è articolato in quattro aree tematiche d'intervento, che sono connesse alle politiche regionali per l'istruzione, per l'apprendimento permanente, per il lavoro e per l'inclusione sociale.
Nel contempo si è ritenuto opportuno avviare una riorganizzazione dei servizi regionali di orientamento, prevedendo di passare dagli attuali Centri di orientamento regionali, aventi una spiccata connotazione territoriale, a "Centri dedicati", strutture le quali, pur mantenendo una presenza sull'intero territorio regionale, siano specializzate nel progettare, promuovere e realizzare interventi/prestazioni connesse a una singola area tematica.

Risulta, quindi, opportuno attraverso il presente documento, aggiornare la sopraccitata scheda progetto "Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento" al fine di renderla rispondente al nuovo assetto organizzativo dei servizi regionali di orientamento e funzionale alla realizzazione degli interventi previsti nel suddetto documento di programmzione regionale in materia di orientamento.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

Si conferma che l'Amministrazione regionale, attraverso il presente progetto, intende dare attuazione al programma n.10/15, attraverso le seguenti azioni:

a) a livello centrale, idonee **azioni di sistema** al fine di accompagnare lo sviluppo di una governance compartecipata da parte degli enti presenti sul territorio regionale che operano in materia;

b) a livello territoriale, **azioni** che si configurano quali **prestazioni specialistiche integrate** con particolare riferimento agli interventi previsti nel programma PIPOL e a iniziative sperimentali di contrasto alla dispersione e di supporto alla transizione tra i sistemi.

Le azioni di cui alla **lettera a)** si riferiscono agli interventi, previsti nell'area tematica "**Governance"** del Programma, i quali devono consentire all'Amministrazione regionale di poter:

- programmare dei piani di intervento in linea con le esigenze dei diversi territori e dei diversi attori che fanno parte del sistema regionale di orientamento permanente, riservando quindi negli interventi di programmazione molta attenzione all'analisi dei fabbisogni di orientamento che provengono dai dal mondo dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- attivare delle specifiche azioni di coordinamento/integrazione volte a favorire la condivisione tra i principali soggetti degli obiettivi programmatici sovraordinati e a facilitare la costruzione di partenariati e la messa in rete dei servizi;
- realizzare interventi continui di innovazione, sperimentazione e disseminazione delle best practices, finalizzati a contribuire all'innalzamento della qualità dei servizi di orientamento;
- predisporre delle attività di monitoraggio dei servizi al fine di ricavare delle informazioni di tipo gestionale e programmatorio per i decisori politici e di fornire agli operatori di vario livello delle indicazioni operative sulle prestazioni professionali erogate.

Pertanto, le finalità di tipo programmatorio**,** di governance e valutativo previste nel progetto originario sono riconfermate e trovano una più puntale declinazione operativa nell'area tematica Governance del Programma.
Nel nuovo assetto organizzativo tali interventi faranno capo alla Posizione organizzativa in materia di orientamento e alta formazione e alla struttura stabile Centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione, di prossima attivazione.

Con riferimento alle azioni di cui alla **lettera b),** fermo restando che le stesse si realizzano in una logica di rete di cooperazione attuativa con gli altri servizi del territorio, le prestazioni specialistiche vengono declinate e specificate nell'ambito delle singole aree tematiche previste nel Programma, che sono "**Istruzione**" "**Apprendimento permanente**" e "**Inclusione sociale LR 15/15**".
In particolare per quanto concerne l'area "**Istruzione**", l'Amministrazione regionale intende offrire al sistema dell'istruzione regionale, comprese le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena, un insieme di servizi orientativi affinché durante il percorso scolastico vengano sviluppate negli studenti le competenze orientative necessarie a formulare ed ad attuare in maniera consapevole le proprie scelte formative e professionali.
Nell'ambito dell'area "**Apprendimento permanente**" e in una logica di filiera e di sistema integrato s'intende garantire prestazioni informative e di consulenza per avviare il percorso di identificazione e certificazione delle competenze e per rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.
Gli interventi dell'area "**Inclusione sociale LR 15/15**" riguardano, in particolare, prestazioni di assistenza tecnica e di consulenza orientativa specialistica per sviluppare ed incrementare processi volti ad aiutare le persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione e discriminazione sociale.
Per quanto riguarda l'assetto organizzativo si prevede di passare dagli attuali Centri di orientamento regionali, aventi una spiccata connotazione territoriale, a "Centri dedicati", strutture le quali, pur mantenendo una presenza sull'intero territorio regionale, siano specializzate nel progettare, promuovere e realizzare interventi/prestazioni connesse a una singola area tematica, ai fini dell'attuazione degli obiettivi previsti nel Programma.

Si conferma, quindi, la necessità di dover integrare e potenziare le competenze professionali, presenti nelle strutture regionali sopraindicate, con ulteriori risorse umane modificando, tuttavia, gli ambiti di utilizzo delle stesse come di seguito esplicitato.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE E ATTUAZIONE

Tenuto conto di quanto sopraesposto si evidenziano due macro ambiti di utilizzo per il personale di cui al presente progetto.
Il primo riguarda l'area tematica "Governane" ed è finalizzato a fornire un supporto tecnico organizzativo nelle fasi di predisposizione dei documenti di programmazione, di gestione/pianificazione delle relative risorse economiche e di progettazione di iniziative integrate e di azioni progettuali innovative, funzioni che sono in capo all'Amministrazione regionale a fronte di specifiche disposizioni normative.
La complessità e l'importanza delle suddette attività richiedono di prevedere la presenza di strutture con un contingente adeguato di personale, tenuto, altresì, conto che le stesse comportano notevoli benefici per l'intero sistema regionale dell'orientamento permanente, quali:

- una maggiore garanzia di accesso all'orientamento per un maggior numero e tipologia di soggetti possibili;
- un'offerta dei servizi in termini di sistema;
- la presenza di una politica che consente un clima aperto e partecipato e valorizza tutte le risorse del sistema;
- l'integrazione tra le politiche e gli strumenti finanziari utilizzati;
- la concertazione e la complementarietà tra e nei diversi contesti.

Nello specifico si confermano le attività già previste nel progetto originario ed inerenti:

a. supporto tecnico, amministrativo e contabile per promuovere la messa in rete dei servizi e per sviluppare e gestire interventi di orientamento integrati a livello regionale. In particolare tale servizio è connesso alla gestione delle azioni previste dal programma specifico n. 9/15 del PPO-Annualità 2015", FSE 2014/2020 e degli interventi rivolti alla fascia 1 del programma PIPOL;
b. assistenza tecnica finalizzata alla gestione del sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi di orientamento e del Sistema Informativo Integrato Regionale in materia di Istruzione e di Orientamento (SIIRIO). La prestazione potrà anche riguardare un supporto all'attuazione degli interventi, in capo all'Amministrazione regionale, previsti nell'ambito di un Piano di attività riferito alla Scuola digitale;
c. supporto tecnico e gestionale nella sperimentazione di modelli d'intervento innovativi a favore di specifici target di utenza o inerenti tematiche rilevanti per l'Amministrazione regionale.

Si precisa, tuttavia, che gli ambiti di intervento delle suddette attività saranno estesi anche alle politiche per l'alta formazione, quali dispositivi per potenziare l'offerta formativa e di servizi per gli studenti diplomati e laureati.

Il secondo ambito di utilizzo riguarda alcune prestazioni specialistiche presenti nelle altre tre aree tematiche del Programma, con particolare riferimento all'"Apprendimento permanente". Pertanto attraverso il presente progetto s'intende supportare la realizzazione di:

a. servizi di accoglienza ed informazione, per sostenere le persone nelle esperienze di transizione formative e lavorative e per offrire un punto qualificato ed integrato di accesso agli altri servizi offerti dal territorio e alle specifiche prestazioni previste nel programma PIPOL.
b. interventi di orientamento specialistici nell'ambito dei servizi offerti dal programma PIPOL e nella fase di "identificazione" del sistema regionale di certificazione delle competenze;
c. laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative anche nell'ambito dei percorsi di identificazione e certificazione delle competenze;
d. servizi on-line per favorire la conoscenza delle molteplici opportunità formative offerte dai sistemi dell'istruzione e della formazione;
e. iniziative sperimentali di orientamento educativo volte a contrastare l'abbandono scolastico e a favorire la transizione tra i cicli di studio o tra i sistemi (lavoro, formazione, studio).

Nell'area "Governance" si prevede l'attivazione di n. 4 rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, di cui due di categoria C e due di categoria D finanziati con risorse finanziarie del "Programma specifico 10/15 - Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento", di cui alla presente scheda progetto.

Per quanto concerne, invece, il personale da impiegare nelle altre tre aree tematiche previste nel Programma,"Istruzione" "Apprendimento permanente" e "Inclusione sociale LR 15/15", si propone di continuare ad utilizzare personale somministrato di categoria D, che opererà presso le nuove strutture regionali con una presenza atta a garantire l'erogazione di servizi a tempo pieno e parziale, nel rispetto del budget complessivo

assegnato. Inoltre, tenuto conto che le prestazioni previste dovrebbero riguardare anche la minoranza di lingua slovena, si prevede di mantenere la richiesta della conoscenza della lingua slovena in almeno una delle risorse umane, che verranno selezionate.

Si conferma che la scelta di utilizzare personale a tempo determinato e somministrato, è motivata dal fatto che le suddette attività necessitano di essere svolte con continuità da personale specificatamente preparato e non si conciliano con una gestione ad affidamento esterno che di per sé è frammentaria e comporta un frequente turn over nelle risorse umane, che devono avere, invece, una costante interazione operativa con la Direzione centrale responsabile del servizio e un rapporto di subordinazione alla medesima.

5. DURATA

Il presente progetto sarà attivo fino al 31dicembre 2019, compatibilmente con il budget economico reso disponibile. Si ritiene, infatti, che la presente iniziativa progettuale possa contribuire a consolidare le funzioni in materia di orientamento in capo alla Regione e la relativa nuova organizzazione per “centri dedicati”.

17_49_1_DDS_COMP SIST AGROAL_6288_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 24 novembre 2017, n. 6288

Bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 31 dicembre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 3680 final, adottata dalla Commissione Europea in data 23 maggio 2017 e in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra l'altro, l'accesso mediante "Progetti di Filiera";
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;

- la deliberazione 13 gennaio 2017, n. 39 avente ad oggetto "Dpreg 141/2016 - approvazione bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" di seguito "Bando" ;
- il proprio decreto n. 2734/AGFOR del 23 maggio 2017 avente ad oggetto "Bando per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande" con il quale il termine di presentazione delle domande è stato differito al giorno 8 settembre 2017 per problemi connessi con il malfunzionamento del sistema informatico di presentazione delle istanze;
- la deliberazione 24 maggio 2017, n. 942 avente ad oggetto " Bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione modifiche DGR 39/2017";
- il proprio decreto n. 4464/AGFOR dd 22 agosto 2017 "Bando per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2017";
- il proprio decreto n. 5607/AGFOR dd 27 ottobre 2017 "Bando per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 30 novembre 2017";

PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che impediscono la riproduzione della domanda di Progetto di Filiera, alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentante dai partecipanti diretti, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) entro il termine indicato nell'ultimo decreto di proroga;
RITENUTO necessario prorogare il termine di presentazione delle domande al 31 dicembre 2017;
ATTESO che la scadenza fissata si riferisce al termine indicato all'articolo 17 comma 4 del Bando;
RITENUTO opportuno precisare che il medesimo articolo 17 comma 6 prevede che, "in caso di trasmissione delle domande via PEC, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il capofila e i partecipanti diretti provvedono alla riproduzione su SIAN di tutte le domande di sostegno secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3";
ATTESO che il bando individua nel Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche la struttura deputata alla concessione della proroga del termine di presentazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. il termine di presentazione delle domande di Progetto di Filiera, riferito all'articolo 17 comma 4 del Bando, di cui alle deliberazioni 39/2017 e 942/2017 alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentante dai partecipanti diretti, è prorogato al giorno 31 dicembre 2017;
2. Il termine di cui all'articolo 17 comma 6 del Bando è, di conseguenza, fissato al 30 gennaio 2018;
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 24 novembre 2017

URIZIO

17_49_1_DDS_COORD POL MONT_1094_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 21 novembre 2017, n. 1094

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader). Strategia di sviluppo locale del GAL Euroleader s cons a rl: approvazione 1^ variante.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
VISTO il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2014-2020) approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 6589 del 24 settembre 2015 ed allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 che prende atto della decisione comunitaria;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 28 luglio 2016, con la quale si prende atto dell'avvenuta ricezione della versione 2.0 del PSR da parte della Commissione europea con nota Ref. Ares(2016)3266433 dell'8 luglio 2016, e la versione 2.0 del PSR ad essa allegata;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 13 gennaio 2017, con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione della versione 3.0 del PSR da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, e la versione 3.0 del PSR ad essa allegata;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 17 luglio 2017, con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione della versione 4.0 del PSR da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2017) 3680 final del 23 maggio 2017, e la versione 4.0 del PSR ad essa allegata;
VISTO l'art. 73 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, il quale reca disposizioni sulle modalità attuative del PSR e prevede, ai commi 1 e 2, che le misure del PSR siano attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, e che la disciplina di attuazione del PSR sia demandata ad apposito regolamento regionale;
VISTO il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 22 luglio 2016, che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1441 del 28 luglio 2016, che individua i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti;

CONSIDERATO che il sopracitato D.P.Reg. 141/2016 individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza quale struttura responsabile della Misura 19;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 31 agosto 2016, che approva il bando "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013";
RICORDATO che le SSL sono state definite e presentate dai gruppi di azione locale (di seguito citati come "GAL") di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 25 del D.P.Reg. 141/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, che approva la graduatoria delle strategie di sviluppo locale (di seguito citate come "SSL") della misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP-sviluppo locale di tipo partecipativo)) del PSR, e ne determina le dotazioni finanziarie;
CONSIDERATO che la struttura responsabile di misura autorizza, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del sopra richiamato Bando, approvato con DGR n. 1518/2016, le varianti sostanziali alle SSL ammesse a finanziamento;
VISTA la nota del GAL Euroleaer prot. n. 081/17 di data 21/09/2017, inviata a mezzo pec del 22/09/2017 e registrata al prot. in arrivo n. SG/0012472 del 25/09/2017, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa all'adozione della prima variante alla SSL;
CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra consiste in:
- richiesta variante dd. 21/09/2017 a firma del legale rappresentante, dott. Michele Mizzaro;
- estratto del verbale C.d.A. n. 158 del 19/09/2017;
- 1^ variante alla SSL (relazione; motivazioni per le variazioni apportate, estratto SSL aggiornata);

CONSIDERATO che la variante del GAL Euroleader consiste in:
- aggiornamento dei dati identificativi e descrizione del GAL, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
- adeguamento del piano finanziario alla dotazione determinata in sede di selezione della SSL con delibera di Giunta regionale n. 2657/2016, punti 6 e 9 del dispositivo: il GAL provvede a riallocare le risorse riservate, pari ad euro 22.920,82, nell'ambito della sottomisura 19.4, e nello specifico, mediante un aumento delle spese per personale di euro 19.621,26 e dei costi indiretti di euro 3.659,65 (al tasso forfettario del 19% calcolato ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettere a) del regolamento (UE) n. 1303/2013):

SSL Sottomisure	Spesa pubblica approvata (D.G.R. 2657/2016)	**1^ Variante SSL**	Nuovo quadro finanziario (1^ variante)
Sottomisura 19.2	3.295.000,00	**0,00**	3.295.000,00
Sottomisura 19.3	80.000,00	**0,00**	80.000,00
Sottomisura 19.4	1.102.079,18	**+ 22.920,82**	1.125.000,00
Totale SSL	4.477.079,18	**+ 22.920,82**	4.500.000,00

VISTA la relazione di istruttoria di data 20/11/2017 e il piano finanziario aggiornato ivi allegato;
CONSIDERATO che la variante non ha elementi che richiedano l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 22, comma 5, del Bando, non rilevando per quanto riguarda la demarcazione rispetto ad interventi previsti dai POR FESR e FSE o dai programmi della cooperazione territoriale europea, o per quanto riguarda la necessità di una valutazione tecnica inerente le materie di competenza di altre strutture regionali;
CONSIDERATO che la variante appare ammissibile ai sensi dell'art. 22 del Bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1518/2016;
RITENUTO di dover richiedere al GAL la trasmissione del testo integrale della SSL, aggiornato alla variante di cui al presente provvedimento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

DECRETA

1. È autorizzata la 1^ variante alla SSL del GAL Euroleader s.cons. a r.l. come adottata dal Consiglio di amministrazione del GAL n. 158 del 19/09/2017;
2. il piano finanziario di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 è sostituito dal piano finanziario aggiornato di cui all'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Il GAL trasmetterà al Servizio coordinamento politiche per la montagna il testo integrale della strategia di sviluppo locale, aggiornato alla variante autorizzata con il presente provvedimento.
4. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 21 novembre 2017

TONEGUZZI

Allegato A

EUROLEADER

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO							
SOTTOMISURA 19.2		**SPESA PUBBLICA (AMMESSA)**	**FEASR**	**QUOTA NAZIONALE**	**SPESA PRIVATA**	**TOTALE**
Azione 1	Bando giovani imprenditori per la montagna	100.000,00	43.120,00	56.880,00	42.857,14	142.857,14
Azione 2	Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali	100.000,00	43.120,00	56.880,00	45.000,00	145.000,00
	Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali (Area Interna)	200.000,00	86.240,00	113.760,00	85.000,00	285.000,00
Azione 3	Sostegno ad azioni collettive di diffusione del valore dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali	50.000,00	21.560,00	28.440,00	20.000,00	70.000,00
	Sostegno ad azioni collettive di diffusione del valore dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali (Area Interna)	300.000,00	129.360,00	170.640,00	130.000,00	430.000,00
Azione 4	Sostegno alle attività artigianali tradizionali locali	120.000,00	51.744,00	68.256,00	80.000,00	200.000,00
Azione 5	Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale	535.000,00	230.692,00	304.308,00	133.750,00	668.750,00
Azione 6	Attivazione di nuovi servizi turistici nella ricettività extralberghiera	100.000,00	43.120,00	56.880,00	66.666,67	166.666,67
Azione 7	Potenziamento della fruizione turistica dei sistemi malghivi	150.000,00	64.680,00	85.320,00	100.000,00	250.000,00
Azione 8	"IL BORC" recupero del patrimonio storico culturale attraverso la rivitalizzazione dei borghi carnici	640.000,00	275.968,00	364.032,00	260.000,00	900.000,00
Azione 9	Sostegno alle iniziative per lo sviluppo dell'economia del bosco (Area Interna)	400.000,00	172.480,00	227.520,00	100.000,00	500.000,00
Azione 10	Sostegno alla realizzazione di strutture comuni per la gestione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica e per l'assistenza alla comunicazione verso i clienti (Area Interna)	400.000,00	172.480,00	227.520,00	100.000,00	500.000,00
Azione 11	Sostegno alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'offerta territoriale (Area Interna)	200.000,00	86.240,00	113.760,00	85.714,29	285.714,29
	TOTALE 19.2	**3.295.000,00**	**1.420.804,00**	**1.874.196,00**	**1.248.988,10**	**4.543.988,10**
SOTTOMISURA 19.3						
Progetto 1	Progetto di cooperazione interterritoriale "L'altopiano di razzo: cultura, alpeggio, turismo e sport" - Versante Carnico	80.000,00	34.496,00	45.504,00	-	80.000,00
	TOTALE 19.3	**80.000,00**	**34.496,00**	**45.504,00**	**-**	**80.000,00**
SOTTOMISURA 19.4				-		
Attività 1	Gestione	1.012.500,00	436.590,00	575.910,00	-	1.012.500,00
Attività 2	Animazione	112.500,00	48.510,00	63.990,00	-	112.500,00
	TOTALE 19.4	**1.125.000,00**	**485.100,00**	**639.900,00**	**-**	**1.125.000,00**
	TOTALE SSL	**4.500.000,00**	**1.940.400,00**	**2.559.600,00**	**1.248.988,10**	**5.748.988,10**

17_49_1_DDS_COORD POL MONT_1117_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 22 novembre 2017, n. 1117

LR 25/2017, art. 2, commi 56-62. Finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna. Approvazione della graduatoria e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.. con il quale è emanato il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna", pubblicato nel B.U.R. n. 20 del 17 maggio 2017;

VISTO l'art. 2, comma 47, della legge regionale 10 novembre 2017 , n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), che per il finanziamento delle domande di contributo presentate nel termine previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 94/2017 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2017, a valere sul Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale;

ATTESO che l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 94/2017 prevede come termine di presentazione delle domande di contributo, in prima applicazione, sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, vale a dire il giorno 17 luglio 2017;

VISTE le domande pervenute, la documentazione integrativa richiesta ai fini della conclusione dell'istruttoria e le relazioni di istruttoria, nonché le comunicazioni previste dall'art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

CONSIDERATO che:

- il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 prevede che il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna approvi la graduatoria delle domande ammissibili;
- il comma 3 dell'art. 11 sopra citato prevede che con il decreto di approvazione della graduatoria siano dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 2, commi 56-61, della legge regionale 25/2016 e dello stesso regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO che non risultano ammissibili, per le motivazioni riportate nell'elenco dell'Allegato B) del presente atto, le domande di contributo presentate da:

- Associazione "Alpi Friulane" con sede a Tarvisio, domanda del 14 luglio 2017, presentata in data 16 luglio 2017 e registrata in arrivo al prot. n. 9470 del 17 luglio 2017;
- Associazione "Insieme a Liussul" con sede a Ligosullo, domanda del 17 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 23.49, e registrata in arrivo al prot. n. 9545 del 18 luglio 2017;
- Associazione "Socialmente ONLUS" con sede a Padova, domanda del 17 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 20.19, e registrata in arrivo al prot. n. 9540 del 18 luglio 2017;
- Associazione "ViviStolvizza" con sede a Resia, domanda del 17 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017 e registrata in arrivo al prot. n. 9499;
- Circolo culturale saurano "Fulgenzio Schneider" con sede a Sauris, domanda del 16 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 18.24, e registrata in arrivo al prot. n. 9527 del 18 luglio 2017;
- Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi con sede a Barcis, domanda del 14 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 17.08, e registrata in arrivo al prot. n. 9526 del 18 luglio 2017;
- Cooperativa di Consumo di Lusevera e Micottis soc. coop. a r.l. con sede a Lusevera, domanda del 17 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 18.43, e registrata in arrivo al prot. n. 9538 del 18

luglio 2017;
- Cooperativa Voltois soc. coop. a r.l. con sede ad Ampezzo, domanda del 15 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 22.07, e registrata in arrivo al prot. n. 6542 del 18 luglio 2017;
- FareTra A.P.S. con sede a Povoletto, domanda del 16 luglio 2017, presentata in data 16 luglio 2017 e registrata in arrivo al prot. n. 9471 del 17 luglio 2017;
- Fenice Società cooperativa sociale ONLUS con sede a Claut, domanda del 17 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017, ore 23.05, e registrata in arrivo al prot. n. 9543 del 18 luglio 2017;
- Pro Loco Sutrio con sede a Sutrio, domanda del 15 luglio 2017, presentata in data 15 luglio 2017 e registrata in arrivo al prot. n. 9466 del 17 luglio 2017;
- Pro Montenars con sede a Montenars, domanda del 15 luglio 2017, presentata in data 17 luglio 2017 e registrata in arrivo al prot. n. 9501;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016, e successive variazioni, che iscrive per le finalità dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 25/2016:
- nel Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio regionale, al capitolo di spesa 1017, euro 200.000,00 quale competenza dell'anno 2017;
- nel Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale, al capitolo di spesa 1227, euro 200.000,00 quale competenza dell'anno 2017;
CONSIDERATO che il Bilancio finanziario gestionale 2017 attribuisce la prenotazione delle risorse al direttore del Servizio;
RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, alla prenotazione delle risorse necessarie per la concessione dei contributi di cui alla graduatoria approvata con il presente atto;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 61 dell'art. 2 della legge regionale 25/2016, ai soggetti che svolgono attività di impresa i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352;
CONSIDERATO che all'associazione Consorzio privato di Collina, con sede a Forni Avoltri, il contributo concedibile viene determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Regione in ragione della natura non commerciale del progetto, tenuto conto della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato della Commissione Europea 2016/C 262/01 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 luglio 2016, C 262/1, la quale, al punto 10, precisa che "un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime";
CONSIDERATO necessario che l'associazione Consorzio privato di Collina adotti una contabilità separata ed autonoma per le spese attinenti al progetto, da dimostrare in sede di rendicontazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 94/2017, attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, asseverata dal soggetto che cura gli adempimenti contabili e fiscali dell'associazione, se rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 41bis della legge regionale 7/2000, ovvero da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dalla quale risulti che non vi è stato recupero dell'IVA a qualsiasi titolo in relazione alle spese suddette, non rientrando le medesime tra le attività commerciali dell'associazione, e che per tali spese è tenuta una contabilità separata e autonoma rispetto alla contabilità riguardate le attività commerciali;
CONSIDERATO di dover fare riferimento agli atti istruttori sopra richiamati per la determinazione delle spese ammissibili a contributo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ((Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

DECRETA

1. È approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo presentate per le finalità di cui all'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, riportata nell'Allegato A) che del presente atto è parte integrate e sostanziale.
2. La graduatoria di cui al punto 1 specifica l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo, non-

ché la sua qualificazione in ragione della natura del beneficiario e dell'attività da esso svolta, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

3. Non sono ammissibili a contributo le domande elencate nell'Allegato B) che del presente atto è parte integrante e sostanziale. L'elenco riporta le motivazioni della non ammissibilità e dà conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Ai fini della concessione dei contributi ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 94/2017, sono prenotati i seguenti importi sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, competenza 2017:

- euro 48.280,00, a carico del capitolo di spesa 1017 (Titolo n. 1 del bilancio regionale);
- euro 154.129,60, a carico del capitolo di spesa 1227 (Titolo n. 2 del bilancio regionale).

5. Del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale l' "Allegato contabile".

6. Si dispone la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 22 novembre 2017

TONEGUZZI

Allegato A)

GRADUATORIA

(art. 2, commi 56-62, legge regionale 25/2016; D.P.Reg. 94/2017)

RICHIEDENTE (DENOMINAZIONE, SEDE)	COMUNE DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA DAL PROGETTO	DOMANDA DI CONTRIBUTO			SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	QUALIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 8 DEL D.P.REG. 94/2017)	PUNTEGGIO
		DATA	PRESENTAZIONE AL SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA					
			DATA (ORA)	PROT. N. - DATA	EURO	EURO		
PANCOOP – Società cooperativa di comunità, Paluzza	Treppo Carnico	17/07/2017	17/07/2017 (23.33)	9544 – 18/07/2017	72.000,00	57.600,00	De minimis	85
Società Operaia di Mutuo Soccorso e Consumo di Claut – Società cooperativa, Claut	Claut	17/07/2017	17/07/2017 (14.55)	9505 – 17/07/2017	67.300,00	53.840,00	De minimis	80
ALEA Società cooperativa a responsabilità limitata, Cividale del Friuli	Tarvisio	17/07/2017	17/07/2017 (17.09)	9325 – 18/07/2017	37.600,00	30.080,00	De minimis	65
Associazione "Consorzio privato di Collina", Forni Avoltri	Forni Avoltri	17/07/2017	17/07/2017 (15.50) 17/07/2017 (15.49)	9508 - 17/07/2017 9506 – 17/07/2017	60.889,90	60.889,90	Contributo in conto capitale (associazione che non svolge attività di impresa)	40
				TOTALE	**237.789,90**	**202.409,90**		

Allegato B)

DOMANDE DI CONTRIBUTO NON AMMISSIBILI
(art. 2, commi 56-62, legge regionale 25/2016; D.P.Reg. 94/2017)

RICHIEDENTE	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	COMUNICAZIONE DI NON ACCOGLIMENTO (ART. 16BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7/2000) E OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE				
		Comunicazione del Servizio coordinamento politiche per la montagna		Osservazioni del richiedente		
					Presentazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna	
		Data	Prot. n.	Data	Data	Prot. n.
Associazione "Alpi Friulane"	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'atto costitutivo dell'associazione (art. 3, comma 6, lett. a) , e art. 9, commi 7, lett. f), n. 2), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'autorizzazione della spesa e dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario (art. 9, commi 7, lett. f), n. 1), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Spesa complessiva ammissibile a contributo inferiore ad euro 20.000,00 (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	29/09/2017	0012767	Nessuna osservazione	---	---
Associazione "Insieme a Liussul"	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	11/10/2017	0013318	Nessuna osservazione	---	---

Associazione “Socialmente ONLUS”	Rapporti giuridici rilevanti ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 7/2000 tra l’associazione Socialmente Onlus e la cooperativa Piccoli Passi, la quale concede all’associazione in comodato d’uso gratuito, per utilizzo non esclusivo, l’unità locale (Casa per ferie di Andreis) interessata dal progetto di attività allegato alla domanda di contributo, a causa dell’appartenenza dell’associazione e della cooperativa al gruppo cooperativo paritetico denominato “BadaBen”, costituito ai sensi dell’art. 2545-septies del Codice civile. L’associazione e la cooperativa concorrono alla gestione congiunta della struttura, affidata alla cooperativa dal Comune di Andreis, e dei servizi ad collegati. La presidente dell’associazione risulta – dagli atti acquisiti – “responsabile amministrativo” della gestione della struttura nel progetto di valorizzazione della stessa presentato dalla cooperativa Piccoli Passi al Comune di Andreis ai fini della concessione della struttura. Il progetto di attività allegato alla domanda di contributo configura un’attività di impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. k) del decreto del Presidente della Regione 94/2017. L’associazione chiede il contributo per attività che non è svolta come attività di impresa. Pertanto, la domanda non è accoglibile perché contrasta con la natura commerciale, economica, dell’attività descritta nel progetto presentato. La domanda manca comunque di elementi essenziali previsti per la concessione del contributo ad associazioni che svolgono attività di impresa (documentazione di cui all’art. 9, commi 7, lett. g), e 8, del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Inoltre, il rapporto con la cooperativa Piccoli Passi – evidenziato anche dal confronto tra il progetto di attività presentato dall’associazione e il progetto di valorizzazione della struttura presentato al Comune di Andreis dalla cooperativa Piccoli Passi – costituisce motivo per ritenere che il contributo richiesto dall’associazione possa configurarsi come vantaggio indiretto alla cooperativa Piccoli Passi, la quale verrebbe ad essere il reale beneficiario dell’aiuto (parzialmente o interamente) (comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, punto 115).	06/10/2017 10/11/2017	0013096 0014635	12/10/2017 senza data	13/10/2017 (ore 17.29) 20/11/2017	13476 (16/10/2017) 15114 (20/11/2017)

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Impossibilità di determinare le spese ammissibili, atteso anche che l’associazione – con le osservazioni – descrive le stesse in maniera difforme e contrastante rispetto al progetto presentato. In particolare:
- spese per avviamento dell’unità locale (euro 90.000): previsione in domanda di una spesa triennale, in contrasto con l’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 94/2017, che limita tali tipologie di spesa ad un anno dalla data di presentazione della domanda;
- spese per investimento (euro 45.000): a richiesta del Servizio di maggiore dettaglio, l’associazione replica con nota del 12/10/2017 di non essere in grado di definire nei dettagli “di cosa avremo bisogno” , facendo comunque un elenco di spese che “probabilmente” rispondono alle sue esigenze. Nelle osservazioni presentate il 20/11/2017 l’associazione dettaglia e modifica parzialmente l’elenco in considerazione della sua replica al rilievo del Servizio riguardante l’interconnessione del suo progetto con quello della cooperativa Piccoli Passi.
Le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di contributo – successive alla scadenza del termine di presentazione - non possono essere accettate, se non sono finalizzate a chiarire i contenuti della stessa o a correggere chiari e indiscutibili errori materiali, rilevabili come tali dal contesto e dall’insieme della documentazione presentata nel termine di ammissibilità della domanda.
OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE
Con nota prot. n. 0013096 il Servizio comunicava l’inammissibilità della domanda per mancanza del titolo legale di disponibilità dell’unità locale. Le osservazioni dell’associazione del 12/10/2017 (avallate dal Comune di Andreis) superano l’obiezione.
Con nota prot. n. 0014635 il Servizio – in base alle informazioni raccolte anche grazie alle osservazioni dell’associazione – comunicava all’associazione i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, come sopra riportati in sintesi.
Con la nota presentata in data 20/11/2017 l’associazione contesta l’applicabilità dell’art. 31 della legge regionale 7/2000 in quanto le spese che l’associazione intende</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

	sostenere non si configurano come “scambio di denaro” che coinvolga la cooperativa Piccoli Passi (art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Secondo la stessa ottica (spese effettuate dall’associazione) viene contestata la possibilità di un vantaggio indiretto alla cooperativa. Per quanto riguarda il gruppo cooperativo paritetico l’associazione lo definisce come un’opportunità, un “moltiplicatore di effetti” , ricordando però anche che ha come finalità di legge di “ottimizzare i costi di gestione” grazie alla direzione e al coordinamento delle attività degli aderenti. La sovrapposizione tra i progetti dell’associazione e della cooperativa “riguarda aspetti marginali della cooperativa”. “L’intervento dell’associazione [rivolto al territorio] potrebbe fungere da acceleratore, da volano [rispetto alla proposta progettuale della cooperativa che subordina l’attivazione dei servizi per il territorio alla risposta dell’utenza e quindi alla relativa sostenibilità economica] , senza per questo fornire un contributo indiretto alla cooperativa, ma bensì un aiuto diretto alla popolazione”. Infine, per evitare sovrapposizioni con la cooperativa Piccoli Passi, l’associazione prospetta di indirizzare il proprio progetto verso i residenti dei Comuni limitrofi ad Andreis, escludendo i residenti di quest’ultimo, “ma continuando ad utilizzare gli stessi format che sono stati studiati e sviluppati insieme ed [...] possono risultare ‘vincenti’ nel raggiungimento dell’obiettivo alla base del D.P.Reg. 94/2017”. Sulla qualificazione dell’attività descritta dal progetto come attività di impresa, l’associazione dichiara di richiedere agli utenti del suo servizio una “quota [...] a titolo di compartecipazione ai costi, senza che questi siano considerati proventi da attività commerciale, ma solo rimborsi spese per attività istituzionali. Tale quota è funzionale alla sostenibilità futura del progetto”. Fa rinvio inoltre a pronunce della Corte di Cassazione che riguardano le finalità di solidarietà sociale delle ONLUS nel quadro dell’attività di “cessione di beni” e di “prestazioni di servizi” (“[...] non rilevando ad escludere il fine solidaristico [..]”), aggiungendo che “la questione dei corrispettivi a fronte di prestazioni [...] è una delle					

	problematiche più spinose inerenti le Onlus che non ha ancora trovato completa soluzione" e lamentando la "mancata emanazione di una circolare chiarificatrice da parte dell'Agenzia delle Entrate". Per concludere che si può escludere la "commercialità" dei "contributi pagati dagli utenti (associati o terzi) che siano beneficiari di attività di carattere socio assistenziale o socio sanitario". Tanto più quando l'attività sia svolta verso corrispettivi che non superano i costi effettivi. Infine, per quanto riguarda le spese, l'associazione insiste sull'errore nella esposizione della previsione di spesa per il personale e propone un quadro economico maggiormente dettagliato del progetto (paragrafo 4.2 del progetto) .. **CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO** Conferma dei motivi di non ammissibilità. In particolare, appare irrilevante l'instaurarsi o meno di rapporti contrattuali tra l'associazione e la cooperativa Piccoli Passi aventi ad oggetto la prestazione di servizi o la cessione di beni dietro pagamento in denaro. Rilevante ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000 è che la cooperativa beneficia dell'attività che l'associazione svolge avvalendosi del contributo – come conferma l'associazione stessa – e che il contributo è richiesto sulla base del presupposto, tra l'altro, del contratto di comodato d'uso stipulato dall'associazione con la cooperativa per l'utilizzo di locali che sono nella disponibilità della cooperativa stessa e che la cooperativa si riserva di continuare ad utilizzare per gli utenti della propria attività, inserita tra le attività del gruppo BadaBen di cui entrambe fanno parte. La struttura di Andreis – come risulta anche dalle informazioni rivolte al pubblico tramite il sito internet del gruppo BadaBen – rientra tra le attività del gruppo e non della sola cooperativa Piccoli Passi. Al fine, come dichiara l'associazione, di ottimizzare i costi di gestione delle attività. L'unicità di indirizzo della gestione dell'unità locale, poi, è evidenziata anche dal ruolo della presidente dell'associazione quale "responsabile amministrativo della struttura" concessa dal Comune di Andreis alla cooperativa Piccoli Passi (paragrafo 5 del					

	progetto presentato dalla cooperativa al Comune). Quanto all'attività di impresa e alla questione correlata dei corrispettivi o contributi richiesti, l'art. 2, comma 1, lett. k) del decreto del Presidente della Regione 94/2017 precisa, "ai fini del presente regolamento" (incipit del comma), è impresa "qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta". Tra le attività indicate nel progetto hanno un mercato almeno le seguenti: assistenza domestica con colf o badante, attività sportive, servizio di trasporto di persone, servizi riabilitativi. Per quanto riguarda le spese, si vedano i motivi di non ammissibilità esposti prima delle osservazioni del richiedente.					
Associazione "ViviStolvizza"	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). **OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE** L'unità locale "è stata concessa verbalmente" dalla parrocchia "a titolo gratuito senza alcun titolo legale". **CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO** Conferma del motivo di non ammissibilità.	26/09/2017	0012585	senza data senza data	05/10/2017 (data della PEC) 05/10/2017 (data della PEC)	13047 13048
Circolo culturale saurano "Fulgenzio Schneider"	Mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante (art. 9, comma 7, lett. a) e comma 8, del decreto del Presidente della Regione 94/2017). **OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE** L'associazione sostiene di avere correttamente caricato come allegato della PEC di trasmissione della domanda di contributo il documento di identità e chiede il riconoscimento del "mero errore tecnologico", allegando copia del documento di identità. **CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO** Conferma del motivo di non ammissibilità in quanto la PEC di trasmissione della domanda non ha come allegato il documento. L'integrazione della domanda con il documento di identità trasmesso in allegato alle osservazioni contrasta con	06/10/2017	0013105	13/10/2017	13/10/2017 (ore 13.36)	13471 (16/10/2017)

	il decreto del Presidente della Regione 94/2017.					
Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'atto costitutivo dell'associazione (art. 3, comma 6, lett. a) , e art. 9, commi 7, lett. f), n. 2), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'autorizzazione della spesa e dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario (art. 9, commi 7, lett. f), n. 1), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Spesa complessiva ammissibile a contributo inferiore ad euro 20.000,00 (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	29/09/2017	0012762	Nessuna osservazione	---	---
Cooperativa di Consumo di Lusevera e Micottis soc. coop. a r.l.	Cooperativa inattiva (art. 3,comma 3, del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Spesa complessiva ammissibile a contributo inferiore ad euro 20.000,00 (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	29/09/2017	0012772	Nessuna osservazione	---	---
Cooperativa Voltois soc. coop. a r.l.	Spesa non ammissibile (art. 5 del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	18/10/2017	0013715	Nessuna osservazione	---	---
FareTra A.P.S.	Progetto di attività che prevede spese non ammissibili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 e non compatibili con la struttura adibita ad unità locale: a) euro 89.103,00 per compensi al consulente del lavoro, a collaboratori, per servizio di contabilità, nonché per retribuzioni del personale e oneri riflessi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 – oltre quindi il periodo di ammissibilità previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 94/2017 (non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda); b) spese per attrezzature informatiche e per personale di segretaria in unità locale privo di corrente (stavolo destinato a magazzino per il deposito del materiale necessario all'attività); c) spese inammissibili in quanto non ricomprese nelle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della	26/09/2017	0012581	05/10/2017	05/10/2017 (ore 23.03)	13049 (06/10/2017)

	Regione 94/2017. Il mancato riconoscimento della spese di cui alla lett. a) comporta - secondo le osservazioni formulate dall'associazione a riscontro della comunicazione ex art. 16bis della legge regionale 7/2000 – l'impossibilità di attuare il progetto. Pertanto , viene meno l'oggetto della domanda. **OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE** Con riferimento alla inammissibilità della spesa di cui alla lettera a), l'associazione replica che il riconoscimento della spesa per il solo periodo dal 16/07/2017 al 15/07/2018 per le "unità lavorative e i costi corrispondenti alle diverse tipologie di attività costituisce un'operazione priva di senso in quanto l'intera proposta progettuale di FareTra è stata concepita e calibrata su un riferimento triennale. A seguito di un'attenta analisi non ci risulta al momento possibile garantire l'attuazione delle nostre proposte avendo a disposizione risorse – necessarie soprattutto a sostenere il personale impiegato – che andranno ad esaurirsi in un periodo inferiore al un terzo rispetto a quanto previsto inizialmente". Con riferimento alla inammissibilità delle spese di cui alle lett. b) e c), l'associazione fornisce informazioni supplementari rispetto a quelle riportate nel progetto allegato alla domanda. **CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO** Come sopra riportato: dichiarata impossibilità di realizzare il progetto.					
Fenice Società cooperativa sociale ONLUS	Mancanza del titolo legale di disponibilità dell'unità locale (art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	10/10/2017	0013239	Nessuna osservazione	---	---
Pro Loco Sutrio	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'atto costitutivo dell'associazione (art. 3, comma 6, lett. a) , e art. 9, commi 7, lett. f), n. 2), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	20/09/2017	0012335	Nessuna osservazione	---	---
Pro Montenars	Mancata presentazione della documentazione relativa alla proprietà dell'unità locale o alla disponibilità della stessa (art. 3, comma 4, e art. 9, commi 7, lett. e), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017).	20/09/2017	0012327	28/09/2017	28/09/2017 (ore 20.20)	12733 (29/09/2017)

	Mancata presentazione dell'atto costitutivo dell'associazione (art. 3, comma 6, lett. a) , e art. 9, commi 7, lett. f), n. 2), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). Mancata presentazione dell'autorizzazione della spesa e dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario (art. 9, commi 7, lett. f), n. 1), e 8 del decreto del Presidente della Regione 94/2017). **OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE** L'associazione trasmette la documentazione mancante. **CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO** Conferma dell'inammissibilità della domanda per le motivazioni sopra riportate. L'integrazione della domanda con la documentazione trasmessa a riscontro della comunicazione ex 16bis della legge regionale 7/2000 contrasta con il decreto del Presidente della Regione 94/2017.					

17_49_1_DDS_COORD POL MONT_1133_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 24 novembre 2017, n. 1133

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - Articolo 2, commi da 143 a 147 - Concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo. Riapertura termini ai sensi della Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, commi da 32 a 35. Approvazione graduatoria e prenotazione delle risorse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi da 143 a 147, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo destinando per l'anno 2016 risorse per € 300.000,00;

VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1758 del 23 settembre 2016 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/Pres del 27/09/2016;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che stanzia risorse per € 500.000,00 a carico del capitolo 1194 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016, competenza 2017 al fine di concedere aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres del 22/02/2017 con il quale si sono apportate modifiche al citato regolamento 178/Pres del 27/09/2016;

VISTO l'articolo 2, comma da 32, della legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, di cui all'art. 19 comma 1 del suddetto regolamento, ad opera delle imprese che non hanno presentato istanza nel corso del 2017 ed ammettendo le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla data di presentazione dell'istanza, destinando a tal fine risorse per l'anno 2017 pari ad € 200.000,00;

VISTO l'articolo 2, comma 34 della legge citata che, in deroga alle disposizioni del regolamento 178/Pres del 27/09/2016, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres del 22/02/2017, dispone la concessione del contributo anche alle farmacie ubicate in centri abitati dei comuni ammessi al finanziamento, con popolazione non superiore a 1.000 abitanti;

ATTESO che l'articolo 8 comma 1 del regolamento prevede che i contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento, entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di concessione del contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

ATTESO che entro il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo, fissato in 45 giorni a decorrere a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della LR 31/2017 e per tanto entro il 24 settembre 2017, sono pervenute 30 domande di finanziamento;

RILEVATO che le imprese Marcon Jenny, Bortolotti Marina e Alfarè Luciana hanno presentato ciascuno due domande di finanziamento riferite al medesimo intervento;

ATTESO che l'impresa Marcon Jenny con il secondo invio, comunica che la seconda istanza sostituisce la prima e che per tanto quest'ultima non è oggetto di attività istruttoria;

ATTESO che l'impresa Bortolotti Marina, con il secondo invio ritrasmette ed integra l'istanza già presentata e per tanto oggetto dell'attività istruttoria è quanto contenuto nella seconda trasmissione;

ATTESO che l'impresa Alfarè Luciana, ha effettuato due invii della medesima documentazione e per tanto oggetto dell'attività istruttoria è quanto contenuto nella seconda trasmissione;
RILEVATO, pertanto che le istanze pervenute ed oggetto di attività istruttoria sono complessivamente 27;
VISTO l'articolo 2, comma 33 della legge citata che, in deroga alle disposizioni del regolamento 178/Pres del 27/09/2016, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres del 22/02/2017, dispone la concessione e la liquidazione del contributo secondo la procedura automatica prevista dall'art. 35 della LR 7/2000 secondo l'ordine di presentazione delle domande nell'importo massimo di € 2.500,00 a fronti di costi di esercizio dell'impresa per l'anno 2017 superiori ad € 5.000,00 rilevati sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
RILEVATO che, ai sensi dell'art 10 comma 1 del regolamento, la graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata con decreto dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e che la stessa è formulata dall'insieme di domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'ammontare del contributo concedibile a ciascuna delle relative istanze, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie;
VISTI i verbali istruttori redatti per ogni singola domanda di finanziamento, che qui si intendono integralmente richiamati, da cui emerge l'iter logico seguito e le motivazioni che hanno determinato l'esito sull'ammissibilità o meno dei singoli interventi;
RILEVATO che non risultano ammissibili le seguenti domande di finanziamento:
- Prot. n. SG-gen- 2017-12476-A del 25/09/2017 presentata dall'impresa De Agostini Franco per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. art. 4, comma 2, lett. e) n. 2.3) del Regolamento. Con nota prot. n. SG-gen-2017-13539-P del 16/10/2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. SG-gen-2017-12535-A del 26/09/2017 presentata dall'impresa Farmacia Verzegnis del dott. Panatta Francesco Ruggero & c. sas per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) n. 2.3) del Regolamento. Con nota prot. n. SG-gen-2017-13540-P del 16/10/2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. SG-gen-2017-12494-A del 25/09/2017 presentata dall'impresa Alfarè Luciana per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) n. 2.3), del Regolamento. Con nota prot. n. SG-gen-2017-13538-P del 16/10/2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. SG-gen-2017-12530-A del 26/09/2017 presentata dall'impresa Mansutti Liliana di Vizzutti Edgarda & c. snc per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2 lettera e) n. 1.2) del Regolamento. Con nota prot. n. SG-gen-2017-13541-P del 16/10/2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;

PRESO ATTO che, a fronte delle suddette comunicazioni, nessuno dei richiedenti di cui sopra ha trasmesso documentazione integrativa e che conseguentemente si confermano le motivazioni di esclusione come esplicitate nei verbali istruttori, che qui si intendono integralmente richiamati;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in data 8/11/2017 sono state effettuate le operazioni di estrazione del campione delle istanze da sottoporre a verifica, di cui si è dato conto nel relativo verbale conservato agli atti;
ATTESO che dalla relazione di controllo, conseguente alla verifica effettuata in data 10/11/2017 presso la sede dell'impresa Agnola Mario, emerge l'esito positivo dell'accertamento effettuato, con la rideterminazione della spesa dichiarata da € 3.600,00 ad € 2.192,63 e la conseguente riduzione del contributo richiesto da € 1.800,00 ad € 1.096,31;
ATTESO che dalla relazione di controllo, conseguente alla verifica effettuata in data 10/11/2017 presso la sede dell'impresa Bortolotti Marina, emerge l'esito negativo dell'accertamento effettuato in quanto la spesa dichiarata non è stata interamente pagata secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 8 del regolamento di cui al decreto 178/Pres del 27/09/2016, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres del 22/02/2017, e per tanto quanto rendicontato ed accertato come ammissibile è inferiore al limite di cui all'art. 6 comma 4 del citato regolamento;
ATTESO che alla luce di quanto sopra con nota prot. n. SG gen-2017-0014757/P - 10.8 del 14/11/2017 sono stati comunicati all'impresa Bortolotti Marina i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa ha dato seguito con nota prot. n. SG-gen-2017-15266-A del 22/11/2017, fornendo ulteriore documentazione di spesa;

ATTESO che, a seguito della verifica sulla documentazione integrativa trasmessa è emerso che anche l'ulteriore spesa sostenuta non è stata interamente pagata secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 8 del regolamento di cui al decreto 178/Pres del 27/09/2016, come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres del 22/02/2017, e per tanto non si è comunque raggiunto il limite minimo di spesa ammissibile previsto dall'art. 6 comma 4 del citato regolamento, si confermano i motivi ostativi al finanziamento dell'istanza presentata dall'impresa Bortolotti Marina;
RITENUTO, per tanto necessario disporre una nuova estrazione del campione delle istanze da sottoporre a verifica, di cui si è dato conto nel relativo verbale del 16 /11/2017, conservato agli atti
ATTESO che dalla relazione di controllo, conseguente alla verifica effettuata in data 20/11/2017 presso la sede dell'impresa Mazzocoli Ezio, emerge l'esito positivo dell'accertamento effettuato con la rideterminazione della spesa dichiarata da € 8.610,43 ad € 6.047,61 e la conferma del contributo per € 2.500,00;
ATTESO che dalla relazione di controllo, conseguente alla verifica effettuata in data 20/11/2017 presso la sede dell'impresa Albergo Al Pura di Roman Ros Nilla, emerge l'esito positivo dell'accertamento effettuato con la rideterminazione della spesa dichiarata da € 9.525,43 ad € 5.408,35 e la conferma del contributo per € 2.500,00;
ATTESO che, con le risorse disponibili, sarà possibile procedere al finanziamento di tutti gli interventi ammessi a finanziamento di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;
RITENUTO per tanto di procedere all'approvazione della graduatoria delle 22 domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 e dell'elenco delle 5 domande non ammesse di cui all'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RITENUTO per tanto necessario disporre la prenotazione delle risorse per un importo complessivo di € 50.173,70 a carico del capitolo n. 1194 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016, competenza 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale n. 1 di data 13 febbraio 2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la L.R. n. 14 di data 11 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la L.R. n. 31 di data 4 agosto 2017 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa:
1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 8 del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, in attuazione dell'articolo 2, commi da 143 a 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, come modificata dall'art. 2, commi da 32 a 35 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 ed ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso indicate.
3. Di prenotare le risorse di € 50.173,70 (cinquantamilacentosettantatre/70) stanziate a carico del capitolo 1194 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016, competenza 2017 come da "Allegato contabile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di finanziamento delle istanze presentate a valere sulle disposizioni dell'articolo 2, commi da 143 a 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, come modificata dall'art. 2, commi da 32 a 35 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31,
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 24 novembre 2017

TONEGUZZI

Graduatoria domande ammesse a finanziamento - Allegato 1

Ordine graduatoria	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile
1	CECCHINI ELENA & C. SNC	B	36.606,00	15/09/2017	11:26:22	12134	19.119,62	2.500,00	19.119,62	2.500,00
2	AL CAMARIN DI FORTE CINZIA BRUNA	B	0,00	19/09/2017	11:25:21	12240	41.538,37	2.500,00	41.538,37	2.500,00
3	BAR PIZZERIA LA CIANALOTE DI CORADAZZI GLADIS	C	31.361,60	19/09/2017	12:16:57	12242	26.765,07	2.500,00	26.765,07	2.500,00
4	AGNOLA MARIO	C	28.858,58	20/09/2017	12:11:58	12310	3.640,00	1.800,00	2.192,63	1.096,31
5	AZIENDA AGRICOLA CECUTTI ALAN	C	24.917,00	21/09/2017	15:56:28	12405	7.647,83	2.500,00	7.647,83	2.500,00
6	MARCON JENNI	C	23.326,00	21/09/2017	16:49:39	12416	4.758,00	4.758,00	4.758,00	2.379,00
7	QUAGLIA MARTINO	C	0,00	21/09/2017	15:53:30	12422	2.972,74	1.486,37	2.972,74	1.486,37
8	AZIENDA AGRICOLA DUGARO DI DUGARO ALESSANDRO E DUGARO CATERINA S.S.	C	29.333,00	21/09/2017	16:32:59	12423	4.066,55	2.033,28	4.066,55	2.033,27
9	MAZZOCOLI EZIO	C	55.998,47	22/09/2017	09:38:48	12438	8.610,43	2.500,00	6.047,61	2.500,00
10	BAR AL CENTRO DI DEREANI MILVA	C	34.305,00	22/09/2017	09:43:49	12439	7.386,74	2.500,00	7.386,74	2.500,00
11	ALBERGO AL PURA DI ROMAN ROS NILLA	C	37.617,45	22/09/2017	11:54:25	12541	9.525,43	2.500,00	5.408,35	2.500,00
12	RUPIL GABRIELE	C	31.214,00	22/09/2017	14:38:47	12540	2.158,27	1.079,14	2.158,27	1.079,13
13	ALIMENTARI STROILI SILVIO DI BILLIANI LILIA	B	30.136,12	22/09/2017	15:05:27	12475	171.006,32	2.500,00	171.006,32	2.500,00
14	DOLCE E SALATO DI GRAMOLA AMBRA	C	0,00	22/09/2017	15:54:26	12539	9.724,93	2.500,00	9.724,93	2.500,00
15	VANINO ROBERT	C	0,00	22/09/2017	17:18:08	12538	5.004,59	5.004,59	5.004,59	2.500,00
16	COLLINO BIAGINA	C	53.727,00	22/09/2017	18:10:49	12537	12.400,00	2.500,00	12.400,00	2.500,00
17	IL MATITONE DI STEFANUTTI PAOLA	B	24.420,00	22/09/2017	18:15:41	12478	19.160,00	2.500,00	19.160,00	2.500,00
18	MARKET DA CINZIA DI DE CECCO CINZIA	B	0,00	22/09/2017	18:29:36	12536	86.200,00	2.500,00	86.200,00	2.500,00
19	SOCIETA' AGRICOLA CAMPO DI BONIS SCARL	C	33.113,63	23/09/2017	12:45:53	12488	12.935,77	2.500,00	12.935,77	2.500,00
20	BAR LA MERIDIANA DI MENEGON INES	B	25.695,00	23/09/2017	13:51:57	12489	11.200,00	2.500,00	11.200,00	2.500,00
21	TOSONI MARIA	C	53.672,00	23/09/2017	20:45:53	12532	12.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00
22	RIZZO ROSANNA	C	21.187,82	24/09/2017	14:59:36	12531	4.199,24	2.099,62	4.199,24	2.099,62
						Totale	**482.019,90**	**55.761,00**	**473.892,63**	**50.173,70**

Elenco domande non ammesse a finanziamento - Allegato 2

Ordine progressivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi/aggi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Motivo esclusione
1	DE AGOSTINI FRANCO	C	60.580,00	22/09/2017	15:28:53	12476	5.000,00	2.500,00	L'istanza formulata non presenta il requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) punto 2.3) del regolamento
2	FARMACIA VERZEGNIS DEL DOTT. PANATTA FRANCESCO RUGGERO & C SAS	C	105.475,00	22/09/2017	18:58:03	12535	47.122,71	2.500,00	L'istanza formulata non presenta il requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) punto 2.3) del regolamento
3	ALFARE' LUCIANA	C	389.253,00	24/09/2017	11:09:07	12494	163.820,00	163.820,00	L'istanza formulata non presenta il requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) punto 2.3) del regolamento
4	MANSUTTI LILIANA DI VIZZUTTI EDGARDA &C SNC	B	68.580,00	24/09/2017	16:31:33	12530	20.026,00	2.500,00	L'istanza formulata non presenta il requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) punto 1.2) del regolamento
5	BORTOLOTTI MARINA	C	40.775,00	22/09/2017	19:03:38	12534	8.400,00	2.500,00	La spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di verifica è inferiore al limite minimo di cui all'art. 6 comma 4 del regolamento

17_49_1_DDS_ENER_3393_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 10 novembre 2017, n. 3393. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul canale Brentana, Comune di Santa Maria la Longa (UD). Proponente: Lape Srl. N. pratica: 1710.1 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società LAPE S.r.l., C.F. 02765300302, con sede in Comune di Udine in via Treviso n. 38/8, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale pari a 35,67 kW e delle relative opere connesse da ubicarsi sul canale Brentana, in Comune di Santa Maria la Longa (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico da realizzarsi sul Canale Brentana, in Comune di Santa Maria la Longa (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 10 novembre 2017

CACCIAGUERRA

17_49_1_DDS_ENER_3617_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 27 novembre 2017, n. 3617

DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile (biomasse), in Comune di Premariacco (UD). Modifica del decreto RaFVG n. 2811/AMB del 22/9/2017. Proponente: Munda Vis Srl. N. pratica: 1334.3.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(omissis)

Vista la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

(omissis)

DECRETA

Il paragrafo 2 - Procedure per la messa in esercizio e a regime della decreto n° 2811/AMB del 22/9/2017, è sostituito dal seguente:
"2 - Procedure per la messa in esercizio e a regime
2.1 - Messa in esercizio
Gli impianti risultano essere già in esercizio.
2.2 - Messa a regime
La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 gennaio 2018.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data fissata per la messa a regime dovrà pervenire a questa Amministrazione e ad ARPA FVG copia dei certificati di analisi alle emissioni relative a due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di messa a regime.
Le misurazioni analitiche devono essere effettuate secondo quanto predisposto al paragrafo 3 relativo alle misure analitiche di autocontrollo".

(omissis)

Trieste, 27 novembre 2017

CACCIAGUERRA

17_49_1_DDS_PROG GEST_10659_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 novembre 2017, n. 10659

Approvazione proposte formative per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Mese di ottobre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 14, comma 4 relativo, tra l'altro, alle patenti di mestiere;
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III ed in particolare agli articoli 46,49 e 50, la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami oggetto del presente decreto;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 5963/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTE le operazioni presentate nel mese di OTTOBRE 2017 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che le operazioni sono state valutate positivamente sotto il profilo didattico;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione delle operazioni di cui si tratta;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazio-

ni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le operazioni analiticamente individuate nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 5963/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

DE BASTIANI

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 5963/LAVFOR.FP/2014 dd. 01/09/2014

Graduatoria sportello mese di ottobre 2017

Piano regionale di Formazione Professionale 2017/2018

Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - Revisione Autoveicoli

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1799137001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI	12	33	PORDENONE	AMMESSA
F17102306001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE ED.3	10	38	UDINE	AMMESSA
F17102306002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE ED.4	10	38	UDINE	AMMESSA

17_49_1_DDS_PROG GEST_10660_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 novembre 2017, n. 10660

Approvazione progetti attività formative previste da specifiche norme statali o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale. Mese di ottobre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 14, comma 4 relativo alle patenti di mestiere;
VISTO l'"Avviso per la presentazione, l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale", approvato con decreto n. 5962/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 24 settembre 2014;
VISTE le operazioni presentate nel mese di OTTOBRE 2017 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuate nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che le operazioni sono state valutate positivamente sotto il profilo didattico;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione delle operazioni stesse non comporta oneri per il bilancio regionale;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione delle operazioni di cui si tratta;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le operazioni analiticamente individuate nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 5962/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2017

DE BASTIANI

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 5962/LAVFOR.FP/2014 dd. 01/09/2014

Graduatoria sportello mese di ottobre 2017

Piano regionale di Formazione Professionale 2017/2018

Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
F17100834001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - INTEGRAZIONE AMBITO ELETTRICO/ELETTRONICO	12	42	PASIAN DI PRATO	AMMESSA
F17102597001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	AGGIORNAMENTO INSTALLATORE E MANUTENTORE FER - ED. 3	15	17	PORDENONE	AMMESSA

17_49_1_DDS_PROG GEST_10783_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 novembre 2017, n. 10783

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/Lavforu del 07/08/2017. Approvazione operazioni presentate nello sportello del mese di settembre e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;
VISTO il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni " Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale POR del fondo sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 Aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO2017, Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, di seguito "Avviso";
VISTO il decreto n. 9813/LAVFORU del 14/11/2017 di modifica al decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017;
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad Euro 2.082.201,21 di cui Euro 250.000,00 sono destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia con graduatoria separata;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 8346/LAVFORU del 07/10/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle candidature presentate;
VISTE le operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, presentate dal 1° settembre al

30 settembre 2017;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni, formalizzando le risultanze finali nel verbale del 15/11/2017, acquisito e validato il 15/11/2017;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che sono state presentate n. 23 operazioni di cui 1 è stata rinunciata prima della valutazione e 2 sono risultate ammissibili, ma non finanziabili in quanto non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio previsto;
PRESO ATTO che la valutazione comparativa delle stesse determina la graduatoria delle operazioni approvate di cui all'allegato 1 parte integrante;
CONSIDERATO che l'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 20 operazioni per complessivi Euro 113.359,62;
PRECISATO che nessuna delle operazioni presentate è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	7.847,93
3242	18.311,88
3243	26.159,81
3245	9.156,00
3246	21.364,00
3247	30.520,00

PRECISATO che le operazioni approvate con il presente decreto comportano una spesa di Eur113.359,62 a seguito della quale risulta una disponibilità finanziaria residua di complessivi Eur1.968.841,59 di cui Eur 250.000 destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate nel mese di settembre 2017, è approvato la graduatoria delle operazioni approvate e finanziate di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. L'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 20 operazioni, di cui nessuna riguardante i lavoratori dell'Alta Carnia, riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi Euro 113.359,62
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	7.847,93
3242	18.311,88
3243	26.159,81
3245	9.156,00
3246	21.364,00
3247	30.520,00

4. Le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 novembre 2017

DE BASTIANI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3247	QUOTA STATO CAP 3246	QUOTA REGIONE CAP 3245
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444006	DRUPAL 8.0 [illegible] INNOVAZIONE DIGITALE PER LA PRODUZIONE DI SITI DINAMICI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444001	STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER LE PMI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444003	STRUMENTI E TECNICHE DI BUSINESS INTELLIGENCE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444002	STRUMENTI AVANZATI DI EMAIL MARKETING	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	FP1793017001	TECNICHE E STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT	3.052,00	1.526,00	1.068,20	457,80
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1792962002	FRAGILITÀ DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. B	2.834,00	1.417,00	991,90	425,10
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1792962001	FRAGILITÀ DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. A	2.834,00	1.417,00	991,90	425,10
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444007	METODI OPERATIVI DI LEAN MANUFACTURING	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444008	STRUMENTI E TECNICHE DI EMAIL MARKETING	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444005	STRUMENTI DI PRODUZIONE INNOVATIVA: ANGULAR JS AVANZATO	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FP1793444004	STRUMENTI DI DIGITAL MARKETING: L'EMAIL MARKETING	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti : 11**	**61.040,00**	**30.520,00**	**21.364,00**	**9.156,00**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1793161005	APPROCCI E STRATEGIE INNOVATIVE DI SVILUPPO AZIENDALE - TEAM 2	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

SYNTHESI FORMAZIONE	FP1793161001	SOLUZIONI DI PROGETTAZIONE CAD E PROTOTIPAZIONE RAPIDA		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1793161004	APPROCCI E STRATEGIE INNOVATIVE DI SVILUPPO AZIENDALE - TEAM 1		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1793160005	RINNOVARE E GESTIRE LE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE		4.359,96	2.179,98	1.525,99	653,99
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1793160002	SISTEMI DI GESTIONE E NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL MIGLIORAMENTO SOCIALE		6.539,82	3.269,91	2.288,94	980,97
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1793161007	LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA: LE ICT PER I SISTEMI DI PRODUZIONE		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1793160004	RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE ATTRAVERSO L'APPROCCIO LEAN		4.359,96	2.179,98	1.525,99	653,99
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FP1793160003	GESTIONE INNOVATIVA DEL SERVIZIO DI PROFILAZIONE, ORIENTAMENTO E RECRUITING		4.359,88	2.179,94	1.525,96	653,98
SYNTHESI FORMAZIONE	FP1793161006	LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA: SISTEMI DIGITALI DI ANALISI		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione:	**U.1.04.04.01.000**	**Numero progetti :**	**9**	**52.319,62**	**26.159,81**	**18.311,88**	**7.847,93**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**20**	**113.359,62**	**56.679,81**	**39.675,88**	**17.003,93**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QLO17PS52

FSE 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI SU TEMI DELL'INNOVAZIONE - 2017 ps 52

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	STRUMENTI DI PRODUZIONE INNOVATIVA: ANGULAR JS AVANZATO	FP1793444005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	90
2	DRUPAL 8.0 [illegible] INNOVAZIONE DIGITALE PER LA PRODUZIONE DI SITI DINAMICI	FP1793444006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	90
3	STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER LE PMI	FP1793444001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	82
4	STRUMENTI E TECNICHE DI BUSINESS INTELLIGENCE	FP1793444003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	80
5	STRUMENTI AVANZATI DI EMAIL MARKETING	FP1793444002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	79
6	SOLUZIONI DI PROGETTAZIONE CAD E PROTOTIPAZIONE RAPIDA	FP1793161001	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	78
7	STRUMENTI E TECNICHE DI EMAIL MARKETING	FP1793444008	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	77
8	STRUMENTI DI DIGITAL MARKETING: L'EMAIL MARKETING	FP1793444004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	76
9	LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA: SISTEMI DIGITALI DI ANALISI	FP1793161006	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	76
10	APPROCCI E STRATEGIE INNOVATIVE DI SVILUPPO AZIENDALE - TEAM 1	FP1793161004	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	10.900,00	6.540,00	75
11	APPROCCI E STRATEGIE INNOVATIVE DI SVILUPPO AZIENDALE - TEAM 2	FP1793161005	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	10.900,00	6.540,00	75
12	METODI OPERATIVI DI LEAN MANUFACTURING	FP1793444007	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	72
13	FRAGILITÀ DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. A	FP1792962001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2017	5.668,00	2.834,00	69
14	FRAGILITÀ DELL'ANZIANO E INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI SCENARI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED. B	FP1792962002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2017	5.668,00	2.834,00	69
15	TECNICHE E STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT	FP1793017001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2017	4.360,00	3.052,00	69
16	SISTEMI DI GESTIONE E NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL MIGLIORAMENTO SOCIALE	FP1793160002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	9.342,60	6.539,82	69
17	LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA: LE ICT PER I SISTEMI DI PRODUZIONE	FP1793161007	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	68
18	RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE ATTRAVERSO L'APPROCCIO LEAN	FP1793160004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	7.266,60	4.359,96	67

19	GESTIONE INNOVATIVA DEL SERVIZIO DI PROFILAZIONE, ORIENTAMENTO E RECRUITING	FP1793160003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	6.228,40	4.359,88	66
20	RINNOVARE E GESTIRE LE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE	FP1793160005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	7.266,60	4.359,96	66
			Totale con finanziamento		170.371,58	113.359,62	
			Totale		170.371,58	113.359,62	
			Totale con finanziamento		170.371,58	113.359,62	
			Totale		170.371,58	113.359,62	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
1420QLO17PS52	FP1793161003	LE ICT A SUPPORTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO INTERMEDIO	SYNTHESI FORMAZIONE	62
1420QLO17PS52	FP1793161002	LE ICT A SUPPORTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO BASE	SYNTHESI FORMAZIONE	62

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420QLO17PS52	FP1793160001	OTTIMIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA LEAN	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA

17_49_1_DDS_PROG GEST_10831_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 novembre 2017, n. 10831

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative. Approvazione e prenotazione fondi operazioni formative a valere sull'asse 1 - Occupazione - e sull'asse 3 - Istruzione e formazione - Mesi di ottobre e novembre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 7818/LAVFORU del 3 dicembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 16 dicembre 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature e di prototipi formativi per la realizzazione delle operazioni che si realizzano a valere sull'Asse 1 - Occupazione - e asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;

PRECISATO che con il citato Avviso si perviene alla individuazione di un unico soggetto per la realizzazione nel periodo 2015/2018 (anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) sull'intero territorio regionale delle operazioni formative relative alle Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;

VISTO il decreto n. 299/LAVFORU del 03/02/16 con il quale è stata individuato, quale affidatario e soggetto attuatore delle operazioni formative, l'AT Misure compensative OSS 28/15, Associazione Temporanea formata da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (soggetto capofila) con sede a Trieste, Fondazione Opera Sacra Famiglia con sede a Pordenone, INDAR con sede a Udine, CRAMARS con sede a Tolmezzo e I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia con sede a Udine e sono stati approvati i prototipi formativi;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di due tipologie di operazioni formative da realizzare, così individuate: prototipo formativo A (durata 252 ore) e prototipo formativo B (durata 500 ore), a valere sull'asse prioritario 1 - Occupazione, e sull'asse prioritario 3 - Istruzione e formazione che si realizzano attraverso più edizioni con la presentazione di cloni del prototipo formativo;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 1.275.000,00 sull'asse 1 ed euro 2.242.272,00 sull'asse 3 così suddivise:

	2015	2016	2017	TOTALE
Asse 1	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.275.000,00
Asse 3	665.282,00	788.495,00	788.495,00	2.242.272,00

PRECISATO altresì che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni suddivise nel triennio 2015/2017 possono essere utilizzate complessivamente;

VISTO il decreto n. 7899/LAVFORU del 25 ottobre 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nei mesi di maggio e settembre 2016 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere la seguente:

- Asse 1 - euro 1.000.900,00
- Asse 3 - euro 1.558.189,60

VISTO il decreto n. 10519/LAVFORU del 30 dicembre 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nei mesi di ottobre e novembre 2016 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari la seguente:

- Asse 1 - euro 1.000.900,00
- Asse 3 - euro 1.284.889,60

VISTO il decreto n. 5561/LAVFORU del 15 luglio 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nei mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2017 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari la seguente:

- Asse 1 - euro 726.800,00
- Asse 3 - euro 602,413,60

VISTE le operazioni formative presentate dall'AT Misure compensative OSS 28/15 nei mesi di ottobre e novembre 2017;
RITENUTO di approvare il seguente documento:
- elenco delle operazioni formative approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 operazioni formative a valere sull'asse 1 per complessivi euro 108.840,00 e di 5 operazioni formative a valere sull'asse 3 per complessivi euro 274.100,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242 e 3243 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 382.940,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:
- Asse 1 - euro 617.960,00
- Asse 3 - euro 328.313,60

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni formative presentate nei mesi di ottobre e novembre 2017, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni formative approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 operazioni formative a valere sull'asse 1 per complessivi euro 108.840,00 e di 5 operazioni formative a valere sull'asse 3 per complessivi euro 274.100,00;
3. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di complessivi euro 382.940,00, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvate con il presente decreto.
4. La spesa di euro 382.940,00 è prenotata a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale come di seguito indicato e come specificato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	57.441,00
3242	134.029,00
3243	191.470,00

5. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
6. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 novembre 2017

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420MCO3 Cloni

FSE 2014/2020 - MISURE COMPENSATIVE OSS - 3 - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	F17100418001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	55.220,00	55.220,00	AMMESSO
2	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	F17103659001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	55.220,00	55.220,00	AMMESSO
3	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	F17108601001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	55.220,00	55.220,00	AMMESSO
4	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	F17111608001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	53.220,00	53.220,00	AMMESSO
5	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	FP1795560001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	55.220,00	55.220,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		274.100,00	274.100,00	
			Totale		274.100,00	274.100,00	

1420MCO1 Cloni

FSE 2014/2020 - MISURE COMPENSATIVE OSS - 1 - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	FP1795558001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	55.220,00	55.220,00	AMMESSO
2	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B	FP1797866001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	2017	53.620,00	53.620,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		108.840,00	108.840,00	
			Totale		108.840,00	108.840,00	
			Totale con finanziamento		382.940,00	382.940,00	
			Totale		382.940,00	382.940,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	FP1797866001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		53.620,00	26.810,00	18.767,00	8.043,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	FP1795558001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		55.220,00	27.610,00	19.327,00	8.283,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	FP1795560001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		55.220,00	27.610,00	19.327,00	8.283,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	F17111608001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		53.220,00	26.610,00	18.627,00	7.983,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	F17108601001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		55.220,00	27.610,00	19.327,00	8.283,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	F17103659001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		55.220,00	27.610,00	19.327,00	8.283,00
A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 28/15 (EN.A.I.P. FVG)	F17100418001	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO B		55.220,00	27.610,00	19.327,00	8.283,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**7**	**382.940,00**	**191.470,00**	**134.029,00**	**57.441,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**7**	**382.940,00**	**191.470,00**	**134.029,00**	**57.441,00**

17_49_1_DDS_PROG GEST_10905_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 novembre 2017, n. 10905

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2015 - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Approvazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati - Sportello ottobre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e in particolare l'articolo 38, comma 2, il quale prevede che ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in argomento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente;

RICHIAMATA pertanto la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014 con la quale è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFp) - Programma 2015-2017", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 26 novembre 2014;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014, l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Effe.Pi come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 6576/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 di data 16 agosto 2017, con il quale sono state approvate le Direttive per la presentazione e la realizzazione dell'operazione in oggetto;

PRECISATO che le operazioni disciplinate dalle Direttive fanno capo al programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione - di cui al documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 7919/LAVFORU del 26 settembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 di data 11 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la proposta di operazione riferite all'attività di tutoraggio connessa ai percorsi personalizzati e prenotata la spesa di 109.980,00 EUR;

EVIDENZIATO che in base alle Direttive di cui sopra, la presentazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati avviene secondo la modalità a sportello successivamente all'approvazione dell'operazione di tutoraggio pedagogico;

VISTE le proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati presentate da parte dell'ATS Effe.Pi nel corso del mese di ottobre 2017;

VISTO il decreto n. 9391/LAVFORU del 6 novembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate;

VISTO il verbale di valutazione del 21 novembre 2017 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;

PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che nello sportello di ottobre 2017 sono state validamente presentate n. 53 proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati e che la valutazione delle stesse determina la predisposizione dell'elenco delle proposte progettuali di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,

approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa e a seguito dell'esame delle proposte progettuali presentate nel mese di ottobre 2017, sono approvate le proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati di cui all'elenco (allegato 1), parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 novembre 2017

DE BASTIANI

Allegato 1

FSE. POR 2014/2020. PPO 2015 - PS N. 13/15 - PERCORSI PERSONALIZZATI A FAVORE DI GIOVANI IN DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

PROPOSTE PROGETTUALI RIFERITE AI PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI - SPORTELLO OTTOBRE 2017

CODICE PROGETTO	PROPONENTE	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE
FP1794431001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA B.F. C1	APPROVATO
FP1794431002	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA F.N. C1	APPROVATO
FP1794431003	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA F.G. C1	APPROVATO
FP1794431004	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA J.K. C1	APPROVATO
FP1794431005	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA SI.K. C1	APPROVATO
FP1794431006	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA ST.K. C1	APPROVATO
FP1794431007	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA T.K. C1	APPROVATO
FP1794431008	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE C.N. C1	APPROVATO
FP1794431009	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE C.T. C1	APPROVATO
FP1794431010	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE K.B. C1	APPROVATO
FP1794431011	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE L.S. C1	APPROVATO
FP1794431012	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE N.K. C1	APPROVATO
FP1794431013	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE O.M. C1	APPROVATO
FP1794431014	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE R.R. C1	APPROVATO

FP1794431015	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE S.E. C1	APPROVATO
FP1794431016	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE T.S. C1	APPROVATO
FP1794431017	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA F.L. C1	APPROVATO
FP1794431018	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA J.B. C1	APPROVATO
FP1794431019	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA J.F. C1	APPROVATO
FP1794431020	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA R.V. C1	APPROVATO
FP1794431021	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI OPERATORE EDILE F.K. - C1	APPROVATO
FP1795114001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO - ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA I - GI C1	APPROVATO
FP1795114002	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI I - SM - C1	APPROVATO
FP1795114003	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI I - DA - C1	APPROVATO
FP1795114004	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI I - DF - C1	APPROVATO
FP1795114005	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI I - IO - C1	APPROVATO
FP1795114006	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE I - AM C1	APPROVATO
FP1795114007	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA I - AE - C1	APPROVATO
FP1795114008	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA I - HA - C1	APPROVATO
FP1795114009	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA I - JS - C1	APPROVATO
FP1795114010	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA I - FY - C1	APPROVATO
FP1795114011	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE I - BE - C1	APPROVATO
FP1795114012	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE I - OAG - C1	APPROVATO

FP1795114013	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOCARROZZIERE I - WK - C1	APPROVATO
FP1795114014	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI I - ILHP C1	APPROVATO
FP1795843001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO P.S. - C1	APPROVATO
FP1797867001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE K.A.-C1	APPROVATO
FP1797867002	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO V.D.-C1	APPROVATO
FP1797867003	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE G.A.-C1	APPROVATO
FP1797867004	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE M.F.F.-C1	APPROVATO
FP1797867005	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE S.M.-C1	APPROVATO
FP1797867006	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE D.V.-C1	APPROVATO
FP1797867007	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE N.A.-C1	APPROVATO
FP1797867008	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE L.H.-C1	APPROVATO
FP1797867009	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE M.N.-C1	APPROVATO
FP1797867010	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A.N.-C1	APPROVATO
FP1797867011	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE B.V.-C1	APPROVATO
FP1797867012	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E MOTOCICLI C.E. C2	APPROVATO
F17103005001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE F.S.-C1	APPROVATO
F17103005002	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE B.N.F.-C1	APPROVATO
F17103005003	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO K.M.-C1	APPROVATO
F17103005004	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO M.G.-C1	APPROVATO

F17103005005	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	TECNICHE PER OPERATORE GRAFICO S.C.I.-C1	APPROVATO

TOTALE 53 OPERAZIONI

17_49_1_DDS_PROG GEST_11032_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 novembre 2017, n. 11032

Legge regionale 31/2015, art. 20, commi 2 e 2 bis. Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale emanato con decreto n. 9407/Lavforu del 06 novembre 2017. Modifica dell'avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO l'articolo 20, commi 2 e 2 bis della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate", che prevede che l'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali è subordinata al possesso di specifica professionalità attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici o di aggiornamento, per coloro che abbiano conseguito esperienze formative e lavorative pregresse, appositamente promossi dalla Regione e che sono realizzati nel rispetto della legge regionale in materia di formazione professionale;
VISTO il D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
VISTO il decreto n. 9407/LAVFORU del 06 novembre 2017, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale;
ATTESO che, nel testo dell'Avviso, all'articolo 7, comma 6, relativamente alla tabella Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'Avviso e alla tabella Criterio di selezione: 3. Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati in termini di obiettivi di apprendimento, sono stati indicati, per errore materiale, dei coefficienti errati, come risulta dal punteggio massimo che non corrisponde al risultato della moltiplicazione del coefficiente per il punteggio massimo della scala di giudizio;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle conseguenti correzioni;
CONSIDERATO che il testo dell'Avviso, coordinato con le modificazioni apportate con il presente provvedimento, costituisce l'allegato A) parte integrante del presente decreto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali: modifiche alla DGR 1922/2015";

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, il testo dell'Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale, emanato con decreto n. 9407/LAVFORU del 06 novembre 2017, è modificato come segue:

Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'Avviso. Punteggio massimo: 6			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Coerenza progettuale - motivazioni specifiche e risultati attesi.	Grado di chiarezza, in termini di circostanziata descrizione delle motivazioni dell'intervento e del contesto territoriale di riferimento	0.7	3.5
	Chiarezza ed esaustività dei risultati attesi	0.5	2.5

Criterio di selezione: 3. Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati in termini di obiettivi di apprendimento. Punteggio massimo: 8			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Coerenza del percorso formativo con il profilo/area professionale di riferimento in termini di:	Qualità/Adeguatezza ed esaustività della descrizione della figura/area professionale di riferimento e delle competenze da acquisire tramite l'intervento formativo.	0.7	3.5
3.2 Qualità del dispositivo di selezione in ingresso dei destinatari dell'intervento.in termini di:	Chiarezza ed esaustività del dispositivo di selezione dei destinatari.	0.9	4.5

2. E' approvato il testo dell'Avviso coordinato con le modificazioni apportate con il presente decreto, che costituisce l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento e "l'allegato A)", parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 28 novembre 2017

DE BASTIANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

A V V I S O

PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERAZIONI RIGUARDANTI ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CULTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 2 E 2 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 31, "NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE"

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative in materia di mediazione culturale finalizzata all'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 20 commi 2 e 2 bis della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate".
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, con sede a Trieste (Via San Francesco, 37) di seguito Servizio. Referente per l'attuazione delle operazioni e per il raccordo con la Direzione centrale cultura sport e solidarietà è la PO Inclusione e professioni area sociale.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, articolo 20, commi 2 e 2 bis, "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate";
- legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni
- D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento, di approvazione del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli

enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche";
- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", costituente Allegato B del Regolamento FSE e s.m.i.;
- D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 18/5/2017 relativa all'approvazione definitiva del Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate 2017-2019, ai sensi dell'art. 6, L.R. 31/2015;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 20/7/2017 relativa all'approvazione definitiva del Programma immigrazione 2017, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/2015;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- Decreto n. 1919 del 15/6/2016 del Direttore del Servizio corregionali all'estero e integrazione degli immigrati ad oggetto "Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, art 20, comma 2 "Interventi di integrazione e comunicazione interculturale": tenuta elenco regionale dei mediatori culturali e modulistica iscrizione".

Articolo 3 – Tipologia, obiettivi, contenuti dell'intervento formativo

1. L'attività formativa da realizzare rientra nella tipologia formativa: FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI riguarda :

- N. 4 corsi di formazione denominati "Teorie e tecniche per la mediazione interculturale", della durata di 88 ore finalizzati ad assicurare adeguate competenze negli ambiti comprendenti le aree tematiche istituzionale e legislativa, tecnico professionale e della mediazione nei servizi.

  I corsi dovranno essere realizzati esclusivamente nelle sedi di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone (1 corso per ogni sede).

2. I corsi di formazione sono rivolti alla formazione degli operatori impegnati, nell'ambito del territorio regionale, nella mediazione culturale e dovranno, pertanto, assicurare l'acquisizione delle conoscenze e competenze riguardanti:

- la normativa sull'immigrazione (nazionale e regionale);
- i diritti e doveri delle persone immigrate, a qualsiasi titolo;
- i rapporti con le istituzioni e i servizi del territorio (contesto normativo e organizzazione dei servizi sociali, sanitari, della formazione, istruzione, lavoro, abitativi);
- le capacità relazionali e di risoluzione di conflitti;
- teorie e tecniche per la mediazione interculturale e la comunicazione interculturale;
- l'approccio alle situazioni vulnerabili (in particolare vittime di tortura, di tratta e di violenza di genere);
- etica del lavoro (tutela della riservatezza).

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 potranno essere costituiti da attività d'aula e attività laboratoriali, comprese visite didattiche . Non è previsto alcun tipo di stage.

4. I corsi di formazione devono essere avviati con un numero di allievi compreso tra un minimo di 18 e un massimo di 25, salva l'eventuale minore capienza dell'aula come stabilita in sede di accreditamento.

5. Allo scopo di agevolare la frequenza dovranno essere previsti incontri della durata minima di quattro ore, in orario compatibile con le esigenze lavorative dei partecipanti (ad es.: pomeriggio, sabato mattina).

6. L'avvio dell'attività formativa in senso stretto deve essere preceduto da fasi di pubblicizzazione dell'operazione e selezione dei candidati. La relativa documentazione deve essere conservata dal soggetto attuatore e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio.
7. Le modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'operazione e le modalità di selezione dei partecipanti devono essere descritte nel formulario di presentazione dell'operazione medesima.

Articolo 4 - Soggetti proponenti e soggetti attuatori

1. Le operazioni riguardanti le attività formative di cui all'articolo 1 possono essere presentate dalle università regionali e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale.
2. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), settore servizi socioassistenziali ed educativi. Il mancato rispetto di tali previsioni **è causa di decadenza dal contributo.**
3. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla struttura attuatrice utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica.*
4. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento, **a pena di non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**
5. Il soggetto proponente assume la denominazione di "Soggetto attuatore" ad avvenuta approvazione delle operazioni da parte del Servizio.

Articolo 5 – Destinatari

1. I destinatari delle operazioni dovranno essere in possesso dei seguenti **requisiti:**
   a) cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia da almeno due anni con regolare permesso di soggiorno;
   b) conoscenza di una o più lingue e culture oggetto di mediazione;
   c) esperienza lavorativa pregressa di mediazione culturale di almeno 200 ore, anche non continuative, acquisita nell'arco dei tre anni precedenti alla data di iscrizione al corso..
2. Ai fini di assicurare l'acquisizione delle competenze nelle tematiche previste dal corso, i partecipanti di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2. Il livello di conoscenza è verificato ex ante dal soggetto attuatore con l'erogazione di un apposito test di ingresso.

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle operazioni

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a bando" a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ciascun soggetto proponente deve presentare domanda di finanziamento per una o più operazioni formative indicate all'articolo 3. La domanda di finanziamento deve indicare le attività formative che si

intendono realizzare specificando la relativa sede. La presentazione di corsi in sedi diverse da quelle previste dall'articolo 3 è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**

3. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate al Servizio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione **ed entro le ore 12:30 del 4 dicembre 2017**. Modalità diverse di presentazione delle operazioni e il mancato rispetto dei termini previsti sono **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**

4. Ai fini della presentazione della domanda, **pena la non ammissibilità generale della stessa**, è necessario compilare l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).

a. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

b. Per accedere al formulario on line di cui al precedente punto 4 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
- cognome e nome
- codice fiscale
- codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

c. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

d. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

e. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione del formulario on line in Webforma va sottoscritta, **a pena di non ammissibilità generale** con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente, o suo delegato (in tal caso è necessario allegare delega esplicita) formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta. Nel caso in cui il pagamento dell'imposta di bollo sia stato effettuato in mese diverse rispetto alla presentazione dell'operazione, il soggetto proponente è tenuto ad inviare una dichiarazione in cui evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente all'operazione presentata.

5. Il soggetto proponente, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione/operazioni,** presenta la domanda di finanziamento con un unico messaggio di posta elettronica certificata. Il messaggio di posta elettronica certificata deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati che vengono trasmessi. La PEC in argomento deve contenere:

a. l'oggetto del messaggio, come di seguito indicato:

LR 27/2017 – Formazione Mediazione culturale FVG - TRIESTE

b. i seguenti allegati:
   i. la domanda di finanziamento (in formato pdf);
   ii. il/i formulario/i relativi alla/alle operazione (in formato pdf);
   iii. la scansione in formato pdf dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo.

Articolo 7 – Modalità e criteri per la selezione delle operazioni

1. La selezione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto.
2. La selezione delle operazioni avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1, lettera b) valutazione comparativa per quanto concerne la selezione delle operazioni di carattere formativo.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono **causa di non ammissibilità generale** alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	**Cause di non ammissibilità generale**
Conformità della presentazione	Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni Mancato rispetto delle modalità di presentazione delle operazioni (pec e messaggio unico) Mancata sottoscrizione della domanda Mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione dell'operazione
Conformità del proponente	Mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti
Conformità del progetto/proposta	Mancata eligibilità dell'operazione al titolo del presente avviso Utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più operazioni o più edizioni della medesima operazione Presentazione delle operazioni in numero e/o durata diversa da quella prevista Mancato rispetto delle sedi previste

4. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.1 lettera b) del documento citato al precedente punto 2 ed in conformità con quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezione delle operazioni vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	**Descrizione**
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza

Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione : giudizio * coefficiente

5. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	**Descrizione**
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente

6. Tutto ciò premesso, le operazioni sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del soggetto proponente. Punteggio massimo: 13			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Adeguatezza rispetto all'attività proposta in termini di:	Livello di esperienza del Soggetto proponente nella formazione degli operatori, con particolare riferimento alle tematiche indicate dall'avviso	1.4	**7**
	Disponibilità e adeguatezza di personale dedicato	1,2	**6**

	con esperienza e competenze nella specifica attività.		

Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'Avviso. Punteggio massimo: 6			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Coerenza progettuale - motivazioni specifiche e risultati attesi.	Grado di chiarezza, in termini di circostanziata descrizione delle motivazioni dell'intervento e del contesto territoriale di riferimento	0.7	**3.5**
	Chiarezza ed esaustività dei risultati attesi	0.5	**2.5**

Criterio di selezione: 3. Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati in termini di obiettivi di apprendimento. Punteggio massimo: 8			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Coerenza del percorso formativo con il profilo/area professionale di riferimento in termini di:	Qualità/Adeguatezza ed esaustività della descrizione della figura/area professionale di riferimento e delle competenze da acquisire tramite l'intervento formativo.	0.7	**3.5**
3.2 Qualità del dispositivo di selezione in ingresso dei destinatari dell'intervento.in termini di:	Chiarezza ed esaustività del dispositivo di selezione dei destinatari.	0.9	**4.5**

Criterio di selezione: 4. Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica. Punteggio massimo: 17			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
4.1 coerenza e qualità nel presidio delle attività formative in termini di.	Adeguatezza e qualità dell'organizzazione didattica (presidio/gestione, caratteristiche delle aule, esercitazioni pratiche, materiali didattici ed altri aspetti ritenuti importanti)	1	**5**
4.2 coerenza e qualità dei moduli e	Livello di coerenza e qualità nella descrizione dei moduli/ unità formative compreso il personale	1.2	**6**

del personale docente in termini di .	docente utilizzato		
4.3 coerenza e qualità dei dispositivi di valutazione in termini di	Accuratezza e articolazione dei dispositivi di valutazione (apprendimento, gradimento, esame finale)	0.4	**2**
4.4 Promozione e pubblicità in termini di	Qualità e completezza delle azioni previste per promuovere e pubblicizzare l'intervento	0.8	**4**

Criterio di selezione: 5. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 1			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
5.1 Congruenza finanziaria. **No = 0 SI = 1**	Corretta compilazione della parte finanziaria	1	**1**

Criterio di selezione: 6. Coerenza e completezza della proposta progettuale. Punteggio massimo: 5			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
6.1 Coerenza e completezza della proposta progettuale.	Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto. Chiarezza e sinteticità delle parti descrittive e qualità della documentazione prodotta.	0.5 0.5	2.5 2.5

7. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna operazione è pari a **50 punti** . Ai fini della approvazione ed ammissione al finanziamento ogni operazione deve conseguire un punteggio non inferiore a 35 punti.

8. In caso di parità di punteggio tra due o più operazioni, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio di selezione 1. Affidabilità del soggetto proponente; nel caso di ulteriore parità verrà scelta l'operazione che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di selezione 4. Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica.
Sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto con riferimento alla sede di realizzazione individuata

9. Per la verifica della coerenza finanziaria si fa riferimento all'UNITA' DI COSTO STANDARD stabilita con DGR 278 del 20 febbraio 2015 e successive modifiche come espressamente indicato all'articolo 13.

Articolo 8 – Approvazione delle operazioni

1. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del Direttore del Servizio, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione. Il decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it, riporta:
   a) la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse a finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso;
2. Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione, recante ogni indicazione utile allo svolgimento dell'attività, e lo trasmette al beneficiario.
3. L'avvio dell'attività in senso stretto da parte del Soggetto attuatore avviene successivamente all'emanazione del decreto di concessione.
4. E' facoltà del Soggetto attuatore avviare l'operazione precedentemente all'emanazione del decreto di concessione ma successivamente alla presentazione dell'operazione. In tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare una nota formale, nella quale attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilità, sollevando il Servizio da ogni onere in caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione.
5. L'avvio dell'operazione è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA/sul sistema informativo da inoltrare di norma entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'operazione (attività in senso stretto). A tale applicativo si accede attraverso il sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/.
6. Le operazioni devono essere concluse entro il 31 agosto 2018.

Articolo 9 – Esami finali e attestati

1. Al fine dell'ammissione all'esame finale è richiesto, per ciascun partecipante, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiore all'80% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto dell'esame finale.
2. Ai partecipanti che superano con esito positivo l'esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza secondo le modalità di cui all'art. 11, c. 5 del Regolamento n. 140/2017.

Articolo 10 – Finanziamento pubblico (gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria e la rendicontazione delle operazioni, di cui al presente Avviso, vengono realizzate attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (Unità di costo fisso _ UCS) e, precisamente, mediante l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278/2015 e successive modifiche.
2. Il costo complessivo di ogni corso di formazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività formativa

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 per la parte "ora corso" sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

4. Alla concessione del finanziamento si provvede dopo l'approvazione dell'operazione, nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

5. Alla liquidazione del finanziamento si provvede come segue:
   a) eventuale anticipo dell'85% dell'operazione, su richiesta del Soggetto attuatore e dopo l'avvio dell'attività in senso stretto, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa;
   b) saldo, dopo l'esame del rendiconto di cui al successivo articolo 12.

6. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso è disponibile la somma di 50.000,00 (cinquantamila) euro.

7. Il finanziamento pubblico, nei limiti di cui al precedente comma, è pari al 100% delle somme determinate secondo quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 11 - Cause di revoca

1. Il Servizio provvede alla revoca dei contributi nei casi previsti dall'art. 19 del Regolamento.

Articolo 12 - Rendiconto

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto, il Soggetto attuatore deve presentare al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni.

2. La rendicontazione delle operazioni avviene con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari UCS; il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto, come previsto dall'art. 17 del Regolamento.

3. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito applicativo informatico predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it. formazionelavoro/formazione/area operatori Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato da:
   a) la relazione tecnico fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo dell'apposito applicativo informatico di cui punto 3;
   b) i registri utilizzati in originale;
   c) la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
   d) i documenti attestanti l'attività di selezione dei partecipanti svolta;
   e) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
   f) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
   g) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
   h) i timesheet relativi all'attività svolta dal coordinatore e dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

Articolo 13 - Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad informare che i corsi di formazione sono finanziate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

17_49_1_DGR_2202_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2202

POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura e del Piano finanziario del programma e ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

RICHIAMATO il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

CONSIDERATO che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;

VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1836 del 29 settembre 2017 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1231 del 30 giugno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017 di approvazione del piano finanziario POR e PAR del Programma, ed in particolare l'allegato n. 5 che riporta la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività del Programma, suddivise per esercizio di assegnazione;
RICHIAMATA la Legge regionale 37 del 10 novembre 2017 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità" che all'articolo 11 comma 26, introduce le variazioni relative alla Missione 14 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'", Programma 05 "POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)", Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE" come riportate nella Tabella K della medesima Legge;
PRESO ATTO che con detta variazione si stanziano 18.481.946,24 euro per l'anno 2017;
VISTA la DGR n. 2186 del 10 novembre 2017 che approva la n. 27 variazione al Bilancio 2017, riferita ai medesimi importi di cui al precedente paragrafo, e in particolare le variazioni contabili relative al capitolo di spesa 424 del Bilancio finanziario gestionale denominato "FONDO POR FESR 2014-2020 PARCO PROGETTI - FONDI REGIONALI ART. 5, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1301; ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), L.R. 5.6.2015 N. 14" di competenza del Servizio contabile e del rendiconto;
CONSIDERATO che le risorse PAR stanziate per il 2017, saranno impiegate, in coerenza con la funzione specifica di istituzione del Piano Aggiuntivo Regionale, per garantire più efficacemente il raggiungimento dei target annuali n+3 per l'intera programmazione, permettendo il finanziamento in overbooking del parco progetti ad oggi disponibile e di prossima disponibilità entro i primi mesi del 2018, nonché per anticipare la copertura finanziaria di una parte di risorse momentaneamente indisponibili, perché legate alla c.d. riserva di efficacia;
CONSIDERATO, in particolare, che sulla base dei richiamati presupposti le risorse PAR stanziate per il 2017 sono destinate alle seguenti attività secondo distinte motivazioni:
- 1.095.394,20 euro per l'Attività 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", di competenza della Direzione centrale Attività produttive turismo e cooperazione, Servizio per l'accesso al credito delle imprese, per garantire la costituzione di un primo parco progetti in overbooking in considerazione dell'elevato numero di domande - per circa 16 milioni di euro - pervenute sul bando approvato con DGR n. 572 del 31 marzo 2017, dotato di sole risorse POR per 6 milioni di euro;
- 1.248.805,00 euro per l'Attività 2.4 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito" di competenza della Direzione centrale Attività produttive turismo e cooperazione, Servizio per l'accesso al credito delle imprese per anticipare la quota di riserva di efficacia al Fondo di Garanzia, di pari importo, momentaneamente indisponibile fino alla definitiva assegnazione della riserva stessa, in esito alla verifica positiva del raggiungimento dei target di performance al 2018;
- 4.333.631,92 euro per l'Attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia scolastica

e universitaria per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria del bando approvato con DGR n. 128/2016;
- 11.804.115,12 euro per l'Attività 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti", di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Servizio Tecnologie e Investimenti per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria dell'invito approvato con DGR n. 527/2017;
RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di riapprovare la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse PAR di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla DGR n. 1895/2017, secondo gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione, per aggiornare la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività;
RITENUTO inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione di cui alla deliberazione n. 2048/2016;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il piano finanziario POR al lordo della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il piano finanziario POR al netto della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

POR FESR 2014/2020 STRUTTURA DEL PROGRAMMA

All.to n.1

Struttura Programmazione					
Asse POR FESR FVG	**Obiettivo tematico**	**Priorità d'investimento**	**Risultato atteso/Obiettivo specifico**	**Azioni (POR e Accordo di Partenariato)**	**Attività**
Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione					
1	1	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	1.1 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher
				1.2 Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca	1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca
				1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche
					1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati
			1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	1.4 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	1.4.a Strumento di venture capital
					1.4.b Strumento di fertilizzazione
Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese					
2	3	3a - Promuovere l'imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese	3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.	2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'
					2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo
		3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione	3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	2.2 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese.	2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.
		3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.
					2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.
					2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.
					2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.
		3d - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione	3.6 Miglioramento dell'accesso al credito del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio nell'agricoltura	2.4 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.	2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito
Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori					
3	4	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa	4.11 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	3.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings)	3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica
					3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti
Asse IV - Sviluppo Urbano					
4	2	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health	2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	4.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU
	3	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione	3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	4.2 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale
	4	4a - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni	4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub	4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane
	6	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale	6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione	4.4 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città
				4.5 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali
Asse V - AT Assistenza tecnica					
5	5.1	Assistenza tecnica	Rafforzare la capacità e l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche (Funzioni internalizzabili)	5.1 Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi
	5.2		Rafforzare la capacità e l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche (Funzioni non internalizzabili)	5.2 Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR	5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA — **All.to n.2**

(Euro)

Asse POR FESR FVG	Attività	STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR		Organismo Intermedio	Piano Finanziario			Riserva territoriale	
		Direzione Centrale	Servizio		Risorse Pubbliche totali A	di cui Riserva di efficacia B	A -B	Aree Montane	Arre interne (Investimenti Territoriali Integrati)
Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione					**77.126.202,00**	**4.820.388,00**	**72.305.814,00**	**1.510.000,00**	**-**
1	1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	**Unioncamere / CCIAA**	**2.800.000,00**	**175.000,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	-
	1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		**16.161.763,00**	**1.072.610,00**	**15.089.153,00**	**385.443,00**	
	1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		**26.000.000,00**	**1.562.500,00**	**24.437.500,00**	**561.485,00**	
	1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio alta formazione e ricerca		**25.070.653,00**	**1.566.916,00**	**23.503.737,00**	**563.072,00**	
	1.4.a Strumento di venture capital	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		**5.593.786,00**	**443.362,00**	**5.150.424,00**	**0,00**	
	1.4.b Strumento di fertilizzazione	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese					**75.927.352,00**	**4.745.460,00**	**71.181.892,00**	**1.550.000,00**	**4.320.000,00**
2	2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio politiche del lavoro		**9.990.442,00**	**624.403,00**	**9.366.039,00**	-	-
	2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo	Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	Servizio attivita' culturali		**3.996.176,00**	**249.761,00**	**3.746.415,00**	-	-
	2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		**6.993.309,00**	**437.082,00**	**6.556.227,00**	-	-
	2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. 2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	**Unioncamere / CCIAA**	**30.646.543,00**	**1.915.409,00**	**28.731.134,00**	**1.550.000,00**	-
	2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo 2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie	Presidenza della Regione	Servizio coordinamento politiche per la montagna		**4.320.000,00**	**270.000,00**	**4.050.000,00**	-	**4.320.000,00**
	2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		**19.980.882,00**	**1.248.805,00**	**18.732.077,00**	-	
Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori					**56.945.512,00**	**3.559.094,00**	**53.386.418,00**	**1.600.000,00**	**2.020.000,00**
3	3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica	Direzione centrale infrastrutture e territorio	Servizio edilizia scolastica e universitaria		**27.973.234,00**	**2.685.827,00**	**25.287.407,00**	**1.600.000,00**	**2.020.000,00**
	3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie)		**13.972.278,00**	**873.267,00**	**13.099.011,00**	-	
			Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri)		**15.000.000,00**	**-**	**15.000.000,00**		-
Asse IV - Sviluppo Urbano					**11.588.912,00**	**721.810,00**	**10.867.102,00**		
4	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Trieste**	**671.429,00**	**-**	**671.429,00**	-	-
	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Pordenone**	**330.669,00**	**-**	**330.669,00**		
	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Gorizia**	**295.722,00**	**-**	**295.722,00**		
	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Udine**	**440.517,00**	**-**	**440.517,00**		
	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Trieste**	**3.804.767,00**	**721.810,00**	**3.082.957,00**		
	4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Pordenone**	**1.873.787,00**	**-**	**1.873.787,00**		
	4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Gorizia**	**1.675.755,00**	**-**	**1.675.755,00**		
	4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Udine**	**2.496.266,00**	**-**	**2.496.266,00**		
Asse V - AT Assistenza tecnica					**9.191.206,00**	**-**	**9.191.206,00**		
5	5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	Direzione generale	Servizio amministrazione personale regionale		**4.595.603,00**	**-**	**4.595.603,00**	-	-
	5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio gestione fondi comunitari		**4.595.603,00**	**-**	**4.595.603,00**		
TOTALE					**230.779.184,00**	**13.846.752,00**	**216.932.432,00**	**4.660.000,00**	**6.340.000,00**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA PER QUOTE DI COFINANZIAMENTO AL LORDO DELLA RISERVA DI EFFICACIA All.to 3

(Euro)

Asse POR FESR FVG	Attività	STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR		Organismo Intermedio	Piano Finanziario al lordo della riserva di efficacia			
		Direzione Centrale	Servizio		Risorse Pubbliche Totali A=B+C	FESR B	Contropartita nazionale C	
							Stato	Regione
						50%	35%	15%
Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione					**77.126.202,00**	**38.563.101,00**	**26.994.171,00**	**11.568.930,00**
1	1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	**Unioncamere / CCIAA**	**2.800.000,00**	**1.400.000,00**	**980.000,00**	**420.000,00**
1	1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	**NP**	**16.161.763,00**	**8.080.881,00**	**5.656.616,00**	**2.424.266,00**
1	1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	**NP**	**26.000.000,00**	**13.000.000,00**	**9.100.000,00**	**3.900.000,00**
1	1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio alta formazione e ricerca	**NP**	**25.070.653,00**	**12.535.327,00**	**8.774.729,00**	**3.760.597,00**
1	1.4.a Strumento di venture capital.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		**5.593.786,00**	**2.796.893,00**	**1.957.826,00**	**839.067,00**
1	1.4.b Strumento di fertilizzazione	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		**1.500.000,00**	**750.000,00**	**525.000,00**	**225.000,00**
Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese					**75.927.352,00**	**37.963.676,00**	**26.574.573,00**	**11.389.103,00**
2	2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio politiche del lavoro	**NP**	**9.990.442,00**	**4.995.221,00**	**3.496.655,00**	**1.498.566,00**
2	2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo	Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	Servizio attivita' culturali		**3.996.176,00**	**1.998.088,00**	**1.398.661,00**	**599.427,00**
2	2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	**NP**	**6.993.309,00**	**3.496.655,00**	**2.447.659,00**	**1.048.995,00**
2	2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. 2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	**Unioncamere / CCIAA**	**30.646.543,00**	**15.323.271,00**	**10.726.289,00**	**4.596.983,00**
2	2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. 2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.	Presidenza della Regione	Servizio coordinamento politiche per la montagna	**NP**	**4.320.000,00**	**2.160.000,00**	**1.512.000,00**	**648.000,00**
2	2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	**NP**	**19.980.882,00**	**9.990.441,00**	**6.993.309,00**	**2.997.132,00**
Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori					**56.945.512,00**	**28.472.756,00**	**19.930.927,00**	**8.541.829,00**
3	3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica	Direzione centrale infrastrutture e territorio	Servizio edilizia scolastica e universitaria	**NP**	**27.973.234,00**	**13.986.617,00**	**9.790.630,00**	**4.195.987,00**
3	3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosuffienti	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie)	**NP**	**13.972.278,00**	**6.986.139,00**	**4.890.297,00**	**2.095.842,00**
3			Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri)	**NP**	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	**5.250.000,00**	**2.250.000,00**
Asse IV - Sviluppo Urbano					**11.588.912,00**	**5.794.456,00**	**4.056.121,00**	**1.738.335,00**
4	4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Trieste**	**671.429,00**	**335.715,00**	**235.002,00**	**100.712,00**
4	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Pordenone**	**330.669,00**	**165.335,00**	**115.734,00**	**49.600,00**
4	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Gorizia**	**295.722,00**	**147.861,00**	**103.502,00**	**44.359,00**
4	4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Udine**	**440.517,00**	**220.259,00**	**154.182,00**	**66.076,00**
4	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Trieste**	**3.804.767,00**	**1.902.383,00**	**1.331.667,00**	**570.717,00**
4	4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Pordenone**	**1.873.787,00**	**936.893,00**	**655.826,00**	**281.068,00**
4	4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Gorizia**	**1.675.755,00**	**837.877,00**	**586.514,00**	**251.364,00**
4	4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	**Comune di Udine**	**2.496.266,00**	**1.248.133,00**	**873.694,00**	**374.439,00**
Asse V - AT Assistenza tecnica					**9.191.206,00**	**4.595.603,00**	**3.216.922,00**	**1.378.681,00**
5	5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	Direzione generale	Servizio amministrazione personale regionale	**NP**	**4.595.603,00**	**2.297.802,00**	**1.608.461,00**	**689.340,00**
5	5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio gestione fondi comunitari	**NP**	**4.595.603,00**	**2.297.801,00**	**1.608.461,00**	**689.341,00**
TOTALE					**230.779.184,00**	**115.389.592,00**	**80.772.714,00**	**34.616.878,00**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA PER QUOTE DI COFINANZIAMENTOAL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA **All.to 4**

(Euro)

Asse POR FESR FVG	Attività	STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR		Organismo Intermedio	Piano Finanziario al netto della riserva di efficacia			
		Direzione Centrale	Servizio		Risorse Pubbliche A=B+C	FESR B	Contropartita nazionale C	
							Stato	Regione
						50%	35%	15%
Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione					**72.305.814,00**	**36.152.907,00**	**25.307.035,00**	**10.845.872,00**
1	1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	Unioncamere / CCIAA	2.625.000,00	1.312.500,00	918.750,00	393.750,00
	1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	NP	15.089.153,00	7.544.576,00	5.281.202,00	2.263.375,00
	1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	NP	24.437.500,00	12.218.749,00	8.553.125,00	3.665.626,00
	1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio alta formazione e ricerca	NP	23.503.737,00	11.751.870,00	8.226.308,00	3.525.559,00
	1.4.a Strumento di venture capital	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		5.150.424,00	2.575.212,00	1.802.650,00	772.562,00
	1.4.b Strumento di fertilizzazione	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		1.500.000,00	750.000,00	525.000,00	225.000,00
Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese					**71.181.892,00**	**35.590.946,00**	**24.913.660,00**	**10.677.286,00**
2	2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio politiche del lavoro	NP	9.366.039,00	4.683.020,00	3.278.114,00	1.404.905,00
	2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo	Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	Servizio attivita' culturali		3.746.415,00	1.873.209,00	1.311.245,00	561.961,00
	2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	NP	6.556.227,00	3.278.114,00	2.294.680,00	983.433,00
	2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. 2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	Unioncamere / CCIAA	28.731.134,00	14.365.566,00	10.055.894,00	4.309.674,00
	2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. 2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT.	Presidenza della Regione	Servizio coordinamento politiche per la montagna	NP	4.050.000,00	2.025.000,00	1.417.500,00	607.500,00
	2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	NP	18.732.077,00	9.366.037,00	6.556.227,00	2.809.813,00
Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori					**53.386.418,00**	**26.693.209,00**	**18.685.244,00**	**8.007.965,00**
3	3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica	Direzione centrale infrastrutture e territorio	Servizio edilizia scolastica e universitaria	NP	25.287.407,00	12.643.704,00	8.850.591,00	3.793.112,00
	3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosuffienti	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie)	NP	13.099.011,00	6.549.505,00	4.584.653,00	1.964.853,00
			Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri)	NP	15.000.000,00	7.500.000,00	5.250.000,00	2.250.000,00
Asse IV - Sviluppo Urbano					**10.867.102,00**	**5.433.551,00**	**3.803.488,00**	**1.630.063,00**
4	4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Trieste	671.429,00	335.715,00	235.002,00	100.712,00
	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Pordenone	330.669,00	165.335,00	115.734,00	49.600,00
	4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Gorizia	295.722,00	147.861,00	103.502,00	44.359,00
	4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Udine	440.517,00	220.259,00	154.182,00	66.076,00
	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Trieste	3.082.957,00	1.541.478,00	1.079.034,00	462.445,00
	4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Pordenone	1.873.787,00	936.893,00	655.826,00	281.068,00
	4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Gorizia	1.675.755,00	837.877,00	586.514,00	251.364,00
	4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	Comune di Udine	2.496.266,00	1.248.133,00	873.694,00	374.439,00
Asse V - AT Assistenza tecnica					**9.191.206,00**	**4.595.603,00**	**3.216.922,00**	**1.378.681,00**
5	5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	Direzione generale	Servizio amministrazione personale regionale	NP	4.595.603,00	2.297.802,00	1.608.461,00	689.340,00
	5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR	Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio gestione fondi comunitari	NP	4.595.603,00	2.297.801,00	1.608.461,00	689.341,00
TOTALE					**216.932.432,00**	**108.466.216,00**	**75.926.349,00**	**32.539.867,00**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

All.to 5

POR FESR 2014-2020 - Riparto delle risorse PAR

(Euro)

Attività	Direzione centrale	Servizio	2016	2017	2018	Totale complessivo
1.1.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	560.000,00	1.000.000,00		1.560.000,00
1.2.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato	-	-	-	-
1.3.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
1.3.b	Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio alta formazione e ricerca		5.400.000,00	600.000,00	6.000.000,00
2.1.a	Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita'	Servizio politiche del lavoro		367.851,64		367.851,64
2.2.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio industria e artigianato		600.000,00	800.000,00	1.400.000,00
2.3.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		13.000.000,00	7.250.000,00	20.250.000,00
2.3.b	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		1.095.394,20		1.095.394,20
2.4	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio per l'accesso al credito delle imprese		1.248.805,00		1.248.805,00
3.1.a	Infrastrutture e territorio	Servizio edilizia scolastica e universitaria	6.318.190,00	4.333.631,92		10.651.821,92
3.1.b	Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	Servizio tecnologie ed investimenti		11.804.115,12		11.804.115,12
4.2.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale	721.810,00			721.810,00
4.3.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale			1.800.000,00	1.800.000,00
4.4.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio sviluppo economico locale			550.000,00	550.000,00
5.2.a	Attivita' produttive, turismo e cooperazione	Servizio gestione fondi comunitari	500.000,00			500.000,00
Totale complessivo			8.100.000,00	43.849.797,88	13.000.000,00	64.949.797,88

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2203_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2203

POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione: Linea di intervento 3.1.B.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti", POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" - Integrazione dotazione finanziaria con risorse aggiuntive regionali (PAR).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014- 2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;

VISTA la propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto la presa d'atto delle modifiche al programma approvate con la sopra citata Decisione della commissione europea n. C(2017)6147 e con la procedura di consultazione scritta del comitato di sorveglianza n. 9;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata LR n.14/2015, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, e modificato con decreto del Presidente della Regione n.227 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, strut-

tura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e successivamente modificato con delibera di Giunta n. 2202 del 17 novembre 2017 di approvazione della struttura del Programma, del piano finanziario POR e della ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR);
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.b.2. "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e, nello specifico, la parte relativa alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti è gestita dal Servizio tecnologie e investimenti in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 24 marzo 2017 n. 527 con la quale è stato approvato il Bando per l'erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti ubicate in area non interamente montana;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria del Bando, come indicato all'art. 1.3, comma 1, è pari a € 5.107.697,72, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, e così ripartiti:
a. quota comunitaria: € 2.553.848,36
b. quota statale: € 1.787.693,35
c. quota regionale: € 766.156,01
CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1.3, comma 3, del Bando le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il Decreto n. 1324 del 05 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria con diciotto domande risultate ammissibili, di cui quattro finanziate interamente, una finanziata solo parzialmente fino a concorrenza delle risorse ordinarie del Bando e tredici ammesse ma non finanziate;
CONSIDERATO che la citata delibera di Giunta n. 2202 del 17 novembre 2017 assegna per la Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti" risorse PAR pari a € 11.804.115,12 per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti, per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria dell'invito approvato con DGR n. 527/2017;
RITENUTO necessario completare il finanziamento del progetto finanziato solo parzialmente e di tutti gli altri tredici progetti ammessi ma non finanziati, attingendo alle risorse del piano finanziario dell'azione, come previsto dall'art. 1.3, comma 3, del Bando stesso;
RITENUTO pertanto di integrare la dotazione finanziaria del Bando per finanziare i progetti ammessi in graduatoria non coperti dalle risorse del Bando per un importo pari a € 11.804.115,12;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:
1. La dotazione finanziaria del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 24 marzo 2017 n. 527 a valere sulla Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti", POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", è integrata complessivamente di € 11.804.115,12 di risorse PAR.
2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2218_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2218

LR 3/1999, art. 14 - RD 267/1942, art. 198 - Nomina del Comitato di sorveglianza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno (Ziac).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633 con la quale è stata disposta l'istituzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno - Ziac - con sede in Udine, di seguito Consorzio;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 concernente la <<Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale>> e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 14 della LR 3/1999;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2015, n. 2283, che, nel prendere atto che non esistono alternative alla liquidazione ex lege del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, ha disposto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 octies della legge regionale 3/1999, lo scioglimento di tutti gli organi consortili ancora operativi, quali individuati dall'articolo 7 della LR 3/1999, e del Collegio dei Liquidatori nominato dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2015 e nominato il Commissario liquidatore, fissandone compiti e durata;
VISTO l'art. 14 comma 5 nonies, ultimo periodo, della precitata LR 3/1999, come da ultimo novellato dall'articolo 2, comma 64 delle Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 per il quale "In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa." e che pertanto la liquidazione coatta amministrativa risulta aperta a decorrere dalla data di scioglimento e messa in liquidazione del consorzio e precisamente dal 13.11.2015;
RICHIAMATA la delibera 11 novembre 2016, n.2087 on la quale la Giunta regionale ha disposto che il richiamo di cui all'articolo 14, comma 5 nonies, così come modificato dalla legge regionale 14/2016 deve intendersi riferito all'istituto della Liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (c.d. "legge fallimentare") e che pertanto il Consorzio di sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare contestualmente provvedendo alla nomina del commissario liquidatore ex art. 198 della menzionata legge fallimentare;
RICHIAMATO l'articolo 4 della precitata DGR 2087/2016 che rinvia a successivo atto la nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza in considerazione della natura e della molteplicità dei creditori del consorzio e alla luce della consistenza delle passività del consorzio medesimo così come evidenziatesi nell'ultimo bilancio approvato;
RICHIAMATO altresì l'articolo 5 della DGR 2087/2016 che rinvia al Comitato di sorveglianza la valutazione delle attività poste in essere dal Commissario liquidatore nominato con DGR 2283/2015 dal 13 novembre 2015 alla data della predetta deliberazione;
VISTO il titolo V (Della liquidazione coatta amministrativa) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
VISTO, in particolare, l'articolo 198 del predetto Regio Decreto 267/1942 nella parte in cui prevede che "È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.";
VISTA la comunicazione prot. n. 14654 di data 4/7/2017 del Commissario liquidatore di trasmissione dell'elenco dei maggiori creditori, da cui si evince anche il credito dell'Amministrazione regionale;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'Avvocato Stefano Fruttarolo, del dott. Claudio Kovatsch ex Direttore centrale dell'Amministrazione regionale ora in quiescenza e del dott. Stefano Borrella, titolare dell'incarico di P.O. appalti e contratti presso la Direzione centrale ambiente ed energia dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'art. 14, comma 5 decies 1 della LR 3/1999 come introdotto dall'art. 13 c. 1 della Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 "Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario", ai sensi del quale "… In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall' articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..;
RILEVATO che il compenso di cui alla tabella A), lettera f), del citato DPreg ammonta a 7.042,53 euro;
VISTO il comma 53, dell'articolo 8 della Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)) che dispone che: "Al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministra-

zione regionale, sono ridotti del 10 per cento";
RITENUTO conseguentemente di applicare la predetta riduzione e di determinare, conseguentemente, in 6.338,27 euro su base annua il compenso spettante ai componenti del Comitato di sorveglianza;
RILEVATO che il dott. Stefano Borrella è dipendente dell'Amministrazione regionale e che pertanto allo stesso non spetta alcun compenso, secondo quanto previsto dell'articolo l'art. 104 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e del D.P.Reg. 29.11.2005 n. 421 recante "disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005";
CONSIDERATO che la Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 9, 11 e 14, della legge regionale 3/1999 esercita la vigilanza sui consorzi industriali e pertanto è Autorità di vigilanza nei confronti del Consorzio;
RITENUTO in qualità di Autorità di vigilanza di nominare, quali componenti del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del Regio Decreto 267/1942:
a) l'Avv. Stefano Fruttarolo, nato a Udine, il 18.2.1964, b) il dott. Claudio Kovatsch , nato a Gorizia, il 2.2.1951 c) il dott. Stefano Borrella, nato a Padova, il 23.3.1975;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' costituito, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il Comitato di sorveglianza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno - in liquidazione coatta amministrativa ex art. 198 del RD 267/1942, con la seguente composizione:
a) Avv. Stefano Fruttarolo, nato a Udine, il 18.2.1964.
b) dott. Claudio Kovatsch , nato a Gorizia, il 2.2.1951.
c) dott. Stefano Borrella, nato a Padova, il 23.3.1975.
2. Per le motivazioni espresse in premessa, il compenso per ciascuno dei componenti esterni del Comitato di sorveglianza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno - in liquidazione coatta amministrativa, è determinato in 6.338,27 euro su base annua.
3. Il comitato di sorveglianza si esprime, tra l'altro, sul programma di attività di cui all'art. 14 comma 5 nonies 1. della LR 3/1999 nonché sulle correlate relazioni commissariali.
4. Ai sensi del novellato art.14 comma 5 nonies la liquidazione coatta amministrativa afferente il procedimento in corso si intende aperta in data 13.11.2015.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2224_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2224

POR FESR 2014-2020 - Assegnazione ulteriore dotazione di risorse PAR pari ad euro 1.095.394,20 al "Bando 2.3.b.1. - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", di cui alla DGR 572/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1836 del 29 settembre 2017 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 136 del 1° luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1895 del 6 giugno 2017;
CONSIDERATO l'avanzamento procedurale e finanziario complessivo del Programma, in particolare al fine di garantire un efficace e tempestivo utilizzo delle risorse per il raggiungimento dei "target" intermedi e finali previsti dalle priorità e relativi obiettivi specifici del Programma oltre che dalle disposizioni finanziarie comunitarie (N+3);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 572, con la quale è stato approvato il <<Bando 2.3.b.1. - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT>>, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Attività 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI">>, di seguito "Bando";
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del Bando, è pari ad euro 6.000.000, interamente a carico del Piano finanziario del POR, di cui euro 300.000,00 stanziati a titolo di riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana, destinata allo scorrimento della graduatoria come previsto dall'articolo 3, comma 2, del Bando;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Bando sono scaduti in data 15 giugno 2017 e che la capacità progettuale espressa dal territorio emersa in riferimento al Bando ha evidenziato richieste di contributo per circa euro 16.000.000;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2202 del 17 novembre 2017 che, da ultimo, ha modificato e nuovamente approvato la struttura, il Piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR), attribuendo, in particolare, 1.095.394,20 euro di risorse PAR all'Attività 2.3.b;

RITENUTO di assegnare al Bando l'ulteriore dotazione di risorse PAR pari ad 1.095.394,20 euro, al fine di garantire la costituzione di un primo parco progetti in overbooking in coerenza con la funzione specifica di istituzione del Piano Aggiuntivo Regionale e in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute sul Bando dell'Attività 2.3.b;
RITENUTO inoltre che tale assegnazione di risorse PAR risponde anche all'esigenza di supportare l'avanzamento della spesa per favorire il raggiungimento degli obiettivi di spesa del Programma al 2018;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assegnare al <<Bando 2.3.b.1. - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT>>, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 572, 1.095.394,20 euro di risorse del piano aggiuntivo regionale (PAR) ulteriori rispetto all'attuale dotazione del bando, pari a 6.000.000 euro.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2225_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2225

POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2 - "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", Attività 2.2.a "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive", Linea di intervento 2.2.a.2 "Interventi nell'area di crisi del mobile". Assegnazione risorse PAR aggiuntive al bando di cui alla DGR 580/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
RICHIAMATO il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti

dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";
CONSIDERATO che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres. del 1 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
RILEVATO che l'articolo 7, comma 3 del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, sono trasferite al Fondo "POR FESR 2014- 2020" le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che ha approvato la struttura e il piano finanziario del Programma, e in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività;
CONSIDERATO che come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, l'attuazione dell'Attività 2.2.a - "Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" finanziata nell'ambito dell'As-

se 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Azione 2.2 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" del POR FESR 2014-2020 è di competenza del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017 che, da ultimo, ha modificato e nuovamente approvato la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR);
VISTO il bando concernente "Linea d'intervento 2.2.a.2 - Interventi nell'Area di crisi del mobile", di seguito "Bando", approvato con propria deliberazione n. 580 del 31 marzo 2017 con una dotazione finanziaria pari ad euro 2.622.490,80;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande di contributo sono scaduti il 15 giugno 2017 e che, sulla base delle attività istruttorie attualmente in corso, si stima che il contributo richiesto ammonti ad euro 4.000.000,00 circa;
CONSIDERATO quindi che la dotazione finanziaria del Bando presumibilmente non sarà sufficiente a soddisfare completamente la richiesta di contributo pervenuta;
TENUTO CONTO che dal suddetto piano finanziario del Programma risultano risorse PAR assegnate all'Attività 2.2.a - "Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" pari ad euro 600.000,00 con stanziamento sull'esercizio 2017;
RITENUTO opportuno assegnare 600.000,00 euro di risorse PAR al Bando, per incrementarne la dotazione finanziaria e consentire il finanziamento di un maggiore numero di domande;
CONSIDERATO che tale operazione risponde anche all'esigenza di procedere con l'avanzamento della spesa per favorire il raggiungimento degli obiettivi di spesa del Programma al 2018;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assegnare per i motivi in premessa indicati al bando "Linea d'intervento 2.2.a.2 - Interventi nell'Area di crisi del mobile" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con propria deliberazione n. 580 del 31 marzo 2017, risorse PAR pari ad euro 600.000,00, considerate le richieste di contributo ad oggi pervenute e in vista del raggiungimento degli obiettivi di spesa del Programma al 2018.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2231_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2231

Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013: approvazione della scheda di attività relativa alla Linea d'azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico", intervento 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007- 2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;
VISTA la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale il CIPE ha delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macro

aree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;
VISTA la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2580 del 10 dicembre 2010 con la quale il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS è stato approvato in via preliminare;
RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n.42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";
VISTA la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)", nella sua forma emendata e integrata nei termini concordati in fase istruttoria con la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;
ATTESO che il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato modificato e aggiornato con le deliberazioni giuntali n. 359 del 27 febbraio 2014, n. 2821 del 18 dicembre 2014 e n. 1801 del 18 settembre 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2089, con cui è stata approvata, in via preliminare, la proposta di riprogrammazione del PAR FSC ed è stata avviata la procedura scritta per la condivisione della stessa con i componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 2303, con la quale sono state approvate, in via definitiva, le modifiche del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia a conclusione del processo di riprogrammazione avviato con la precitata deliberazione giuntale n. 2089 del 2015;
RICHIAMATO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013", nella sua versione modificata e aggiornata;
VISTI in particolare il Piano finanziario relativo all'intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato per Obiettivi, Linee d'Azione e annualità;
DATO ATTO che il suddetto Programma prevede la Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico", con la presenza di due interventi, inizialmente denominati "Distretti tecnologici" e "Organismo a supporto dell'attività didattica e di ricerca del sistema universitario regionale" e una dotazione complessiva pari a € 4.950.000,00
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 359 del 27 febbraio 2014 con la quale si è preso atto delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, tenutosi il 18 dicembre 2013 e sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Programma stesso;
PRESO ATTO che gli aggiornamenti apportati al Programma stesso riguardano anche la Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico", con la modifica, tra l'altro, dell'intervento "Organismo a supporto dell'attività didattica e di ricerca del sistema universitario regionale", ora denominato "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario";
TENUTO CONTO che nella Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico", del PAR FSC 2007-2013 risultano attualmente disponibili € 410.991,75, derivanti da economie di spese su precedenti progettualità finanziate a valere sull'intervento 3.1.2.2 "Distretti tecnologici";
RITENUTO di destinare tali economie al finanziamento dell'intervento 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario" previsto altresì nell'ambito della predetta Linea d'Azione;
DATO ATTO che il suddetto intervento, che coinvolge le Università regionali, è stato approvato altresì nell'ambito del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018" relativo ai finanziamenti al sistema universitario regionale, di cui alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), approvato con deliberazione giuntale n. 2013 del 20 ottobre 2017;
CONSIDERATO che il predetto importo assegnato alla Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico", del PAR FSC 2007-2013 a favore dell'intervento 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario", pari a € 410.991,75, trova collocazione sul capitolo 9633 del bilancio regionale, competenza 2017;
VISTA la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 3.1.2, intervento 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso sulla medesima in data 15 novembre 2017 dall'Organismo di Programmazione e Attuazione come previsto al Capitolo 6 - paragrafo 6.1.1 del PAR FSC;
RITENUTO di approvare la scheda di attività relativa alla linea 3.1.2.1 per procedere all'immediato espletamento delle procedure di finanziamento dell'intervento previsto, al fine di garantire l'adozione dell'impegno di spesa entro la chiusura del bilancio del corrente anno;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la scheda di attività relativa all'Asse 3 - Competitività - Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" intervento 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario" del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

SCHEDA ATTIVITA'
PAR FSC

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA

ATTIVITA'/LINEA DI AZIONE
3.1.2 "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico"

3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario"

SEZIONE A

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A.1	***ASSE DI APPARTENENZA***	*3 Competitività*
A.2	***OBIETTIVO DI RIFERIMENTO***	*3.1 Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale*
A.3	***LINEA DI AZIONE***	*3.1.2 Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.*
A.4	***AZIONE***	*3.1.2.1 Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario*
A.5	***CLASSIFICAZIONE QSN***	***Macro obiettivo 1*** *Sviluppare i circuiti della conoscenza* ***Priorità 2*** *Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività* ***Obiettivo generale*** *Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni* ***Obiettivi specifici*** *2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, Centri di ricerca tecnologica e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti* ***Temi prioritari*** *01 Attività di R&ST nei centri di ricerca* *02 Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica* ***Classificazione CPT*** *07 Ricerca e Sviluppo*

SEZIONE B

CONTENUTO TECNICO DELL'INTERVENTO

B.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Con i fondi FSC si finanzierà la realizzazione di infrastrutture di ricerca ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) della LR 2/2011 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), che disciplina in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e realizzazione di servizi comuni per il sistema regionale della ricerca i finanziamentiagli enti appartenenti al sistema universitario regionale. Gli interventi sono individuati nel rispetto della governance e delle disposizioni specifiche previste dalla predetta legge e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con DPReg 197/Pres del 18 ottobre 2016, e attraverso i documenti di programmazione ivi delineati. Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento a livello procedimentale, le disposizioni del Regolamento si applicano per quanto compatibili, con la disciplina prevista per i fondi PAR FSC 2007-2013.

In particolare, la normativa configura un modello partecipativo di gestione del sistema universitario: individua infatti la Conferenza del sistema universitario regionale, composta dai Rettori delle Università e dai Direttori di Sissa e Conservatori regionali, quale organo di impulso e proposta e stabilisce una programmazione concertata degli interventi su base triennale, attraverso la predisposizione di un Programma triennale, con meccanismi di monitoraggio e valutazione, cui si correla la definizione di un Piano programmatico degli interventi.

Più specificatamente, il Programma triennale, previsto dall'articolo 6 della predetta legge, definisce la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento e per l'attuazione degli interventi previsti dalla norma medesima; è approvato con deliberazione giuntale, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione (CORAF).

Il Piano programmatico degli interventi, previsto dall'articolo 7 del Regolamento, individua l'elenco degli interventi da realizzare ed è corredato da una breve descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione di beneficiari responsabili della realizzazione, costo previsto per la realizzazione di ciascun intervento, finanziamenti complessivi della Regione per ciascun beneficiario, data prevista di avvio e durata massima prevista degli interventi da realizzare; è approvato con deliberazione giuntale, sentita la Conferenza, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari dell'elenco di interventi che intendono realizzare nel periodo di validità del Programma.

Nello specifico, per il presente intervento, nell'ambito dell'iter relativo all'ultimo aggiornamento del "Programma triennale 2016-2018", gli enti del sistema universitario regionale hanno condiviso di destinare le risorse PAR FSC a potenziare la dotazione infrastrutturale regionale per la biomedicina molecolare. La destinazione delle risorse è stata concordemente individuata con il parere positivo unanime dei componenti della Conferenza del sistema universitario regionale, sentiti i presidenti dei consorzi universitari, nonché gli studenti, tramite il CORAF, per un intervento strategico che farà capo all'Università di Trieste e che prevede la collaborazione dell'Università di Udine e della SISSA, a beneficio della ricerca accademica regionale nel suo complesso. Lo stanziamento accresce le risorse previste a sostegno di uno dei fondamentali obiettivi strategici del Programma, l'obiettivo 3.1, relativo all'aumento della competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali, con l'incremento di infrastrutture di ricerca condivise. Le risorse PAR FSC si aggiungono a un notevole stanziamento di risorse regionali per la medesima finalità, pari a 1 milione di euro, previsto con l'assestamento di bilancio relativo all'esercizio 2017 (LR 31/2017, *Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art.*

6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). L'inserimento delle risorse per tale destinazione nel Programma è stato approvato, ai sensi della normativa, con deliberazione giuntale n. 1949 del 13 ottobre 2017.

A tale adeguamento ha fatto seguito, in ottemperanza alle previsioni di legge, l'aggiornamento del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018", adottato con deliberazione giuntale n. 2013 del 20 ottobre 2017, all'interno di cui è stata inserita la progettualità "**Biomedicina molecolare (ICaN-FVG)**", proposta dall'Università di Trieste, con la collaborazione dell'Università di Udine e della SISSA, e su cui i componenti della Conferenza si sono espressi con parere unanimamente favorevole.

L'iniziativa prevede la creazione di un'innovativa infrastruttura inter-ateneo di ricerca, formazione, training e innovazione, di carattere interdisciplinare e competitiva a livello internazionale nel campo della ricerca sulle malattie legate all'invecchiamento della popolazione, quali ad esempio tumori, malattie neurodegenerative, cardiovascolari e croniche.

L'infrastruttura collegherà in una rete integrata di ricerca e sperimentazione le attività dei tre atenei regionali nel settore della biomedicina molecolare, sotto la guida dell'Università di Trieste, cui è affidata la regia dell'intervento, che si svilupperà in collaborazione con l'Università di Udine e la SISSA. Nello specifico, è prevista la realizzazione di un laboratorio centrale (hub), con dotazione di infrastrutture scientifiche di media e grande dimensione, ed il potenziamento dei laboratori collegati in rete (spoke).

L'iniziativa prevede un sviluppo in diverse fasi, per lotti autonomi di avanzamento, pur in un quadro di realizzazione unitaria. A livello organizzativo, l'intervento farà capo all'Università di Trieste, che ne sarà soggetto gestore dal punto di vista amministrativo, e coinvolgerà nella gestione condivisa dell'infrastruttura l'Università di Udine e la SISSA.

In particolare, le risorse PAR-FSC sono destinate alla realizzazione dell'insediamento del laboratorio hub, con dotazione di infrastrutture scientifiche di media dimensione, mentre le risorse regionali supporteranno l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche per il laboratorio hub ed il potenziamento dei laboratori spoke.

La concentrazione e la messa in rete di risorse umane e tecnologiche mira a favorire il raggiungimento di risultati scientifici di eccellenza, competitivi a livello nazionale ed internazionale, grazie all'ambiente condiviso, allo spessore internazionale dei ricercatori coinvolti e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia. Con la sua attività, ICaN si prefigge inoltre di contribuire alla formazione delle nuove generazioni di ricercatori, medici e imprenditori, fornendo le basi necessarie su molteplici aspetti della ricerca nei campi di interesse.

Il progetto prevede altresì un possibile collegamento con le realtà territoriali, allo scopo di assicurare una ricaduta dei risultati da un punto di vista socio-economico. In particolare, la rete interuniversitaria potrà contare sulla sinergia con Area Science Park per le attività di trasferimento tecnologico, mentre la connessione con realtà imprenditoriali e sanitarie presenti in regione - in particolare, aziende e istituzioni del cluster regionale BioHighTech - favorirà la trasformazione degli esiti della ricerca in prodotti e tecnologie biomediche di avanguardia e la traslazione dei risultati anche nel contesto clinico.

Per la realizzazione dell'iniziativa, si effettuerà un procedimento contributivo a seguito di presentazione della domanda di finanziamento da parte dell'Università di Trieste. La progettualità prevedrà la collaborazione dell'Università di Udine e della SISSA; in tal senso, sarà oggetto di specifico Accordo per la gestione condivisa dell'infrastruttura tra le predette Università regionali.

Il progetto dovrà concludersi entro la chiusura dell'anno accademico 2018-2019,farà capo all'Università di Trieste, con il coinvolgimento dell'Università di Udine e della SISSA per la gestione dell'infrastruttura. In particolare, le attività si intendono concluse con l'acquisizione delle infrastrutture di ricerca, coincidente con l'effettuazione del relativo collaudo.

Il contributo per il presente intervento è concesso ai sensi della vigente normativa in materia di aiuti di Stato e nello specifico si tiene conto della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 avente ad oggetto "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

B.2 COERENZA ESTERNA E INTERNA

Coerenza esterna:
L'intervento previsto è coerente con le politiche di sviluppo dell'Amministrazione regionale delineate dalla seguente normativa:

- Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 "Finanziamenti al sistema universitario regionale." e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3 lettera c) di favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale e lettera d) di aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali. E' altresì coerente con le tipologie di intervento finanziabili, di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) "interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca".

L'intervento è coerente con:

- i contenuti dell'Accordo di programma del 13 giugno 2012 tra le due Università, successivamente integrato con Protocollo del 15 luglio 2013 a seguito dell'ingresso della SISSA, finalizzato a predisporre forme istituzionali di raccordo tra gli Atenei per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa di secondo e terzo livello, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'internazionalizzazione e dei servizi, per consolidare le esperienze di collaborazione attualmente esistenti in un quadro coordinato di riferimento, per ottimizzare le risorse e renderle più efficienti, nonché per attuare la prima fase operativa di un più ampio "sistema universitario a rete";

- i contenuti della RIS3 regionale, approvata con DGR n. 708/2015 dd. 17 aprile 2015, successivamente aggiornata con DGR n. 1403/2015 dd. 10 luglio 2015 e DGR n. 590/2016 dd. 8 aprile 2016 e trasmessa revisionata alla Commissione europea da ultimo in data 9 giugno 2017, e specificatamente con i cambiamenti attesi, le priorità di sviluppo, le aree di specializzazione e le rispettive traiettorie di sviluppo, definite nel processo di scoperta imprenditoriale, in cui sono stati ampiamente coinvolti i soggetti afferenti al sistema universitario regionale, con particolar riguardo all'area di specializzazione "Smart Health";

- il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 approvato con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

- il Programma specifico 25/15 "Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea" e con la rispettiva Azione: 10.5.6 "Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per

l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche" del Documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – annualità 2015" – del POR FSE 2014 – 2020 approvato in via definitiva con deliberazione n. 47del 16 gennaio 2015. Si prevede infatti la possibilità di utilizzo dell'infrastruttura per attività formative e di ricerca finanziate con il sopraccitato Programma specifico 25/15.

L'intervento, supportando le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, è altresì coerente con gli obiettivi del QSN, delle politiche europee di sviluppo (sia della programmazione 2007-2013 che degli indirizzi per Europa 2020).

Coerenza interna: l'intervento previsto è coerente con gli obiettivi specifici dell'asse 3 "Competitività" del PAR FSC 2007-2013, in particolare al fine di:
- di contribuire alla diffusione della conoscenza e della cultura dell'innovazione nel sistema produttivo regionale;
- di perseguire la crescita e lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo attraverso processi di innovazione organizzativa, finanziaria, gestionale e produttiva di qualità, sviluppando in primo luogo le risorse già presenti sul territorio e favorendo la creazione di nuove;
- di valorizzare le eccellenze nei settori produttivi, anche nella loro funzione di modelli riproponibili da parte di altre realtà, e rafforzare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, sostenendo iniziative dirette a favorire l'aggregazione delle imprese e lo sviluppo delle logiche di filiera;
- di contribuire a sviluppare, aprire, accedere a nuovi ambiti di ricerca in sensibile crescita da parte delle imprese a vocazione innovativa e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico;
- di promuovere e accrescere l'utilizzo dei risultati della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica attraverso il trasferimento tecnologico da parte dei Parchi scientifici, degli enti ed istituti di ricerca al sistema produttivo attraverso lo sviluppo e la razionalizzazione di reti (a livello locale, regionale, nazionale ed europeo) in grado di rappresentare vere e proprie interfacce tra il sistema pubblico dell'offerta di ricerca e il mondo imprenditoriale;
- di favorire, attraverso queste reti un effettivo ancoraggio consapevole dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico al fabbisogno, anche inespresso, di ricerca ed innovazione dei diversi contesti produttivi, attraverso la promozione di attività, luoghi e strumenti di "mediazione".

B.2.1 COMPLEMENTARIETA' CON LA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE E CON ALTRI PROGETTI IN CORSO

- Con riferimento alla programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, l'intervento è complementare con l'asse 1, dedicato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, con l'obiettivo di promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, creando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore.
- Nell'ambito della programmazione 2007-2013, un asse è rivolto al sostegno dell'innovazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'imprenditorialità al fine di rafforzare la competitività delle imprese e aumentare l'attrattività del territorio. Il progetto che verrà finanziato è complementare con i progetti finanziati e realizzati nell'ambito della predetta Programmazione dei fondi strutturali 2007 - 2013, in particolare con i progetti di ricerca afferenti all'attività 1.1.b - POR FESR 2007/2013 "Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei Distretti tecnologici dell'innovazione",

che prevede la presenza del sistema universitario regionale e di altri organismi di ricerca quali partner strategici di progetti di ricerca e sviluppo.

B.2.2 INTEGRAZIONE E SINERGIA DELL'INTERVENTO CON GLI ALTRI INTERVENTI DEL PAR

L'intervento si pone in stretta connessione con le altre tipologie di intervento previste rispettivamente da:

- linea di azione 3.1.2.1 ("Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" - "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario"), per il cofinanziamento della costituzione in Friuli Venezia Giulia di un Centro Regionale per la Meccatronica Avanzata del sistema universitario regionale, condiviso tra la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste, quale infrastruttura di ricerca di eccellenza a livello regionale e nazionale per lo sviluppo della ricerca e della formazione in collaborazione con il sistema produttivo.

- linea di azione 3.1.2.2 ("Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" - "Distretti tecnologici"), per il finanziamento, a seguito di selezione mediante bando, di progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione nell'ambito delle attività del Distretto Tecnologico navale e nautico e del Distretto tecnologico di biomedicina molecolare della Regione Friuli Venezia Giulia, quali aiuti per ricerca e innovazione delle imprese e degli organismi di ricerca.

B.3 CATEGORIA DI BENEFICIARI

Università regionali appartenenti al sistema universitario regionale di cui all'articolo 4 comma 1 della LR 2/2011.

B.4 AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Intero territorio regionale.

B.5 TIPOLOGIA STRUMENTO ATTUATIVO E MACROPROCESSO

Procedimento contributivo a seguito della presentazione della domanda di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari a seguito di aggiornamento dei documenti di programmazione previsti dalla LR 2/2011 e dal relativo Regolamento attuativo (Programma triennale e Piano programmatico degli interventi) e successiva istruttoria delle istanze pervenute.

SEZIONE C

ATTUAZIONE

C.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa europea

- Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 avente ad oggetto "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"

Normativa nazionale

- Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate;
- Delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 di aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della delibera n. 166/2007;
- Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 di ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, e di definizione di nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali;
- Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, di riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni;
- Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, di ricognizione e riprogrammazione delle risorse FAS;
- Delibera CIPE n. 57 del I dicembre 2016, di posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate;
- Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) istitutiva del Fondo Aree Sottoutilizzate" (FAS), modificato con la legge 296/06 (Legge finanziaria 2007).
- Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, con cui il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- Delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e relativi provvedimenti attuativi.

Normativa regionale e altri atti

- LR 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", per quanto compatibile;
- Legge regionale n. 2 del 17 febbraio 2011 "Finanziamenti al sistema universitario regionale", per quanto compatibile;
- Regolamento di attuazione della LR 2/2011, approvato con DPReg 197/Pres del 18 ottobre 2016, per quanto compatibile;
- Delibera di Giunta Regionale n. 847 del 17 maggio 2012, ad oggetto "Delibere Cipe n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Approvazione definitiva."
- Delibera di Giunta regionale n.359 del 27 febbraio 2014 con la quale si è preso atto delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013, tenutosi il 18

dicembre 2013 e sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Programma stesso.

- Delibera di Giunta regionale n. 360 del 27 febbraio 2014 con cui la Giunta regionale ha deliberato di ripristinare l'assegnazione originaria prevista dal PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 per le singole Linee di Azione.
- Delibera della Giunta regionale n. 748 del 11 aprile 2013 con la quale è stata approvata la scheda di attività relativa all'Asse 3 – Competitività – Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013";
- Delibera di Giunta regionale n. 1575 del 29 agosto 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato le modifiche della scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" del PAR FSC.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2521 del 18 dicembre 2014, con cui si è approvata in via definitiva la modifica della linea di azione 2.1.1 relativa a ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, relativa all'asse 2 - ambiente - obiettivo 2.1 - riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1801 del 18 settembre 2015, di approvazione, in via definitiva, delle proposte di modifica e di aggiornamento del PAR FSC 2007-2013.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2303 del 19 novembre 2015, di approvazione, in via definitiva, delle modifiche del par fsc 2007-2013, a conclusione del processo di riprogrammazione avviato con la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2097 dell'11 novembre 2016 di approvazione del "Programma triennale 2016-2018" degli interventi relativi al sistema universitario regionale e successivi aggiornamenti del Programma di cui alle Delibere n. 1419 del 28 luglio 2017 e n. 1949 del 13 ottobre 2017.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2309 del 2 dicembre 2016 di approvazione del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018" relativi al sistema universitario regionale e successivi aggiornamenti del Programma di cui alle Delibere n. 1718 del 15 settembre 2017 e n. 2013 del 20 ottobre 2017.

C.2 STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'

Servizio alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area istruzione, formazione e ricerca

C.3 QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

La dotazione finanziaria complessiva del PAR FSC, approvato in via definitiva con DGR 847/2012, è di Euro 160.386.000,00 di cui 4.950.000,00 dedicati alla linea d'azione 3.1.2.
Alla linea di azione 3.1.2.1 "Supporto all'attività di ricerca del sistema universitario" è riservata la dotazione di **Euro 410.991,75** a valere sul capitolo di spesa 9633, competenza 2017, derivante da economie su progetti finanziati all'interno della linea d'azione 3.1.2.2.
I beneficiari, all'atto della presentazione della domanda, si impegnano a coprire l'eventuale costo aggiuntivo del progetto rispetto al contributo previsto a valere sui fondi PAR FSC.

C.3.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Le infrastrutture di ricerca saranno finanziate con risorse PAR FSC, secondo il quadro finanziario di riferimento di cui al paragrafo C.3.
Il progetto costitusce un lotto funzionale. Gli oneri di mantenimento dell'infrastruttura e di relativa manutenzione non sono ammissibili all'interno del suddetto finanziamento e rimangono a carico dei beneficiari del contributo.

C.4 PROCEDURE AMMINISTRATIVE TECNICHE E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA'

Fase 1: Aggiornamento del "Programma triennale 2016-2018" ex LR 2/2011 GIA' ESPERITA

Approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, dell'aggiornamento del "Programma triennale 2016-2018" degli interventi relativi al sistema universitario regionale, con previsione degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC di cui alla presente scheda.

Fase 2: Aggiornamento del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018" relativi al sistema universitario regionale GIA' ESPERITA

Approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Conferenza del sistema universitario regionale, dell'aggiornamento del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018", con l'inserimento nell'elenco degli interventi da realizzare degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC di cui alla presente scheda, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari dell'elenco di interventi che intendono realizzare con tali risorse nel periodo di validità del Programma.

Fase 3: Presentazione della domanda di finanziamento

I soggetti beneficiari presentano alla SRA, anche per via telematica, le domande riferite agli interventi previsti nel "Piano programmatico degli interventi". Per il 2017, tenuto conto della necessità di aggiornamento dei documenti di programmazione, al fine di consentire l'impiego delle risorse entro l'esercizio di riferimento, il termine, già decorso al momento dell'approvazione della presente scheda, è stato fissato al 31 ottobre 2017.
All'istanza sono acclusi i documenti previsti dal Regolamento, comprensivi di un piano finanziario relativo all'intervento e da idonee dichiarazioni comprovanti il rispetto degli specifici obblighi ricollegati al finanziamento tramite fondi PAR FSC.

Fase 4: Ammissione al finanziamento e concessione del contributo

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione del decreto del Direttore di Servizio della SRA di approvazione del progetto e di concessione del contributo.

Fase 5: Erogazione in via anticipata del contributo

Su richiesta dei beneficiari, è prevista l'erogazione in via anticipata del contributo fino alla misura dell'80% del contributo concesso.

Fase 6: Realizzazione degli interventi e verifica dello stato di avanzamento

Gli interventi devono concludersi entro la chiusura dell'anno accademico 2018-2019. La rendicontazione deve essere presentata al Servizio della SRA, anche per via telematica, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di conclusione degli interventi.
Le modalità di rendicontazione sono definite puntualmente nel decreto di concessione del contributo. Il medesimo decreto prevedrà altresì adeguate forma di monitoraggio dell'intervento.
Per quanto compatibile con le disposizioni previste dal "Manuale delle procedure per la gestione e l'attuazione del Programma", approvato con decreto del Direttore del Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale n. 2727 del 31 dicembre 2013 e successive modifiche, si applica l'art. 18 del Regolamento.

Fase 7: Approvazione del rendiconto e liquidazione

Il Direttore della SRA dispone con proprio decreto, sulla base dell'esito dei controlli sulla rendicontazione, l'approvazione del rendiconto e approva la liquidazione del contributo.

Per quanto concerne proroga e variazione dei termini, mancato rispetto dei termini e modifiche agli interventi, si fa rinvio al Regolamento e rispettivamente agli articoli 14, 15 e 16, per quanto compatibili con la disciplina prevista per i fondi PAR FSC 2007-2013.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, alle disposizioni della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Ai sensi della predetta legge regionale 7/2000, e in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 5, vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	**Termine**	**Termine iniziale**	**Termine finale**
Aggiornamento del "Programma triennale 2016-2018" (Fase 1)	Fase già esperita	-	Delibera di giunta regionale n. 1949 del 13 ottobre 2017 di approvazione dell'aggiornamento del "Programma triennale 2016-2018"
Aggiornamento del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018" (Fase 2)	Fase già esperita	-	Delibera di giunta regionale n. 2013 del 20 ottobre 2017 di approvazione dell'aggiornamento del "Piano programmatico degli interventi 2016-2018"
Presentazione della domanda di finanziamento (Fase 3)	31 ottobre 2017 (già decorso)	-	Istanza presentata in data 31 ottobre 2017
Ammissione al finanziamento e concessione del contributo (Fase 4)	60 giorni	Giorno successivo dalla data di ricezione della domanda	Data di registrazione del decreto del Direttore della SRA di concessione del contributo
Erogazione in via anticipata	30 giorni	Giorno successivo al	Data di registrazione del

del contributo (Fase 5)		ricevimento della documentazione per l'ottenimento dell'anticipo, ove non trasmessa contestualmente alla domanda di contributo	decreto di liquidazione
Realizzazione degli interventi e verifica dello stato di avanzamento (Fase 6)	chiusura dell'anno accademico 2018-2019	I gennaio 2017	30 giugno 2019
Approvazione del rendiconto (Fase 7)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione del rendiconto	Data del decreto del Direttore della SRA di approvazione del rendiconto.
Liquidazione del contributo (Fase 7) (ove non contestuale all'approvazione del rendiconto)	30 giorni	Data del decreto del Direttore della SRA di approvazione del rendiconto	Data di registrazione del decreto del Direttore della SRA di liquidazione del contributo
Variazioni del progetto	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego variazione del progetto
Sospensione dei termini di realizzazione del progetto	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini del progetto
Proroga dei termini del progetto	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali
Sospensione dell'erogazione del contributo	30 giorni	Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche	Data di adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo
Riduzione del contributo		Provvedimento incluso nella Fase 7	

Revoca del contributo	30 giorni	Giorno successivo dalla data di conclusione degli accertamenti o verifiche oppure Giorno successivo dalla data di comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario Oppure Provvedimento incluso nella Fase 7	Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo.

C.4.1 CRONOPROGRAMMA

Il cronogramma delle attività, allineato alle fasi e tempistiche indicate al paragrafo C.4, è riportato in allegato.

C.4.2 GRADO DI REALIZZABILITA' DELL'INTERVENTO (VINCOLI LEGISLATIVO-PROGRAMMATICI E/O PROCEDURALI, CRITICITA' PRESUNTE, ECC.)

Si prevede l'avvio della attività previste nell'intervento come indicato nel cronoprogramma e la conclusione delle stesse, corrispondente con l'acquisizione delle infrastrutture, coincidente con l'effettuazione del relativo collaudo, entro la chiusura dell'anno accademico 2018-2019.
Gli uffici regionali provvedono inoltre alla liquidazione del contributo entro il termine indicato nell'allegata tabella di cui al paragrafo C4.

C.5 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono previsti:
1. criteri generali e specifici di ammissibilità della domanda al finanziamento;

Sono considerati ammissibili gli interventi che risultino coerenti con il Programma triennale 2016-2018" e con il "Piano programmatico degli interventi 2016-2018" relativi al sistema universitario regionale, con particolar riguardo alle schede degli interventi di riferimento; che rientrino nelle tipologie di interventi previsti dal Regolamento all'articolo 5 comma 1 lettera d) punto 3 e nelle categorie di spese ammissibili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento medesimo.

C.5.1) Criteri di AMMISSIBILITA' al finanziamento

Sono previsti i seguenti criteri generali di ammissibilità che definiscono i requisiti generali che la

domanda deve obbligatoriamente possedere per essere ammessa al contributo:
1. Rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
2. Sottoscrizione della domanda da parte dei beneficiari;
3. Presentazione della domanda entro il termine del 31 ottobre 2017;
4. Completezza formale della domanda e relativa documentazione richiesta.

I criteri specifici definiscono i requisiti specifici che la domanda deve possedere per essere ammessa al contributo:

a) Deve essere dichiarata la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni affinché il finanziamento non si configuri comeaiuto di Stato:
   1) L'infrastruttura di ricerca che si intende realizzare viene utilizzata tanto per attività economiche che non economiche e l'infrastruttura di ricerca viene utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, e l'utilizzo economico è puramente accessorio, ossia corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e ha portata limitata. Si ritiene soddisfatto tale requisito laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca. In tal caso il finanziamento non costituisce aiuto di Stato.
   2) L'infrastruttura di ricerca viene utilizzata per svolgere ricerca contrattuale o per fornire un servizio di ricerca a un'impresa e i termini e le condizioni del contratto sono generalmente precisati, nonché sono definite la proprietà dei risultati delle attività di ricerca e l'onere del rischio di insuccesso, e i soggetti ricevono una remunerazione appropriata a fronte dei loro servizi, ossia viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
   a) l'infrastruttura di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato oppure
   b) in assenza di prezzo di mercato, l'infrastruttura di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:
   - rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione, oppure
   - è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'infrastruttura di ricerca, nella capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.

   Nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi sono mantenuti dai soggetti beneficiari, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione.
   In tal caso il finanziamento non costituisce aiuto di Stato.
   3) L'infrastruttura di ricerca viene utilizzata in progetti di collaborazione con le imprese. Si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la

condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto. Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, ricorrono una delle seguenti condizioni:
a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
Ai fini della lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti; ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure
b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della compensazione è pari almeno al prezzo di mercato, oppure
c) l'organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettiva mente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali, oppure
d) nei casi in cui l'accordo di collaborazione conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.
In tal caso il finanziamento non costituisce aiuto di Stato.

C.5.2) Criteri di VALUTAZIONE

L'intervento è stato proposto, valutato e selezionato nell'ambito della programmazione concertata degli interventi previsti dalla LR 2/2011, nel rispetto di finalità, tipologie di interventi e della governance per l'individuazione delle iniziative finanziabili stabilite dalla norma e dalle disposizioni del Regolamento, come dettagliatamente descritto al paragrafo B.1.
In particolare, l'iniziativa rientra nella tipologia di interventi finanziabili prevista dall'art. 4 c. 2 lett. d) della LR 2/2011 "interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca".

Rispetto all'articolazione per macrobiettivi strategici prevista dal Programma triennale, è pienamente conforme all'obiettivo 3, relativo all'aumento della competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali con l'incremento di infrastrutture di ricerca condivise, e all'obiettivo operativo operativo 3.1, che prevede il potenziamento di infrastrutture, anche condivise, e di progetti di ricerca. Tali obiettivi corrispondono, a loro volta, ad uno degli obiettivi fondamentali delineati all'art. 3 c. 1 lett. d) della norma di legge, che si prefigge l'incremento della competitività del sistema accademico regionale mediante iniziative di carattere strutturale.

L'intervento risulta altresì in linea con la maggior parte dei risultati attesi previsti dal succitato obiettivo 3.1, tra cui l'incremento della dotazione infrastrutturale regionale, l'incremento del numero progetti di collaborazione con le imprese e del numero di progetti di ricerca interdisciplinari, l'aumento dell'attrattività del sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione verso ricercatori e studenti di eccellenza, l'integrazione della filiera della conoscenza dalla ricerca di base all'applicazione clinica.

C.6 SPESE AMMISSIBILI

Rientrano tra le categorie di spese ammissibili:

1) acquisto di macchinari e di attrezzature;
2) imposta sul valore aggiunto (IVA) sostenuta e non recuperabile.

Per quanto riguarda la maturazione dei costi - tenuto conto che le spese a valere sui fondi PAR FSC sono ammissibili a partire dal I gennaio 2007 ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni, considerato inoltre che i documenti di programmazione ex LR 2/2011 sono riferiti al triennio 2016-2018 e che l'intervento oggetto della presente scheda è stato inserito nel Piano Programmatico nel corso dell'anno 2017 - si ritengono ammissibili le spese maturate dal I gennaio 2017, coerentemente alle disposizioni specifiche relative all'utilizzo delle risorse PAR FSC e alla programmazione degli interventi previsti nell'ambito della LR 2/2011.

C.7 INTENSITA' DI AIUTO

Come previsto dall'art. 4 c. 1 del Regolamento, il contributo per il presente intervento è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione (nello specifico la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 avente ad oggetto "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione") per escludere la presenza di aiuti di Stato. Nello specifico il finanziamento non costituisce aiuto di Stato, in quanto deve ricorrere almeno una delle condizioni di cui al paragrafo C.5.1.

C.8 INDICATORI

Indicatori di realizzazione fisica [1]

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore ex ante
3887	Numero di progetti R&S	Numero	N. 1

[1] **Indicatori di realizzazione fisica**: sono valorizzati dalla Struttura Attuatrice ad ogni monitoraggio nel sistema MI FSC. Il valore ex ante indica l'obiettivo da raggiungere in termini di realizzazione fisica dell'intervento.

***Indicatori occupazionali nazionali*[2]**

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore ex ante
766	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	Numero	N. 1

***Indicatori di risultato QSN*[3]**

Cod.	Indicatori di risultato QSN	Unità di misura
10	Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL – (%)	/

***Indicatori di risultato di Programma*[4]**

Cod.	Indicatori di risultato di Programma	Unità di misura	Baseline	Valore ex ante
/	Spesa per R&S / PIL regionale (%)	Percentuale %	/	%

***Indicatori di impatto di Programma*[5]**

Cod.	Indicatori di impatto di Programma	Unità di misura
/	Spesa per R&S delle imprese pubbliche e private sul PIL regionale	Percentuale %

Trieste, 23 novembre 2017

Il Direttore
del Servizio alta formazione e ricerca
dott.ssa Ketty Segatti

[2] **Indicatori occupazionali nazionali:** sono valorizzati dalla Struttura Attuatrice ad ogni monitoraggio nel sistema MI FSC. Il valore ex ante misura il dato occupazionale connesso all'intervento.
[3] **Indicatori di risultato QSN:** il campo è valorizzato di *default* a livello di monitoraggio centrale, quindi non deve essere implementato.
[4] **Indicatori di risultato di Programma:** il campo è valorizzato dall'Organismo di Programmazione sulla base dei dati relativi al piano dei conti inseriti nel sistema MI FSC al 31.12 da parte della Struttura Attuatrice.
[5] **Indicatori di impatto di Programma:** il campo è valorizzato dall'Organismo di Programmazione.

Allegato al paragrafo C.4.1 CRONOGRAMMA

		2017												2018												2019											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
FASE 1	Aggiornamento "Programma triennale 2016-2018"																																				
FASE 2	Aggiornamento "Piano programmatico degli interventi 2016-2018"																																				
FASE 3	Presentazione domanda di finanziamento																																				
FASE 4	Ammissione al finanziamento e concessione contributo																																				
FASE 5	Erogazione anticipo del contributo																																				
FASE 6	Realizzazione interventi e verifica stato di avanzamento																																				
FASE 7	Approvazione rendiconto e liquidazione																																				

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2234_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2234

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso". Modifica parziale della DGR 853/2016 "LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n. 13 Carso".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
RICHIAMATO l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;
VISTO l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;
VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;
VISTO l'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;
VISTA la propria deliberazione n. 853 di data 13 maggio 2016, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 è stato approvato, con prescrizioni, il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso";
ATTESO che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato;
ATTESO che con nota di data 8 agosto 2017, accolta al prot. n. SCRI/12.6/45345 del 9 agosto 2017, il Presidente del Distretto venatorio n. 13 "Carso", ha segnalato la presenza di alcuni errori di carattere omissivo e meramente materiali, riguardanti il numero dei soggetti della specie Fagiano comune da immettere nelle Riserve di caccia di Boschini-Peteano, Muggia e Opicina;
PRESO ATTO che la presenza di alcuni errori di carattere omissivo e meramente materiali riportati nella suddetta segnalazione non consentono una fruizione faunistico-venatoria conforme alle scelte operate dal Distretto venatorio n. 13 "Carso";
RITENUTO, pertanto, di apportare al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso" le modifiche più sopra indicate al fine della correttezza della trasposizione dei dati in esse contenuti;
ATTESO che le variazioni suddette comportano inevitabilmente una modifica delle tabelle presenti all'interno del Piano venatorio distrettuale del Distretto n. 13 "Carso" relative ai piani di immissione della specie Fagiano comune;
VISTO il parere favorevole del Comitato faunistico regionale n. 6/2017 di data 31 ottobre 2017, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;
RITENUTO pertanto di disporre le suddette modifiche al fine di rendere coerente le previsioni del Piano venatorio distrettuale del Distretto n. 13 "Carso" con le scelte operate dal richiamato Distretto venatorio, secondo le previsioni di cui allo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:

1. Sono approvate le modifiche al Piano venatorio distrettuale n. 13 “Carso”, le pagine:

- n. 68 - tabella 46;
- n. 73 - tabella 56;
- n. 74 - tabella 57;

dell’Allegato 1 della DGR 853 del 13 maggio 2016 sono sostituite come da Allegato 1 alla presente deliberazione.

2. Le modifiche di cui sopra trovano applicazione a partire dall’annata venatoria 2018/2019.

3. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Programmi di immissione della fauna - Rdc Boschini-Peteano					
Starna	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	/	/	/	/	/
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio) (solo AATV e ZC)	/	/	/	/	/
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/
Fagiano comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	80	80	80	80	80
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	36	32	29	26	23
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/
Quaglia comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	/	/	/	/	/
Lepre bruna europea	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/

Tabella 46 *Programma di immissione fauna RDC Boschini-Peteano*

Programmi di immissione della fauna - Rdc Opicina					
Starna	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	/	/	/	/	/
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio) (solo AATV e ZC)	/	/	/	/	/
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/
Fagiano comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	70	70	70	70	70
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	63	57	51	46	41
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/
Quaglia comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	/	/	/	/	/
Lepre bruna europea	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/

***Tabella 57** Programma di immissione fauna RDC Opicina*

Programmi di immissione della fauna - Rdc Muggia					
Starna	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	/	/	/	/	/
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio) (solo AATV e ZC)	/	/	/	/	/
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/
Fagiano comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti primaverili - estivi (dal 1° aprile al 31 agosto)	130	140	150	160	170
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	106	95	86	77	69
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	25	25	25	25	25
Quaglia comune	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ripopolamenti "pronta caccia" (dal 1° settembre al 31 gennaio)	/	/	/	/	/
Lepre bruna europea	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Progetti di ripopolamenti tardo - invernali (dal 1° febbraio al 31 marzo)	/	/	/	/	/

Tabella 56 *Programma di immissione fauna RDC Muggia*

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2235_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2235

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana Pordenonese”. Modifica parziale della DGR 856/2016 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale n. 6 Pedemontana Pordenonese”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
RICHIAMATO l’articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), con la quale si provvede, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;
VISTO l’articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l’approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;
VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l’atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;
VISTO l’articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;
VISTA la propria deliberazione n. 856 di data 13 maggio 2016, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 è stato approvato, con prescrizioni, il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 ”Pedemontana pordenonese”;
ATTESO che il PVD, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato;
ATTESO che con nota di data 28 agosto 2017, accolta al prot. n. SCRI/12.6/48439 del 28 agosto 2017, il Presidente del Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana pordenonese”, ha segnalato all’interno dell’approvato Piano venatorio distrettuale n. 6 la presenza di alcuni errori di carattere omissivo, riguardanti in particolare i piani di immissione della specie Quaglia, i piani di ripopolamento della specie Fagiano comune, i piani di prelievo delle specie Pernice rossa e Camoscio e la previsione per l’utilizzo del contrassegno inamovibile per il prelievo del Fagiano di monte;
PRESO ATTO che la presenza di alcuni errori di carattere omissivo riportati nella suddetta segnalazione e, in particolare, la disciplina relativa al prelievo e all’utilizzo del contrassegno inamovibile per la caccia al Fagiano di monte individuato dal cap. 11.7.3.1 del Piano faunistico regionale non consentono di conformare i contenuti del Piano venatorio distrettuale n. 6 “Pedemontana pordenonese” al Piano faunistico regionale stesso;
RITENUTO, pertanto, di apportare al Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana pordenonese” le modifiche più sopra indicate al fine della correttezza della trasposizione dei dati in esse contenuti;
ATTESO che le variazioni suddette comportano inevitabilmente una modifica delle tabelle presenti all’interno del Piano venatorio distrettuale del Distretto n. 6 “Pedemontana pordenonese” relative ai piani di immissione della specie Quaglia, ai piani di ripopolamento della specie Fagiano comune, ai piani di prelievo delle specie Pernice rossa e Camoscio e l’inserimento della disciplina relativa al prelievo e all’utilizzo del contrassegno inamovibile per la caccia al Fagiano di monte;
VISTO il parere favorevole del Comitato faunistico regionale n. 6/2017 di data 31 ottobre 2017, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;
RITENUTO pertanto di disporre le suddette modifiche al fine di rendere coerente le previsioni del Piano venatorio distrettuale del Distretto n. 6 “Pedemontana pordenonese” con le scelte operate dal richiama-

to Distretto venatorio e al Piano faunistico regionale, secondo le previsioni di cui allo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Sono approvate le modifiche al Piano venatorio distrettuale n. 6 "Pedemontana pordenonese", le pagine:
- n. 114 - tabella 3.1.1;
- n. 115 - tabella 3.2.3;
- n. 160 - tabella 5.1.6.1;
- n. 161 - tabelle 5.1.6.2 - 5.1.6.4 - 5.1.6.5;
- n. 162 - la tabella 5.1.6.7 è sostituita dalla tabella 5.1.6.6;
- n. 162 - la tabella 5.1.6.8 è sostituita dalla tabella 5.1.6.7;
- n. 167 - inserimento della disciplina relativa al prelievo e al contrassegno inamovibile per la caccia al Fagiano di monte;
- n. 169 - inserita la tabella 5.3.3;

dell'Allegato 1 della DGR 856 del 13 maggio 2016 sono sostituite come da Allegato 1 alla presente deliberazione.
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Al Paragrafo 5.3 PIANO DI PRELIEVO DEI GALLIFORMI DI PIANURA a cura dei Direttori di Rdc e Afv, p. 169 del PVD, si aggiunge la tabella qui di seguito riportata.

Tabella 5.3.3 - Piano di prelievo della Pernice rossa

PERNICE ROSSA	2016/2017 PA	2017/2018 PA	2018/2019 PA	2019/2020 PA	2020/2021 PA
Santa Lucia	0	5	5	5	8
Aviano	0	2	3	3	5

Al Paragrafo 3.2 RIPOPOLAMENTI PRONTA CACCIA, p. 115 del PVD, la Tabella 3.2.3 – Programma di immissione di Quaglia comune per prove cinofile, p. 115 del PVD, viene sostituita dalla tabella qui di seguito riportata.

Tabella 3.2.3 - Programma di immissione di Quaglia comune per prove cinofile

QUAGLIA COMUNE	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Santa Lucia PN 10	0	1500	1500	1500	1500
Aviano	2000	2000	2000	2000	2000
Budoia	200	200	200	200	200
Caneva	200	200	200	200	200
Castelnovo	80	80	80	80	80
Cavasso	0	0	0	0	0
Fanna	0	0	0	0	0
Maniago	0	300	300	300	300
Meduno	400	400	400	400	500
Montereale	250	1500	1500	1500	1500
Pinzano	300	300	300	300	300
Polcenigo	100	200	300	300	300
Sequals	300	600	600	600	600
Travesio	400	400	400	400	400

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR)*, *Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 160 del PVD la Tabella 5.1.6.1 è sostituita dalla Tabella qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.1 – Andamento previsto della stima di popolazione di Camoscio e relativi piani di prelievo

	CENSUS	PA
2016-2017	251	13
2017-2018	271	16
2018-2019	292	17
2019-2020	326	19
2020-2021	341	20

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR), Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 161 del PVD, la Tabella 5.1.6.2 è sostituita dalla Tabella qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.2 – Piani di prelievo distrettuali per il Camoscio distinti per sesso e classi d'età

	0	M 1	F 1	M 2	F 2	M ≥ 3	F ≥ 3	TOT
2016-2017	0	3	2	2	1	2	3	13
2017-2018	2	3	3	2	1	2	3	16
2018-2019	2	2	2	2	2	3	4	17
2019-2020	2	2	2	2	2	3	4	17
2020-2021	2	3	3	2	2	3	4	19

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR), Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 161 del PVD, la Tabella 5.1.6.4 è sostituita dalla Tabella qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.4 – Piani di prelievo distrettuali strutturati per il Camoscio distinti per RdC per l'annata venatoria 2017-2018

2017-2018	0	1 M	1 F	M ≥ 2	F ≥2	M ≥ 3	F ≥ 3	TOT
Aviano	0	1	1	1	0	1	1	**5**
Budoia	2	0	0	0	0	0	0	**2**
Montereale	0	2	2	1	1	1	2	**9**
Totale	**2**	**3**	**3**	**2**	**1**	**2**	**3**	**16**

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR), Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 161 del PVD, la Tabella 5.1.6.5 è sostituita dalla Tabella qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.5 – Piani di prelievo distrettuali strutturati per il Camoscio distinti per RdC per l'annata venatoria 2018-2019

2018-2019	0	1 M	1 F	M ≥ 2	F ≥2	M ≥ 3	F ≥ 3	TOT
Aviano	0	1	1	1	1	1	1	**6**
Budoia	2	0	0	0	0	0	0	**2**
Montereale	0	2	2	1	1	1	2	**9**
Totale	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**17**

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR), Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 162 del PVD, la Tabella 5.1.6.7 è sostituita dalla Tabella 5.1.6.6 qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.7 – Piani di prelievo distrettuali strutturati per il Camoscio distinti per RdC per l'annata venatoria 2019-2020

2019-2020	0	1 M	1 F	M ≥ 2	F ≥2	M ≥ 3	F ≥ 3	TOT
Aviano	0	1	1	1	1	1	1	**6**
Budoia	2	0	0	0	0	0	0	**2**
Montereale	0	2	2	2	1	2	2	**11**
Totale	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**19**

Al *Capitolo 5. 5. PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV (rif. par. 11.7 PFR), Paragrafo 5.1.6 CAMOSCIO, p. 162 del PVD, la Tabella 5.1.6.8 è sostituita dalla Tabella 5.1.6.7 qui di seguito riportata.*

Tabella 5.1.6.7 – Piani di prelievo distrettuali strutturati per il Camoscio distinti per RdC per l'annata venatoria 2020-2021

2020-2021	0	1 M	1 F	M ≥ 2	F ≥2	M ≥ 3	F ≥ 3	TOT
Aviano	0	1	1	1	1	1	1	**6**
Budoia	2	0	0	0	0	0	0	**2**
Montereale	0	2	2	2	1	2	3	**12**
Totale	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**4**	**20**

Al Punto 3 PROGRAMMI DI IMMISSIONE DELLA FAUNA (rif. par. 11.4 e 11.5 PFR), p. 114 del PVD, Paragrafo 3.1 PROGETTI DI RIPOPOLAMNTI PRIMAVERILI-ESTIVI, la Tabella 3.1.1 – Programma di immissione di Fagiani per ripopolamenti primaverili-estivi, p. 114 del PVD, viene sostituita con la Tabella qui di seguito riportata.

Tabella 3.1.1 **-** *Programma di immissione di Fagiani per ripopolamenti primaverili-estivi*

FAGIANO	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Santa Lucia PN 10	1500	1500	1500	1500	1500
Aviano	2000	2000	2500	2500	2500
Budoia	37	150	150	150	150
Caneva	380	450	4750	470	470
Castelnovo	0	50	50	60	60
Cavasso	300	300	300	300	300
Fanna	120	120	130	130	140
Maniago	750	700	700	700	700
Meduno	30	40	40	40	40
Montereale	700	800	800	800	800
Pinzano	90	90	120	120	120
Polcenigo	242	300	350	350	350
Sequals	250	400	400	500	500
Travesio	50	50	50	50	50

Al Punto 5 PIANI DI PRELIEVO DISTINTI PER RDC E AFV, Paragrafo 5.2 PIANO DI PRELIEVO DEI GALLIFORMI ALPINI pag.167 del PVD, si chiede di aggiungere il paragrafo qui di seguito riportato:

5.2.1 DISCIPLINA RELATIVA AL PRELIEVO E AL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE PER LA CACCIA AL FAGIANO DI MONTE

Qualora nelle Riserve di caccia del Distretto venatorio N. 6 sia prevista la caccia al Fagiano di monte, nel Regolamento di fruizione venatoria di ciascun Istituto, deve essere riportato quanto segue:

- Modalità di organizzazione dei prelievi con assegnazione preliminare dei capi a cacciatori nominativamente identificati.
- Modalità di identificazione dei prelievi tramite contrassegno: come previsto per gli ungulati, anche per il Fagiano di monte tutti i capi prelevati devono essere identificabili mediante contrassegno inamovibile, applicato su una zampa dell'animale a seguito di opportuna annotazione sul tesserino regionale prima di spostare il capo stesso. Il contrassegno viene fornito dal Distretto, come da Decreto Assessorile.
- Al termine della giornata di caccia il capo abbattuto con il contrassegno applicato deve essere portato in visione al Direttore della Riserva.
- Modalità di tenuta del registro dei contrassegni inamovibili: disposizioni distrettuali concernenti la modalità di tenuta del registro dei contrassegni con modello simile a quello previsto per gli ungulati. La modalità di tenuta del registro viene comunicato al Servizio caccia al tempo dell'adozione dei contrassegni e prevede l'annotazione: del numero progressivo di ogni contrassegno, della data di consegna del contrassegno al cacciatore, del nominativo e la firma del cacciatore assegnatario.

Il Tecnico

Dr. Gianluigi D'Orlandi

Il Presidente del Distretto

Dr. Luigino Cecco

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2236_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2236

LR 6/2008, art. 8 bis, comma 2 e comma 3. Modifica parziale della DGR 228/2011 "LR 6/2008, art. 2, comma 1, e art. 8 bis. Individuazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Istituzione delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura sul territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi. Approvazione definitiva". Revoca della zona di ripopolamento e cattura della Riserva di caccia di Povoletto denominata "ZRC0507" e contestuale istituzione di altra zona di ripopolamento e cattura della riserva di caccia medesima.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvopastorale (di seguito TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante, il cui TASP è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che recepisce il disposto normativo di cui sopra relativamente alle quote destinate a protezione della fauna selvatica;
VISTE le proprie deliberazioni n. 249 del 25 febbraio 2010 n. 1724 di data 2 settembre 2010 le quali hanno rispettivamente determinato e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;
VISTO l'articolo 8 bis, comma 2, della medesima legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale sono istituite con deliberazione della Giunta regionale le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale;
ATTESO che il Piano faunistico regionale, approvato con D.P.Reg. n. 140 del 10 luglio 2015 ha delineato i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;
VISTA la propria deliberazione n. 228 del 11 febbraio 2011 con la quale è stato individuato il TASP esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi e sono state istituite, ai sensi dell'articolo 8, bis, comma 2, della legge regionale n. 6/2008 le Oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi;
ATTESO che, ai sensi del citato articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 il provvedimento di istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento ha validità di 10 anni e può essere rinnovato o revocato anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 2123 del 29 luglio 2016 il quale:
- ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 24/1996, esclude, dall'esercizio venatorio fino al venir meno delle ragioni del divieto, l'ambito territoriale individuato nell'allegato A) del provvedimento medesimo, limitatamente ai mappali nr. 63 (parte), 65, 66, 67, 68, 92, 93 (parte), 94, 350, 430 (parte), 643, 647 (parte) del Foglio 16 del Comune di Povoletto, per una superficie complessiva di 13,26 ettari;
- sostituisce il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di esclusione dall'esercizio venatorio n. 1127 del 22 maggio 2012 e relativo allegato;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1814 del 7 luglio 2016 il quale, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 24/1996, esclude, dall'esercizio venatorio fino al venir meno delle ragioni del divieto, l'ambito territoriale individuato nell'allegato A) del provvedimento medesimo, limitatamente ai mappali nr. 67 (parte), 68 (parte), 69 (parte), 70 (parte), 71 (parte), 76 (parte), 78, 79 (parte), 92 (parte), 108 (parte), 109 (parte), 147 (parte), 169 (parte), 173, 176 (parte), 188, 197 (parte), 236 (parte) del Foglio 5, nr. 937 (parte) del Foglio 6, nr. 1 (parte), 2 (parte), 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 (parte), 22, 23, 24, 25, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (parte), 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 205, 214, 215, 220, 227, 244, 253, 265, 266, 267, 274, 275, 276, 277 del Foglio 7 del Comune di Povoletto, per una superficie complessiva di 45,45 ettari;

VISTA l'istanza presentata dalla Riserva di caccia di Povoletto, prot. n. SCRI/12.6/23885 di data 26/04/2017, con la quale "si richiede la riduzione della ZRC 0507 per bilanciare i fondi chiusi istituiti con decreto 1814/AGFOR/2016 e 2123/AGOFOR/2016" e viene allegata la cartina con evidenziata la proposta di riduzione;
VISTA la nota prot. n. SCRI/12.6/26968 del 10/05/2017 con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo;
VISTO il verbale della seduta assembleare n. 97 del 03/07/2017 del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", in cui ricade la Riserva di caccia di Povoletto, che "approva la richiesta di riduzione dell'estensione della ZRC 0507" e prevede di non presentare né memorie scritte né documentazioni in merito;
PRESO ATTO che il Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche" non ha presentato memorie scritte e documenti, in qualità di controinteressato alla modifica proposta dalla Riserva di caccia di Povoletto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2000;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 bis della legge regionale n. 6/2008, le zone di ripopolamento e cattura sono "destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio";
RITENUTO che la riduzione di superficie della ZRC richiesta dalla Riserva di caccia di Povoletto non pregiudichi congruenza e funzionalità della ZRC medesima, con riferimento alle necessità legate alla gestione di popolazioni finite di animali selvatici;
CONSIDERATO che il nuovo confine della ZRC segue tratti facilmente identificabili in cartografia, ovvero elementi topografici univoci, quali sponde di corsi d'acqua e strade interpoderali;
RITENUTO che la nuova perimetrazione della ZRC non incida sulla valenza del contesto territoriale dal punto di vista della produttività faunistica;
RITENUTO pertanto che la modifica proposta dalla Riserva di caccia di Povoletto (di cui alla citata nota prot. n. SCRI/12.6/23885 di data 26/04/2017) soddisfi i criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;
RITENUTO di accogliere la sopra citata istanza della Riserva di caccia di Povoletto e, conseguentemente, ai sensi del già citato articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 e per le motivazioni di cui sopra, di:
- revocare l'istituzione e della Zona di ripopolamento e cattura denominata ZRC0507 di cui all'allegato B della propria deliberazione n. 228/2011;
- individuare ed istituire una nuova Zona di ripopolamento e cattura denominata ZRC0508 ricadente nella Riserva di caccia di Povoletto;

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È revocata, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, l'istituzione della Zona di ripopolamento e cattura denominata ZRC0507, secondo quanto riportato nell'allegato B della propria deliberazione n. 228 del 10 febbraio 2011.
2. È istituita, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2 della legge regionale 6/2008 la Zona di ripopolamento e cattura nella Riserva di caccia di Povoletto denominata ZRC0508 secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La tabella 1 dell'allegato A della propria deliberazione n. 228/2011 è sostituita dall'allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. La tabella 2 dell'allegato A della propria deliberazione n. 228/2011 è sostituita dall'allegato C alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6, ha scadenza contestuale alla propria deliberazione n. 228/2011;
6. Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alla Riserva di caccia interessata, nonché ai competenti Distretti venatori.
7. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Distretto venatorio		TASP										Totale TASP
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)						
		Riservedi caccia	AFV - ATV - ZC	Tot cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro	ZPF Totale	% ZPF	
D05	Colline Moreniche	21.607	163	21.770	74,4%	6.715	208	493	89	7.505	**25,6%**	29.275
D08	Alta pianura udinese	38.168	10	38.178	71,1%	14.196	324	443	562	15.525	**28,9%**	53.703
D09	Alta pianura pordenonese	27.931	593	28.524	77,7%	6.066	591	1.441	108	8.206	**22,3%**	36.730
D10	Bassa pianura udinese	17.996	1.385	19.381	79,3%	4.692	132	228	14	5.066	**20,7%**	24.447
D11	Bassa pianura pordenonese	29.063	1.006	30.069	86,2%	2.754	1.977		64	4.795	**13,8%**	34.864
D12	Laguna	24.224	5.368	29.592	78,2%	3.430	377	2.422	2.003	8.232	**21,8%**	37.824
D14	Colli orientali	7.431	528	7.959	80,0%	1.852	105		36	1.993	**20,0%**	9.952
D15	Pianura isontina	17.700	3.026	20.726	79,8%	3.478	772	27	959	5.236	**20,2%**	25.962
Totale complessivo		**184.120**	**12.079**	**196.199**	**77,6%**	**43.183**	**4.486**	**5.054**	**3.835**	**56.558**	**22,4%**	**252.757**

Tabella 1 - TASP regionale suddiviso per unità di gestione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Distretto venatorio	Riserve di Caccia	TASP										
		Cacciabile				Zone di Protezione Fauna (ZPF)						Totale TASP
		Riserve di caccia	AFV - ATV - ZC	Totale cacciabile	% cacciabile	ZRC	ZR	OASI	Altro	ZPF Totale	% ZPF	
D05	Artegna	646		646	80,0%		162			162	**20,0%**	808
	Buia	1.287		1.287	72,3%	492				492	**27,7%**	1.779
	Cassacco	601		601	70,4%	253				253	**29,6%**	854
	Colloredo di Monte Albano	1.364		1.364	73,7%	487				487	**26,3%**	1.851
	Fagagna	2.260		2.260	75,4%	723		14		737	**24,6%**	2.997
	Majano	1.617		1.617	76,0%	511				511	**24,0%**	2.128
	Moruzzo	1.083		1.083	72,2%	387			31	418	**27,8%**	1.501
	Osoppo	1.314		1.314	73,4%	475				475	**26,6%**	1.789
	Pagnacco	842		842	74,9%	282				282	**25,1%**	1.124
	Povoletto	2.551		2.551	77,1%	653	46		58	757	**22,9%**	3.308
	Ragogna	1.264		1.264	64,8%	209		479		688	**35,2%**	1.952
	Reana del Rojale	1.053		1.053	68,0%	496				496	**32,0%**	1.549
	Rive d'Arcano	1.318	163	1.481	74,3%	511				511	**25,7%**	1.992
	San Daniele del Friuli	2.110		2.110	75,7%	677				677	**24,3%**	2.787
	San Vito di Fagagna	494		494	72,4%	188				188	**27,6%**	682
	Treppo Grande	819		819	84,4%	151				151	**15,6%**	970
	Tricesimo	984		984	81,7%	220				220	**18,3%**	1.204
Totale complessivo D05		**21.607**	**163**	**21.770**	**74,4%**	**6.715**	**208**	**493**	**89**	**7.505**	**25,6%**	**29.275**

Tabella 2 - Istituti di gestione del Distretto venatorio 5 Colline Moreniche

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2243_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2243. (Estratto)

Comune di Arta Terme: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 55 del 29.09.2017, di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 1324 del 17.7.2017 in merito alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del comune di ARTA TERME, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 55 del 29.9.2017;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 55 del 29.9.2017, di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme;
3. omissis

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2246_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2246

POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" - Integrazione fondi PAR per scorrimento graduatoria inerente al bando approvato con DGR 128/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del

Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'art. 3 della citata L.R. n. 14/2015, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m.i, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014-2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 ;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1836 del 29 settembre 2017 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e da ultimo modificato con Delibera di Giunta n. 2202 del 17 novembre 2017,di approvazione della struttura del Programma, del piano finanziario POR e della ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR);
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.a. "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata delibera di Giunta Regionale n. 1954/2015 e s.m.i., è di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici;
PRESO ATTO del Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria;
PRESO ATTO che l'allegato A al Decreto numero 2652 del 16 giugno 2016 riporta i beneficiari ammessi in graduatoria e il totale delle spese ammesse per ciascun progetto presentato dal beneficiario;
CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 3 comma 3 del bando approvato con delibera della Giunta Regionale n.128/2016 le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
ATTESO che l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno, come regola generale, provvedere all'assegnazione delle risorse PAR a favore delle Attività già avviate o di prossimo avvio che maggiormente garantiscano una spendita efficace e tempestiva delle risorse soprattutto in considerazione del raggiungimento del target intermedio del 2018 e che garantiscano l'utilizzo delle risorse stesse entro l'anno di stanziamento;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016, Allegato 4, con la quale sono state assegnate risorse PAR pari a euro 937.500,00 all'attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica";
VISTA la Delibera numero 1244 del 1 luglio 2016, con la quale è già stata integrata la dotazione finanziaria del bando linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" approvato con delibera di Giunta Regionale n.128/2016, POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", di valore complessivo pari a euro 1.558.488,02 di cui quota comunitaria euro 779.244,01, quota statale euro 545.470,81 quota regionale euro 233.773,20;
PRESO ATTO del Decreto 2914/TERINF del 7 luglio 2016 con il quale sono state assegnate risorse integrative ordinarie e risorse della riserva aree montane con le quali sono stati finanziati interamente i due interventi precedentemente finanziati parzialmente;
VISTA la delibera di Giunta Regionale numero 1606 del 2 settembre 2016 con la quale sono stati assegnati fondi PAR pari a 5.380.690,00 euro all'Asse 3 per l'attività 3.1.a. "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica" di cui 4.100.000,00 euro derivanti dalla legge di variazione di bilancio n.19 del 2016 e 1.280.690,00 euro derivanti da riassegnazione di fondi dall'attività 2.1.a "Supporto alla nuova attività imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'" all'attività 3.1.a;
VISTA la Delibera di Giunta regionale numero 1661 del 9 settembre 2016 con la quale la dotazione finanziaria del Bando approvato con DGR 128/2016 a valere sulla linea di intervento 3.1.a.1 "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici scolastici", POR FESR 2014-2020 è stata integrata con euro 5.380.690,00 a valere sulle risorse PAR e con euro 554.909,17 a valere sulle risorse POR FESR, di cui quota comunitaria euro 27.454,59, quota statale euro 194.218,2 e quota regionale euro 83.236,37;
PRESO ATTO del Decreto numero 4365/TERINF del 13 ottobre 2016 con il quale sono state assegnate le risorse integrative PAR per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016 con il quale sono stati finanziati ulteriori 6 interventi;

PRESO ATTO del Decreto numero 6414/TERINF del 12 dicembre 2016 con il quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con decreto 2652 del 16 giugno 2016 con rettifica, modifica punteggio e riassegnazione contributo e approvazione dell'Allegato A bis;
PRESO ATTO del decreto numero 3313/TERINF del 17 maggio 2017 con il quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con decreto 2652 del 16/06/2016 con rettifica, modifica punteggio e riassegnazione del contributo al Comune di Udine;
RILEVATO pertanto che, per l'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", risultano ancora disponibili nel piano finanziario, al netto della riserva di efficacia, risorse pubbliche pari a euro 652.228,08;
RILEVATO pertanto che, allo stato attuale, risultano, nell'ordine che segue, ammessi in graduatoria ma non finanziati i progetti dei comuni di Trieste, Pradamano, Azzano Decimo e Palmanova;
RICHIAMATA la Delibera n. 2202 del 17 novembre 2017 con la quale sono state destinate risorse PAR pari a euro 4.333.631,92 all'attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria del bando approvato con DGR n. 128/2016;
RITENUTO pertanto di integrare la dotazione finanziaria del bando per un importo pari a euro 4.333.631,92 a valere sulle risorse PAR e in tal modo di finanziare tutti gli interventi ammessi in graduatoria con il citato decreto 2652 del 16 giugno 2016;
PRESO ATTO che l'articolo 26 del Bando approvato con DGR 128/2016 prevede che i termini per la presentazione della rendicontazione non possa superare il 30.09.2018 e dato atto che, finanziando con la presente delibera gli ultimi 4 interventi ammessi in graduatoria, non è possibile ritenere che tali termini possano essere adeguati:
RITENUTO, pertanto, di prevedere quale termine finale per la rendicontazione dei 4 interventi dei comuni di Trieste, Pradamano, Azzano Decimo e Palmanova il 31.12.2020;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa
1. La dotazione finanziaria del Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 a valere sulla Linea di intervento 3.1.A.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", POR FESR 2014-2020 - ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", è integrata complessivamente di euro 4.333.631,92 a valere sulle risorse PAR;
2. Gli interventi dei comuni di Trieste, Pradamano, Azzano Decimo e Palmanova che saranno finanziati con le risorse previste dalla presente deliberazione avranno quale termine finale per la rendicontazione il 31.12.2020.
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2256_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2256

LR 26/2005, art. 15, comma 2, lettera a) - Nucleo dei garanti del Comitato tecnico di valutazione. Nomina componenti esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il comma 1 dell'art.15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce che presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione è costituito il Comitato tecnico di valutazione, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e

negli altri casi previsti con legge regionale;
PRESO ATTO che il comma 2 dell'art.15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 dispone che il " Comitato è composto da:
a) il Nucleo dei garanti formato da cinque componenti effettivi e cinque sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e uno, esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
b) quindici esperti effettivi e quindici sostituti senza diritto di voto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, in possesso dei titoli di studio attinenti alle aree di specializzazione intelligente e relative traiettorie tecnologiche, definite dall'Amministrazione regionale, con priorità per gli iscritti all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o nella lista degli esperti della Direzione generale ricerca e innovazione della Commissione UE;
VISTA la Delibera di giunta regionale n. 589 di data 8 aprile 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, sono stati nominati i componenti del Nucleo dei garanti del Comitato Tecnico di valutazione, come di seguito specificato:

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE - NUCLEO DEI GARANTI	
COMPONENTI CON COMPROVATA QUALIFICAZIONE IN AMBITI METODOLOGICI E DISCIPLINARI DEL MONDO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	
COMPONENTI EFFETTIVI	**COMPONENTI SOSTITUTI**
Aldo BURELLO (Presidente)	Gian Nereo MAZZOCCO
Alberto GORTANI (Presidente sostituto)	Maria Rosita CAGNINA
Morena MAURO	Andrea TREVISI
Mirano SANCIN	Vilma LONGO
COMPONENTE ESPERTO IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Daniela FONTANA	Claudio SAMBRI

VISTA la Delibera di giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 con cui, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34,è stato costituito, presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, il Comitato tecnico di valutazione quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e negli altri casi previsti con legge regionale e sono stati nominati gli esperti di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) della medesima legge;
RILEVATO che, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, comma 14, il Comitato resta in carica cinque anni dalla data della deliberazione della Giunta regionale con cui sono nominati gli esperti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo e pertanto fino al 25 luglio 2021;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) con la quale è stato modificato l'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 stabilendo che il Nucleo dei garanti è formato da sei componenti effettivi e sei sostituti, con l'aggiunta, pertanto, di un esperto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
RITENUTO di estendere la composizione del Nucleo dei garanti nominando un esperto effettivo e un esperto sostituto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23;
RILEVATO che l'Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione, visti i curricula presentati nonché le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. 235/2012, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 75/1978, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 165/2001, ha individuato il dott. Antonio Abramo quale esperto effettivo e il dott. Marco Giacomini quale esperto sostituto in possesso della qualificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di ampliare la composizione del Nucleo dei Garanti nominato con Delibera di giunta regionale n. 589 di data 8 aprile 2016, ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23;

RILEVATO che la nomina dei componenti del Nucleo dei garanti dott. Antonio Abramo e dott. Marco Giacomini ha durata fino alla scadenza dell'attuale Comitato tecnico di valutazione nominato con Delibera di giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 e, pertanto, fino al 25 luglio 2021;
DATO ATTO che ai componenti aggiuntivi del Nucleo dei garanti spettano i gettoni di presenza, i rimborsi spese così come stabiliti della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, commi 12 e 14 e s.m.i. e che le relative spese fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23, di nominare il dott. Antonio Abramo quale esperto effettivo e il dott. Marco Giacomini quale esperto sostituto in possesso della qualificazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
2. il dott. Antonio Abramo e il dott. Marco Giacomini restano in carica cinque fino alla scadenza del Comitato tecnico di valutazione nominato con Delibera di giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 e, pertanto, fino al 25 luglio 2021.
3. in relazione alle peculiarità delle funzioni attribuite al Comitato tecnico di valutazione, ai sopraccitati componenti aggiuntivi del Nucleo dei garanti spettano i gettoni di presenza, i rimborsi spese così come stabiliti della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, commi 12 e 14 e s.m.i. e le relative spese fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2301_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2301
DPReg. 141/2016 - Bando per l'accesso alla tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 20, il quale prevede il sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 7.4.1 - Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
ATTESO che l'intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" è finalizzato ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica;
CONSIDERATO che i criteri di selezione della tipologia di intervento in questione sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 nella seduta del 9 giugno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2016, n. 1378 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento), che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 settembre 2017, n. 1623 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.03.2017), richiamata negli articoli 35 e 36 del bando relativi agli impegni essenziali e accessori posti a carico dei beneficiari della tipologia di intervento 7.4.1;
SENTITO in relazione a detti impegni specifici l'Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
CONSIDERATO che i termini di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustificano in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, caratterizzati da articolata istruttoria, in particolare dall'esame di documentazione tecnica complessa e di sopralluoghi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando per l'accesso alla tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato alla presente deliberazione, comprensivo dei relativi allegati, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2301 DEL 22 NOVEMBRE 2017

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 "SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Regolamento), di cui al decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale", prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 (PSR) nell'ultima versione approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2017) 3680 del 23 maggio 2017.
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica. In particolare l'intervento sostiene investimenti materiali e immateriali volti a dotare le aree rurali di strutture in grado di erogare servizi di prima necessità alla popolazione residente e anche ai turisti, di favorire la costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociali, di creare o attrezzare spazi fisici dove favorire i momenti di incontro e lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativa e socio-culturale, compresi gli orti sociali, nonché di creare le condizioni professionali e le occasioni d'impiego per i giovani nelle zone rurali.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) infrastruttura di piccola scala: investimento materiale la cui dimensione in termini di valore del relativo costo non supera il limite di euro 200.000,00;
b) imprenditoria giovanile: impresa individuale con titolare che ha un'età non superiore a 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno; nel caso di associazioni o di società cooperative almeno il 50 per cento dei soci è rappresentato da giovani di età non superiore ai 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
c) micro imprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a euro 2.000.000,00, anche in forma associata, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 193 del 1 luglio 2014;
d) piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a euro 10.000.000,00, anche in forma associata, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014.

Articolo 3 - Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non interessate dall'approccio LEADER ed elencate nell'allegato A.

Articolo 4 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) la Struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.100.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 474.320,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 - Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
   a) soggetti pubblici;
   b) società cooperative;
   c) micro imprese e piccole imprese, anche in forma associata;
   d) associazioni.
2. I beneficiari di cui al comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti:
   a) se imprese, essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
   b) se imprese, non essere imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;

c) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale.
3. I beneficiari di cui al comma 1, lettera d) sono in possesso del seguente requisito: svolgono attività di servizio negli ambiti indicati all'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque a essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
5. I beneficiari costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
8. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 sussistono, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 - Tipologia e aliquote del sostegno

1. Per i beneficiari pubblici il sostegno è erogato in conto capitale.
2. Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
3. L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
4. Gli aiuti "*de minimis*" di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3.
5. L'aliquota del sostegno è pari al:
   a) 100 per cento del costo ammissibile nel caso dei beneficiari pubblici;
   b) 60 per cento del costo ammissibile nel caso dei beneficiari privati.

6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.

Articolo 9 - Costo massimo

1. Il costo massimo di ciascuna domanda di sostegno a valere sul presente bando è pari a euro 200.000,00, in coerenza con la definizione di infrastruttura di piccola scala.

Articolo 10 - Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni finalizzate all'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti, come di seguito elencate:

a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresivi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti, come, a titolo esemplificativo: centri polifunzionali o multiservizi, centri ricettivi, centri di aggregazione, punti informativi ed espositivi;

b) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresivi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi con finalità sociale o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale;

c) interventi finalizzati a realizzare o ad attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali.

2. Le operazioni devono essere attuate sulla base di piani di sviluppo dei Comuni situati nelle zone rurali, laddove esistenti, o conformemente a eventuali strategie di sviluppo locale, se pertinenti.

3. Nel caso in cui le operazioni riguardino immobili di proprietà pubblica e i beneficiari siano soggetti pubblici devono sussistere le seguenti condizioni:

  a) i soggetti pubblici agiscono nella loro funzione istituzionale a scopo sociale e culturale senza fini di lucro;

  b) i beni oggetto degli interventi sono aperti a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non sono destinati ad uso commerciale e non generano alcun reddito.

Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità, le operazioni:

  a) sono interamente realizzate nelle aree rurali del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A;
  b) sono finalizzate all'erogazione di servizi nei seguenti ambiti:
     1. sociale, ivi compresi gli orti sociali;
     2. culturale;
     3. turistico;
     4. ricreativo;
     5. altri ambiti coerenti con le finalità della tipologia di intervento 7.4.1.
  c) non devono avere un costo superiore a euro 200.000,00.

Articolo 12 - Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni:

  a) realizzate nelle aree rurali del Friuli Venezia Giulia non comprese nell'allegato A;

b) di manutenzione ordinaria;
c) di impianto di piante annuali;
d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
e) relative al solo acquisto di beni immateriali;
f) relative all'acquisto di terreni e di fabbricati;
g) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività di erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
c) per l'acquisto di attrezzature, beni immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:

a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi di cui al comma 2, lettera c), i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) imputabili all'operazione finanziata ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
c) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. In funzione delle operazioni di cui all'articolo 10 sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) recupero, adeguamento e riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione dei servizi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e di messa in sicurezza;
b) acquisto di impianti e attrezzature nuove funzionali alle attività di erogazione di servizi negli ambiti indicati all'articolo 11, comma 1, lettera b);
c) costi generali collegati alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b), quali onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nel limite del 10 per cento del costo ammissibile;
d) acquisto dei seguenti di beni immateriali:
   1. software;
   2. creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;
   3. brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
   4. servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.

Articolo 14 - Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili:

a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, attrezzature o materiali usati;
d) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
e) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
f) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
g) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
h) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
j) l'acquisto di animali;
k) gli interessi passivi;
l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
m) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
n) il ricorso al leasing;
o) i contributi in natura.

Articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per interventi edilizi di recupero, adeguamento e riuso di beni immobili:
   1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, corredato da disegni e planimetrie e, nel caso di beneficiario privato, depositato ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
   2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
   3. computo metrico estimativo analitico preventivo, redatto da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di pubblicazione del bando;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a) punto 3., analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti e attrezzature, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, per le spese generali collegate alle spese precedenti (onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica,

inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10 per cento del costo ammissibile) e per i beni immateriali di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) punto 3:

1. almeno tre preventivi:
   a) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni o servizi e quantità;
   b) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
   c) contenenti i seguenti elementi:
      I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
      II. dettagliata descrizione e tipologia dei beni e servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
      III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
      IV. prezzo complessivo;
      V. periodo di validità;
      VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata anche in sede di rendicontazione, allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo, i computi metrici analitici, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

3. In caso di appalti di cui all'articolo 17, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.

4. Il costo relativo alle spese generali non è superiore a quello derivante dall'applicazione del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 - Complementarietà

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione europea, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazione comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al Regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.
2. Qualora l'operazione ricada in un ambito interessato da una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale di cui al tipo di intervento 16.7, l'operazione presentata a valere sul presente bando, pur nel rispetto della condizione di cui all'articolo 10, comma 2, deve essere diversa rispetto agli interventi previsti dalla suddetta strategia di cooperazione, per contenuti e finalità.

Articolo 17 - Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione a pena di inammissibilità compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).
2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati e comunicati al competente ufficio attuatore, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato B e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro il medesimo termine secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio individuato quale struttura responsabile, da pubblicare sul BUR.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda.
5. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è la seguente:
   a) documentazione indicata all'articolo 15 - Congruità e ragionevolezza dei costi;
   b) relazione che descriva: la situazione socio-economica del territorio nel quale si realizza l'operazione; i contenuti del progetto e gli obiettivi che si intendono perseguire specificando l'ambito di intervento tra quelli di cui all'art. 11, comma 1, lett. b); la descrizione delle eventuali sinergie tra soggetto pubblico

e altri soggetti che si prevedono di attivare; cronoprogramma. La relazione inoltre esplicita se il servizio attivato è un nuovo servizio non presente nel territorio comunale di riferimento, se sono previsti interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e se è previsto l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;

c) documentazione condivisa attestante l'eventuale sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato indicando l'ambito in cui opera la collaborazione e come la stessa si concretizza;
d) eventuale convenzione stipulata tra soggetto pubblico e soggetto privato che attiva una sinergia negli ambiti indicati;
e) eventuale attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico degli edifici;
f) eventuale dichiarazione resa dal richiedente, relativa all'utilizzo, in attuazione dell'operazione, di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
g) eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "*de minimis*" nell'ultimo triennio, redatta utilizzando il modello Allegato D;
h) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
    1. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
    2. non comporta rischi per l'ambiente;
    3. ove necessaria, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
i) per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 6 del bando;
j) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
k) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'esecuzione dell'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le necessarie autorizzazione o comunicazioni;
l) per i soli beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando;
m) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità del costo medesimo.

3. La relazione di cui al comma 1, lettera b), è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda stessa.

Articolo 20 - Criteri di selezione e di priorità

1 Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i criteri di selezione di cui all'allegato C.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 40 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda dell'operazione con durata inferiore e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda con minore contributo ammissibile richiesto.

Articolo 21 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
   a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
   b) il rispetto del plafond "de minimis" per i beneficiari privati;
   c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
   d) il punteggio spettante in base ai criteri di selezione.

2. Relativamente alle domande ammissibili e potenzialmente finanziabili, l'Ufficio attuatore valuta:
   a) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
   b) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
      1. imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
      2. pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
      3. congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
      4. necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
      5. ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
   c) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.

3. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il provvedimento di concessione, nel caso di beneficiari privati, specifica altresì che il sostegno è concesso a titolo "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.
6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 6.

Articolo 22 - Graduatoria

1. La graduatoria individua le domande ammesse con indicazione del punteggio attribuito in base ai criteri di selezione. In base alle risorse disponibili sono individuate le domande finanziate quantificando il costo ammesso e il contributo concedibile.
2. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
3. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.
4. L'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 3.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 23 - Avvio e conclusione

1 Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro dodici mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di beneficiari pubblici ed entro il termine di 4 mesi nel caso di beneficiari privati.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni immobili, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto per l'affidamento dei lavori nel caso di beneficiari pubblici e la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente nel caso di beneficiari privati;
   b) per operazioni in beni mobili o immateriali la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto di forniture di beni o servizi per i beneficiari pubblici e la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi per i beneficiari privati.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore la documentazione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla

scadenza dei termini di cui al comma 1.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione medesimo:

a) per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali, diciotto mesi per i beneficiari pubblici e dieci mesi per i beneficiari privati;
b) per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, ventiquattro mesi per i beneficiari pubblici e sedici mesi per i beneficiari privati.

5. L'attivazione del servizio previsto, tra quelli di cui all'art. 11, avviene entro dodici mesi dalla conclusione dell'operazione. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore la documentazione attestante l'attivazione del servizio.

Articolo 24 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili.

3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

a) la modifica sostanziale degli interventi previsti dal progetto presentato in allegato alla domanda di sostegno,
b) la modifica di attrezzature o impianti, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento;
d) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
e) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

2. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo 50/2016.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c).
4. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
5. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016.
6. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della

variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante;
c) eventuale analisi dei prezzi;
d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera c).

7. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6 valuta:
a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'operazione e degli interventi che la compongono;
d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al Regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
g) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.

8. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
c) l'eventuale rideterminazione delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione, comunque entro i termini di cui all'articolo 23;
d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.

9. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera c).

10. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

11. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 9, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche

migliorative per beni immobili e impianti;
2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni;
c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,

quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) che la fattura viene utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

4. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale da parte della tesoreria; copia del versamento della ritenuta d'acconto relativamente agli onorari professionali, se dovuti; copia del versamento IVA.

Articolo 28 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta nel caso di beneficiari privati; dichiarazione del legale rappresentante, nel caso di beneficiari pubblici, contenente l'impegno a completare l'operazione entro i termini previsti e a restituire, se del caso, l'anticipo liquidato entro i termini e secondo le modalità indicate dall'Organismo pagatore;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 23, se non già inviata ai sensi dell'articolo medesimo.

3. L'Ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) che la domanda sia compilata in modo corretto;

b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;

c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

d) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.

4. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili, per il tramite dell'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 - Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la seguente documentazione:

a) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;

b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;

c) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

d) per i beneficiari pubblici, copia del versamento IVA;

e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

g) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
    1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
    2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
    3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
    4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
    1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
i) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura.

5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
d) i pagamenti effettuati;
e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
i) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e che vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

8. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 227 del 31 luglio 2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 per cento l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento con il quale propone all'Autorità di gestione la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile.

13. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000 e comunica le economie derivanti alla Struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione :
a) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
c) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
d) per i beneficiari pubblici, copia del versamento IVA;
e) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
i) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
j) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
k) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;

l) attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 192/2005, per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati;
m) eventuale documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e dimostrazione che l'impresa fornitrice è in possesso della certificazione di catena di custodia, per interventi che prevedono l'impiego del legno;
n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
   1. descrizione dell'operazione realizzata;
   2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
   3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   4. dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
o) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
p) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura.

2. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
e) i pagamenti effettuati;
f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
l) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici

3. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;
b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di

concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi da 8 a 14.
7. L'ufficio attuatore provvedo allo storno delle eventuali economie e al rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.

Articolo 31 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del Regolamento, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Ufficio attuatore e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 33 - Divieti di contribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013 e dell'articolo 48 del regolamento (UE) 809/2014.

Articolo 34 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
a) non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
b) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito;
c) attivare il servizio previsto, tra quelli di cui all'art. 11, entro dodici mesi dalla conclusione dell'operazione.

3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'Allegato E del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 35 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 36 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 37 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35, e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Sono riconosciute le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013.
2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 181 del 20 giugno 2014.

Articolo 40 - Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 34 e 35, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento.

Articolo 42 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 347 del 20 dicembre 2013.

Articolo 43 - Informazioni

1.Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, telefono 0432 555372 (dott.ssa Lucina Compassi) o 0432 555216 (P.O. dott. Romeo Cuzzit), email competitivita@regione.fvg.it PEC competitivita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Allegato A – ELENCO AREE RURALI AMMISSIBILI

AREA RURALE	COMUNE	POPOLAZIONE al 31.12.2015 Fonte: Regione in Cifre 2016
B	Aiello del Friuli	2.270
B	Aquileia	3.359
B	Azzano Decimo	15.775
B	Bagnaria Arsa	3.525
B	Basiliano	5.356
B	Bertiolo	2.473
B	Bicinicco	1.885
B	Brugnera	9.311
C	Buia	6.563
B	Buttrio	4.074
B	Camino al Tagliamento	1.626
B	Campoformido	7.884
B	Campolongo Tapogliano	1.167
B	Capriva del Friuli	1.713
B	Carlino	2.797
B	Casarsa della Delizia	8.540
C	Cassacco	2.938
B	Castions di Strada	3.825
B	Cervignano del Friuli	13.844
B	Chions	5.190
B	Chiopris-Viscone	648
B	Codroipo	16.148
C	Colloredo di M. Albano	2.223
B	Cordenons	18.301
B	Cordovado	2.780
B	Cormons	7.414
C	Corno di Rosazzo	3.219
B	Coseano	2.187
B	Dignano	2.317
B	Dolegna del Collio	370
C	Fagagna	6.385
B	Farra d'Isonzo	1.733
B	Fiume Veneto	11.697
B	Fiumicello	4.971
B	Flaibano	1.156
C parz	Fogliano Redipuglia	2.189*
B	Fontanafredda	12.205
B	Gonars	4.795
B	Gradisca d'Isonzo	6.497
B	Grado	8.251
B	Latisana	13.600

AREA RURALE	COMUNE	POPOLAZIONE al 31.12.2015 Fonte: Regione in Cifre 2016
B	Lestizza	3.824
B	Lignano Sabbiadoro	6.950
C	Majano	5.945
B	Manzano	6.455
B	Marano Lagunare	1.844
B	Mariano del Friuli	1.530
B	Martignacco	6.924
B	Medea	953
B	Mereto di Tomba	2648
B	Moimacco	1.675
C parz	Monfalcone	26.973*
B	Moraro	768
B	Morsano al Tagliamento	2.830
B	Mortegliano	5.010
C	Moruzzo	2.456
B	Mossa	1.584
B	Muzzana del Turgnano	2.527
C	Osoppo	2.936
C	Pagnacco	5.044
B	Palazzolo dello Stella	2.972
B	Palmanova	5.444
B	Pasian di Prato	9.444
B	Pasiano di Pordenone	7.733
B	Pavia di Udine	5.603
B	Pocenia	2.536
B	Porcia	15.293
B	Porpetto	2.617
B	Povoletto	5.471
B	Pozzuolo del Friuli	6.940
B	Pradamano	3.574
B	Prata di Pordenone	8.480
B	Pravisdomini	3.437
B	Precenicco	1.479
B	Premariacco	4.163
C	Ragogna	2.909
B	Reana del Roiale	4.966
B	Remanzacco	6.185
C	Rive d'Arcano	2.444
B	Rivignano Teor	6.349
B	Romans d'Isonzo	3.709

AREA RURALE	COMUNE	POPOLAZIONE al 31.12.2015 Fonte: Regione in Cifre 2016
C parz	Ronchi dei Legionari	8.626*
B	Ronchis	2.057
B	Roveredo in Piano	5.967
B	Ruda	2.935
B	Sacile	19.837
B	San Canzian d'Isonzo	6.195
C	San Daniele del Friuli	8.013
C	San Floriano del Collio	796
B	San Giorgio della Richinvelda	4.650
B	San Giorgio di Nogaro	7.572
B	San Giovanni al Natisone	6.197
B	San Lorenzo Isontino	1.564
B	San Martino al Tagliamento	1.468
B	San Pier d'Isonzo	2.029
B	San Quirino	4.383
B	San Vito al Tagliamento	15.078
B	San Vito al Torre	1.269
B	San Vito di Fagagna	1.671
B	Santa Maria la Longa	2.336
B	Sedegliano	3.868
B	Sesto al Reghena	6.356
B	Spilimbergo	12.124
B	Staranzano	7.183
B	Talmassons	4.044
B	Tavagnacco	14.910
B	Terzo d'Aquileia	2.866
B	Torviscosa	2.867
C	Treppo Grande	1.708
C	Tricesimo	7.600
B	Trivignano Udinese	1.620
B	Turriaco	2.826
B	Valvasone Arzene	3.988
B	Varmo	2.804
B	Villa Vicentina	1.384
B	Villesse	1.720
B	Visco	785
B	Vivaro	1.352
B	Zoppola	8.572

* Il numero di abitanti è riferito alla zona del territorio comunale non interessata dall'approccio LEADER.

Allegato B - DOMANDA DI SOSTEGNO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Il sottoscritto[1]:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di Sindaco/legale rappresentante del Comune/ dell'azienda/dell'impresa [2]

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o Ragione		Nome	

[1] Tutti i campi devono essere compilati
[2] Tutti i campi devono essere compilati

sociale				
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC				

- chiede di accedere alla tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. che l'impresa/azienda è impresa giovanile ai sensi ____________________
2. di avere ___________[3] (costituito o aggiornato) il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 7.4.1 del PSR 2014-2020;
4. di non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
5. che si prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto delle domande di sostegno che saranno ripresentati, in formato elettronico tramite SIAN:

Descrizione interventi con riferimento alle operazioni ammissibili di cui all'articolo 9		
	Importo al netto dell'IVA (in euro)	IVA (in euro)
a) recupero, adeguamento e riuso di beni immobili		
b) acquisto di impianti e attrezzature		
c) acquisto di software		
d) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali		
e) acquisto di servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare		
f) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (max 10%)		
TOTALE	(a)	

[3] specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

COSTO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile)		(b)
COSTO TOTALE	(a+b)	

6. di essere a conoscenza:
- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 7.4.1;
- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 19;
- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda dovrà essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 18;
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare devono essere confermati in sede di presentazione della domanda sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
- che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro 4 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro 12 mesi in caso di beneficiari pubblici;
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

7. alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
- Documentazione richiesta di cui agli articoli 15 e 19 del bando

Data ……………………

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma del richiedente
……………………………

Allegato C – CRITERI DI SELEZIONE

Criteri	Punteggio	Cumulabile	Modalità di applicazione e verifica
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO (in aree rurali B, C)			
Intervento localizzato in area B	10	Non cumulabili tra loro	L'intervento è interamente localizzato nell'area di riferimento
Intervento localizzato in area C	6		
max	**10**		
TIPOLOGIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI			
Comuni, con numero di abitanti inferiore a 2.000	30	Non cumulabili tra loro	
Comuni, con numero di abitanti inferiore a 5.000	25		
Comuni, con numero di abitanti inferiore a 10.000	20		
Comuni, con numero di abitanti inferiore a 30.000	15		
Altri soggetti pubblici	10		
Società cooperative	20		
Micro e piccole imprese, anche in forma associata	15		
Associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare	0		
Nel caso dei beneficiari privati, viene premiata l'imprenditoria giovanile	10	Cumulabile, con i punteggi relativi ai soggetti privati	Nel caso di impresa individuale, il titolare ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto; nel caso di associazioni e di società cooperative almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto
max	**30**		
ATTIVAZIONE DI SINERGIE TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI			
L'operazione prevede una sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato relativa agli orti sociali	25	Non cumulabili tra loro	La sinergia è descritta in un documento condiviso tra il soggetto pubblico e quello privato
L'operazione prevede una sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato in altri ambiti sociali	20		La sinergia è descritta in un documento condiviso tra il soggetto pubblico e quello privato
L'operazione prevede una sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato in ambito culturale e turistico	15		La sinergia è descritta in un documento condiviso tra il soggetto pubblico e quello privato
L'operazione prevede una sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato in ambito ricreativo	10		La sinergia è descritta in un documento condiviso tra il soggetto pubblico e quello privato

L'operazione prevede una sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato in altri ambiti	5		La sinergia è descritta in un documento condiviso tra il soggetto pubblico e quello privato
Livello di formalizzazione della sinergia	10	Cumulabile	La sinergia tra soggetto pubblico e privato è formalizzata tramite una convenzione
L'operazione prevede l'attivazione di un nuovo servizio, non presente nel territorio di riferimento	10	Cumulabile	
max	**45**		
LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI			
Miglioramento dell'efficienza energetica	5		L'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione*
max	**5**		
IMPIEGO DI MATERIALI CERTIFICATI COERENTI CON LE POLITICHE SUGLI ACQUISTI VERDI			
Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile e fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia	10		In sede di rendicontazione è allegata la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e viene verificato che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia
max	**10**		
Punteggio complessivo massimo	**100**		

*sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Allegato D - DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA ______________________________

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa[4]

[4] Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

(barrare la casella che interessa)

☐ che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

☐ che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

b) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

c) impresa ______________________________

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale ______________________________

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA ______________________________

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il ______________ e termina il ______________
- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che **all'impresa "unica"**[5] richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[6]

ovvero

☐ che **all'impresa "unica"**[2] richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]:

Denominaz. impresa[7]	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis[8]	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo[9]
				TOTALE		

[5] Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
[6] Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.
[7] Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.
[8] Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
[9] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa[10]

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

☐ che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data **Firma del titolare/legale rappresentante**[11]

____

[11] Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

Allegato E - IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	**d**	Articolo 34 del bando
a.2	Attivare il servizio previsto entro 12 mesi dalla conclusione dell’operazione		X	**d**	Articolo 34 del bando
a.3	Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.		X	**d/s**	Articolo 34 del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall’aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Intervento 7.4.1</th><th>Azione</th><th>Rif. a.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Articolo 34 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td colspan="2" rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8">--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Intervento 7.4.1</th><th>Azione</th><th colspan="2">Rif. a.2</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Attivare il servizio previsto entro 12 mesi dalla conclusione dell'operazione</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Articolo 35 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="5" colspan="2">Campo di applicazione</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td></td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>X</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8">Verifica dell'attivazione del servizio previsto mediante sopralluogo--</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">Intervento 7.4.1</th><th>Azione</th><th>Rif. a.3</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 34 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td></td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>X</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica la destinazione d'uso del bene sulla documentazione progettuale</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso il beneficiario</td><td colspan="7">Verifica in loco che il bene oggetto degli interventi sia aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

17_49_1_DGR_2304_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2304
Individuazione dell'ammontare della quota associativa per l'anno 2017 a favore del Centro studi Pasolini, del Teatro Giovanni da Udine e a favore dell'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 1396 d.d. 25 luglio 2017 (LR 20/2016, Art. 8, comma 1,lett b). Criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle province commissariate), la quale prevede che le partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale siano assegnate, unitamente agli oneri e alle prerogative in genere, alla Regione, nelle more della revisione dei rispettivi statuti;
VISTO l'art.7 della legge regionale 4 agosto 2017, n.31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il quale al comma 29 prevede che "l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse alle partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale, anche a seguito di subentro nelle partecipazioni delle Province. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa e il soggetto beneficiario";
CONSIDERATO che l'Amministrazione provinciale di Gorizia risultava essere tra i soci fondatori dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG);
CONSIDERATO che con deliberazione dell'assemblea dei soci dell'ISIG, nella seduta del 16 dicembre 2016, è stata definito l'importo di partecipazione della quota annuale societaria per l'anno 2017 pari ad euro 15.000,00;
CONSIDERATO che , per le motivazioni di legge sopra esposte, nelle more della revisione dello Statuto dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), la quota sociale di euro 15.000,00 precedentemente spettante all'amministrazione provinciale di Gorizia è per l'anno in corso da considerarsi a carico della Regione;
CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale risulta essere tra i soci fondatori del Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia;
CONSIDERATO che con deliberazione dell'assemblea dei soci del Centro Studi Pasolini, nella seduta del 27 ottobre 2017, è stato definito l'importo di partecipazione della quota annuale societaria a carico della Regione per l'anno 2017 pari ad euro 50.000,00;
CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale risulta essere tra i soci fondatori della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine;
CONSIDERATO che con deliberazione dell'assemblea dei soci della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nella seduta dell'8 novembre 2017 è stata definito l'importo di partecipazione della quota annuale societaria per l'anno 2017 pari ad euro 100.920,00;
RITENUTO quindi di autorizzare il pagamento dell'importo per l'annualità 2017 di euro 15.000,00 quale quota sociale a favore dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG); di euro 50.000 quale quota sociale a favore del Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia e di euro 100.920 quale quota sociale a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È individuato l'ammontare della quota sociale per l'anno 2017 a favore dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) per un importo di euro 15.000,00(euro quindicimila), di euro 50.000 (euro cinquantamila) quale quota sociale a favore del Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia e di euro 100.920,00 (euro centomilanovecentoventi) quale quota sociale a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_DGR_2332_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2332

Nucleo dei garanti del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) della LR 26/2005. Sostituzione componente effettivo e nomina presidente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il comma 1 dell'art.15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce che presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione è costituito il Comitato tecnico di valutazione, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e negli altri casi previsti con legge regionale;
PRESO ATTO che il comma 2 dell'art.15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 dispone che il " Comitato è composto da:
a) il Nucleo dei garanti formato da cinque componenti effettivi e cinque sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e uno, esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
b) quindici esperti effettivi e quindici sostituti senza diritto di voto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, in possesso dei titoli di studio attinenti alle aree di specializzazione intelligente e relative traiettorie tecnologiche, definite dall'Amministrazione regionale, con priorità per gli iscritti all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o nella lista degli esperti della Direzione generale ricerca e innovazione della Commissione UE;
VISTA la Delibera di giunta regionale n. 589 di data 8 aprile 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, sono stati nominati i componenti del Nucleo dei garanti del Comitato Tecnico di valutazione, come di seguito specificato:

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE - NUCLEO DEI GARANTI	
COMPONENTI CON COMPROVATA QUALIFICAZIONE IN AMBITI METODOLOGICI E DISCIPLINARI DEL MONDO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	
COMPONENTI EFFETTIVI	**COMPONENTI SOSTITUTI**
Aldo BURELLO (Presidente)	Gian Nereo MAZZOCCO
Alberto GORTANI (Presidente sostituto)	Maria Rosita CAGNINA
Morena MAURO	Andrea TREVISI
Mirano SANCIN	Vilma LONGO
COMPONENTE ESPERTO IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Daniela FONTANA	Claudio SAMBRI

VISTA la Delibera di giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 con cui, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34,è stato costituito, presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, il Comitato tecnico di valutazione quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e negli altri casi previsti con legge regionale e sono stati nominati gli esperti di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) della medesima legge;
RILEVATO che, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, comma 14, il Comitato resta in carica cinque anni dalla data della deliberazione della Giunta regionale con cui sono nominati gli esperti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo e pertanto fino al 25 luglio 2021;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) con la quale è stato modificato l'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 stabilendo che il Nucleo dei garanti è formato da sei componenti effettivi e sei

sostituti, con l'aggiunta, pertanto, di un esperto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2256 dd. 17 novembre 2017 con la quale è stata estesa la composizione del Nucleo dei garanti nominando il dott. Antonio Abramo quale esperto effettivo e il dott. Marco Giacomini quale esperto sostituto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, così come modificato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, art. 2, comma 23;
DATO ATTO che il componente del Nucleo dei garanti Aldo Burello, nominato componente effettivo con comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico con deliberazione della giunta regionale n. 589 di data 8 aprile 2016, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, è deceduto;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sostituzione del dott. Aldo Burello, nominando un componente effettivo del Nucleo dei garanti di cui all'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 con comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico;
RILEVATO che l'Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione, visti i curricula presentati, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. 235/2012, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 75/1978, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 165/2001, ha individuato il dott. Luigi Campello quale componente effettivo del Nucleo dei garanti con comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico in sostituzione del dott. Aldo Burello;
RILEVATO, pertanto, che, a seguito della sopra indicata nomina, il Nucleo dei garanti del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 risulta così composto:

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE - NUCLEO DEI GARANTI	
COMPONENTI CON COMPROVATA QUALIFICAZIONE IN AMBITI METODOLOGICI E DISCIPLINARI DEL MONDO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	
COMPONENTI EFFETTIVI	**COMPONENTI SOSTITUTI**
Luigi CAMPELLO	Gian Nereo MAZZOCCO
Alberto GORTANI	Maria Rosita CAGNINA
Morena MAURO	Andrea TREVISI
Mirano SANCIN	Vilma LONGO
COMPONENTE ESPERTO IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Daniela FONTANA	Claudio SAMBRI
COMPONENTE ESPERTO NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Antonio ABRAMO	Marco GIACOMINI

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, di attribuire le funzioni di Presidente del Comitato tecnico di valutazione alla dott.ssa Daniela Fontana, confermando che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultima, le funzioni spettano al dott. Alberto Gortani;
RILEVATO che la nomina del componente del Nucleo dei garanti, dott. Luigi Campello, ha durata fino alla scadenza dell'attuale Comitato tecnico di valutazione nominato con deliberazione della giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 e, pertanto, fino al 25 luglio 2021;
DATO ATTO che al componente dott. Luigi Campello del Nucleo dei garanti spettano i gettoni di presenza, i rimborsi spese così come stabiliti della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, commi 12 e 14 e s.m.i. e che le relative spese fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, di nominare il dott. Luigi CAMPELLO quale componente effettivo con comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, in sostituzione del dott. Aldo Burello, pertanto il Nucleo dei garanti del Comitato tecnico di valutazione, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e negli altri casi previsti con legge regionale, operante presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e

cooperazione, nominato con Delibera di giunta regionale n. 589 di data 8 aprile 2016, viene modificato nella sua composizione come segue:

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE - NUCLEO DEI GARANTI	
COMPONENTI CON COMPROVATA QUALIFICAZIONE IN AMBITI METODOLOGICI E DISCIPLINARI DEL MONDO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	
COMPONENTI EFFETTIVI	**COMPONENTI SOSTITUTI**
Luigi CAMPELLO	Gian Nereo MAZZOCCO
Alberto GORTANI	Maria Rosita CAGNINA
Morena MAURO	Andrea TREVISI
Mirano SANCIN	Vilma LONGO
COMPONENTE ESPERTO IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Daniela FONTANA	Claudio SAMBRI
COMPONENTE ESPERTO NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMPONENTE EFFETTIVO	**COMPONENTE SOSTITUTO**
Antonio ABRAMO	Marco GIACOMINI

2. la nomina del componente del Nucleo dei garanti, dott. Luigi Campello, ha durata fino alla scadenza dell'attuale Comitato tecnico di valutazione costituito con deliberazione della giunta regionale n.1398 di data 26 luglio 2016 e, pertanto, fino al 25 luglio 2021;
3. ai sensi dell'art. 15, comma 5 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, di attribuire le funzioni di Presidente del Comitato tecnico di valutazione alla dott.ssa Daniela Fontana, confermando che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultima, le funzioni spettano al dott. Alberto Gortani;
4. in relazione alle peculiarità delle funzioni attribuite al Comitato tecnico di valutazione, ai sopraccitati componenti aggiuntivi del Nucleo dei garanti spettano i gettoni di presenza, i rimborsi spese così come stabiliti della legge regionale 10 novembre 2005, n.26, art.15, commi 12 e 14 e s.m.i. e le relative spese fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_49_1_ADC_AMB ENER CONCESSIONE FONTE CORTE PARADISO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Istanza di trasferimento della concessione mineraria per acque minerali e termali denominata "Fonte Corte Paradiso" in Comune di Pocenia (UD).

Istanza di trasferimento della Concessione mineraria per acque minerali e termali denominata "Fonte Corte Paradiso" in Comune di Pocenia (UD) rilasciata con decreto 624-Amt/23 di data 19 maggio 1993 e da ultimo trasferita con decreto n 1571- AMT/23 del 28 agosto 2015 alla società Unibread s.r.l. (r.d. 1443/1927)

Provincia Udine
Comune: Pocenia
Ubicazione: foglio 9 mappali 47, 48, 61, foglio 10 mappali 45, 49, 73, 53, 60, 63, 2, 94, 95, 65, 5, 6, 9, 96, 97, 76, 98, 99, 75, 72, 71, 70, 69, 68, 38, 39 foglio 16 mappali 4, 5
Superficie: 56.99.04 ettari
Richiedente: Paradiso s.p.a.

Data di presentazione istanza in data 16 novembre 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Fabrizio Fattor

17_49_1_ADC_AMB ENERPN LUNARDELLI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11.

Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua ditta Lunardelli Claudio.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3442/AMB , emesso in data 15.11.2017, è stato concesso alla ditta Lunardelli Claudio (PN/IPD/3420/1), C.F. LNRCLD60C15G353P, con sede legale in comune di Pasiano di Pordenone, via Ronconi n. 4, il diritto di derivare, fino a tutto il 31.05.2054, moduli massimi 0,10 (pari a l/sec. 10,00) e medi 0,0004 (pari a l/sec. 0,04) d'acqua , per un quantitativo mediamente non superiore a 12.500 mc/anno, per uso irrigazione colture, da falda sotterranea in comune di Pasiano di Pordenone mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 39, mappale 179, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 12.41.30 coltivati a vigneto.

Pordenone, 20 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_49_1_ADC_AMB ENERPN SICEN E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell''art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11.

Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso di acqua pubblica assentito a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n 3499/AMB del 16.11.2017 è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua fino a tutto il 31.12.2020, come stabilito dall'art. 61, comma 2, della L.R. 11/2015, alle Ditte indicate nell'allegato elenco:

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

STRUTTURA STABILE GESTIONE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO DI PORDENONE CON SEDE A PORDENONE

Elenco allegato ad atto ricognitivo di riconoscimento di derivazioni d'acqua varie

n.	istanza UD/ RIC n.	Ditta richiedente	Codice fiscale	Sede sociale	Ubicazione derivazione	foglio	mappale	Portata in moduli (1 mod=100 l/sec)	uso	Canone annuo €	Limite annuo in mc
1	3985	SICEN S.r.l.	02294730276	Portogruaro (Ve) via Calle Beccherie n. 14	Cervignano del Friuli (Ud)	13	600/11	0,008	igienico e assimilati	114,63	0,30
2	4718	Fresco Franco	FRSFNC56B15C817L	Codroipo (Ud) via Colloredo n. 58	Codroipo (Ud)	64 64	362 367	0,25	irriguo	12,36	2.900
3	5644	Mariotti Elda	MRTLDE60R67L686K	Basiliano (Ud) via Trieste n. 106	Varmo (Ud)	11	161	0,30	irriguo	14,84	1.900
4	5914	Superbeton S.p.A.	01848280267	Susegana (Tv) Via IV Novembre n. 18	Cividale del Friuli (Ud)	33	165	0,03	igienico e assimilati	114,63	30.000
5	6129	De Giusti Ennio	DGSNNE59H23L686D	Talmassons (Ud) via Principe Umberto n. 7/2	Varmo (Ud) Varmo (Ud) Camino al Tagliamento (Ud) Camino al Tagliamento (Ud)	14 26 94 93	12 24 2L 230	0,25	irriguo	12,36	2.100
6	6510	Azienda Agricola Grossutti Daniele e Federico s.s.	01755030309	Bertiolo (Ud) via Vittorio Emanuele n. 18	Bertiolo (Ud)	14	67	0,167	irriguo	8,26	388

17_49_1_ADC_AMB ENERPN ZANIN E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua. Ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3512/AMB , emesso in data 20.11.2017, è stato assentito alla ditta Zanin Guglielmo (UD/RIC/5550_1) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,18 (pari a l/sec. 18,00) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 75, mappale 50, del comune censuario di Camino al Tagliamento (UD), di cui il riconoscimento è stato chiesto dalla ditta Panigutti Luigi (UD/RIC/5383) in data 20.12.2003.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3511/AMB , emesso in data 20.11.2017, è stato assentito alla ditta Tamburlini Mauro (UD/RIC/4008_2) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,02 (pari a l/sec. 2,00) d'acqua per uso igienico e assimilati da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 4, mappale 30/5, del comune censuario di Aiello del Friuli (UD), riconosciuto dalla ditta Fabbian Daniela con decreto n. 507 in data 02.07.2009.

Pordenone, 22 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_49_1_ADC_AMB ENERUD CAVALLI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta FG Cavalli.

La ditta FG CAVALLI s.r.l., con sede in Comune di Campolongo Tapogliano (UD), Piazza Libertà n. 5, ha chiesto, in data 20/10/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Aiello del Friuli	A_1	743/1	1,5	Igienico/assimilati, altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13/03/2018 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Aiello del Friuli.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 23/10/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 20 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_49_1_ADC_AMB ENERUD GREGORUTTI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Ditta Gregorutti.

La ditta GREGORUTTI RINO, con sede in Comune di Pavia di Udine (UD), Via G. Pascoli n. 28, ha chiesto, in data 30/10/2017, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
Pavia di Udine	1	43	30	Irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15/03/2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pavia di Udine.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 02/11/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 21 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_49_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1613/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1713/2017 presentato il 03/11/2017
GN 1756/2017 presentato il 13/11/2017
GN 1760/2017 presentato il 14/11/2017
GN 1763/2017 presentato il 14/11/2017
GN 1772/2017 presentato il 16/11/2017
GN 1773/2017 presentato il 16/11/2017
GN 1784/2017 presentato il 21/11/2017

17_49_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4520/2017 presentato il 08/11/2017
GN 4527/2017 presentato il 08/11/2017
GN 4535/2017 presentato il 08/11/2017
GN 4538/2017 presentato il 09/11/2017
GN 4545/2017 presentato il 09/11/2017
GN 4546/2017 presentato il 09/11/2017

GN 4565/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4566/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4567/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4571/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4572/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4573/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4575/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4578/2017 presentato il 10/11/2017
GN 4603/2017 presentato il 13/11/2017
GN 4605/2017 presentato il 13/11/2017
GN 4606/2017 presentato il 13/11/2017
GN 4608/2017 presentato il 13/11/2017
GN 4609/2017 presentato il 13/11/2017
GN 4611/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4649/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4650/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4651/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4652/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4655/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4656/2017 presentato il 14/11/2017
GN 4660/2017 presentato il 15/11/2017
GN 4661/2017 presentato il 15/11/2017
GN 4663/2017 presentato il 15/11/2017

17_49_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1495/2016 presentato il 15/02/2016
GN 1578/2016 presentato il 15/02/2016
GN 1613/2016 presentato il 16/02/2016
GN 1646/2016 presentato il 16/02/2016
GN 1685/2016 presentato il 17/02/2016
GN 1838/2016 presentato il 22/02/2016
GN 1839/2016 presentato il 22/02/2016
GN 1910/2016 presentato il 23/02/2016
GN 3747/2016 presentato il 11/04/2016
GN 7100/2016 presentato il 01/07/2016
GN 7144/2016 presentato il 04/07/2016
GN 7226/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7227/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7338/2016 presentato il 07/07/2016
GN 7339/2016 presentato il 07/07/2016
GN 7370/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7371/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7406/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7747/2016 presentato il 18/07/2016
GN 7962/2016 presentato il 21/07/2016
GN 7970/2016 presentato il 21/07/2016
GN 7975/2016 presentato il 21/07/2016
GN 7977/2016 presentato il 21/07/2016
GN 8013/2016 presentato il 22/07/2016
GN 9516/2016 presentato il 07/09/2016
GN 9532/2016 presentato il 07/09/2016
GN 9536/2016 presentato il 08/09/2016
GN 9540/2016 presentato il 08/09/2016
GN 9553/2016 presentato il 08/09/2016
GN 11945/2016 presentato il 31/10/2016
GN 11946/2016 presentato il 31/10/2016
GN 11950/2016 presentato il 31/10/2016
GN 12138/2016 presentato il 07/11/2016
GN 12198/2016 presentato il 09/11/2016
GN 12398/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12470/2016 presentato il 14/11/2016
GN 12471/2016 presentato il 14/11/2016
GN 12472/2016 presentato il 14/11/2016
GN 12473/2016 presentato il 14/11/2016
GN 13414/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13842/2016 presentato il 14/12/2016
GN 14010/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14280/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14302/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14307/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14308/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14433/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14552/2016 presentato il 30/12/2016
GN 727/2017 presentato il 20/01/2017
GN 1458/2017 presentato il 07/02/2017
GN 2003/2017 presentato il 20/02/2017
GN 2008/2017 presentato il 20/02/2017
GN 2064/2017 presentato il 21/02/2017
GN 2490/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2491/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2500/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2511/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2699/2017 presentato il 07/03/2017
GN 3398/2017 presentato il 24/03/2017
GN 4225/2017 presentato il 07/04/2017
GN 4226/2017 presentato il 07/04/2017
GN 4595/2017 presentato il 19/04/2017
GN 4607/2017 presentato il 19/04/2017
GN 4652/2017 presentato il 19/04/2017
GN 4665/2017 presentato il 20/04/2017
GN 5012/2017 presentato il 02/05/2017
GN 5918/2017 presentato il 23/05/2017
GN 6010/2017 presentato il 25/05/2017
GN 6087/2017 presentato il 29/05/2017
GN 6273/2017 presentato il 01/06/2017
GN 6413/2017 presentato il 06/06/2017
GN 6570/2017 presentato il 09/06/2017
GN 6571/2017 presentato il 09/06/2017
GN 6782/2017 presentato il 14/06/2017
GN 6783/2017 presentato il 14/06/2017
GN 6796/2017 presentato il 15/06/2017
GN 7124/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7137/2017 presentato il 23/06/2017

GN 7322/2017 presentato il 28/06/2017
GN 7325/2017 presentato il 28/06/2017
GN 7499/2017 presentato il 30/06/2017
GN 8638/2017 presentato il 28/07/2017
GN 8766/2017 presentato il 01/08/2017
GN 8767/2017 presentato il 01/08/2017
GN 8791/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8816/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8834/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8914/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8986/2017 presentato il 04/08/2017
GN 9057/2017 presentato il 07/08/2017
GN 9068/2017 presentato il 07/08/2017
GN 9604/2017 presentato il 29/08/2017
GN 9763/2017 presentato il 05/09/2017
GN 10595/2017 presentato il 26/09/2017

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_49_3_AVV_AG REG ARDISS DECR 1588_009

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss - Trieste

Regolamento recante criteri e modalità per l'utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle sale e degli altri spazi comuni presenti nelle residenze dell'Ardiss.

(adottato con decreto del Direttore generale n. 1588/ARDISSTRIESTE del 30/10/2017, approvato con D.G.R. n. 2226 del 17/11/2017)

Art. 1 finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo, temporaneo ed occasionale, delle aule e degli altri spazi comuni presenti nelle residenze dell'Ardiss.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ardiss: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori;
b) Spazi comuni: sale studio, sale convegni, aree verdi attrezzate, parcheggi, palestre e campi sportivi di pertinenza delle residenze universitarie dell'Ardiss indicate in apposito elenco adottato con provvedimento del Direttore generale dell'Ardiss;
c) Generalità degli studenti: studenti iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone e all' Accademia di Belle arti G. B. Tiepolo di Udine.

Art. 3 sale studio

1. Le sale studio sono dedicate allo studio e destinate alla generalità degli studenti.
2. Chi accede alle sale studio ha il diritto di studiare in un ambiente favorevole alla concentrazione ed allo studio, ad usare PC portatili, tablet ed altri strumenti informatici a batteria o collegati alle prese elettriche situate nell'area.
3. Nelle sale studio va osservato il silenzio o comunque mantenuto costantemente un tono di voce che

non disturbi lo studio e la concentrazione degli altri utenti.
4. È consentito tenere accesi i telefoni cellulari solo in modalità silenziosa evitando, comunque, conversazioni anche a voce bassa che si prolunghino oltre lo stretto necessario.
5. Non è consentito accedere alle sale studio o trattenervisi per motivi diversi dallo studio, né tenere comportamenti che, con azioni o espressioni verbali, risultino scorretti offensivi o indecorosi nei confronti degli altri utenti e del personale addetto alla pulizia ed al portierato.
6. È vietato tenere occupate le aule oltre il necessario lasciandovi effetti personali oltre il tempo strettamente necessario.
7. Gli utenti sono personalmente ed esclusivamente responsabili degli effetti personali introdotti nelle sale studio e pertanto l'Ardiss non risponde in alcun modo di eventuali smarrimenti o furti. In caso di rinvenimento di oggetti abbandonati o smarriti nelle sale studio, il personale incaricato provvederà, al momento della chiusura dell'aula, a raccogliere e riunire in uno spazio adeguato, gli oggetti rinvenuti che potranno essere disponibili per il loro recupero al momento della successiva riapertura,..
8. Chi usufruisce delle sale studio può servirsi dei servizi igienici posti in prossimità della sala stessa avendo scrupolosa cura di utilizzarli in modo corretto .
9. L'accesso alle sale studio interne alle residenze universitarie è disciplinato dalle disposizioni dei singoli regolamenti delle Case dello studente.
10. L'accesso alle sale studio esterne alle Case dello studente, in quanto site in edifici diversi o comunque con accesso non condizionato, è consentito alla generalità degli studenti, negli orari determinati con apposito decreto dirigenziale. Detti orari saranno affissi all'ingresso delle sale studio e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ardiss.
11. Eventuali sale studio dedicate allo studio di gruppo e al ripasso, nonché sale dedicate alle esercitazioni con strumenti musicali, potranno essere utilizzate e prenotate secondo modalità che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ardiss.
12. Laddove nelle sale studio siano presenti postazioni informatiche, il loro utilizzo è consentito previo accreditamento. L'accesso alla rete Internet è consentito per le sole finalità di ricerca e di studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.
13. In caso, di danni a beni, strutture, arredi delle sale studio, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, nei casi in cui non sia possibile risalire ai responsabili, l'Ardiss potrà disporne la chiusura al pubblico.
14. Gli utenti devono rispettare le presenti disposizioni segnalando tempestivamente all'Ardiss (qualora possibile) o al personale incaricato ogni eventuale comportamento o situazione in violazione del presente regolamento.

Art. 4 campi sportivi

1. La gestione dei campi sportivi non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla promozione dello sport nella generalità degli studenti.
2. L'Ardiss può consentire che le aree destinate al parcheggio degli autoveicoli vengano utilizzati come aree per attività sportiva negli orari e con le modalità stabiliti con apposito decreto dirigenziale.
3. L'Ardiss può gestire direttamente i campi sportivi, anche mediante la collaborazione o l'assistenza degli studenti, oppure può cedere a terzi la loro gestione, procedendo -in quest'ultima ipotesi- all'assegnazione in via preferenziale delle strutture sportive di che trattasi alle Università, ai Conservatori, agli ITS o all'Accademia delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia, in subordine a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti.
4. Il rapporto tra l'Ardiss e gli enti di gestione è disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a tre anni.

Art. 5 aree verdi attrezzate

1. La generalità degli studenti può accedere alle aree verdi dell'Ardiss negli orari e secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ardiss.
2. Nelle aree verdi è vietato:
a) abbandonare o gettare mozziconi di sigarette o qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei posacenere, dei cestini di raccolta o dei bidoni appositamente installati;
b) estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i bulbi, i frutti i semi delle piante, o danneggiare vasi, strutture o impianti destinati al verde;
c) produrre rumori molesti, in modo particolare dalle ore 22,00 alle ore 7,00;
accendere fuochi o introdurre materiali infiammabili;
d) introdurre cani o altri animali domestici, salvo le deroghe espressamente previste dalle norme.
3. Alcune parti delle aree verdi, annualmente individuate dall'Ardiss, possono essere adibite ad orto e concesse in uso esclusivo agli studenti assegnatari di posto alloggio presso le Case dello studente che lo richiedano. In caso di incuria la concessione sarà revocata ad insindacabile giudizio dell'Ardiss.

Art. 6 sale convegni

1. Le sale convegni, fatto salvo l'uso prioritario per le attività istituzionali, possono essere concesse in uso per l'organizzazione di iniziative di tipo culturale, ricreativo, sportivo, formativo e sociale di interesse per la generalità degli studenti, negli orari stabiliti con apposito decreto dirigenziale, ai seguenti destinatari:
a) rappresentanti delle case dello studente per l'organizzazione di riunioni o di iniziative rivolte agli ospiti delle stesse;
b) associazioni studentesche;
c) Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche per iniziative che trattino argomenti o programmi inerenti a temi o progetti dedicati allo sviluppo culturale, professionale o economico del mondo giovanile ed universitario o l'integrazione tra la generalità degli studenti universitari ed il territorio
d) Università, Conservatori, ITS o Accademie delle Belle Arti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia;
e) federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive ed associazioni che organizzino corsi o manifestazioni sportive gratuite a favore della generalità degli studenti.
2. Qualora l'Ardiss proceda all'assegnazione ai soggetti di cui alla lettera c) il relativo rapporto viene disciplinato da apposito atto convenzionale.

Art. 7 modalità di concessione delle sale convegni

1. La richiesta di utilizzo delle sale convegni da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d), deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del programma dell'iniziativa e dell'indirizzo email al quale inviare l'autorizzazione o il diniego all'utilizzo e deve essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dell'Ardiss con 20 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo.
2. Le richieste che non rispettino il termine di cui al precedente comma non saranno valutate.
3. Le richieste di utilizzo periodico delle sale convegni potranno riguardare al massimo un intervallo di 12 mesi successivi alla data di presentazione delle stesse.
4. In caso di presentazione di più domande che impegnino le sale convegni in data ed orario coincidenti, la concessione è rilasciata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
5. Le richieste di utilizzo possono essere presentate ogni anno a decorrere dal primo settembre.
6. Le domande relative all'utilizzo delle sale convegni per attività di carattere continuativo possono subire variazioni in base alle esigenze dell'Ardiss.
7. Non è consentita la concessione in uso delle sale convegni per manifestazioni aventi finalità politiche o per incontri o raduni con finalità rituali o confessionali
8. Il numero dei partecipanti non dovrà mai eccedere il limite di capienza degli spazi richiesti.
9. Entro sette giorni dalla ricezione della richiesta di utilizzo della sala convegni l'Ardiss, valutata la richiesta, dispone in ordine alla concessione o meno dell'utilizzo della sala e lo comunica al richiedente.
10. La concessione si perfeziona nel momento in cui il richiedente ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e c).

Art. 8 obblighi e responsabilità relativi all'utilizzo delle sale convegni

1. I concessionari si assumono la piena ed incondizionata responsabilità penale e civile per ogni danno che possa derivare a persone o cose nell'ambito dell'utilizzo delle sale convegni.
2. I concessionari sollevano l'Ardiss da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento per incidenti, furti, infortuni e danni procurati da manufatti esposti, strumentazioni tecniche e/o attrezzature del concessionario verificatisi nel corso dell'utilizzo della sala e dei relativi beni e arredi
3. I concessionari, in particolare, devono:
a) stipulare un'adeguata polizza assicurativa volta a coprire eventuali danni derivanti da responsabilità civile nonché incendio;
b) trasmettere all'Ardiss copia della polizza di cui alla lettera a) almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;
c) versare cauzione di importo determinato con apposito provvedimento dirigenziale la quale sarà restituita dopo la verifica dello stato del locale e degli arredi;
d) fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione all'uopo autorizzata;
e) riconsegnare la sala al personale incaricato nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
f) vigilare sull'ordinato svolgimento dell'iniziativa ed impegnarsi a verificare che non acceda alla sala un numero di persone superiore alla capienza massima indicata nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dalle competenti autorità;
g) segnalare immediatamente all'Ardiss eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo della sala medesima;
h) ottemperare a tutte le disposizioni loro impartite dal personale preposto;
i) provvedere, al termine di ogni utilizzo della sala, al riassetto e pulizia dei locali, allo spegnimento delle luci e dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento, alla chiusura delle porte;

j) disporre di licenza per trattenimento e spettacoli prevista dall'art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza qualora la tipologia di manifestazione od evento lo richieda.
4. I concessionari non devono affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né utilizzare materiali adesivi di fissaggio o apporre scritte sui muri delle sale concesse o dei corridoi;

Art. 9 impianti e attrezzature delle sale convegni

1. Per impianti e attrezzature sono intesi gli apparati elettrici, elettronici, informatici, di riscaldamento e raffrescamento, postazioni per personal computer, impianti telefonici ed idraulici inseriti negli spazi comuni.
2. Le attrezzature sono disponibili ed utilizzabili compatibilmente con la disponibilità delle stesse ed alle condizioni specificate nell'atto convenzionale di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento ovvero nella concessione di cui all'articolo 7, comma 9, del presente regolamento.
3. È vietata qualsiasi modifica agli impianti ed alle attrezzature.

Art. 10 revoca della concessione

1. L'ARDISS si riserva il diritto di revocare con semplice comunicazione e in qualsiasi momento la concessione in uso delle sale convegni. Nel caso in cui la revoca sia dovuta a responsabilità accertate del concessionario, ovvero a causa di forza maggiore non imputabile all'Ardiss, la stessa non sarà obbligata a rimborsi o risarcimenti.

Art. 11 responsabilità

1. Tutti i soggetti utilizzatori degli spazi comuni sono responsabili degli eventuali danni arrecati alla struttura nonché a cose o persone nello svolgimento dell'attività in essa realizzata; gli utilizzatori dovranno attenersi puntualmente a quanto disposto nel presente regolamento nonché ad eventuali specifiche prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.
2. Gli spazi comuni utilizzati dovranno essere riconsegnati dal soggetto utilizzatore nelle condizioni in cui sono stati posti a disposizione.

Art. 12 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande per l'utilizzo delle sale convegni possono essere presentate a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le domande presentate in data antecedente non saranno prese in considerazione.

Art. 13 disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda ai singoli regolamenti delle Case dello studente.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17_49_3_AVV_AG REG ERSA DECR 113_001

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia - Direzione generale

Decreto del Direttore generale 7 novembre 2017, n. 113/DIR/PS/nt - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29 dicembre 2016. Approvazione della graduatoria finale di merito.

L'anno 2017, il giorno 07 del mese di novembre, presso la sede dell'Agenzia in Gorizia, Via del Montesanto N.17,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTO la delibera della Giunta regionale n. 2585 dd. 19 dicembre 2014 di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ERSA;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed Organismi funzionali della Regione) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norme degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 43 rubricante "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
VISTO la decisione "C(2015)6589def" del 24 settembre 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che:
- al paragrafo 8.2.3.3.2.1 prevede la tipologia di intervento della sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- al paragrafo 8.1.3 "Modalità di accesso al programma" prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali;
VISTO la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTO la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del programma di Sviluppo rurale";
PRESO ATTO che i criteri di selezione della sottomisura 3.2 "sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori mercato interno", a valere sul PSR 2014-2020, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza seduta del 9 giugno 2016;
VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della regionale 8 aprile 2016, n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
VISTO in particolare l'allegato A del regolamento di attuazione sopra citato, che, tra l'altro, individua l'ERSA quale struttura responsabile e ufficio attuatore per la misura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
VISTO il bando di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con Decreto del Direttore Generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29 dicembre 2016 e sm.i.;
RICHIAMATO la normativa comunitaria che disciplina i fondi strutturali dell'Unione Europea , così come riportata in succitata deliberazione della Giunta regionale n. 2624 del 29 dicembre 2016, a cui si rinvia per relationem;
VISTO il decreto del Direttore Generale ERSA N.34/DIR/PS/nt, dd. 15.03.2017, contenente disposizioni di proroga del termine per la presentazione delle domande di cui al bando in oggetto, conseguentemen-

te fissato al 05.05.2017;
VISTO il decreto del Direttore Generale ERSA N.37/DIR/PS/ll, dd. 20.03.2017, contenente modifiche al bando, così come approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 524;
VISTO il decreto del Direttore Generale ERSA N.48/DIR/PS/nt, dd .03.05.2017, contenente disposizioni di ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di cui al bando in oggetto, conseguentemente fissato al 19.05.2017;
VISTO il decreto del Direttore Generale ERSA N.54/DIR/PS/nt, dd. 15.05.2017, contenente disposizioni di ulteriore proroga per la presentazione delle domande con fissazione di nuovo termine di cui al bando in oggetto, conseguentemente fissato al 30.06.2017;
VISTO il decreto del Direttore Generale ERSA N.58/DIR/PS/nt, dd. 15.05.2017, contenente ulteriori modifiche al bando, così come approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2017, n. 905;
ATTESO che alla data di scadenza del Bando risultavano presentate entro i termini n. 8 domande, di cui n. 4 con posta elettronica PEC a causa di mancata funzionalità del SIAN;
VISTO la nota ERSA Prot.7695/SPM, dd. 05.07.2017, avente ad oggetto "Bando per l'accesso individuale Sottomisura 3.2 approvato con DGR n. 2624, dd. 29.12.2017 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2010. Assegnazione delle istruttorie delle pratiche relative alle istanze pervenute entro i termini";
CONSIDERATO che ERSA quale Ufficio attuatore della Sottomisura 3.2 ha definitivamente completato l'istruttoria di tutte le domande presentate e che, a conclusione dell'istruttoria, n. 4 domande sono state archiviate;
ATTESO che, a conclusione delle soprammenzionate istruttorie, i costi totali ammessi, e di conseguenza, i contributi concedibili, sono così determinati:

Richiedente	Costo progetto presentato	Costo totale ammesso	Contributo concedibile
CONSORZIO TUTELA VINI "FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO"	€ 239.730,00	€ 239.730,00	€ 167.811,00
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO	€ 500.000,00	€ 471.071,00	€ 329.749,70
CANTINA PRODUTTORI CORMONS	€ 442.393,00	€ 439.348,00	€ 307.543,60
CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLIO	€ 496.000,00	€ 479.200,00	€ 335.440,00
TOTALE		€ 1.629.349,00	€ 1.140.544,30

RICHIAMATO gli articoli 19 e 20 del bando che disponendo sull'istruttoria della domanda di sostegno e sulla graduatoria stabiliscono che l'Ufficio attuatore entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e lo trasmette in copia alla Struttura responsabile, e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e che concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, unitamente alle operazioni conseguenti;
RICHIAMATO l'articolo 20, comma 2 del bando, che dispone che ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria vengono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato A del bando;
RICHIAMATO l'allegato A del bando, che stabilisce i criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie, prevedendo l'assegnazione di punteggi per i seguenti criteri: Caratteristiche dei soci delle aziende associate - ricambio generazionale; Localizzazione (SAU prevalente delle aziende associate) - grado di ruralità; Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione; Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti; Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione; Grado di internazionalizzazione; Grado di rappresentatività e aggregazione dell'associazione;
RICHIAMATO l'articolo 20, comma 4 del bando, che prevede che le domande che non raggiungano il punteggio minimo di 25 punti non siano ammesse a finanziamento;
RICHIAMATO l'articolo 18, comma 5 del Bando, che stabilisce che in caso di parità di punteggio tra due o più domande sia data priorità alle associazioni costituite in prevalenza da aziende giovani, e che in caso di ulteriore parità sia data priorità alla domanda con costo previsto inferiore;
PRESO ATTO che, in data 07.11.2017, gli istruttori incaricati ex Ordine di Servizio del Direttore Generale ERSA n. 12, dd. 20.12.2016, in sessione allargata al Dirigente del Servizio in virtù di quanto statuito all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 17, D.Lgs. n. 165/2001, hanno proceduto alle operazioni di definizione della graduatoria di merito degli istanti ammessi alla procedura di sostegno economico della sottomisura 3.2, come da relativo verbale di commissione dd. 07.11.2017;

ATTESO che le operazioni di valutazione delle domande in base ai parametri di cui al bando hanno dato i seguenti risultati:

	CONSORZIO TUTELA VINI "FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO"	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO	CANTINA PRODUTTORI CORMONS	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLIO
RICAMBIO GENERAZIONALE	0	0	0	0
GRADO DI RURALITA'	7	14	7	7
REGIME DI QUALITA'	14	14	14	14
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	17	17	17	17
INNOVAZIONE	10	10	10	10
INTERNAZIONALIZZAZIONE	17	10	0	0
AGGREGAZIONE	10	10	10	10
TOTALE	75	75	58	58

ATTESO che tutte le domande valutate hanno totalizzato più di 25 punti, e possono pertanto essere ammesse a finanziamento;
ATTESO inoltre che la domanda presentata dal Consorzio tutela vini "Friuli Colli orientali e Ramandolo" ha un costo previsto inferiore rispetto alla domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, e che in applicazione al criterio di cui all'articolo 18, comma 5 del bando va pertanto classificata prima, e che inoltre il medesimo criterio va applicato alla domanda presentata dalla Cantina produttori Cormons, che ha un costo inferiore rispetto al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei Vini Collio;
EVIDENZIATO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del bando, la concessione del sostegno è comunque subordinata alla riproduzione della domanda in formato elettronico su SIAN, nei modi e nei tempi appositamente indicati, per quelle domande presentate mediante posta elettronica a causa della mancata funzionalità del SIAN stesso;
PRESO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 1.000.000,00 di spesa pubblica;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Bando, nel caso in cui una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario interessato può alternativamente accettare il minore contributo con rimodulazione dell'operazione, accettare il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione fermo restando che eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzate prioritariamente per la domanda in questione o, eventualmente, rinunciare al sostegno;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 del Bando, l'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al Bando, e e che le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 20, entro la data di validità della stessa;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 del bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
DECISO pertanto, di approvare e, conseguentemente, adottare la graduatoria di cui a suesposta tabella illustrante i soggetti beneficiari ed i relativi punteggi di merito;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:
1) di approvare e, conseguentemente, adottare la graduatoria finale di merito di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in base alla risultanze istruttorie ed alle operazioni di cui al verbale dd. 07.11.2017 degli istruttori incaricati ex ordine di servizio del Direttore Generale n. 12, dd. 20.12.2017;
2) che il numero di beneficiari ammessi a finanziamento per il bando di cui trattasi è di n. 4, e che i contributi concedibili ammontano complessivamente ad €1.140.544,30, che saranno finanziati in relazione alle risorse disponibili;
3) che i benefici concessi ai soggetti individuati in suddetta tabella saranno oggetto di provvedimento di concessione da parte dell'ERSA;
4) che, per le domande presentate via posta elettronica a causa della mancata funzionalità del SIAN, il provvedimento di concessione è comunque subordinato alla riproduzione delle stesse in formato elettronico su SIAN;
5) che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di con-

trolli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo;
6) che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
7) che il presente decreto è trasmesso in copia alla Struttura responsabile e pubblicato dall'ERSA sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
8) che questo provvedimento, ai sensi della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Paolo Stefanelli

ALLEGATO A

Graduatoria finale di merito delle domande di accesso al PSR 2014-2020 Misura 3.2 (Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – Bando per l'accesso individuale). Bando SIAN n. 3521 – DGR n. 2624 dd. 29.12.2016.

Posiz. grad.	Richiedente	Costo progetto presentato	Costo totale ammesso	Contributo concedibile	Ricambio generaz.	Grado di ruralità	Regime di qualità	Tipologia degli interventi	Innovaz.	Internazion.	Aggreg.	Punteggio finale	Note
1	CONSORZIO TUTELA VINI "FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO"	€ 239.730,00	€ 239.730,00	€ 167.811,00	0	7	14	17	10	17	10	**75**	Priorità: costo previsto inferiore. Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda SIAN
2	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO	€ 500.000,00	€ 471.071,00	€ 329.749,70	0	14	14	17	10	10	10	**75**	Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda SIAN
3	CANTINA PRODUTTORI CORMONS	€ 442.393,00	€ 439.348,00	€ 307.543,60	0	7	14	17	10	0	10	**58**	Priorità: costo previsto inferiore. Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda SIAN
4	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLIO	€ 496.000,00	€ 479.200,00	€ 335.440,00	0	7	14	17	10	0	10	**58**	Domanda finanziata in base alle risorse assegnate. Contributo concedibile di € 194.895,70
	TOTALE		**€ 1.629.349,00**	**€ 1.140.544,30**									

Gorizia, 7 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Paolo Stefanelli

17_49_3_AVV_COM BERTIOLO 7 PRPC ZONE A_020

Comune di Bertiolo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale per le zone A.

IL SINDACO

Visto l'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22 novembre 2017, esecutive a norma di legge, è stata approvata la variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale per le zone A.
Bertiolo, 27 novembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo Sutto

17_49_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO DET 430 ESPROPRIO_010

Comune di Campoformido (UD)

Espropriazione per pubblica utilità di beni immobili per la realizzazione del parcheggio pubblico di via Corazzano a Campoformido.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 che con determinazione n. 430 di data 20 novembre 2017 è stato disposto il pagamento delle indennità provvisorie riguardanti le aree oggetto di espropriazione conseguenti i lavori di cui all'oggetto.
Campoformido, 23 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO:
ing. Lorena Zomero

17_49_3_AVV_COM COSEANO 39 PRGC_006

Comune di Coseano (UD)

Estratto deliberazione di CC n. 21 del 28/06/2017 avente ad oggetto: approvazione variante al PRGC vigente n. 39 conseguente all'approvazione del Piano attuativo comunale in zona E 7 "Masotti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

VISTO l'avviso di deposito prot. 3651 del 08.05.2017 di deposito della variante n° 39 al piano regolatore generale comunale con il quale il responsabile del servizio tecnico ha reso edotto i cittadini che gli atti sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi e perciò fino al 20 Giugno 2017 affinché chiunque possa prenderne visione;
ATTESO che di ciò ne è stata data regolarmente la pubblicità mediante un avviso sul B.U.R. della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia del 3 Maggio 2017 n. 18 ed affissione di locandine sul territorio comunale;
PRESO ATTO che entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della "VARIANTE N. 39 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE";

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

Di approvare la variante n. 39 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 11 e 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/ Pres. ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25.09.2015 n. 21 conseguente all'approvazione del progetto di Piano Attuativo Comunale d'iniziativa privata in zona omogenea E7 denominato " MASOTTI" redatto dall'arch. Laura MARTINUZZI con studio a San Daniele del Friuli.

(omissis)

IL SINDACO:
Valerio Del Negro

17_49_3_AVV_COM DIGNANO 27 PRGC_007

Comune di Dignano (UD)

Estratto deliberazione di CC n. 29 del 24/07/2017 avente ad oggetto: variante al Piano regolatore generale comunale n. 27 e contestuale reiterazione dei vincoli procedurali e preordinati all'esproprio. Controdeduzioni a osservazioni e opposizioni ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

ATTESO che successivamente si è provveduto a pubblicare, per 30 giorni effettivi, un Avviso all'Albo Pretorio On Line a decorrere dal 04.05.2017 prot. 2697 nonché pubblico sul BUR 17 del 26.04.2017 di Deposito del progetto di Variante;

PRESO ATTO che nei termini di legge sono pervenute tre note di osservazione sollevate da privati cittadini e dall'ufficio tecnico comunale; ritiene di poterle controdedurre, apportando le opportune modifiche, di seguito puntualmente sintetizzate e quindi allegate per estratto:

(omissis)

CONSIDERATO quindi di approvare la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale in esame aggiornata secondo le osservazioni accolte riportate nell'elaborato "Controdeduzioni e risposte ad osservazioni ed opposizioni alla Variante n. 27 al P.R.G.C." a firma dell'Arch. Marcello ROLLO di Udine ;

(omissis)

DELIBERA

Di approvare la Variante al PRGC n. 27 aggiornata secondo le osservazioni accolte e riportate nell'elaborato "Controdeduzioni e risposte ad osservazioni ed opposizioni alla Variante n. 27 al P.R.G.C." a firma dell'Arch. Marcello ROLLO di Udine, con le procedure di cui all'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/ Pres. e ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25.09.2015 n. 21

(omissis)

IL SINDACO:
Riccardo Zuccolo

17_49_3_AVV_COM FAGAGNA 46 PRGC_015

Comune di Fagagna (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

Visto l'articolo 8, comma 5, della L.R. 21/2015

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

Fagagna, 27 novembre .2017

IL RESPONSABILE:
arch. Paolo Martina

17_49_3_AVV_COM FOGLIANO REDIPUGLIA 31 PRGC_014

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Avviso di adozione variante n. 31 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 21/2015

RENDE NOTO

che con Delibera Consigliare n. 31 di data 25.10.2017, è stata adottata la variante di livello comunale n. 31 al P.R.G.C.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 21/2016 la Delibera del Consiglio con i relativi elaborati progettuali sarà depositata nella sede Municipale di L.go Donatori di Sangue n. 10 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il periodo di deposito chiunque può formulare osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante 29 al P.R.G.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Fogliano Redipuglia, 23 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA:
avv. Maria Concetta Monetti

17_49_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 2 PPC OSPEDALETTO_012

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 2 al PPC "Nucleo urbano minore di Ospedaletto".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la L.R. n° 21/2015;
Visto l'art. 11 della L.R. n° 19/2009;
Visto l'art. 63 comma 5 lett.a) -L.R. n° 5/07 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.11.2017 è stata approvata la variante n. 2 al P.P.C. del "Nucleo urbano minore di Ospedaletto" in Comune di Gemona del Friuli.
La variante in oggetto, ai sensi dell'art. 8 - co. 6 della L.R. n° 21/2015, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sopra citata.
Gemona del Friuli, 27 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

17_49_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 61 PRGC_013

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 61 al PRGC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la L.R. n° 21/15;
Visto l'art. 63 comma 5 lett.a) - L.R. n° 5/07 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.11.2017 è stata approvata la variante n. 61 al

P.R.G.C. del Comune di Gemona del Friuli.
La variante in oggetto, ai sensi dell'art. 8 - co. 6 della L.R. n° 21/2015, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sopra citata.
Gemona del Friuli, 27 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

17_49_3_AVV_COM GORIZIA ORD 35 INDENNITÀ_005

Comune di Gorizia
Lavori di ampliamento dell'area esterna della Scuola media di via Mascagni, con realizzazione di attrezzature per l'attività sportiva scolastica.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 35/2017 dd. 21.11.2017 è stato autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia, dell'indennità sotto riportata dovuta per l'esproprio dell'area destinata alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Gorizia
1) €. 156.992,00
dovuti per la p.c. 487/74 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 1060
Ditta proprietaria espropriata : BOCCADORO UMBERTO nato a Gorizia il 07.01.1930

Gorizia, 21 novembre 2017

LA DIRIGENTE:
dott. arch. Clara Sgubin

17_49_3_AVV_COM MANZANO ESPROPRIO TORR SOSSO_011

Comune di Manzano (UD)
Espropriazione per pubblica utilità per i "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Sossò in Comune di Manzano".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2817 del 24.11.2006 con la quale veniva approvato il programma regionale anno 2006 delle opere idrauliche e degli interventi manutentori e contestualmente veniva autorizzata la spesa di Euro 200.000,00= per la "Sistemazione idraulica del Torrente Sossò in Comune di Manzano";
RICHIAMATO il Decreto n.819 del 14.05.2007 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - con il quale veniva affidato, in delegazione amministrativa al Comune di Manzano, la realizzazione dei lavori sopra indicati e venivano attribuite al soggetto delegatario tutte le funzioni amministrative relative alla progettazione e realizzazione dell'intervento, tra cui l'incarico di provvedere alla progettazione ed approvazione del progetto preliminare;
(omissis)
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n°327 e s.m.i. e in particolare gli artt. 23 e 24;

DECRETA

1) per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse, è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore della REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO - via Carducci n.6 - 34121 Trieste (C.F. 80014930327) l'espropriazione totale degli immobili di proprietà delle seguenti ditte, come di seguito riportato:

NEGOZIO N. 1
Ditta proprietaria:
• GENAGRICOLA SPA, Codice Fiscale 00117120329, con sede in 34132 TRIESTE, Via Trento n.8, quota di proprietà: 1/1
Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 456 (ex 143/b)
Superficie da espropriare mq. 545
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD e OVEST: mappale 455; SUD: rio Sossò; EST: mappale 144.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 262,43 (duecento sessantadue/43)

NEGOZIO N. 2
Ditta proprietaria:
• PASSONI Lauro, nato a Manzano (UD) il 09 novembre 1958, Codice Fiscale PSSLRA58S09E899D, residente in 34071 Cormons (GO), via I° Maggio n.41, quota di proprietà: 1/1
Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 464 (ex 339/b)
Superficie da espropriare mq. 353
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD: strada comunale Passerina; SUD ed EST: rio Sossò; OVEST: mappale 463.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 169,98 (centosessanta nove/98), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
PASSONI ALIDA (1/3) = Euro 56,66
PASSONI ITALO (1/3) = Euro 56,66
PASSONI LAURO (1/3) = Euro 56,66

NEGOZIO N. 3
Ditta proprietaria:
• COLUSSA Gianni, nato a Faedis (UD) il 17.02.1956, Codice fiscale: CLSGNN56B17D455E , residente a 33040 Faedis (UD), via Salmazza n.17, quota di proprietà: 1/2
• COLUSSA Giulia, nata a Udine il 20.10.1990, Codice fiscale: CLSGLI90R60L483N, residente a 33048 San Giovanni al Natisone (UD), piazzetta Tomadini n.5 int.3, quota di proprietà: 1/2
Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 462 (ex 175/b)
Superficie da espropriare mq. 927
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD ed EST: rio Sossò; SUD ed OVEST: mappale 461.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 446,36 (quattrocento quarantasei/36), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
COLUSSA GIANNI (1/2) = Euro 223,18
COLUSSA GIULIA (1/2) = Euro 223,18

NEGOZIO N. 4
Ditta proprietaria:
• BRAIDA Silvano, nato a Manzano (UD) il 12.10.1947, codice fiscale BRDSVN47R12E899S, residente in 33044 Manzano (UD), frazione Oleis, via delle Viole n.8, quota di proprietà: 1/1
Terreni:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 458 (ex 174/b)
Superficie da espropriare mq. 17
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD e SUD: mappale 457, rio Sossò; EST: rio Sossò; OVEST: mappale 457.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 8,20 (otto/20), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
BRAIDA GIANCARLO (1/2) = Euro 4,10
BRAIDA SILVANO (1/2) = Euro 4,10
b) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 459 (ex 174/c)
Superficie da espropriare mq. 139
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD, SUD ed OVEST: mappale 457; EST: rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 66,94 (sessantasei/94), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:

BRAIDA GIANCARLO (1/2) = Euro 33,47
BRAIDA SILVANO (1/2) = Euro 33,47
c) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 6 mappale 460 (ex 174/d)
Superficie da espropriare mq. 18
Confini all'interno del medesimo Foglio 6:
NORD: rio Sossò; SUD: mappali 457-462; EST: mappale 462; OVEST: mappale 457.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 8,66 (otto/66), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
BRAIDA GIANCARLO (1/2) = Euro 4,33
BRAIDA SILVANO (1/2) = Euro 4,33
d) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 108 (ex 17/b)
Superficie da espropriare mq. 105
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappali 120-123; SUD: mappale 107; EST: mappali 107-123; OVEST: mappale 120.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 50,56 (cinquanta/66), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
BRAIDA GIANCARLO (1/2) = Euro 25,28
BRAIDA SILVANO (1/2) = Euro 25,28
e) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 109 (ex 17/c)
Superficie da espropriare mq. 424
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappale 107; SUD: rio Sossò; EST: mappale 111; OVEST: mappale 120.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 204,16 (duecentoquattro/16), suddivisa, in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
BRAIDA GIANCARLO (1/2) = Euro 102,08
BRAIDA SILVANO (1/2) = Euro 102,08
Pertanto l'importo complessivo dell'indennità di esproprio è di Euro 338,52 (trecentotrentotto/52).

NEGOZIO N. 5
Ditta proprietaria:
- OSGNACH Giacomina, nata a Stregna (UD) il 09.03.1932, codice fiscale SGNGMN32C49I974D, residente in Premariacco (UD), via Braide n.2/2, quota di proprietà: 1/2
- CUDICIO Filippo, nato a Cividale del Friuli (UD) il 18.05.1972, codice fiscale CDCFPP72E18C758X, residente in Premariacco (UD), via Braide n.2/1, quota di proprietà: 1/2

Terreni:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 106 (ex 1/b)
Superficie da espropriare mq. 251
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD ed EST: mappale 105; SUD: mappale 113; OVEST: rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 120,86 (centoventi/86) in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
CUDICIO LUCIANO (1/1)
b) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 113 (ex 2/b)
Superficie da espropriare mq. 116
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappale 112; SUD: mappale 112, rio Sossò; EST: mappale 112; OVEST: mappale 106, rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 55,86 (cinquantacinque/86) in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
CUDICIO LUCIANO (1/1)
c) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 114 (ex 2/c)
Superficie da espropriare mq. 140
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: rio Sossò; SUD: mappale 112, rio Sossò; EST: mappale 112; OVEST: rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 67,41 (sessantasette/41) in base alle quote di proprietà alla data del 07/10/2016, a favore di:
CUDICIO LUCIANO (1/1)
Pertanto l'importo complessivo dell'indennità di esproprio è di Euro 244,13 (duecentoquarantaquattro/13).

NEGOZIO N. 6
Ditta proprietaria:
- CUDICIO Filippo, nato a Cividale del Friuli (UD) il 18.05.1972, codice fiscale CDCFPP72E18C758X,

residente in Premariacco (UD), via Braide n.2/1, quota di proprietà: 1/1
Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 116 (ex 4/b)
Superficie da espropriare mq. 103
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappale 115; SUD: rio Sossò; EST: mappale 118; OVEST: mappale 115, rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 49,60 (quarantanove/60).

NEGOZIO N. 7
Ditta proprietaria:
- PAOLUZZI Alessandro, nato a Essen (GERMANIA) il 07.01.1968, codice fiscale PLZLSN68A07Z112P, residente in 33049 San Pietro al Natisone (UD), via Sedla n.18, quota di proprietà: 1/3
- PAOLUZZI Daniela, nata a Essen (GERMANIA) il 12.09.1969, codice fiscale PLZDNL69P52Z112J, residente in 33040 Corno di Rosazzo (UD), via del Donatore n.1/7, quota di proprietà: 1/3
- RUGGERI Rosa, nata a Campofelice di Roccella (PA) il 01.09.1948, codice fiscale RGGRSO48P41B532O, residente in 33044 Manzano (UD), frazione Oleis, via Vittorio Veneto n.20, quota di proprietà: 1/3

Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 118 (ex 5/b)
Superficie da espropriare mq. 212
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappale 117; SUD: rio Sossò; EST: mappale 122; OVEST: mappale 116.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 102,09 (centodue/09), suddivisa, in base alle quote di proprietà, a favore di:
PAOLUZZI ALESSANDRO (1/3) = Euro 34,03
PAOLUZZI DANIELA (1/3) = Euro 34,03
RUGGERI ROSA (1/3) = Euro 34,03

NEGOZIO N. 8
Ditta proprietaria:
- PASSONI Elio, nato a Manzano (UD) il 29.09.1924, codice fiscale PSSLEI24P29E899T, residente in 33044 Manzano (UD), frazione Oleis, via Rosazzo n.5, quota di proprietà: 1/1

Terreni:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 123 (ex 6/b)
Superficie da espropriare mq. 1383
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappali 118-122, rio Sossò; SUD: mappali 108-120; EST: mappale 122; OVEST: mappale 118, rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 665,94 (seicentosessanta cinque/94)
b) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 120 (ex 51/b)
Superficie da espropriare mq. 1917
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappale 123, SUD: rio Sossò; EST: mappali 108-121; OVEST: rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 923,06 (novecentoventi tre/06)
Pertanto l'importo complessivo dell'indennità di esproprio è di Euro 1.589,00 (millecinquecentoottantanove/00)

NEGOZIO N. 9
Ditta proprietaria:
- MICHELONI Giorgio, nato a Manzano (UD) il 09.11.1950, codice fiscale MCHGRG50S09E899A, residente in 33044 Manzano (UD), frazione Oleis, via Vittorio Veneto n.38, quota di proprietà: 1/1

Terreno:
a) N.C.T. - COMUNE DI MANZANO - Foglio 7 mappale 111 (ex 18/b)
Superficie da espropriare mq. 439
Confini all'interno del medesimo Foglio 7:
NORD: mappali 107-109-110, SUD: torrente Riul; EST: mappale 110; OVEST: mappale 109, rio Sossò.
Indennità definitiva accettata e liquidata: Euro 211,38 (duecentoundici/38).

(omissis)

Manzano, 23 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Paolo Nardin

17_49_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 18 PRGC_018

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 18 al vigente Piano regolatore generale comunale di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio riguardante la viabilità dell'Area del mobile, circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone progetto 432.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. 25.09.2015, n. 21;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante urbanistica n. 18 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio riguardante la Viabilità dell'Area del Mobile Circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone progetto 432, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2017.

La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Pasiano di Pordenone, 27 novembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

17_49_3_AVV_COM PORDENONE 83 PAC PRASECCO_016

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in zona commerciale H2 denominato PAC 83 di via Prasecco e relativo schema di convenzione nonché rilascio titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della LR n. 5/2007.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 25 della Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 290 del 23.11.2017 il Comune di Pordenone ha approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato P.A.C. n. 83 di via Prasecco in zona omogenea H2 e relativo schema di convenzione nonche' rilascio titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. n. 5/2007.

Pordenone, 24 novembre 2017

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

17_49_3_AVV_COM VARMO PAC DEL ZOTTO_019

Comune di Varmo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Azienda agricola Del Zotto Giuseppe" costituente variante al PRGC.

IL RESPONSABILE

in relazione a quanto fissato dall'art. 17 comma 4 del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. nonché dall'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 112 del 20-11-2017 immediatamente eseguibile, il Comune ha preso atto della non presentazione di osservazioni e/o opposizioni e conseguentemente ha approvato il PAC di iniziativa privata denominato "AZIENDA AGRICOLA DEL ZOTTO GIUSEPPE" dando atto che lo stesso costituisce Variante al PRGC ai sensi dell'art. 63 quater della L.R. n. 5 del 23-02-2007 e contestualmente ha revocato il piano attuativo previgente nella stessa area.
Varmo, 27 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i.e. Flavio De Giusti

17_49_3_CNC_AZ AS2 GRADUATORIA CONCORSO UROLOGIA_004

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana-isontina" - Gorizia

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di urologia.

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n.635 dd 17.11.2017, relativa al concorso pubblico a n.2 posti di dirigente medico della disciplina di urologia indetto con decreto n.281 dd 25 maggio 2017.

1. CAMARDA Francesca punti 76,950/100
2. LAGANA' Alberto punti 74,833/100
3. RIZZO Michele punti 72,840/100
4. INGROSSO Manuela punti 72,455/100
5. UMARI Paolo punti 71,731/100
6. ZATTONI Fabio punti 67,880/100
7. POHJA Solajd punti 66,450/100

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott. Melissa Casarin

17_49_3_CNC_AZ AS3 SORTEGGIO CONCORSO ORTOPEDIA_008

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9,00 presso la SOC Gestione Risorse Umane - Processi di reclutamento e selezione, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli, sede staccata, Viale Trento Trieste n. 33 a San Daniele del Friuli, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a:
n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti delle Commissioni

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

17_49_3_CNC_AZ ASUIUD CONCORSO TECNICO LABORATORIO_017

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.

In attuazione al decreto del Direttore generale n. 1007 del 22.11.2017, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.

Per l'ammissione al concorso e per le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
Il concorso fa riferimento, inoltre, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare si richiama l'art. 7 del cennato D.Lgs. 165, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si richiama, inoltre, l'art. 38, commi 1 e 3 bis del cennato D. Lgs. n. 165, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi.
In materia di trattamento di dati personali, si applica il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Il presente bando è emanato tenendo anche conto di quanto previsto dalla L. 12.03.1999, n. 68.

1. requisiti di ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell'art. 27, comma 1, lett. r) bis del D.Lgs. n. 286/98;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) laurea in "Tecniche di laboratorio biomedico", classe L/SNT3;
ovvero
diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
ovvero
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17.08.2000;
ovvero
titolo di studio conseguito all'estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento di riconoscimento nella sezione "Allegati" al termine della compilazione del modulo.
4) PER I CITTADINI ITALIANI:
- iscrizione nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- i cittadini di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui all'art. 27, comma 1, lett. r) bis del D.lgs. 286/1998, nella sezione del modulo "Per i cittadini non italiani" aggiungano la dichiarazione del possesso del "permesso di soggiorno per l'esercizio dell'attività lavorativa"; è data facoltà al candidato di scansire il sopracitato documento e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati";
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti

prescritti per l'ammissione al concorso determina l'esclusione dal concorso stesso.
L'idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita preassuntiva ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. contenuto della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione al concorso, compilata esclusivamente sull'apposito modulo on line deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (di seguito ASUIUD), deve riportare tutte le dichiarazioni previste dal modulo stesso ed essere inviata on line entro i termini previsti. Successivamente dovrà essere stampata, datata, firmata in forma autografa (leggibile e per esteso) e consegnata dal candidato al momento della partecipazione alla prova scritta, unitamente a copia del documento di identità valido e ad eventuali allegati dichiarati ed inseriti nel modulo (pubblicazioni/abstract ed attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio).
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 761/1979. (I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e di paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento - D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della sua non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio e i requisiti di ammissione al concorso;
f) l'iscrizione all'albo professionale di competenza;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati quale dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate/accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220), devono essere indicate la durata ed il monte ore settimanale.
NON SARANNO VALUTATE LE DICHIARAZIONI NON COMPLETE O IMPRECISE.
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
j) il domicilio presso il quale deve esser data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
k) il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) per uso amministrativo.
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, s'informa che l'ASUIUD s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.

3. indicazioni per i candidati beneficiari della legge n. 104/1992 o invalidi civili

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

La certificazione medica deve essere inserita come allegato nella sezione "Allegati" in fondo al modulo on line prima di terminare la compilazione.
I candidati invalidi civili, ai sensi dell'art. 25, comma 9, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, eventualmente prevista, e pertanto sono ammessi, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. Tale specifica va altresì indicata nella sezione "titoli di preferenza" precisando, nel corrispondente campo "note", il grado di invalidità; copia del relativo verbale di accertamento riportante la percentuale di invalidità riconosciuta deve essere obbligatoriamente inserita nella sezione "Allegati" in fondo al modulo on line prima di terminare la compilazione della domanda.

4. documentazione aggiuntiva

Si precisa quanto segue:
a. Tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria
Il candidato deve produrre al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale (preselezione o prova scritta) originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di €. 10,33.=, in nessun caso rimborsabile

(il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 - intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - Udine, con la seguente causale "Contributo diritti di segreteria a n. 2 posti di c.p.s. tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D)".
E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati"; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati.
b. Pubblicazioni
Le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo on line, devono essere obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso e devono essere presentate anche in forma cartacea, al momento della consegna della domanda cartacea di partecipazione al concorso.
c. Fotocopia documento identità valido
Alla domanda cartacea va allegata una fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda on line (vedi punto 5).
La domanda ed i documenti allegati alla stessa indicati o inseriti nel modulo on line, devono essere prodotti con le sole modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Viene sottolineato che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71), con le modalità di cui all'art. 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi, dall'approvazione con Decreto dei lavori della Commissione esaminatrice.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente. I documenti verranno consegnati al concorrente stesso, o a persona da lui delegata per iscritto, oppure potranno essere restituiti anche per le vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

5. modalità e termini per la presentazione della domanda

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line reperibile all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it.
La domanda d'ammissione può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del bando o comunque, se precedente alla data di scadenza, fino al momento in cui il candidato invia e conferma l'inoltro della domanda.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda"ed aver dato conferma del medesimo invio, non può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata on line entro il termine massimo delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando).
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato l'eventuale preselezione, è ammesso alla prova scritta, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano durante la prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati (pubblicazioni o attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio).
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalla preselezione e dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle co-

municazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

6. commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto dal Direttore generale dell'ASUIUD nei modi, nei termini e nella composizione stabiliti dal combinato disposto degli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

7. valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001, in particolare si stabilisce quanto segue:
1) la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 a) 30 punti per i titoli;
 b) 70 punti per le prove d'esame.
2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
 a) 30 punti per la prova scritta;
 b) 20 punti per la prova pratica;
 c) 20 punti per la prova orale.
3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 a) titoli di carriera: punti 15
 b) titoli accademici, di studio: punti 5
 c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 d) curriculum formativo e professionale: punti 7

I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prima prova concorsuale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
Si applicano, inoltre, le norme generali di cui agli artt. 20, 21 e 22 del suddetto D.P.R..
La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, viene effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.

8. preselezione alla procedura concorsuale

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, l'ASUIUD - al fine di garantire una gestione funzionale della Commissione - in caso di ricevimento di un elevato numero di domande - si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, anche con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
L'eventuale preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.
Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. E' altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno ammessi alla preselezione con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso.
Si ribadisce che i candidati invalidi civili ai sensi dell'art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con L. 11/8/2014, n.114 che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80% , previa verifica dei requisiti, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle altre prove concorsuali.
La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso.
Il diario dell'eventuale preselezione (sede, data, orari) nonché il numero (cut off) dei candidati ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Il diario della preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione "Concorsi".
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un

valido documento di riconoscimento e della quietanza/ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria.
Saranno altresì ammessi alla prova scritta tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dell'ultimo classificato rispetto al cut off come definito.
Il punteggio conseguito nella preselezione non influisce sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle prove scritta, pratica e orale.
Al termine della preselezione, ai candidati sarà data comunicazione dell'esito mediante pubblicazione sul sito aziendale dell'ASUIUD. (www.asuiud.sanita.fvg.it), dei seguenti elenchi:
- candidati rientranti nel suddetto cut off, che sono ammessi alla prova scritta
- candidati non rientranti nel suddetto cut off, che sono esclusi dalle ulteriori prove.

I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati alla medesima prova concorsuale con le modalità previste al successivo punto 10 del presente bando.

9. prove d'esame

Le prove d'esame saranno le seguenti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale.

Le prove suddette verteranno sui seguenti argomenti:
Prova scritta: tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica, vertenti su argomenti di cultura generale e attinenti alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale: vertente sulle materie suddette nonché su elementi d'informatica e verifica della conoscenza della lingua inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera e degli elementi di informatica, la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Al fine di orientare i candidati nella preparazione alle prove previste, si individuano, nelle seguenti linee guida, gli argomenti sotto indicati, che potranno formare oggetto delle prove d'esame, fatta salva l'autonomia della Commissione nella scelta degli argomenti e delle modalità di formulazione delle prove:
- area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico: discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
- area etico deontologica: la responsabilità deontologica e il codice deontologico del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale: legislazione sanitaria nazionale e regionale, norme e decreti sul profilo messo a concorso;
- area del diritto amministrativo e del lavoro: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale, codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico, cenni sul testo unico 81/2008.

10. svolgimento delle prove d'esame

Il diario della prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini di legge.
Il diario verrà pubblicato sul sito dell'Azienda (www.asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione "Concorsi".
Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose così come individuate dal Ministero dell'interno.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove sostenute, mediante pubblicazione sul sito dell'ASUIUD (www.asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione "Concorsi". Il preavviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati nella misura di almeno 20 (venti) giorni, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" o, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il diario verrà anche pubblicato sul sito dell'ASUIUD.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno, che sarà affisso nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido e di una fotocopia dello stesso che verrà ritirata al momento dell'identificazione.

11. valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,

espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi).
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

12. formazione della graduatoria, applicazione riserve/preferenze, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
In particolare, si elencano le eventuali casistiche di riserva dei posti che trovano applicazione alla presente procedura:
- riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categoria di cui alla legge 11.03.1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La riserva di cui alla L. 68/1999 si applica ai soli candidati che risultano disoccupati sia alla data d'invio della domanda di adesione al concorso che alla data di adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di assunzione;
- riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché dei volontari in ferma permanente;
- riserva di posti a favore del personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato in profilo diverso da quello a concorso, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150.

Si ricorda che il numero dei posti riservati non può complessivamente superare il 30% di quelli messi a concorso in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
Se, in relazione a tale limite, si renderà necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Le assunzioni dei riservatari saranno effettuate, in base al numero dei posti a concorso ed alle eventuali successive utilizzazioni della graduatoria.
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, un posto è riservato prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA.. In caso non vi sia candidato idoneo appartenente all'anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicherà l'art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 487/1994.
Per quanto riguarda l'applicazione delle preferenze, a parità di merito ed a parità di titoli, si fa riferimento all'art. 5 - commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
La graduatoria viene poi trasmessa al Direttore Generale dell'ASUIUD il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

13. conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'ASUIUD, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva; e gli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art. 19 D.P.R. 220/01)
L'ASUIUD, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2001, qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L'ASUIUD si riserva la facoltà d'inserire, nel contratto individuale di lavoro del personale assunto con la presente procedura, una clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data di assunzione, prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità extraregionale.

14. utilizzo della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativi vigente, per eventuali copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.

In tale seconda ipotesi l'utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria (art. 1 del D.P.R. n. 220/2001 e leggi speciali).

15. decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni non veritieri, falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
Il candidato che rinuncia all'assunzione decade dalla graduatoria.

16. periodo di prova

I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di 6 (sei) mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per il comparto sanità 01/09/1995.

17. trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ASUIUD.

18. norme finali

Il Direttore generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Il presente bando costituisce lex specialis cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni contenute.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine - Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano - Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin" dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, sabato escluso, ai seguenti numeri telefonici 0432 - 554705/554706/554707/554708) - e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

17_49_3_CNC_CENTRO CRO SORTEGGIO CONCORSO ANESTESIA_002

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Sorteggio Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione.

Con riferimento al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione) a tempo indeterminato, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Parte Terza n. 39 del 27 settembre 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Parte IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 80 del 20 ottobre 2017, si comunica che la Commissione Esaminatrice di detto concorso sarà costituita secondo le specifiche modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e che le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare, supplente e riserve) da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo il giorno lunedì 08/01/2018 alle ore 9:30, presso i locali del Servizio Personale del C.R.O. di Aviano sito al piano terra del blocco Centrali

Tecnologiche, via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN) - ingresso B.
I sorteggi di cui sopra, qualora per motivi di forza maggiore non possano svolgersi o completarsi nel giorno sopra indicato, saranno effettuati sempre presso i suddetti locali, alle ore 9.30 del lunedì successivo alla data del precedente sorteggio, fino al completamento del sorteggio di tutti i componenti.
Aviano, 21 novembre 2017

IL RESPONSABILE F.F. S.O.S.I.
"GESTIONE DEL PERSONALE":
dott. Massimo Zanelli

17_49_3_CNC_CENTRO CRO SORTEGGIO CONCORSO DIRIGENTE INFERMIERE_003

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Sorteggio Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica presso la Struttura Operativa Semplice Direzione delle Professioni Sanitarie a tempo indeterminato, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Parte Terza n. 42 del 18 ottobre 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Parte IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 88 del 17 novembre 2017, si comunica che la Commissione Esaminatrice di detto concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, secondo le specifiche modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e che le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare, supplente e riserve) da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo il giorno lunedì 08/01/2018, alle ore 10:30, presso i locali del Servizio Personale del C.R.O. di Aviano sito al piano terra del blocco Centrali Tecnologiche, via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN) - ingresso B.
I sorteggi di cui sopra, qualora per motivi di forza maggiore non possano svolgersi o completarsi nel giorno sopra indicato, saranno effettuati sempre presso i suddetti locali, alle ore 10.30 del lunedì successivo alla data del precedente sorteggio, fino al completamento del sorteggio di tutti i componenti.
Aviano, 21 novembre 2017

IL RESPONSABILE F.F. S.O.S.I.
"GESTIONE DEL PERSONALE":
dott. Massimo Zanelli

17_49_3_CNC_CONS DEL 552 AVVISO_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste

Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150/2009 del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(approvato con delibera UP n. 552 del 22 novembre 2017)

IL SEGRETARIO GENERALE

In esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 22 novembre 2017, n. 552;

RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (da qui in avanti O.I.V.), esperto in tecniche di gestione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Il presente avviso costituisce "lex specialis" della procedura, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

L'O.I.V., costituito in forma collegiale e composto da tre membri, svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, organo di direzione politico-amministrativa consiliare. L'Organismo si avvale, nello svolgimento delle attività e delle funzioni ad esso assegnate, del supporto tecnico e funzionale della Posizione organizzativa organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione della Segreteria generale.
All'O.I.V. spetta:
a) predisporre il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali;
b) garantire, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;
c) verificare la corretta applicazione del sistema complessivo di valutazione;
d) comunicare tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
e) promuovere, qualora ne ravvisi l'opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne la coerenza con gli strumenti di programmazione e l'adeguatezza nel tempo;
f) verificare i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
g) provvedere al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;
h) proporre all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti consiliari di vertice;
j) validare la Relazione annuale sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione consiliare è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
k) monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;
l) svolgere ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.

REQUISITI

Per essere ammessi alla procedura selettiva, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
requisiti generali
1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
requisiti di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in giurisprudenza, scienze politiche e dell'amministrazione, scienze economiche e statistiche o ingegneria gestionale. Per lauree in discipline diverse è richiesto, in aggiunta alla laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, il possesso di un titolo di studio post-universitario conseguito in profili afferenti alle discipline predette, nonché ai settori dell'organizzazione e gestione del personale, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione della prestazione;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in posizioni di elevata responsabilità, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Assume uguale rilievo anche l'esperienza maturata come componente di O.I.V. o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione per almeno tre anni.
3. buone conoscenze informatiche;
4. i cittadini non italiani devono possedere buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
Requisiti di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;

4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura/richiamo scritto.

INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO D'INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

Non possono essere nominati a componente O.I.V. e pertanto non potranno essere ammessi alla procedura coloro i quali:

1. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo;
2. siano dipendenti dell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia;
3. siano stati collocati in quiescenza;
4. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione regionale e/o presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
5. siano, nei confronti dell'amministrazione consiliare, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
6. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale;
7. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Consiglio regionale;
8. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti e con dipendenti di categoria non dirigenziale in servizio nell'ente Regione, con gli Assessori e con i Consiglieri regionali.

Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.

Il possesso dei predetti requisiti, ivi comprese le condizioni ostative (per incompatibilità e/o conflitto d'interessi) alla nomina, deve essere autodichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione, e dovrà trovare debito riscontro all'interno del curriculum presentato nonché, per il dettaglio dei requisiti di competenza ed esperienza, in una relazione di accompagnamento al curriculum medesimo.

Si richiama l'attenzione sulle responsabilità penali cui si può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

REQUISITI PREFERENZIALI

Sarà considerato requisito preferenziale, ai fini della composizione della lista dei nomi da sottoporre all'Ufficio di Presidenza, l'iscrizione presso l'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/2009 ed attuato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'ammissibilità dei candidati alla procedura di valutazione comparativa, effettuata sulla base dei requisiti e dell'assenza di cause d'incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi, così come dagli stessi autodichiarati sulla domanda di partecipazione, o rilevabile dai documenti allegati, verrà verificata dalla Segreteria generale.

La Segreteria generale, a seguito dell'analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati ad un colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze possedute, delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.

NOMINA E DURATA DELLA PERMANENZA NELLA FUNZIONE

La nomina viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza, con decorrenza dal 16 gennaio 2018 e fino al 15 gennaio 2021.

L'incarico dei componenti dell'O.I.V. ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. I componenti dell'O.I.V., giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

Il nominato provvede, entro venti giorni dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'amministrazione consiliare.

La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza dall'incarico.

COMPENSO PREVISTO

Ai componenti dell'O.I.V. spetta un'indennità annua fissata nell'importo di euro 5.000,00. (al lordo delle

imposte e degli ordini contributivi e previdenziali nella misura prevista dalla legge); al componente con funzioni di Presidente spetta un'indennità di euro 6.000,00 (al lordo delle imposte e degli ordini contributivi e previdenziali nella misura prevista dalla legge).
La corresponsione dell'indennità è rapportata all'effettiva durata dell'incarico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Gli interessati devono fare pervenire la propria candidatura a componente dell'O.I.V. presentando la domanda redatta sul "Modello di proposta candidatura O.I.V." in carta libera, allegato al bando di cui è parte integrante e sostanziale, debitamente compilato in tutte le sue parti, corredato dalla fotocopia del documento di identità, dal proprio curriculum, redatto in formato europeo unitamente ad una Relazione di accompagnamento allo stesso, illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere.
La domanda dovrà essere trasmessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione dell'oggetto "Candidatura per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", obbligatoriamente mediante una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo raccomandata A/R alla "Segreteria generale del Consiglio regionale, Posizione organizzativa organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione, Piazza Oberdan n. 6 - 34133 Trieste" in busta chiusa e che riporti all'esterno la dicitura "Proposta candidatura alla nomina di componente dell'O.I.V. del Consiglio regionale FVG";
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all'indirizzo PEC consiglio@certregione.fvg.it con scansione in formato PDF della documentazione allegata.

La domanda di candidatura, la copia del documento di riconoscimento, il curriculum e la relazione devono essere debitamente firmati in modo autografo e datati, pena l'irricevibilità. La data del curriculum e della relazione non deve essere antecedente i 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata alla stessa come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitale (rilasciata da un certificatore accreditato); dovrà essere in formato pdf e recante la firma autografa o digitale, anche tutta la documentazione da allegare alla domanda, ivi compreso il documento d'identità, pena l'irricevibilità.
La mancata allegazione del curriculum e/o della relazione di accompagnamento, della fotocopia del documento di identità comportano l'esclusione dalla procedura.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell'amministrazione consiliare è priva di effetto.
La Segreteria generale del Consiglio regionale non assume responsabilità per il mancato recapito del plico per cause dipendenti da disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.
Le domande che perverranno prima della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non saranno prese in considerazione in quanto la pubblicazione dell'avviso in detto B.U.R. costituisce - a tutti gli effetti - notifica agli interessati.
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con scadenza il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in detto BUR;
- sul sito Internet del Consiglio regionale: www.consiglio.regione.fvg.it - sezione "Bandi e avvisi" della home page.

L'atto di nomina del componente O.I.V., il suo curriculum ed il compenso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di cui la Segreteria generale venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura oggetto del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Augusto Viola

MODELLO PROPOSTA CANDIDATURA O.I.V.

Alla Segreteria generale
del Consiglio regionale
Piazza Oberdan n. 6
34133 Trieste

Oggetto: candidatura per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nat_ a ____________________, provincia _____________________ (________) Stato ______________________________ (_________) il ___________________, residente a ____________________ in via _____________________________ n. ____________ CAP _______________
telefono ____________________________
indirizzo e-mail ___________________________________
eventuale indirizzo PEC

PROPONE

la propria candidatura per il conferimento dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A tale fine **dichiara** di avere preso visione dell'avviso della procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'O.I.V. del Consiglio regionale FVG e di accettare integralmente ogni disposizione nello stesso contenuta.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci

DICHIARA

di possedere i seguenti:

requisiti generali

1. Essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi dell'Unione europea (*specificare*)____;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

requisiti di competenza ed esperienza

1. essere in possesso del seguente titolo di studio: (*barrare la lettera attinente al proprio profilo*)
   a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in (*specificare quale fra le seguenti: giurisprudenza, scienze politiche e dell'amministrazione, scienze economiche e statistiche o ingegneria gestionale*)

____ conseguita in data __________________________, presso ____;

b) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in (indicare in quale disciplina)____ conseguita in data ______________________, presso _________________________________ unitamente al titolo di studio post-universitario conseguito in profili afferenti alle discipline di cui alla lettera a) in (specificare) ____ conseguito presso (specificare) ____, in data ____ durata del corso post-universitario (specificare)____;

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in posizioni di elevata responsabilità, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*. Assume uguale rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione, per almeno tre anni (*specificare le amministrazioni e la durata*) ____.

3. essere in possesso di buone conoscenze informatiche;

4. essere in possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua italiana se cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea,

requisiti di integrità:

5. non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

6. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

7. non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

8. non essere stato/a destinatario/a, quali dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura/richiamo scritto.

DICHIARA ALTRESI', IN MERITO A SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

9. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purchè la nomina quale componente dell'OIV avvenga presso altro Ente;
10. di non essere dipendente dell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia.
11. di non essere stato/a collocato/a in quiescenza;
12. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione regionale e/o presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;

13. di non essere, nei confronti dell'amministrazione consiliare, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
14. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgente le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale;
15. di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Consiglio regionale;
16. di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti e con dipendenti di categoria non dirigenziale in servizio nell'ente Regione, con gli Assessori e con i Consiglieri regionali.

Dichiara inoltre: (barrare la lettera attinente al proprio profilo)

a) di essere iscritto presso l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance (O.I.V.) tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, nella seguente fascia professionale ______________________________, a far data dal ______________________________________;
b) di non essere iscritto presso l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance (O.I.V.) tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 2 dicembre 2016.

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura avvenga a mezzo:

- posta elettronica, al seguente indirizzo mail: _________________ _________________________
- PEC ____
- Al seguente indirizzo: Via/piazza/.. ______________________________________ n. __________

Comune__________________________________ CAP _______________ provincia ________________

tel. ______________________________ cell. ____

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità previste dall'Avviso pubblico della procedura di valutazione comparativa per la nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al d.lgs. n. 150/2009 del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per l'espletamento delle conseguenti procedure.

Allegati alla presente, debitamente sottoscritti e datati:

○ Curriculum redatto secondo Modello Europeo (eventualmente corredato da idonea e comprovante documentazione);
○ Relazione accompagnatoria del Curriculum;
○ Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo, data ____________________________ Firma ____

17_49_3_CNC_DIR AMB ENER INCARICO CONSULENZA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Trieste

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di consulenza a supporto alla Direzione centrale ambiente ed energia nella gestione dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico di Acciaieria Arvedi Spa.

1. Oggetto dell'incarico

La Regione Friuli Venezia Giulia intende conferire un incarico di consulenza per supportare la Direzione centrale ambiente ed energia nelle attività istruttorie e negli incontri da svolgere con Acciaieria Arvedi S.p.A., gestore dello stabilimento siderurgico di Servola, finalizzati a valutare l'efficacia degli interventi impiantistici necessari a garantire il rispetto:

1) dei valori obiettivo stabiliti ai punti 8.a. e 8.b, Parte A - Condizioni preliminari dell'Allegato B al Decreto AIA 96/2016;

2) della normativa in materia di rumore.

2. Condizioni contrattuali

L'incarico è affidato con un contratto di lavoro autonomo, della durata massima di dodici mesi. Le attività sono svolte in piena autonomia dall'esperto individuato e in stretto raccordo con la Direzione centrale ambiente ed energia. L'incarico prevede un compenso complessivo di euro 50.000,00 al lordo di ogni altro onere o spesa ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro.

Qualora il candidato vincitore della selezione risulti essere dipendente di pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001, il contratto potrà essere stipulato solo previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Requisiti per la presentazione delle candidature

Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico individuale, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2) godere dei diritti civili e politici;

3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4) non essere stato già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135, come modificato dalla legge 114/2014;

5) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

6) possedere laurea magistrale in ingegneria, conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

7) avere esperienza lavorativa e professionale di almeno 5 anni nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici;

Sarà considerato titolo preferenziale l'aver maturato la suddetta esperienza lavorativa e professionale con riferimento agli impianti del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

I periodi di esperienza lavorativa e professionale devono essere espressi nel Curriculum Vitae in mesi ed anni.

4. Modalità di presentazione delle candidature

La candidatura deve pervenire in busta chiusa presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia, Via Carducci, 6, 34100 - Trieste. Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Procedura comparativa per il conferimento di incarico di consulenza a supporto alla D.C. ambiente ed energia nella gestione dell'AIA rilasciata ad Acciaieria Arvedi S.p.A.". La candidatura deve pervenire a pena di esclusione all'Ufficio protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a prescindere dalla modalità di invio della medesima. L'Ufficio protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia, situato in Via Carducci, 6, primo piano (stanza 1.13), effettua i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.15 alle 12.30.

Ai fini del rispetto del termine la data d'arrivo sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito della candidatura è ad esclusivo

rischio del mittente. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella candidatura ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione medesima.
La candidatura è predisposta in carta semplice, sulla base del modello di cui all'allegato A, e attesta ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti, è sottoscritta in originale ed è corredata dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003;
2. fotocopia leggibile di entrambi i lati di un documento di identità del candidato in corso di validità.

5. Selezione delle candidature

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di cui trattasi, sono fissati cinque criteri analitici che assegneranno un massimo di 100 punti a ciascun candidato, a seguito della procedura di comparazione dei curricula vitae e valutazione dei titoli di cui alla lettera A) e del successivo colloquio di cui alla lettera B):

A) Comparazione dei curricula

1) Voto di laurea:
Saranno attribuiti massimo 5 punti in base al voto di laurea:
- 0 punti per voto di laurea inferiore o uguale a 100/110;
- 0,5 punti per ogni voto di laurea superiore a 100/110, fino ad un massimo di 5 punti per voto pari a 110 e 110 e lode.

2) Curriculum professionale:
Saranno attribuiti i seguenti punti per ogni anno e frazione di anno di esperienza professionale maturata, fino ad un massimo di 40 punti:
- Esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici: 4 punti;
- Esperienza nell'ambito di attività di consulenza nel settore degli impianti industriali diversi da quelli siderurgici: 2 punti.

Con riferimento al curriculum professionale, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di 1 punto per ogni anno di attività di consulenza maturata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, fino ad un massimo di 5 punti.

3) Esperienza professionale:
Saranno attribuiti i seguenti punti per ogni anno e frazione di anno lavorativo svolto nel settore pubblico o privato in materie attinenti il presente avviso (paragrafo 3 Requisiti per la presentazione delle candidature punto 7), fino ad un massimo di 15 punti:
- Esperienza professionale svolta in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 3 punti per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale;
- Esperienza professionale svolta presso altri Enti Pubblici: 2 punti per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale;
- Esperienza professionale svolta presso strutture private (associazioni, fondazioni, imprese): 1 punto per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale.

4) Attività di ricerca nel settore degli impianti industriali:
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti per le seguenti attività:
- Partecipazione a progetti di ricerca: 1 punto per ogni progetto;
- Pubblicazioni scientifiche anche in collaborazione con altri soggetti: 2 punti per ogni pubblicazione.

B) Colloquio selettivo

La Commissione sottoporrà i primi 3 candidati (più eventuali ex aequo) individuati sulla base dei punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli, ad un colloquio motivazionale che si terrà in lingua italiana, a cui sarà attribuito un massimo di punti 10.
I colloqui si terranno presso la sede della Direzione centrale ambiente ed energia, Via Carducci, 6, 34100, Trieste, nella data che sarà indicata nell'apposita comunicazione inviata a cura della Direzione medesima.

6. Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare e riaprire il termine di scadenza di presentazione delle candidature, nonché di prorogare, modificare e revocare il presente avviso per motivate esigenze di pubblico interesse.
La Direzione centrale ambiente ed energia si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae e di richiederne i documenti giustificativi.
La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione regionale, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comporta altresì l'esclusione della candidatura.
Dell'esito della procedura sarà data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Di-

rezione centrale ambiente ed energia per le finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all'eventuale sottoscrizione del contratto, per finalità inerenti la gestione del contratto medesimo.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare motivatamente l'incarico di consulenza in presenza di eventi straordinari ed eccezionali.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento regionale approvato con D.P.Reg. n. 331/Pres. del 30/11/2009, nonché dalla normativa vigente in materia.
Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il responsabile del procedimento e il responsabile dell'istruttoria sono individuati nel Direttore Centrale della Direzione Ambiente ed energia, Avv. Roberto Giovanetti - email: roberto.giovanetti@regione.fvg.it - telefono 040 3774546.
Per informazioni rivolgersi al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico: ing. Giorgia Glorioso - email: giorgia.glorioso@regione.fvg.it, telefono: 040 377 4149.

IL DIRETTORE CENTRALE:
avv. Roberto Giovanetti

Allegato A – Modello di candidatura

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Ambiente ed Energia
Via Carducci, 6
34100 - Trieste

MODELLO DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a ____

Nato/a a ____

Codice fiscale ____

Residente a___________________________Prov. ____________C.A.P. ___________________

In via ____ n. ____________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per *curriculum* e successivo colloquio ai fini dell'individuazione di n.1 consulente per le attività di supporto dell'Amministrazione regionale nella gestione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico di Acciaieria Arvedi S.p.A.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino ____;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4) di non essere stato già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135, come modificato dalla legge 114/2014;

5) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

6) di essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita presso ___________________________ ____ in data _______________ con votazione __________, classe di laurea (solo per le lauree del nuovo ordinamento) ____________________________________;

7) di avere __________ anni di esperienza lavorativa e professionale nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici;

8) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione (se sì, specificare quale: ________ ____);

9) di aver prestato i seguenti servizi da cui emergono gli elementi necessari alla valutazione secondo le condizioni riportate nell'avviso:

Consulenze	
[Esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici: elencare le singole attività di consulenza svolte precisando se sono state svolte a favore dell'Ente Regione, di Enti Pubblici o di soggetti privati]	[Periodo consulenza in anni e
[Esperienza nell'ambito di attività di consulenza nel settore degli impianti industriali diversi da quelli siderurgici: elencare le singole attività di consulenza svolte precisando se sono state svolte a favore dell'Ente Regione, di Enti Pubblici o di soggetti privati]	[Periodo consulenza in anni e
Partecipazione a progetti di ricerca	[Numero progetti]
[Elencare i singoli progetti]	
Pubblicazioni nell'ambito degli impianti industriali	[Numero pubblicazioni]
[Elencare le singole pubblicazioni]	

10) che quanto dichiarato nel *curriculum vitae* corrisponde al vero.

E' a conoscenza che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, i cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.

Precisa il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

____

Telefono: ____________________ Tel. cellulare ____________________

Indirizzo: ____

e-mail ____________________ P.E.C. ____________________

Allega:
- *curriculum vitae* datato e firmato
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data ____________________

Firma ____________________

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali